

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2002

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE

(Caso COMP/36.571/D-1 — Banche austriache — «Club Lombard»)

[notificata con il numero C(2002) 2091]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2004/138/CE)

INDICE

	Pagina
1. Introduzione	3
2. Il settore bancario austriaco	3
3. Imprese e prodotti interessati	4
4. Procedimento	7
4.1. Origine del caso	7
4.2. Gli accertamenti	7
4.3. Le richieste di informazioni	7
4.4. La reazione delle imprese	7
5. Contesto, struttura, modo di funzionamento e obiettivo della rete «Lombard»	8
5.1. Contesto	8
5.2. I singoli gruppi di discussione, i rapporti tra di essi e il ruolo degli istituti centrali	10
5.3. Svolgimento delle riunioni	12
5.4. L'obiettivo	14
6. Esposizione cronologica dei fatti: introduzione	15
7. Esposizione cronologica dei fatti: 1994	15
8. Esposizione cronologica dei fatti: 1995	21
9. Esposizione cronologica dei fatti: 1996	31
10. Esposizione cronologica dei fatti: 1997	41
11. Esposizione cronologica dei fatti: 1998	45

12.	Riunioni speciali (selezione)	46
12.1.	Club «esportazioni», Club Lombard «esportazioni»	46
12.2.	Operazioni di pagamento	47
12.3.	«Gruppi di discussione regionali» ovvero gruppi di discussione a livello di Länder	48
13.	Principali argomentazioni delle parti in merito ai fatti	50
13.1.	Specifici aspetti storici, sociali, politico-economici della rete Lombard	50
13.2.	Incidenza della rete Lombard sul mercato bancario austriaco	52
14.	Valutazione giuridica	53
14.1.	Sull'applicazione del diritto della concorrenza al settore bancario	53
14.2.	Sulla competenza della Commissione per l'anno 1994	55
14.3.	Articolo 81 del trattato CE	55
14.3.1.	Accordi e pratiche concordate: la giurisprudenza	56
14.3.2.	Accordi e pratiche concordate: natura della violazione nel caso in esame	57
14.3.3.	Obiettivo o finalità di restrizione della concorrenza	58
14.3.4.	Impatto sugli scambi tra Stati membri	59
14.4.	Imprese per le quali è stata accertata una violazione	63
14.4.1.	Selezione	63
14.4.2.	Attribuzione della responsabilità	64
14.5.	Durata della violazione	65
15.	L'obbligo di risposta delle imprese	65
16.	Misure correttive	66
16.1.	Articolo 3 del regolamento n. 17	66
16.2.	Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17	66
16.2.1.	Colpe: dolo	66
16.2.2.	Considerazioni generali	67
16.2.3.	Importo base delle ammende	67
16.2.3.1.	Gravità	67
16.2.3.2.	Durata	69
16.2.3.3.	Conclusione sugli importi di base	69
16.2.4.	Circostanze attenuanti	70
16.2.5.	Risultato provvisorio prima dell'applicazione delle disposizioni della comunicazione sulla cooperazione del 1996	72
16.2.6.	Applicazione delle disposizioni della comunicazione sulla cooperazione del 1996	72
16.2.7.	Importi finali	74

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 15,

vista la decisione della Commissione dell'11 settembre 1999 di avviare il procedimento nel caso di specie,

dopo aver dato alle imprese interessate la possibilità di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti mossi dalla Commissione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e al regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma degli articoli 85 e 86 del trattato CE ⁽³⁾,

vista la relazione finale del consigliere-auditore nel presente caso ⁽⁴⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE

(1) Gli accordi tra le banche austriache, soprattutto quelli relativi ai tassi d'interesse e alle commissioni, hanno goduto in Austria di una lunga tradizione, in parte basata, fino agli anni '80, su un fondamento giuridico ⁽⁵⁾. Nel corso degli anni le banche avevano creato una fitta rete di gruppi di discussione sui temi più diversi, strettamente connessi sul piano organizzativo, nel cui ambito esse hanno coordinato regolarmente, in media ogni quarto giorno lavorativo, il loro comportamento in merito a tutti i più importanti parametri concorrenziali, e ciò fino al giorno degli accertamenti a sorpresa effettuati dalla Commissione nel giugno 1998. Consapevoli della rilevanza di tali accordi sotto il profilo della normativa in materia di intese, le banche hanno tentato (sebbene per lo più senza successo) di occultare ovvero di cancellare le tracce delle loro riunioni, evitando di redigerne i verbali, celandoli e distruggendoli.

(1) GU L 3 del 21.2.1962, pag. 204.

(2) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(3) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.

(4) GU C 48 del 24.2.2004.

(5) Tuttavia, il 1° gennaio 1994, data di adesione dell'Austria al SEE, è venuto meno ogni residuo fondamento giuridico di eventuali accordi.

(2) Nell'indagine sul caso di specie la Commissione ha potuto valersi di numerosi documenti originali sequestrati, relativi al periodo di riferimento: verbali di riunioni, note, verbali di telefonate, corrispondenza. Obiettivo dichiarato di questi accordi — obiettivo ampiamente realizzato — era la restrizione della concorrenza. Si tratta di una violazione palese ed evidente dell'articolo 81 del trattato CE, che deve essere punita con un'ammenda.

(3) La presente decisione è strutturata nel modo seguente: al fine di facilitare la comprensione del caso, nell'introduzione vengono illustrate le caratteristiche salienti del settore bancario austriaco (capitolo 2). Segue quindi una descrizione succinta delle principali banche e dei principali gruppi bancari coinvolti, destinatari della presente decisione, nonché dei prodotti e dei servizi oggetto dell'intesa (capitolo 3). Dopo un breve riepilogo delle principali fasi del procedimento (capitolo 4), si passa ad illustrare il contesto, la struttura organizzativa, il modo di funzionamento e lo scopo dei gruppi di discussione della rete Lombard (capitolo 5). Segue la descrizione in ordine cronologico delle più importanti riunioni tenutesi nel quadro dell'intesa dal 1994 al 1998 (capitoli 6-11). Un apposito capitolo è dedicato a determinati gruppi di discussione speciali (capitolo 12). Si passa quindi all'analisi delle più importanti argomentazioni addotte dalle imprese in merito agli addebiti loro contestati. Concludono la presente decisione la valutazione giuridica (capitolo 14), alcune considerazioni su questioni procedurali (capitolo 15) nonché l'analisi delle sanzioni necessarie (capitolo 16).

2. IL SETTORE BANCARIO AUSTRIACO

(4) La forte presenza fino ad anni recenti del capitale pubblico nel sistema bancario austriaco può forse spiegare il fatto che la consapevolezza della redditività fosse passata in secondo piano rispetto alla spinta all'aumento del fatturato e all'ampliamento delle quote di mercato. Per loro stessa ammissione, i dirigenti delle banche non erano in grado di compiere valutazioni responsabili sotto il profilo aziendale ⁽⁶⁾. Per questo motivo, soprattutto nel settore dei crediti ai privati, a causa della stagnazione della domanda di credito, si era giunti ad un eccesso di offerta ⁽⁷⁾ e di conseguenza ad una diminuzione dei margini sui tassi di interesse delle banche.

(6) 42.290 (RLB).

(7) In Austria il numero degli sportelli e degli addetti al settore bancario in rapporto al numero di abitanti risulta nettamente superiore alla media comunitaria. In linea di massima le banche dispongono di due fonti di reddito: i proventi netti da interessi, che rappresentano la fonte di reddito di gran lunga più importante, e i proventi su servizi e commissioni. Riassumendo e semplificando si può dire che in Austria l'eccesso di offerta e la debolezza della domanda di credito hanno esercitato una pressione sui margini di interessi, consentendo solo una crescita ridotta dei proventi netti da interessi; al contrario, i proventi per commissioni hanno avuto un andamento dinamico.

- (5) La concorrenza che determina la riduzione dei margini, fino ad arrivare a prezzi inferiori ai costi medi, viene regolarmente avvertita come «rovinosa» dalle imprese. In una tale situazione due sono essenzialmente le possibilità. O il crollo dei ricavi porta ad una bonifica del mercato (per il ritiro dal mercato di alcuni operatori ovvero per la riduzione di capacità a seguito di operazioni di concentrazione) o gli operatori cercano di contenere per quanto possibile la concorrenza indotta dall'eccesso di offerta per frenare o meglio per arrestare la caduta dei prezzi. Gli effetti che ne derivano sono prezzi eccessivi e il mantenimento artificiale di strutture di mercato inefficienti.
- (6) Le banche austriache hanno scelto — in ogni modo, anche — la seconda opzione. Ritenendo che la bonifica del mercato, a causa dei rischi, secondo le banche, «incontrollabili» che essa presentava, non solo non costituisse un'opportunità per iniziative commerciali, ma incutesse anche «timore»⁽⁸⁾, le banche hanno piuttosto mirato a «disciplinare» e «ordinare» la concorrenza tramite accordi⁽⁹⁾. Contro la cosiddetta «rovinosa concorrenza ad eliminazione», che in effetti può anche essere vista semplicemente come libera concorrenza, gli accordi collusivi si rivelarono un gradito strumento⁽¹⁰⁾. Gli episodi di concorrenza più o meno libera venivano invece definiti dalle banche con l'appellativo di «iperattività». In quest'ottica le commissioni venivano intese non tanto come uno strumento di concorrenza quanto piuttosto come una «possibilità comune di reddito», a scapito dei clienti⁽¹¹⁾. In effetti il tentativo delle banche austriache di migliorare i margini coordinando il rispettivo comportamento (ossia agendo di comune accordo a scapito dei consumatori invece che individualmente a scapito dei concorrenti) si dipana come un filo rosso nel corso di tutta l'indagine. Oltre a ciò, una banca ha persino ammesso che l'intesa ha impedito la necessaria bonifica del mercato⁽¹²⁾.
- (7) Grazie all'ampia standardizzazione dei prodotti, alla comunicazione dei tassi di interesse («affissione allo sportello») e ai confronti dei prezzi effettuati regolarmente dai mezzi di informazione e dalle associazioni dei consumatori, il settore bancario austriaco risulta essere nel complesso un settore molto trasparente. Per accrescere questa trasparenza, per controllare meglio il rispetto degli accordi e per minimizzare l'efficacia di un'eventuale

concorrenza occulta (realizzata ad esempio tramite scostamenti dai tassi di interesse comunicati al pubblico), le banche austriache effettuavano regolarmente a titolo di prova ampi investimenti presso i loro concorrenti, definiti «monitoraggio della concorrenza», e concordavano «contatti diretti costanti in caso di scostamenti sospetti/riportati dalla clientela/suppostamente riscontrati» dagli accordi⁽¹³⁾. «Se si veniva a conoscenza di offerte che contraddicevano i principi [concordati]», uno dei membri dell'intesa si incaricava «del coordinamento e del chiarimento dei fatti»⁽¹⁴⁾. Che simili investimenti a titolo di prova costituissero la norma emerge anche dal verbale di una riunione del cartello del luglio 1994, nel quale si legge che il rappresentante di Bank Austria suggerì «di rinunciare in agosto al monitoraggio della concorrenza»⁽¹⁵⁾. Certo in molti casi si è rivelata troppo allettante per le banche partecipanti la tentazione di offrire condizioni più favorevoli rispetto a quelle concordate, al fine di conquistare quote di mercato.

3. IMPRESE E PRODOTTI INTERESSATI

- (8) Le pratiche in esame erano seguite da quasi tutti gli istituti di credito di tutti i principali settori⁽¹⁶⁾. Attualmente, dopo la tardiva bonifica del mercato, il settore bancario austriaco è dominato da quattro gruppi bancari: Bank Austria, appartenente a HypoVereinsbank, il gruppo delle casse di risparmio inclusa Erste Bank, il gruppo delle casse di credito rurale compresa la Raiffeisen Zentralbank, nonché il gruppo Bank für Arbeit und Wirtschaft/Postsparkasse. Con un certo distacco, segue il gruppo delle banche popolari che include ÖVAG.

⁽¹³⁾ 23.274 e seg.

⁽¹⁴⁾ 23.178 e seg.

⁽¹⁵⁾ 20.743 e seg.

⁽¹⁶⁾ In Austria si distingue tra settori ad un livello, come ad esempio le banche commerciali (Aktienbanken) e i banchieri privati (Bankiers), gli istituti regionali di credito ipotecario (Landes-Hypothekenbanken), gli istituti di credito edilizio (Bausparkassen) e le banche specializzate (Sonderbanken), e settori a più livelli, definiti anche settori «decentralizzati». Le casse di risparmio (Sparkassen) e le banche popolari (Volksbanken) hanno una struttura a due livelli, le casse di credito rurale (Raiffeisenbanken) sono invece strutturate su tre livelli. Nell'ambito dei settori a più livelli, che si autodefiniscono «gruppi di banche», l'istituto centrale assume funzioni di coordinamento per il relativo settore. I molteplici rapporti che legano tra loro gli istituti centrali e i singoli membri del settore, nonché i loro diritti e doveri reciproci, sono disciplinati in dettaglio dalla legge sull'attività bancaria (Bankwesengesetz).

⁽⁸⁾ 41.916 (Erste). In effetti alla bonifica del mercato si è giunti soltanto sporadicamente e a rilento (1990 concentrazione Zentralsparkasse/Länderbank, 1992 fusione Girocentrale/Österreichisches Creditinstitut, 1997 acquisizione di Creditanstalt da parte di Bank Austria nonché di GiroCredit da parte di Erste Bank).

⁽⁹⁾ Per le prove a sostegno cfr. sezione 5.4.

⁽¹⁰⁾ Cfr. infra, note 141, 283 e 130, 152, 168, 280, 350.

⁽¹¹⁾ Cfr. infra, considerando 279.

⁽¹²⁾ 41.570 (BA).

(9) Destinatari della presente decisione sono i seguenti istituti di credito ⁽¹⁷⁾:

a) Bank Austria Aktiengesellschaft (di seguito «BA»)

Con la fusione, divenuta effettiva il 23 settembre 1998, di Creditanstalt AG (di seguito «CA») ⁽¹⁸⁾ con BA, quest'ultimo è diventato il più grande gruppo bancario austriaco. Con un'operazione di concentrazione, Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (di seguito «HVB») ha acquisito all'inizio del 2001 il controllo esclusivo della totalità del gruppo BA ⁽¹⁹⁾. Attualmente il gruppo BA detiene una quota di mercato pari a circa il 25 %. In Austria il gruppo possiede circa 470 agenzie e occupa circa 13 000 persone.

b) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (di seguito «Erste»).

Con l'operazione di concentrazione con GiroCredit Bank Aktiengesellschaft der Sparkassen, efficace a decorrere dal 4 ottobre 1997 ⁽²⁰⁾, Erste è diventata l'istituto centrale del gruppo delle casse di risparmio ⁽²¹⁾, cui appartengono circa 70 casse di risparmio, oltre a imporsi come secondo gruppo bancario austriaco. La quota di mercato del gruppo della casse di risparmio compresa Erste è pari a circa il 30 % ⁽²²⁾. In Austria il gruppo possiede circa 1 500 agenzie e occupa circa 24 000 persone.

c) Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (di seguito «RZB»).

RZB è l'istituto centrale del gruppo delle casse di credito rurale. Si tratta di un gruppo strutturato su tre livelli ⁽²³⁾ che dispone di circa 2 350 filiali. Il gruppo delle casse di credito rurale detiene una quota di mercato pari a circa il 22 % e occupa circa 20 000 persone. Oltre alla funzione di rappresentante del gruppo delle casse di credito rurale, RZB svolge anche attività bancaria, concentrandosi nelle attività estere e nei servizi ai grandi clienti ⁽²⁴⁾.

d) Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft (di seguito «BAWAG»).

Dal dicembre 2000 BAWAG è l'azionista principale di Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft («PSK») ⁽²⁵⁾. Grazie allo stretto legame organizzativo tra i due istituti, il gruppo BAWAG-PSK possiede più di 2000 agenzie in tutta l'Austria e detiene una quota di mercato di circa il 10 %: BAWAG e PSK detengono infatti rispettivamente il 5 % ⁽²⁶⁾.

e) Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (nel prosieguo «PSK»).

Con una ristrutturazione seguita ad un'operazione di concentrazione, divenuta efficace a decorrere dal 1° ottobre 1998, PSK è divenuta il successore legale di Bank der Österreichischen Postsparkasse Aktiengesellschaft (di seguito «PSK-B»).

⁽¹⁷⁾ Per la descrizione del settore bancario austriaco, cfr. tra l'altro le decisioni della Commissione COMP/M.2125, HypoVereinsbank/Bank Austria, considerando 21, COMP/M.2140, BAWAG/PSK, considerando 9 e COMP/M.2402, Creditanstalt/RZB/JV, considerando 15. Le quote di mercato riportate in appresso nel presente capitolo si riferiscono alla clientela privata e a quella d'affari (condizioni attive e passive) e sono tratte dalle edizioni pubbliche delle predette decisioni, da relazioni commerciali, da pubblicazioni e da altre fonti pubbliche. Sebbene l'ampiezza della rete Lombard vada al di là della clientela privata e di quella d'affari e comprenda tutti i più importanti parametri concorrenziali (cfr. in proposito infra), questi dati sulle quote di mercato forniscono un quadro rappresentativo della generale posizione di mercato della banche e dei gruppi bancari interessati.

⁽¹⁸⁾ Nella presente decisione la sigla «CA» indica il Creditanstalt-Bankverein prima della fusione; successivamente l'istituto ha assunto la nuova denominazione di Creditanstalt AG.

⁽¹⁹⁾ COMP/M.2125, HypoVereinsbank/Bank Austria.

⁽²⁰⁾ Quando nella presente decisione si parla di «GiroCredit» ci si riferisce a GiroCredit Bank Aktiengesellschaft der Sparkassen prima della fusione. La denominazione «Erste» indica, per il periodo precedente al 4 ottobre 1997, la Erste österreichische Spar-Casse Bank, e per il periodo successivo a questa data, la Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG.

⁽²¹⁾ Le casse di risparmio sono tra loro legate da rapporti particolari che conferiscono loro una struttura analoga a quella di un gruppo. Tutte le casse di risparmio austriache detengono azioni di Erste, la quale a sua volta possiede quote di partecipazione in una serie di casse di risparmio. Nella sua qualità di istituto centrale Erste è tenuta a prestare una serie di servizi alle casse di risparmio associate e ha l'obbligo di assolvere le sue funzioni nell'interesse delle casse di risparmio, il che crea una fitta rete di doveri e di diritti reciproci.

⁽²²⁾ La quota di mercato di Erste ammonta a circa il 7 %.

⁽²³⁾ Il primo livello comprende circa 615 casse locali di credito rurale autonome attive principalmente nel settore dei servizi alla clientela privata e in quello dei servizi bancari per le piccole e medie imprese. Nei Länder federali austriaci fungono da secondo livello otto casse regionali di credito rurale [Raiffeisen-Landesbanken («RLB»)] il cui capitale è detenuto dalle banche primarie. Anche le RLB operano nel settore dei servizi alla clientela privata e alla clientela d'affari, oltre a fungere da stanza di compensazione delle banche primarie alle quali forniscono un'ampia offerta di servizi e di consulenza. Il terzo livello è costituito dalla RZB, il cui capitale è detenuto per oltre l'80 % dalle RLB. Le casse di credito rurale sono entità autonome sotto il profilo giuridico e non sono soggette alle direttive delle RLB e/o della RZB, tuttavia a causa della loro presenza sul mercato con un marchio comune e del principio regionale, esse esercitano una concorrenza reciproca limitata.

⁽²⁴⁾ La quota di mercato di RZB ammonta a circa il 2 %.

⁽²⁵⁾ Dal 1° dicembre 2000 BAWAG detiene il 74,82 % del capitale sociale di PSK, il restante 25,18 % è in mano a KSP Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH. Cfr. COMP/M.2140, BAWAG/PSK.

⁽²⁶⁾ BAWAG e PSK continuano ad essere società per azioni e istituti bancari autonomi dal punto di vista giuridico.

- f) Österreichische Volksbanken AG (di seguito «ÖVAG»).

ÖVAG è l'istituto centrale del gruppo delle banche popolari, gruppo strutturato in due livelli e il cui primo livello è costituito da circa 60 banche popolari indipendenti. In settori importanti quali l'organizzazione e il marketing le banche popolari collaborano strettamente e detengono a loro volta la quota di maggioranza in ÖVAG. La quota di mercato del gruppo delle banche popolari è pari a circa il 7 %⁽²⁷⁾. In Austria il gruppo possiede circa 600 agenzie e occupa circa 5 000 persone.

- g) NÖ Landesbank-Hypothekenbank AG (di seguito «NÖ Hypo»)⁽²⁸⁾.

Dal 1° gennaio 1997 NÖ Landesbank-Hypothekenbank AG fa parte del gruppo ÖVAG⁽²⁹⁾. NÖ Hypo è presente soprattutto a Vienna e in Bassa Austria, regioni in cui detiene una quota di mercato che non dovrebbe superare il 2 %⁽³⁰⁾.

- h) Raiffeisenlandesbank Niederösterreich — Wien reg Gen mbH (di seguito «RLB»).

Nel 1997, subito dopo l'incorporazione dell'attività bancaria di Raiffeisenbank Wien reg Gen mbH in Raiffeisenbank Wien AG («RBW»), quest'ultima, a seguito di una ristrutturazione seguita ad un'operazione di concentrazione, è stata assorbita dal suo principale azionista RLB⁽³¹⁾. L'area di attività di RLB/RBW è circoscritta alla capitale Vienna, area in cui detiene una quota di mercato di circa il 5 %.

- (10) Le banche e i gruppi bancari menzionati offrono sia alla clientela privata che a quella d'affari tutti i prodotti e servizi normalmente proposti dalle banche universali. Come si illustra nei successivi capitoli, l'intesa nel settore bancario austriaco ha riguardato non solo l'intera gamma di questi prodotti e servizi (dagli interessi sui depositi a risparmio e sui crediti, alle commissioni e alle

spese⁽³²⁾) ma ha interessato altri parametri concorrenziali, quali la pubblicità, i rapporti con i mezzi di informazione e con le associazioni dei consumatori, i criteri di calcolo⁽³³⁾.

- (11) Negli ultimi anni si è registrata una netta crescita del volume dei crediti all'investimento concessi a imprese manifatturiere e di servizi (nel 1997 l'aumento è stato del 14 %). Ciò si deve anche alla maggiore attività di esportazione di questo gruppo di utenti del credito, siano essi grandi imprese o piccole e medie imprese.
- (12) Nel 1999 i depositi di entità estere non bancarie in essere presso gli istituti di credito austriaci ammontavano a circa 26 miliardi di EUR; a loro volta i crediti concessi da istituti di credito austriaci a entità estere non bancarie erano pari a circa 36 miliardi di EUR. Al febbraio 2002 presso gli istituti di credito austriaci erano in essere 380 000 depositi a risparmio di clienti esteri⁽³⁴⁾.

⁽³²⁾ Nel dettaglio: 1) clientela privata: a) depositi: il cliente può disporre del deposito a vista in qualsiasi momento (si tratta di norma di conto corrente, di conto per il versamento dello stipendio o della pensione remunerato con un basso tasso d'interesse). Depositi a risparmio consistono in versamenti in contanti su conti che, diversamente dai depositi a vista, sono finalizzati all'investimento, versamenti che vengono effettuati dietro rilascio del cosiddetto «libretto di risparmio (di capitale)» (nel caso di depositi a risparmio a tasso «variabile» gli istituti di credito variano il tasso di interesse in funzione dell'andamento del mercato monetario o dei capitali; i depositi di risparmio «a tasso fisso» hanno invece una durata e un tasso d'interesse prestabiliti). Per i depositi vengono stipulate anche le cosiddette «condizioni speciali» (si parla in questo caso di depositi «a premio»). Vengono inoltre prelevate commissioni, ad esempio per la tenuta del conto, per i prelievi, per l'utilizzo di assegni o della carta bancomat; b) il settore del credito comprende i crediti ai privati (compresi mutui edilizi e ipoteche), i cosiddetti «crediti per il tramite dell'azienda» («Betriebsratskredite», sia in valuta nazionale che in valuta estera) nonché le commissioni (in particolare i cosiddetti «diritti amministrativi»); c) ulteriori settori sono le operazioni di pagamento, in particolare le spese di bonifico (sia verso l'Austria che verso l'estero) e le operazioni sui valori mobiliari (ad esempio commissioni di tenuta deposito titoli, commissioni di acquisto e di vendita); 2) il settore della clientela d'affari è suddiviso in settore bancario e settore non bancario: a) nel primo rientrano le operazioni interbancarie (le tariffe interbancarie per le operazioni di pagamento sia nazionali che transfrontaliere, ivi comprese le regole sulla valuta, nonché per le lettere di credito), i finanziamenti federali e le tariffe per le operazioni di sconto cambiario/incasso; b) il settore non bancario corrisponde, per quanto riguarda i depositi, al settore della clientela privata. Per quanto riguarda i crediti si hanno sia crediti di esercizio (tra cui rientrano anche i cosiddetti «crediti di cassa», una prestito a breve termine a favore delle imprese le più solvibili, sia in valuta nazionale che estera; la loro durata è prestabilita e il tasso di interesse applicato è fisso e stabilito in funzione dell'andamento del mercato monetario) nonché i crediti all'investimento; c) altri servizi a favore della clientela d'affari sono: operazioni di pagamento, finanziamenti all'esportazione (in particolare il cosiddetto «margine della banca di fiducia» o «abbuono del margine della banca di fiducia»), operazioni di incasso documentario, emissioni di valori mobiliari.

⁽³³⁾ Ai fini di una corretta comprensione del caso si richiama l'attenzione sul fatto che nella presente decisione vengono citati documenti in cui spesso il termine «condizioni» viene utilizzato per indicare i tassi di interesse.

⁽³⁴⁾ Fonte: Banca nazionale austriaca.

⁽²⁷⁾ La quota di mercato di ÖVAG ammonta a meno dell'1 %.

⁽²⁸⁾ «NÖ» è l'abbreviazione del Land federale Niederösterreich (Bassa Austria).

⁽²⁹⁾ In precedenza il Land Bassa Austria era l'unico azionista di NÖ Hypo. ÖVAG e NÖ Hypo continuano ad esistere come società per azioni e istituti bancari.

⁽³⁰⁾ NÖ-Hypo è assieme agli altri sette istituti regionali di credito ipotecario, membro ordinario dell'associazione degli istituti austriaci di credito ipotecario (Verband der österreichischen Landes-Hypothekenbanken, di seguito «Hypo-Verband»).

⁽³¹⁾ Prima dell'operazione RLB aveva svolto operazioni in conto proprio solo in misura ridotta. La sigla «RBW» indica, per il periodo precedente alla ristrutturazione, la Raiffeisenbank Wien reg Gen mbH.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Origine del caso

(13) Nell'aprile 1997 [...] [un] membro del consiglio di amministrazione di una banca austriaca si toglieva la vita, dopo aver inviato alla procura della Repubblica e ai partiti d'opposizione una lettera d'addio assieme ad un gran numero di documenti. Tra questi documenti figurava un elenco di 13 misure miranti a migliorare i profitti della banche sul quale era stata apposta a mano l'annotazione «Lombard 8.5.».

(14) Il 6 maggio 1997 la Commissione è venuta a conoscenza dell'esistenza di questo documento (si trattava apparentemente dell'ordine del giorno o del verbale di una riunione tenutasi l'8 maggio 1996 ⁽³⁵⁾) predisponendosi ad avviare un procedimento formale di esame motivato dal sospetto di accordi anticoncorrenziali e/o pratiche concordate. Il 30 giugno 1997 il Partito liberale austriaco (Freiheitliche Partei Österreichs) ha presentato una denuncia conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 17 contro otto istituti di credito austriaci per sospetti accordi anticoncorrenziali.

4.2. Gli accertamenti

(15) In forza della decisione della Commissione del 18 giugno 1998, il 23 e il 24 giugno 1998 i funzionari della Commissione, accompagnati da impiegati del ministero federale austriaco dell'Economia, hanno effettuato accertamenti a sorpresa, tra l'altro negli uffici di BA, CA, Erste, RZB, PSK e BAWAG.

(16) Dato il rifiuto opposto da PSK all'accertamento, gli impiegati del ministero federale austriaco dell'Economia, in forza del mandato rilasciato dal presidente del Kartellgericht (tribunale dei cartelli), hanno eseguito negli uffici dell'istituto una perquisizione conformemente all'articolo 142, paragrafo 4, del codice di procedura penale austriaco in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 5, della legge sulla concorrenza nella UE (EU-Wettbewerbsgesetz) (nelle versioni pubblicate nel Bundesgesetzblatt n. 627/94 e n. 175/1995).

(17) Nel corso degli accertamenti e delle perquisizioni i funzionari della Commissione e gli impiegati del ministero federale austriaco per l'economia hanno rinvenuto un abbondante materiale probatorio scritto (liste di partecipanti, verbali di riunioni, note, istruzioni interne e simili) che ha consentito di confermare i sospetti circa l'esistenza di accordi vietati e/o di pratiche concordate.

⁽³⁵⁾ Il documento è stato trovato nel corso dei successivi accertamenti. Si tratta in effetti dell'elenco (redatto da BA) delle misure decise nel corso della riunione dell'8 maggio 1996 del Club Lombard. Cfr. considerando 248.

4.3. Le richieste di informazioni

(18) Il 21 settembre 1998 la Commissione ha inviato alla maggior parte degli istituti di credito citati al precedente considerando 15, nonché ad altri istituti di credito e associazioni, una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 17, con la quale i destinatari venivano invitati a comunicare le date delle riunioni dei gruppi di discussione e i partecipanti ⁽³⁶⁾, nonché a trasmettere documenti relativi a detti gruppi di discussione.

4.4. La reazione delle imprese

(19) Immediatamente dopo il ricevimento delle richieste di informazioni le maggiori banche interessate hanno chiesto di avere un colloquio con il direttore generale della direzione generale della Concorrenza della Commissione, offrendo la loro «collaborazione» alle indagini sul caso. Tale «collaborazione» sarebbe consistita nel fatto che le banche avrebbero riferito «volontariamente» sui fatti (invece di rispondere alle richieste di informazioni), rinunciando ad un'audizione. Come contropartita la direzione generale della concorrenza avrebbe dovuto rinunciare alla risposta alla richiesta di informazioni e infliggere solo ammende «contenute». Il direttore generale ha accolto con favore la disponibilità a collaborare mostrata dalla banche, ha però respinto qualsiasi accordo tra le banche e la Commissione e ha messo in chiaro che il procedimento avrebbe seguito il suo corso, non diversamente da quanto avviene in qualsiasi altro caso. Le banche erano pertanto tenute a rispondere nei termini previsti e in maniera esaustiva alle richieste di informazioni.

(20) Per quanto riguarda la proposta avanzata dalle banche di riferire «volontariamente» sui fatti, il direttore generale ha dichiarato che, a prescindere dalla risposta esauriente e tempestiva alla richiesta di informazione della Commissione, le banche erano naturalmente libere di comunicare elementi non contemplati nella richiesta. La Commissione avrebbe verificato in ogni singolo caso se si trattasse di una tale comunicazione di elementi fattuali, e in caso affermativo, se gli elementi fattuali fossero idonei a fornire un contributo sostanziale all'accertamento dell'infrazione e quindi suscettibili di formare al massimo oggetto di una «collaborazione» avente valore di circostanza attenuante.

(21) Tutti i destinatari hanno quindi risposto alla richiesta di informazioni. Alcuni hanno sostenuto di non essere soggetti, per quanto attiene alla maggior parte delle domande contenute nella rispettiva richiesta di informazione, ad alcun obbligo di risposta e di poter rispondere alle domande, nonché di poter fornire i documenti relativi, su base volontaria nel quadro della predetta «collaborazione». La Commissione ha respinto questa argomentazione in quanto non pertinente.

⁽³⁶⁾ Cfr. 5.2.

(22) Poco tempo dopo le maggiori banche interessate hanno trasmesso alla Commissione un documento, definito «resoconto comune dei fatti», nel quale esse descrivevano dettagliatamente il contesto storico dell'intesa e riassumevano brevemente, esponendo il loro punto di vista, i temi trattati dai singoli gruppi di discussione risultanti dai documenti sequestrati e dai documenti che esse erano tenute a trasmettere. Contestualmente producevano i documenti già sequestrati dalla Commissione, nonché i documenti che a norma dell'articolo 11 del regolamento n. 17 avrebbero dovuto essere trasmessi. Per poter valutare l'eventuale valore aggiunto apportato all'indagine in corso dai documenti allegati alla ricostruzione dei fatti, la Commissione ha chiesto alle banche di specificare quali di quei documenti non fossero ancora noti alla Commissione. Le banche non hanno ritenuto né possibile né necessario soddisfare tale richiesta.

(23) Il 13 settembre 1999 la Commissione ha trasmesso alle banche interessate la comunicazione degli addebiti, adottata l'11 settembre 1999. Dopo la visione del fascicolo e la trasmissione di osservazioni scritte da parte della banche, il 18 e 19 gennaio 2000 ha avuto luogo un'audizione. Il 22 novembre 2000 la Commissione ha trasmesso alle banche interessate la comunicazione degli addebiti supplementari, adottata il 21 novembre 2000.

(24) Il 5 febbraio 2001 tutte le banche interessate hanno inviato alla Commissione un documento definito «supplemento al resoconto comune dei fatti» (assieme ad una serie di altri documenti) nel quale esponevano dal loro punto di vista i fatti descritti nella comunicazione degli addebiti supplementari. Dopo la visione del fascicolo e la trasmissione delle osservazioni scritte da parte della banche, il 27 febbraio 2001 ha avuto luogo una seconda audizione.

5. CONTESTO, STRUTTURA, MODO DI FUNZIONAMENTO E OBIETTIVO DELLA RETE «LOMBARD»

(25) Prima di passare alla descrizione in ordine cronologico delle riunioni tenutesi nel quadro dell'intesa negli anni dal 1994 al 1998 (cfr. a partire dal capitolo 7), vengono qui illustrati il contesto storico, l'organizzazione, il modo di funzionamento e l'obiettivo della rete Lombard.

(26) Le conclusioni della Commissione si basano direttamente su documenti relativi al periodo di riferimento (verbali di riunioni, note interne, corrispondenza, ecc.) sequestrati in occasione degli accertamenti a sorpresa o trasmessi in risposta alle richieste di informazioni ⁽³⁷⁾.

⁽³⁷⁾ La collocazione delle citazioni originali riportate in corsivo è indicata nella nota che figura alla fine dell'ultimo paragrafo concernente la relativa riunione.

5.1. Contesto

(27) La legge austriaca sul sistema creditizio (Kreditwesengesetz — «KWG») del 1979 consentiva alle associazioni bancarie ovvero alle banche stesse di concludere accordi sui tassi di interesse praticati sia sui depositi a risparmio a tre mesi [cosiddetto «accordo sul tasso di riferimento» (Eckzinsabkommen) ⁽³⁸⁾] che sui depositi a risparmio senza scadenza fissa [cosiddetto «accordo sui tassi creditori» (Habenzinsenabkommen) ⁽³⁹⁾], nonché accordi sulla pubblicità [cosiddetto «accordo sulla concorrenza» (Wettbewerbsabkommen) ⁽⁴⁰⁾]. Il calo dei profitti registrato in generale dalle banche austriache all'inizio degli anni '80 suscitò da una parte la reazione del legislatore, che procedette nel 1986 ad una modifica della legge sul sistema creditizio, e dall'altra delle banche stesse che istituirono un'intesa sui tassi base degli interessi attivi e passivi [cosiddetti «accordi regolamentari» (ordnungspolitische Vereinbarungen), nel 1985]. Alcuni gruppi di discussione: il gruppo di discussione «operazioni attive», il gruppo di discussione «operazioni passive» e il Minilombard furono creati all'epoca.

(28) Nell'estate del 1989 i summenzionati accordi regolamentari vennero nuovamente annullati ⁽⁴¹⁾. Avendo difficoltà a strutturare in maniera adeguata i loro tassi d'interesse in mancanza di accordi vincolanti, gli istituti di credito continuarono a concludere accordi sui tassi d'interesse attivi e passivi nell'ambito della rete.

(29) La rilevanza di tali accordi sotto il profilo della normativa in materia di intese era già nota all'epoca.

(30) Il 1° febbraio 1991 l'associazione austriaca delle camere del lavoro (Österreichischer Arbeiterkammertag) chiese al Kartellgericht di intimare a nove banche di denunciare come intesa l'introduzione di commissioni sui conti correnti ovvero l'aumento delle commissioni operato da dette banche. Secondo l'associazione austriaca delle camere del lavoro solo un'intesa poteva essere all'origine dell'introduzione generalizzata ovvero dell'aumento di tali commissioni a partire dal 1° gennaio 1991.

(31) Contro la decisione del Kartellgericht, che aveva dato ragione all'associazione austriaca delle camere del lavoro, le banche interessate presentarono ricorso al Kartellobergericht (organo giurisdizionale superiore competente per i cartelli) il quale qualificò l'accordo in merito all'azione concordata finalizzata all'aumento o all'introduzione delle commissioni ovvero la concertazione di una tale azione come un comportamento mirante esclusivamente «[...] a restringere la concorrenza avente ad oggetto i clienti interessati alla tenuta o all'apertura di un conto corrente» ⁽⁴²⁾.

⁽³⁸⁾ Cfr. articolo 20, paragrafo 2, della KWG del 1979.

⁽³⁹⁾ Cfr. articolo 20, paragrafo 3, della KWG del 1979. Dal 1980 non sono stati più conclusi accordi di questo genere.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. articolo 21, paragrafo 9, della KWG del 1979.

⁽⁴¹⁾ Cfr. Grubmayr, «Die Ausnehmungen der Banken, Versicherungen und Genossenschaften aus dem Kartellgesetz» (l'esclusione delle banche, delle assicurazioni e delle cooperative dalla legge sui cartelli) [1991], pag. 8 e segg. Solo l'accordo sulla concorrenza e quello sui tassi di riferimento rimasero in vigore fino alla fine del 1993.

⁽⁴²⁾ Kartellobergericht, 9 settembre 1991, ott. 7/91 — Girokontengebühren — WBl 1991, pagg. 394, 396.

- (32) Con il delinearsi dell'adesione dell'Austria allo Spazio economico europeo veniva prestata una maggiore attenzione all'applicabilità della normativa europea in materia di intese. Ad esempio, nel settembre 1992 un articolo dal titolo «I cartelli bancari nel SEE» apparso nella più importante rivista di questioni bancarie analizzava in dettaglio le conseguenze dell'adesione dell'Austria allo Spazio economico europeo. Dopo un'approfondita illustrazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in materia e della prassi decisionale della Commissione, l'autore dell'articolo giungeva alla conclusione che «il settore austriaco del credito farebbe meglio a verificare la compatibilità con le regole del SEE [...] delle varie intese, decisioni, lettere circolari, raccomandazioni. [...] Intese del genere dovranno essere modificate prima dell'adesione al SEE ovvero bisognerà semplicemente rinunciarvi del tutto»⁽⁴³⁾.
- (33) Sempre nel 1992 apparve, in una raccolta dal titolo «Banken im Binnenmarkt» (Banche nel mercato interno), curata da un noto professore universitario, un ampio saggio sul tema «EWG-Kartellrecht und Banken» (Normativa comunitaria sulle intese e banche). L'autore spiegava innanzitutto che la regola sulla ripartizione delle competenze veniva «regolarmente interpretata in maniera molto estensiva» dagli organi comunitari e che essa trovava «in ogni caso» applicazione quando un'intesa «si estende all'intero territorio di uno Stato membro». L'autore concludeva pertanto che nel SEE ovvero nella Comunità europea gli accordi sui tassi d'interesse, qualora questi fossero stati conclusi anche dopo l'abrogazione degli accordi regolamentari, sarebbero stati inammissibili sotto il profilo della normativa in materia di intese. Un'esenzione a favore di accordi del genere da parte della Commissione era da ritenere «del tutto irrealistica»⁽⁴⁴⁾.
- (34) Quando nel settembre 1993 i mezzi di informazione rivelarono l'esistenza di un documento strategico sui criteri di calcolo e sui tassi minimi d'interesse uniformi, elaborato congiuntamente da BA, CA, Erste, RZB, ÖVAG, PSK e BAWAG (cfr. considerando 74), un rappresentante della camera del lavoro di Vienna denunciò pubblicamente l'esistenza di un'intesa. Le banche interessate respinsero l'accusa, affermando che i consigli di amministrazione non avevano preso alcuna decisione in materia. In una lettera del 28 marzo 1993 indirizzata a CA, la Bank für Tirol und Vorarlberg esprimeva l'avviso che di fronte «alla imprevista pubblicazione del documento, che è stato definito pratica con finalità di restrizione della concorrenza [si sarebbe dovuto ancora] riflettere sulla maniera concreta di procedere»⁽⁴⁵⁾.
- (35) Nonostante l'evidente incompatibilità dei loro accordi con la suddetta normativa comunitaria in materia di intese (cfr. i saggi apparsi in pubblicazioni specialistiche menzionati ai considerando 32 e 33), le banche continuarono a mostrarsi indifferenti all'approssimarsi dell'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Pertanto nel dicembre 1993 venne avanzata la proposta di prorogare, oltre il 1° gennaio 1994, l'accordo sulla concorrenza, che limitava la pubblicità sui tassi di interesse e che per questo era stato descritto in uno dei summenzionati saggi come «senz'altro interamente assoggettato al divieto d'intesa vigente nella CEE». Nel corso di un colloquio tenutosi alla fine del dicembre 1993 tra i [rappresentante] di BA, CA e RZB emerse che CA, RZB e PSK erano intenzionate a prorogare l'accordo, mentre BAWAG era contraria. Il [rappresentante] di BA annotò pertanto nei suoi appunti che era necessario «avere al più presto possibile un colloquio con [...] [rappresentante] di BAWAG»⁽⁴⁶⁾. In effetti la preoccupazione di evitare la pubblicità sui tassi d'interesse ha costituito un tema ricorrente degli accordi conclusi tra le banche austriache a partire da allora.
- (36) Il 1° gennaio 1994 l'Austria aderì allo Spazio economico europeo. Alla stessa data entrò in vigore la legge sul sistema bancario (Bankwesengesetz) del 1994 che rimuoveva il residuo fondamento giuridico di ogni eventuale accordo tra gli istituti di credito. Il 1° gennaio 1995 l'Austria entrò a far parte dell'Unione europea.
- (37) Le banche non posero però termine ai loro accordi, palesemente in contrasto con la normativa comunitaria in materia di intese e del SEE, ma mantennero i diversi gruppi di discussione esistenti anche dopo il 1° gennaio 1994. La rete Lombard continuò quindi ad esistere e a servire come quadro di negoziazione illimitata per i vari accordi e le varie intese tra le banche partecipanti, le quali continuavano ad essere dell'avviso che le intese tra banche «avevano sempre fatto parte»⁽⁴⁷⁾ dell'attività bancaria e non prevedevano pertanto di cambiare lo stato di cose esistente semplicemente a causa dell'applicabilità della normativa europea in materia di intese.
- (38) Certo, l'opinione pubblica austriaca aveva ancora sospetti in proposito e denunciava regolarmente le modifiche dei tassi d'interesse e delle commissioni definendole «politica tariffaria tipica di un cartello»⁽⁴⁸⁾ o «accordi palesi»⁽⁴⁹⁾ ovvero sollevando la questione dell'esistenza di «accordi sui tassi»⁽⁵⁰⁾.
- (39) In effetti numerosi documenti dimostrano che le banche erano in realtà coscienti della rilevanza dei loro accordi sotto il profilo della normativa in materia di intese.

⁽⁴³⁾ Cfr. Gugerbauer, Die kartellrechtliche Bankenbereichsausnahme im EWR (L'eccezione del settore bancario sotto il profilo delle regole di concorrenza nel SEE), Österreichisches Bank-Archiv 9/92, pagg. 770 e segg.

⁽⁴⁴⁾ T. Eilmansberger, EWG-Kartellrecht und Banken, in S. Griller [curatore], Banken im Binnenmarkt (Banche e mercato interno) (1992), pagg. 711 e segg.

⁽⁴⁵⁾ Profil del 20 settembre 1993, 2767; 2413, 2417.

⁽⁴⁶⁾ 26.309; 25.111.

⁽⁴⁷⁾ 43.101 (BA).

⁽⁴⁸⁾ Austria Presse Agentur («APA») del 27 gennaio 1994.

⁽⁴⁹⁾ APA del 1° settembre 1994.

⁽⁵⁰⁾ Salzburger Nachrichten del 25 novembre 1997.

- (40) In occasione di una riunione di un gruppo di discussione nell'ottobre 1994 in merito all'aumento delle spese di bonifico venne «richiamata l'attenzione sugli aspetti (nei rapporti con la clientela) che avevano rilevanza sotto il profilo della normativa in materia di intese» e venne deciso «che nella UE vige una visione giuridica fondamentalmente diversa [da quella austriaca, *ndr*]. Gli uffici giuridici dei vari istituti dovrebbero verificare questa problematica UE» ⁽⁵¹⁾.
- (41) In occasione di una riunione nel novembre 1994 in merito alle tariffe per le operazioni di pagamento transfrontaliere «non si riuscì a chiarire subito la questione se con la fissazione di un regime di tariffe interbancarie le banche violassero normativa in materia di intese» ⁽⁵²⁾.
- (42) In occasione di una riunione nel marzo 1995 i partecipanti osservarono che «a tempo debito [bisognerà] verificare gli eventuali effetti della normativa comunitaria in materia di intese» ⁽⁵³⁾ sullo svolgimento di tali gruppi di discussione.
- (43) In occasione di una riunione del maggio 1995, di nuovo sul tema delle intese tariffarie tra banche, venne presa in esame una perizia (evidentemente un documento interno di GiroCredit) nella quale veniva analizzata la questione «se i colloqui tenuti regolarmente nell'ambito del gruppo di discussione "estero", in occasione dei quali viene concordata la struttura delle commissioni interbancarie tra le banche austriache, sollevino problemi sotto il profilo della normativa in materia di intese». Lo studio giungeva alla conclusione che «anche alla luce delle regole UE gli accordi sulle commissioni interbancarie andrebbero visti come una limitazione della concorrenza». Ciò potrebbe «determinare l'avvio di un procedimento formale di esame da parte della Commissione europea e l'imposizione di cospicue ammende» ⁽⁵⁴⁾.
- (44) Il 24 maggio 1996 un «membro del consiglio di amministrazione di una banca desideroso di mantenere l'anonimato» confermò all'Austria Presse Agentur «la volontà negli ambienti bancari di concludere determinati accordi», ammise però che gli accordi sui tassi d'interesse, che erano prassi corrente negli anni '80 (cfr. considerando 27), non erano più possibili «a causa delle regole di concorrenza» ⁽⁵⁵⁾. Naturalmente egli si guardò bene dal precisare che tali accordi illeciti continuavano ad essere praticati in proporzioni immutate.
- (45) Nel corso di una riunione svoltasi nell'ottobre 1996 i partecipanti giunsero alla conclusione che nessuna delle alternative elaborate sui temi all'ordine del giorno «apportasse una soluzione alla problematica posta dalle regole di concorrenza» ⁽⁵⁶⁾.
- (46) La consapevolezza della rilevanza degli accordi sotto il profilo della normativa in materia di intese portò infine gli istituti partecipanti a riflettere anche su concrete misure di prevenzione.
- (47) Nel corso di una riunione nel novembre 1997 un partecipante propose che in futuro, a fini precauzionali, «non venisse più redatto alcun verbale di tali riunioni». Sul tema era stato consultato anche il servizio giuridico di un istituto di credito. La raccomandazione dei giuristi consultati, raccomandazione dettata dall'esperienza, fu di una chiarezza estrema: «distruzione dei vecchi verbali ancora esistenti» ⁽⁵⁷⁾.
- (48) Per celare gli accordi fu proposto inoltre di «ridenominare (ad esempio osservazioni del mercato)» ⁽⁵⁸⁾ le relative note interne e di restituire queste ultime ai rispettivi autori per «la successiva distruzione» ⁽⁵⁹⁾. I verbali avrebbero recato da allora in poi la menzione «riservatissimo!» ⁽⁶⁰⁾.
- (49) Nel corso di una riunione nel maggio 1998 di nuovo un partecipante riferì che il servizio giuridico del suo istituto di credito aveva richiamato la sua attenzione «sul problema dei verbali [...] per quanto riguarda le riserve sotto il profilo della normativa in materia di intese». Non ci sarebbe «stato pertanto alcun verbale della riunione in corso» ⁽⁶¹⁾.
- (50) Nel corso di un'intervista radiofonica concessa nel febbraio 2000 il [rappresentante] di una delle banche interessate ammise che le banche austriache avrebbero «dovuto porre termine» ai loro accordi, e non avendolo fatto «dovremmo pagarne il prezzo» ⁽⁶²⁾.

5.2. I singoli gruppi di discussione, i rapporti tra di essi e il ruolo degli istituti centrali

- (51) Gli accordi concernevano un'ampia gamma di argomenti, erano altamente istituzionalizzati, strettamente correlati tra di loro e coprivano l'insieme del territorio austriaco «fino al più piccolo paese», come giustamente affermato da un istituto ⁽⁶³⁾. Per ogni prodotto bancario esisteva un apposito gruppo di discussione a cui prendevano parte i competenti responsabili appartenenti al secondo o al terzo livello gerarchico delle banche interessate. In pratica però questa divisione in funzione del tema trattato non veniva rigorosamente rispettata: a volte questioni tra loro connesse, che interessavano più gruppi di discussione, venivano trattate nell'ambito di un unico gruppo. I singoli gruppi di discussione erano parte di un tutto organico.

⁽⁵¹⁾ 6867; 6884-85; 6888. Cfr. *infra*, considerando 347.

⁽⁵²⁾ 8586 e seg.

⁽⁵³⁾ 21.251 e seg.

⁽⁵⁴⁾ 8523 e seg.; 8569 e seg.; 8573 e seg.; 32.223 e seg.

⁽⁵⁵⁾ 39.

⁽⁵⁶⁾ 21.361 e seg.

⁽⁵⁷⁾ 1564 e seg.

⁽⁵⁸⁾ 12.175 e seg.

⁽⁵⁹⁾ 14.342; 14.259.

⁽⁶⁰⁾ Ad esempio 21.189.

⁽⁶¹⁾ 4359 e seg.

⁽⁶²⁾ Nel corso della trasmissione della radio austriaca (ORF) «Journal zu Gast» citata nel numero di «Die Presse» del 21 febbraio 2001.

⁽⁶³⁾ 41.519 (BA).

- 1) Club Lombard, gruppi di discussione tecnici, gruppi di discussione speciali, gruppi di discussione regionali ⁽⁶⁴⁾
 - a) A eccezione del mese di agosto, [i rappresentanti a livello direttivo] delle più grandi banche austriache («Club Lombard») tenevano riunioni mensili, che fungevano da istanza superiore. Nel corso di dette riunioni, oltre che di temi di interesse generale, chiaramente privi di rilevanza sotto il profilo della concorrenza — il che spiega la partecipazione di rappresentanti della Banca nazionale austriaca («OeNB») — [essi] discutevano delle modifiche ai tassi di interesse, delle condizioni, delle campagne pubblicitarie, ecc.
 - b) Al livello immediatamente inferiore si situavano i gruppi di discussione tecnici relativi ai singoli prodotti. I più importanti erano i cosiddetti gruppi di discussione «operazioni attive» e gruppi di discussione «operazioni passive» che, come si evince dalla denominazione stessa, avevano ad oggetto la definizione delle condizioni praticate sui crediti e sui depositi e che si riunivano o separatamente o congiuntamente (gruppi di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive»). In particolare tra questi gruppi di discussione e il Club Lombard lo scambio di informazioni era particolarmente vivace: ad esempio, [un rappresentante di una banca] comunicava l'esito della riunione del Club Lombard al [rappresentante di una banca] nel gruppo di discussione «operazioni passive», il quale a sua volta ne avrebbe tenuto conto «il lunedì nel corso della riunione del gruppo di discussione “operazioni attive” e “operazioni passive” a livello federale» ⁽⁶⁵⁾.
 - c) Sia dal Club Lombard che dai gruppi di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» di Vienna provenivano indicazioni per i numerosi e vari «gruppi di discussione regionali» che si riunivano regolarmente in tutti i Länder federali. In alcuni Länder era stata persino riprodotta la struttura gerarchica costituita dal Club Lombard e dai gruppi di discussione tecnici.
 - d) Inversamente le opinioni raccolte nei Länder federali confluivano nelle discussioni dei gruppi di discussione federale «operazioni attive» e «operazioni passive», gruppi nei quali i rappresentanti viennesi delle banche si riunivano con i colleghi provenienti dai Länder e le cui decisioni si applicavano in linea di principio all'insieme del territorio austriaco.
 - e) Tra l'altro esistevano gruppi di discussione speciali per il settore della clientela d'affari, per quello della clientela privata, per le libere professioni, per il settore del credito ipotecario e per quello del credito edilizio (ossia «Minilombard», «gruppo di discussione “servizi ai grandi clienti”», «gruppo di discussione “libere professioni”», «loggia del credito ipotecario», gruppo di discussione «operazioni passive» delle banche di credito edilizio»).
 - f) Infine una serie di altri gruppi di discussione si riunivano regolarmente per discutere di temi attinenti alla concorrenza: nel gruppo di discussione «direttori finanziari» venivano discusse questioni relative ai finanziamenti federali e ai tassi; nei vari gruppi di discussione sulle operazioni di pagamento (in particolare «gruppo di discussione “operazioni di pagamento”», «gruppo di discussione bancario “estero”», «comitato organizzativo delle associazioni austriache degli istituti di credito») si discuteva tra l'altro delle spese e delle commissioni applicate alle operazioni di pagamento, nel «club esportazioni» delle condizioni praticate sui finanziamenti alle esportazioni e nel gruppo di discussione bancario «valori mobiliari» le spese minime, le commissioni e le condizioni.
 - g) Tra tutti questi gruppi di discussione speciali si distingue il gruppo di discussione «controllori» al quale prendevano parte [rappresentanti] degli uffici di controllo della gestione delle più grandi banche austriache. Nell'ambito di questo gruppo venivano ad esempio elaborati criteri comuni di calcolo e avanzate proposte comuni per migliorare i profitti. In questo modo le banche accrescevano la trasparenza reciproca dei rispettivi elementi di costo e di calcolo.
- (52) Tra i vari gruppi di discussione che si occupavano soprattutto delle condizioni praticate sui crediti e sui depositi e delle commissioni vi era un regolare flusso di informazioni. Accadeva spesso che le discussioni avviate nell'ambito di un gruppo venissero aggiornate fino al raggiungimento di un accordo nell'ambito di un altro gruppo. Infine la preminenza gerarchica del Club Lombard aveva per effetto che in caso di controversia ci si rimettesse alla sua decisione, mentre sulle questioni meno difficili la conferma «nel corso della prossima riunione del Lombard non [era] considerata necessaria» ⁽⁶⁶⁾.
- (53) Per ottenere un'applicazione generalizzata ed estesa all'intero territorio austriaco degli accordi conclusi nell'ambito dei summenzionati gruppi di discussione viennesi (ovvero per assicurarsi che ci si uniformasse a tali accordi) le informazioni venivano regolarmente trasmesse anche ai diversi gruppi di discussione regionali esistenti nei Länder e/o i gruppi regionali trasmettevano informazioni ai gruppi di discussione centrali di Vienna. A volte i gruppi di discussione regionali inviavano loro rappresentanti alle riunioni dei gruppi di discussione federali «operazioni attive» e «operazioni passive». Ad esempio l'impiegato di una banca della Carinzia prendeva regolarmente parte ai gruppi di discussione federali «in qualità di rappresentante della Carinzia», e riferiva poi in materia al «gruppo di discussione bancario della Carinzia» ⁽⁶⁷⁾.
- (54) I risultati conseguiti nell'ambito dei vari gruppi di discussione venivano comunicati per via interna al rispettivo consiglio di amministrazione che li metteva in pratica direttamente o li inglobava nel processo decisionale.

⁽⁶⁴⁾ I titoletti in corsivo mirano unicamente ad agevolare la lettura del testo e non hanno alcun valore giuridico.

⁽⁶⁵⁾ 1914.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. considerando 306.

⁽⁶⁷⁾ 23.051, 23.053.

- (55) L'importanza che questa fitta rete di intese e accordi, regolari e di ampia portata rivestiva per gli istituti partecipanti può essere anche misurata in termini quantitativi. Nel periodo di riferimento del presente procedimento (dal 1° gennaio 1994 alla fine del giugno 1998) nella sola Vienna, vale a dire prescindendo dai numerosi gruppi di discussione regionali, si tennero almeno 300 riunioni. In termini di giorni lavorativi ciò significa che nella sola capitale si teneva una riunione quasi ogni quattro giorni.
- (56) Va detto infine che anche al di fuori di questa rete istituzionalizzata si tennero numerosi contatti tra rappresentanti delle banche coinvolte in tema di tassi e di commissioni, a volte anche ad alto livello.
- (57) Le banche si preoccuparono anche di evitare la concorrenza esercitata da operatori di settori collegati. Ad esempio, per evitare che gli accordi raggiunti dalle banche sulle condizioni dei crediti edilizi venissero «ostacolati da offerte a prezzi inferiori da parte delle compagnie di assicurazione» venne deciso «di tenere colloqui in materia con le compagnie di assicurazione»⁽⁶⁸⁾.
- 2) Il ruolo degli istituti centrali del gruppo delle casse di risparmio, del gruppo delle casse di credito rurale e del gruppo delle banche popolari: coordinamento intragruppo e intergruppo
- (58) A questo punto va esaminato il ruolo particolare svolto nel quadro della rete dagli istituti centrali Erste (e prima di essa, GiroCredit), RZB e ÖVAG. Il tradizionale ruolo di coordinamento e di rappresentanza del rispettivo gruppo bancario sul mercato bancario austriaco, esercitato dagli istituti centrali da lunga data, venne messo direttamente al servizio del buon funzionamento della rete Lombard. Per un verso, gli istituti centrali organizzavano lo scambio reciproco di informazioni tra Vienna e i Länder all'interno del rispettivo gruppo bancario; per l'altro, essi rappresentavano gli interessi del proprio gruppo nei confronti degli altri gruppi aderenti all'intesa.
- (59) Canali di comunicazione efficienti erano di importanza fondamentale per garantire il collegamento sistematico e immediato tra i gruppi di discussione viennesi e i gruppi regionali. Nel caso delle grandi banche presenti su tutto il territorio austriaco, gli scambi di informazione avvenivano tra la rispettiva direzione centrale di Vienna e le direzioni regionali presenti nei Länder; i gruppi bancari con una struttura a più livelli ricorrevano invece a meccanismi interni di informazione e di rappresentanza appositamente creati.
- (60) In qualità di istituto centrale delle casse di risparmio, GiroCredit/Erste si occupava della gestione del flusso di informazioni da e verso le casse presenti nei Länder. Nell'ambito del gruppo Raiffeisen e del gruppo delle banche popolari questo ruolo era svolto rispettivamente da RZB e da ÖVAG nella loro qualità di istituti centrali. Per i dettagli e gli esempi di questi meccanismi di rappresentanza e di informazione si rinvia alla successiva sezione 12.3.
- (61) Nelle riunioni del cartello gli istituti centrali rappresentavano non solo i propri interessi ma anche quelli del rispettivo gruppo. È per questo che gli altri aderenti all'intesa consideravano gli istituti centrali come rappresentanti del rispettivo gruppo. Gli accordi quindi non venivano conclusi semplicemente tra i singoli istituti, bensì anche tra i gruppi, come mostrano i seguenti esempi.
- (62) BAWAG annunciò ad esempio di voler «comunicare per fax agli altri settori, i quali vi si sarebbero uniformati», la sua decisione in merito ad una possibile diminuzione dei tassi d'interesse⁽⁶⁹⁾. Innanzitutto «nei singoli settori veniva a formarsi un'opinione» prima che si svolgessero «ulteriori trattative» tra i vari gruppi⁽⁷⁰⁾. Prima dell'attuazione della misura concordata si procedeva ad un'ulteriore «verifica telefonica con gli altri settori»⁽⁷¹⁾. In occasione di una riunione del gruppo di discussione «crediti ai privati» si chiese a GiroCredit, RBW⁽⁷²⁾ e ÖVAG, «di invitare tutti i settori ad attivare i gruppi di discussione regionali»⁽⁷³⁾, e in un'altra occasione «si chiese al settore del credito rurale di far passare con più forza le proposte delle piccole casse di credito rurale»⁽⁷⁴⁾. ÖVAG comunicò ad esempio agli altri aderenti all'intesa: «sette delle banche popolari: libretti di risparmio vincolati diminuiti»⁽⁷⁵⁾, oppure «il settore delle banche popolari favorevole ad una diminuzione di 1/2 % [...]»⁽⁷⁶⁾. «GiroCredit/Casse di risparmio» rese noto agli altri partecipanti che «la diminuzione sui depositi a premio [era stata] coordinata con le casse di risparmio regionali»⁽⁷⁷⁾. Agli inizi del 1997 gli aderenti all'intesa poterono constatare con soddisfazione che «tutti i settori» avevano «nel frattempo attuato le misure di riduzione decise» alla fine del 1996⁽⁷⁸⁾.

5.3. Svolgimento delle riunioni

- (63) In occasione delle riunioni in particolare dei gruppi di discussione che avevano espressamente ad oggetto la fissazione dei tassi, i partecipanti cercavano sempre di giungere a un consenso. Come viene diffusamente dimostrato nei capitoli 7-11, queste riunioni si svolgevano sempre in maniera molto simile.

⁽⁶⁹⁾ 36.339;14.321; 1286 e seg.; 2314.

⁽⁷⁰⁾ 1278; 790; 13.175;1972; 14.431; 12.102.

⁽⁷¹⁾ 14.634.

⁽⁷²⁾ Di norma RZB rappresentava il gruppo delle casse di credito rurale in seno ai gruppi di discussione. Nei gruppi di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» di Vienna questa funzione veniva svolta a seconda dei casi da RLB o da RBW.

⁽⁷³⁾ Cfr. considerando 257.

⁽⁷⁴⁾ 20.210 e seg.

⁽⁷⁵⁾ 20.764.

⁽⁷⁶⁾ 20.952.

⁽⁷⁷⁾ 20.757.

⁽⁷⁸⁾ 4231;14.370.

⁽⁶⁸⁾ 23.178 e seg.

(64) Lo spunto era spesso dato dalle modifiche del tasso di riferimento decise dalla Banca nazionale⁽⁷⁹⁾, a seguito delle quali le banche si riunivano immediatamente «allo scopo di chiarire assieme le misure da adottare»⁽⁸⁰⁾. In molti casi le banche approfittavano di una diminuzione dei tassi di riferimento per ridurre immediatamente gli interessi sui depositi senza diminuire contemporaneamente i tassi creditori, dato che «in un contesto di modifica dei tassi d'interesse [esse avrebbero] tratto profitto solo da movimenti asimmetrici dei tassi d'interesse»⁽⁸¹⁾. Un tale trasferimento «asimmetrico»⁽⁸²⁾ delle diminuzioni dei tassi di riferimento che consentiva alle banche di realizzare consistenti proventi da interesse a scapito dei consumatori, richiedeva naturalmente, per sortire gli effetti sperati, un accordo preventivo tra le banche. Il rinvio coordinato della diminuzione degli interessi sui crediti era quindi «l'obiettivo dichiarato di tutti i gruppi di discussione interessati»⁽⁸³⁾.

(65) All'inizio della riunione il rappresentante del «padrone di casa» invitava i partecipanti a presentare «contributi sull'attuale andamento dei tassi d'interesse»⁽⁸⁴⁾; uno alla volta i partecipanti illustravano quindi le reazioni (vale a dire una diminuzione o un aumento dei tassi d'interesse in una determinata misura) che il suo istituto riteneva di volta in volta opportune «subordinatamente all'accordo con gli altri istituti»⁽⁸⁵⁾. A volte le riunioni esordivano anche con un riesame delle azioni comuni adottate in precedenza. Una volta esposte tutte le opinioni e presentate tutte le proposte, ad esempio di diminuire i tassi di interesse di un prodotto «in cambio di un accordo»⁽⁸⁶⁾ su un altro prodotto, (e a volte dopo che erano state «appoggiate da tutti i presenti»⁽⁸⁷⁾ o «decisamente respinte da quasi tutti i partecipanti»⁽⁸⁸⁾), iniziavano le trattative su un approccio comune. A volte alcune banche avevano «pienamente concordato» la loro posizione già prima della riunione del cartello, come ad esempio nel quadro dei «colloqui [...]» in vista di una riunione di un gruppo di discussione «operazioni passive» nel luglio 1995⁽⁸⁹⁾. Infine, si tentava di «far convergere»⁽⁹⁰⁾ le proposte ovvero ci si accordava su un «compromesso»⁽⁹¹⁾.

(66) Le trattative portavano regolarmente a risultati concreti. Nei verbali e nelle note delle banche si legge ad esempio: «dopo una faticosa trattativa [...] si è potuto giungere al seguente risultato»⁽⁹²⁾; «si è raggiunto un accordo su

una diminuzione generalizzata dei tassi d'interesse»⁽⁹³⁾; «sono stati concordati» tassi d'interesse massimi⁽⁹⁴⁾; gli aumenti delle condizioni praticate sui crediti alle imprese «sono stati concordati in concreto come segue tra le grandi banche di Vienna»⁽⁹⁵⁾; «per tutta l'Austria [sono stati] concordati [tassi d'interesse]»⁽⁹⁶⁾; tassi minimi concreti sono stati «fissati ovvero confermati come orientamenti»⁽⁹⁷⁾ ovvero «concordati»⁽⁹⁸⁾; è stato raggiunto un «accordo» sulla riduzione dei tassi d'interesse⁽⁹⁹⁾; dopo lunghe discussioni «è stato infine possibile far passare una riduzione generale degli interessi»⁽¹⁰⁰⁾; «c'era unanimità» sulla riduzione dei tassi d'interesse⁽¹⁰¹⁾; sulla diminuzione dei tassi d'interesse passivi nonché sull'introduzione di una «commissione minima di trattazione» è stato raggiunto un «accordo»⁽¹⁰²⁾; è stato «deciso di porre termine alla pubblicità sui tassi di interesse»⁽¹⁰³⁾; sono state «decise le seguenti diminuzioni dei tassi d'interesse» passivi⁽¹⁰⁴⁾; per i crediti in valuta estera sono state «concluse le seguenti intese»⁽¹⁰⁵⁾; i partecipanti avrebbero «applicato nel rispettivo settore le raccomandazioni adottate di comune accordo»⁽¹⁰⁶⁾.

(67) Non sempre le banche riuscivano a raggiungere subito il consenso. Spesso il processo decisionale comune prevedeva — al fine dell'adozione di una «decisione preliminare»⁽¹⁰⁷⁾, di un «ulteriore accordo»⁽¹⁰⁸⁾, di «aggiustamenti»⁽¹⁰⁹⁾, di un «accordo preliminare»⁽¹¹⁰⁾ o di un «accordo definitivo»⁽¹¹¹⁾ — l'intervento di vari gruppi di discussione (nella maggior parte dei casi, il gruppo «operazioni attive» e «operazioni passive» di Vienna, il Minilombard, il gruppo «operazioni attive» e «operazioni passive» a livello federale e il Club Lombard)⁽¹¹²⁾.

(68) Nei casi in cui anche lo stretto e intenso coordinamento in seno alla rete si dimostrava insufficiente, era necessario «concludere i negoziati»⁽¹¹³⁾ all'esterno del gruppo di discussione competente, sia nel quadro di ulteriori «colloqui e accordi diversi», di «ulteriori consultazioni telefoniche»⁽¹¹⁴⁾, «di contatti telefonici tra gli istituti»⁽¹¹⁵⁾ sia per mezzo di «tempestivi contatti telefonici e consultazioni [a livello direttivo]»⁽¹¹⁶⁾.

⁽⁷⁹⁾ Cfr. ad esempio nota 144.

⁽⁹⁴⁾ Cfr. ad esempio nota 154.

⁽⁹⁵⁾ Cfr. ad esempio nota 195.

⁽⁹⁶⁾ Cfr. nota 210.

⁽⁹⁷⁾ Cfr. nota 217.

⁽⁹⁸⁾ Cfr. nota 292.

⁽⁹⁹⁾ Cfr. nota 217.

⁽¹⁰⁰⁾ Cfr. nota 247.

⁽¹⁰¹⁾ Cfr. nota 262.

⁽¹⁰²⁾ Cfr. note 279, 309.

⁽¹⁰³⁾ Cfr. nota 288.

⁽¹⁰⁴⁾ Cfr. nota 342.

⁽¹⁰⁵⁾ Cfr. nota 344.

⁽¹⁰⁶⁾ 23.178.

⁽¹⁰⁷⁾ Cfr. nota 216.

⁽¹⁰⁸⁾ Cfr. nota 216.

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. ad esempio nota 271.

⁽¹¹⁰⁾ Cfr. ad esempio nota 210.

⁽¹¹¹⁾ cfr. note 216, 304.

⁽¹¹²⁾ Cfr. ad esempio considerando 187 e segg.

⁽¹¹³⁾ Cfr. nota 264.

⁽¹¹⁴⁾ Cfr. ad esempio note 262, 332.

⁽¹¹⁵⁾ Cfr. nota 263.

⁽¹¹⁶⁾ Cfr. ad esempio note 277, 189.

⁽⁷⁹⁾ I tassi di riferimento sono i tassi di interesse praticati dalla banca nazionale sui prestiti agli istituti di credito. Cfr. ad esempio note 144, 153, 157, 216, 217, 244, 261, 285, 319.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. ad esempio nota 144.

⁽⁸¹⁾ 38.174.

⁽⁸²⁾ Cfr. ad esempio 26.489, 26.491, 38.174 o 31.640 e seg.

⁽⁸³⁾ 14.439.

⁽⁸⁴⁾ 20.801.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. nota 246.

⁽⁸⁶⁾ 26.726.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. ad esempio nota 224.

⁽⁸⁸⁾ Cfr. ad esempio nota 160.

⁽⁸⁹⁾ 15.431, 20.755.

⁽⁹⁰⁾ Cfr. ad esempio nota 160.

⁽⁹¹⁾ Cfr. ad esempio nota 225.

⁽⁹²⁾ 26.726.

- (69) Una volta raggiunto l'accordo sul prodotto bancario in discussione, le banche potevano decidere «le date per l'attuazione» ovvero il relativo «termine ultimo per l'attuazione delle riduzioni dei tassi d'interesse»⁽¹¹⁷⁾. A volte, prima dell'attuazione si procedeva ad un'ulteriore «verifica telefonica con gli altri settori»⁽¹¹⁸⁾.
- (70) Anche le informazioni da dare al pubblico sulle misure concordate venivano decise di comune accordo dalla banche sotto forma di «una dichiarazione concordata»⁽¹¹⁹⁾.
- (71) A volte le banche non riuscivano comunque ad accordarsi, fatto questo che veniva registrato ad esempio come segue: «nella riunione del Lombard non [è stato] raggiunto alcun accordo sulle condizioni»⁽¹²⁰⁾; [sui libretti di risparmio vincolati] «per il momento nessun accordo»⁽¹²¹⁾; non è stato possibile «alcuna decisione unanime» e si è quindi dovuto «proseguire le trattative» in un altro gruppo⁽¹²²⁾; il tentativo congiunto [di ridurre i tassi d'interesse sui crediti di cassa] appare «per il momento fallito»⁽¹²³⁾; [per i tassi d'interesse attivi] «non [è stato possibile] realizzare gli obiettivi ambiziosi fissati nell'ultimo gruppo di discussione»⁽¹²⁴⁾.
- (72) Gli istituti che procedevano a seconda dei casi a modifiche dei tassi senza accordo preventivo creavano «agitazione» nel gruppo di discussione competente, nel cui ambito venivano poi aspramente criticati dagli altri concorrenti. Tali misure «del tutto impreviste» — perché «probabilmente tenute segrete» — venivano «considerate poco ragionevoli da tutti gli altri istituti» in quanto «contraddicevano lo scopo dichiarato di tutti i relativi gruppi di discussione»⁽¹²⁵⁾. Se un istituto ritiene di dover attuare «modifiche improvvise degli interessi» dovrebbe almeno procedere ad «informare immediatamente tutti gli altri membri del gruppo di discussione «operazioni attive»». In casi del genere agli altri istituti non restava che concordare una reazione comune contro simili iniziative, sintomaticamente definite «azioni individuali». In un caso l'irritazione generata da queste occasionali «azioni individuali» fu tale che la banca interessata fu persino minacciata di esclusione dal cartello⁽¹²⁶⁾.

5.4. L'obiettivo

- (73) Gli accordi in oggetto miravano a restringere e a falsare la concorrenza tra gli istituti partecipanti sui temi trattati nell'ambito dei gruppi di discussione. Gli accordi e le misure concordate dovevano servire ad accrescere i proventi delle banche a scapito dei consumatori. La rinuncia agli accordi di cartello, che a parere della banche garantivano «una concorrenza ragionevole», avrebbe invece determinato un'erosione dei margini»⁽¹²⁷⁾. Le stesse banche partecipanti hanno più volte messo per iscritto questo obiettivo, come dimostrano gli esempi che si forniscono di seguito.
- (74) Il documento strategico elaborato congiuntamente da BA, CA, Erste, RZB, ÖVAG, PSK e BAWAG, già menzionato al considerando 34, propone di «spostare e limitare» la concorrenza «ad un livello accettabile». La «guerra dei prezzi», «immediatamente sfruttabile dai concorrenti» veniva considerata un «errore» da «evitare insieme» in futuro. Tra le misure da «adottare di comune accordo» rientrava in particolare l'introduzione di «nuove commissioni» (ad esempio diritti amministrativi, commissione di transazione o di deposito)⁽¹²⁸⁾.
- (75) La riunione del 22 febbraio 1995 del gruppo di discussione «operazioni passive» a livello federale venne introdotta con le seguenti parole: «in passato lo scambio di esperienze tra le banche sulle condizioni praticate si è ripetutamente dimostrato uno strumento utile per evitare una concorrenza incontrollata sui prezzi. In questa ottica anche la riunione di oggi del gruppo di discussione «operazioni passive» a livello federale [...] deve contribuire a mettere a punto una procedura mirata e ragionevole per tutte le banche per la fissazione dei tassi. L'attuale configurazione dei tassi d'interesse mostra molto chiaramente che vi è di nuovo la necessità di unirsi per contrastare l'evoluzione preoccupante dei prezzi. Spero che oggi riuscirete [...] a bloccare la tendenza al rialzo dei tassi d'interesse. Spero che possano essere trovate soluzioni costruttive per il bene dei vostri istituti»⁽¹²⁹⁾.
- (76) Al fine di «mitigare l'attuale concorrenza ad eliminazione»⁽¹³⁰⁾ bisognava limitare «la concorrenza eccessiva» tramite un «comportamento disciplinato sul mercato», in particolare tramite «il pieno rispetto» dei «tassi d'interesse minimi [...] concordati»⁽¹³¹⁾.
- (77) Obiettivo dichiarato dei gruppi di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» a livello federale era tra l'altro: «fissare un modo di procedere quanto più possibile concordato sia nel settore del credito che in quello dei depositi»⁽¹³²⁾ e «trovare modalità quanto più possibile uniformi per la riduzione delle condizioni passive»⁽¹³³⁾.

⁽¹¹⁷⁾ Cfr. ad esempio note 155, 226.

⁽¹¹⁸⁾ 14.634.

⁽¹¹⁹⁾ Cfr. ad esempio nota 155.

⁽¹²⁰⁾ Cfr. ad esempio nota 167.

⁽¹²¹⁾ Cfr. nota 218.

⁽¹²²⁾ Cfr. nota 244.

⁽¹²³⁾ Cfr. nota 311.

⁽¹²⁴⁾ Cfr. nota 351.

⁽¹²⁵⁾ Cfr. nota 233.

⁽¹²⁶⁾ Cfr. ad esempio, note 210, 215, 231, 234, 242, 283.

⁽¹²⁷⁾ Ad esempio 2560.

⁽¹²⁸⁾ 108; 136-138.

⁽¹²⁹⁾ 1991.

⁽¹³⁰⁾ 3507 e seg.

⁽¹³¹⁾ 2535 e seg.

⁽¹³²⁾ Cfr. considerando 190.

⁽¹³³⁾ Cfr. considerando 241.

(78) L'interesse economico che questi accordi presentavano per le banche è riassunto in una nota relativa alla riunione del 30 aprile 1996 del gruppo di discussione speciale «crediti ai privati»: «qualora i tassi d'interesse minimi introdotti dovessero riuscire ad imporsi ciò equivarrà di fatto ad un aumento degli interessi e ad un accrescimento dei margini»⁽¹³⁴⁾. Un ulteriore esempio dei vantaggi conseguiti dalle banche a scapito dei consumatori è rappresentato dai cosiddetti trasferimenti «asimmetrici» delle diminuzioni dei tassi di riferimento⁽¹³⁵⁾, consistenti in una riduzione immediata degli interessi sui depositi senza una contestuale riduzione degli interessi sui crediti. Le banche erano consapevoli del fatto che «in un contesto di modifica dei tassi d'interesse [avrebbero] tratto profitto solo da movimenti asimmetrici dei tassi d'interesse»⁽¹³⁶⁾. Tali rinvii coordinati della diminuzione dei tassi d'interesse sui crediti consentivano alle banche notevoli guadagni sugli interessi ed erano pertanto «l'obiettivo dichiarato di tutti i relativi gruppi di discussione»⁽¹³⁷⁾.

(79) La rinuncia alla pubblicità sugli interessi attivi e passivi concordata dalle banche aveva lo scopo «di contrastare la surriscaldata situazione della concorrenza» e di «evitare» che la concorrenza tra le banche si esercitasse «al livello dell'informazione»⁽¹³⁸⁾.

(80) Secondo una nota del 7 marzo 1997 i gruppi di discussione servivano «allo scopo di discutere delle misure da adottare per arginare la concorrenza nel settore dei finanziamenti ai privati che nel frattempo si era fatta di nuovo molto indisciplinata. [...] Pertanto tutti i rappresentanti delle banche desiderano tornare ad una concorrenza più ordinata»⁽¹³⁹⁾.

(81) In una nota sulla riunione del 5 maggio 1997 del gruppo di discussione «operazioni attive» di Vienna si legge: «Il 5.5.1997 si è svolta una riunione del gruppo di discussione speciale "operazioni attive" di Vienna allo scopo di fissare nuovi tassi minimi degli interessi debitori per i crediti ai privati nonché margini minimi per i crediti ad interesse fisso e per i crediti in valuta estera al fine di ottimizzare i profitti»⁽¹⁴⁰⁾. In un'altra nota in merito alla stessa riunione si legge: «Il crollo del margine sulle operazioni attive ha spinto i rappresentanti degli istituti viennesi a convocare un'infinità di "gruppi di coordinamento" allo scopo in particolare di tenere sotto controllo la recente "febbre di attività" e il dumping sui prezzi»⁽¹⁴¹⁾.

(82) Il fatto che i gruppi di discussione avessero l'obiettivo di restringere la concorrenza non è d'altronde contestato neanche dalle banche.

(83) Riassumendo, emerge che le banche partecipanti si prefiggevano, per propria ammissione, di conseguire, attraverso accordi «utili» e «costruttivi», una concorrenza «controllata», «ragionevole», «normalizzata», «disciplinata», «mitigata», «cauta», «trasferita su un altro livello», «limitata», «moderata» e «ordinata», tutte espressioni eufemistiche per indicare una concorrenza falsata e ridotta.

6. ESPOSIZIONE CRONOLOGICA DEI FATTI: INTRODUZIONE

(84) Nei successivi capitoli si illustra in che modo la fitta rete istituzionalizzata che legava tra loro i molteplici gruppi di discussione sui più vari argomenti abbia consentito agli istituti partecipanti di concordare in maniera regolare e continuata il comportamento da tenere sul mercato.

(85) Si è scelto a questo scopo di presentare i fatti in ordine cronologico, a partire dal gennaio 1994, data di adesione dell'Austria allo Spazio economico europeo.

(86) La descrizione si concentra sui gruppi di discussione più strettamente connessi tra loro sotto il profilo dei contenuti e più fortemente collegati sotto il profilo funzionale: «Club Lombard», «Minilombard», il «gruppo di discussione "operazioni attive" e "operazioni passive" a livello federale», nonché il «gruppo di discussione "operazioni attive" e "operazioni passive" di Vienna» (compresi il gruppo di discussione «crediti ai privati» e il gruppo di discussione «libere professioni»). Gli altri gruppi di discussione vengono illustrati nel relativo contesto, ovvero descritti in appositi capitoli che seguono la descrizione cronologica. Tuttavia, per motivi di spazio nel quadro della presente decisione non è possibile menzionare o descrivere tutti i gruppi di discussione di cui la rete era composta, e meno ancora illustrare tutte le riunioni⁽¹⁴²⁾.

7. ESPOSIZIONE CRONOLOGICA DEI FATTI: 1994

Febbraio-marzo: Trasferimento «asimmetrico» della diminuzione dei tassi di riferimento: consenso sulla diminuzione degli interessi passivi e sul mantenimento degli interessi attivi; evitata la concorrenza sui crediti edilizi

(87) Dopo che il 12 febbraio 1994 la OeNB ebbe ridotto il tasso di sconto⁽¹⁴³⁾, il 18 febbraio 1994 si svolse negli uffici di BA una riunione del gruppo di discussione

⁽¹³⁴⁾ 2582.

⁽¹³⁵⁾ Cfr. ad esempio 26.489, 26.491, 38.174 o 31.640 e seg.

⁽¹³⁶⁾ 38.174.

⁽¹³⁷⁾ 14.439.

⁽¹³⁸⁾ 13.704, nonché per prove a sostegno cfr. considerando 128.

⁽¹³⁹⁾ 2565.

⁽¹⁴⁰⁾ 36.030 e seg.

⁽¹⁴¹⁾ 20.682.

⁽¹⁴²⁾ La collocazione delle citazioni originali riportate in corsivo è indicata nella nota che figura alla fine dell'ultimo paragrafo concernente la relativa riunione (i numeri arabi indicano il relativo numero di pagina del fascicolo).

⁽¹⁴³⁾ Ossia il tasso d'interesse praticato dalla Banca nazionale sull'acquisto di cambiali o valori mobiliari non ancora scaduti per il periodo di tempo compreso tra la data di acquisto e quella di scadenza. A partire dal 1° gennaio 1999 il tasso di sconto della OeNB è stato sostituito dal tasso d'interesse base.

«operazioni passive» di Vienna «per chiarire insieme le misure da adottare nel settore dei depositi di conto corrente e dei depositi a risparmio». In quell'occasione fu raggiunto il «consenso su una diminuzione generalizzata degli interessi»: diminuzione del tasso d'interesse base al 2,25 % (BAWAG 0,25 di più), degli interessi sui prodotti per il risparmio a premio al 4,75 %, riduzione degli interessi sui libretti di risparmio vincolati dello 0,25 %, sui prodotti sostitutivi dello 0,25 %, diminuzione sulle condizioni particolari al 4,75 % a Vienna e al 5 % nei Länder, nonché degli interessi creditori e debitori sui conti correnti dello 0,25 %⁽¹⁴⁴⁾.

- (88) Fu convenuto di iniziare ad attuare le misure decise nella settimana tra il 7 e il 14 marzo 1994. Grazie a queste diminuzioni concordate degli interessi le banche poterono realizzare ulteriori guadagni sugli interessi⁽¹⁴⁵⁾. L'8 marzo 1994, facendo esplicito riferimento al coordinamento con i concorrenti, [rappresentanti a livello direttivo] di Erste [decisero] di ridurre come convenuto dello 0,25 % le condizioni di scoperto e le condizioni creditorie. Anche [i rappresentanti a livello direttivo] di BAWAG nel decidere la riduzione [fecero] riferimento al «gruppo di discussione sulla diminuzione degli interessi». Anche CA ridusse le condizioni nel corso del periodo di tempo convenuto. Secondo una nota interna indirizzata a [rappresentanti a livello direttivo] di NÖ Hypo sul tema della «diminuzione sui depositi a risparmio il 9 marzo 1994», da un sondaggio telefonico effettuato presso le banche partecipanti era emerso «che i concorrenti si atterranno sostanzialmente, con piccole variazioni, a questa indicazione [del gruppo di discussione «operazioni passive»]»⁽¹⁴⁶⁾.
- (89) Dopo la riunione del gruppo di discussione «operazioni passive» di Vienna i responsabili delle banche [...] si riunirono nel Minilombard il 23 febbraio 1994. In quell'occasione venne concordato di non diminuire gli interessi sui prestiti. Inoltre bisognava «limitare la richiesta pressante della clientela di tassi di interesse fissi [...] possibilmente a 5 anni, al massimo da 7 a 8 anni»⁽¹⁴⁷⁾.
- (90) In un rapporto interno datato 22 febbraio 1994 indirizzato a [rappresentanti a livello direttivo] di CA [...] si legge: «le otto grandi banche viennesi⁽¹⁴⁸⁾ hanno convenuto di non pagare gli swaps alla pari più del tasso vigente sul mercato monetario (se l'accordo tiene, introduzione di un nuovo margine minimo)»⁽¹⁴⁹⁾.
- (91) Nel corso della riunione mensile del Club Lombard il 9 marzo 1994 i [rappresentanti] presenti convennero che «i [rappresentanti] delle 5 nuove banche di credito edilizio» dovessero «discutere tra loro dei principi di una politica ragionevole in materia di tassi d'interesse

attivi»⁽¹⁵⁰⁾. Si trattava delle banche fondate tra l'altro da BA, BAWAG, CA e Erste tra il 1993 e il 1995 allo scopo esplicito di concedere crediti edilizi⁽¹⁵¹⁾. Queste banche speciali erano state fondate a seguito dell'introduzione di un'esenzione parziale dall'imposta sui redditi da capitale a favore dei valori mobiliari (obbligazioni) emessi per il rifinanziamento dei crediti edilizi concessi dalle banche commerciali. Come era avvenuto per gli altri settori dell'attività bancaria, anche in questo caso venne istituito un gruppo di discussione per «evitare una concorrenza rovinosa tra le banche di credito edilizio»⁽¹⁵²⁾. La prima riunione del «gruppo di lavoro banche di credito edilizio» (definito a volte anche gruppo di discussione «operazioni passive-banche di credito edilizio») si svolse a quanto sembra il 6 febbraio 1995.

Aprile-giugno: Discussioni sulla riduzione degli interessi, «differenziazione» tra interessi sui depositi a risparmio e tassi d'interesse fissi — Necessità di «uno sforzo comune» per migliorare i profitti

- (92) Il 15 aprile 1994 la OeNB diminuì di nuovo i tassi di riferimento. La misura fu seguita immediatamente da «colloqui telefonici» tra NÖ Hypo, PSK e Erste, nonché da una «verifica informale» tra CA, BA, Erste, BAWAG e RBW, durante la quale venne «deciso all'unanimità» che la riduzione non avrebbe dovuto condurre ad una nuova riduzione degli interessi sui depositi a risparmio⁽¹⁵³⁾.
- (93) Sebbene quindi «nei colloqui telefonici i settori avessero convenuto all'unanimità di non dover procedere a misure di riduzione sui depositi a risparmio e sui conti correnti», la Bank Austria approfittò della riunione del gruppo «operazioni passive» di Vienna del 25 aprile 1994 per «discutere comunque eventuali misure di riduzione». Al termine di una lunga discussione «si convenne», per i nuovi depositi a risparmio — «al fine di contenere [i tassi] che negli ultimi tempi erano di nuovo usciti dagli argini» — «di introdurre una sorta di moratoria» e di praticare interessi massimi rispettivamente del 4,5 % nell'area di Vienna e del 4,75 % nei Länder. Il rispetto di queste decisioni avrebbe dovuto essere controllato «tramite un accresciuto monitoraggio della concorrenza»⁽¹⁵⁴⁾.
- (94) Del problema si discusse anche in occasione della riunione del gruppo «operazioni passive» del 16 maggio 1994. Tra l'altro l'episodio è emblematico della maniera in cui le banche agivano consapevolmente di comune accordo a scapito dei consumatori. Le banche volevano infatti evitare una riduzione degli interessi sui libretti di risparmio «di ampio raggio e pertanto comunicata

⁽¹⁴⁴⁾ 1310 e seg.; 14.491 e seg.; 12.041 e seg.

⁽¹⁴⁵⁾ In questo caso nell'ordine di parecchi milioni.

⁽¹⁴⁶⁾ 38.167; 38.157; 38.159.

⁽¹⁴⁷⁾ 14.251, 1238.

⁽¹⁴⁸⁾ Si intendono CA, BA, RZB, BAWAG, PSK, GiroCredit, Erste e ÖVAG.

⁽¹⁴⁹⁾ 26.398.

⁽¹⁵⁰⁾ 1203.

⁽¹⁵¹⁾ CA — 3 Banken Beteiligungsfonds Aktiengesellschaft, Bank Austria Wohnbaubank Aktiengesellschaft, S-Wohnbaubank Aktiengesellschaft, Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft, IMMO-Bank Aktiengesellschaft, BAWAG Wohnbaubank Aktiengesellschaft.

⁽¹⁵²⁾ 19.565 e seg.

⁽¹⁵³⁾ 2474, 14.336.

⁽¹⁵⁴⁾ 14.485; 12.369.

tramite affissione allo sportello», perché altrimenti avrebbero dovuto trasferire ai consumatori la diminuzione del tasso di riferimento e diminuire quindi gli interessi sui crediti. Se proprio si volevano diminuire gli interessi sui libretti di risparmio allora bisognava farlo «quanto più possibile evitando ogni pubblicità» e soprattutto diminuire gli interessi sui depositi a risparmio «a premio e quindi non soggetti all'obbligo di affissione». Per confondere i consumatori in proposito i rappresentanti delle banche concordarono «una dichiarazione comune da rilasciare alla stampa», consistente ad esempio nel definire «impossibile» una diminuzione generalizzata degli interessi sui libretti di risparmio e nel dichiarare che i «tassi d'interesse affissi» erano «immutati». Alla fine però la «dichiarazione concordata» si rivelò un fallimento, in quanto «una dichiarazione chiaramente poco felice rilasciata a questo proposito» da un istituto di credito mandò a monte la manovra di pubbliche relazioni. La televisione diede in seguito la notizia di una diminuzione generalizzata degli interessi.

- (95) Gli interessi massimi sui nuovi depositi a risparmio decisi il 25 aprile 1994 (cfr. considerando 93) furono confermati e furono «adottate all'unanimità raccomandazioni»: la remunerazione dei buoni di risparmio avrebbe dovuto essere «differenziata»; sui libretti di risparmio ad un anno sarebbe stata ridotta dello 0,25 % e su libretti a cinque anni sarebbe stata aumentata dello 0,25 %. Il termine per l'attuazione venne «fissato a questa settimana e alla prossima, ed è stato fissato Pentecoste [ossia il 22-23 maggio 1994] quale termine ultimo per l'attuazione definitiva della diminuzione degli interessi» (per PSK il 26 maggio 1994) ⁽¹⁵⁵⁾.
- (96) Le cose andarono però diversamente. La diminuzione degli interessi sui libretti di risparmio, di cui era stata data notizia prima del tempo (cfr. considerando 94) venne criticata dall'opinione pubblica per cui «le raccomandazioni adottate dal gruppo di discussione "operazioni passive" nella riunione del 16.5.1994 non [poterono essere] attuate come previsto» ⁽¹⁵⁶⁾.
- (97) Immediatamente dopo questa riunione del gruppo di discussione «operazioni passive» si riunì il Minilombard (per il settore della clientela d'affari), che decise di non reagire alla diminuzione del tasso di riferimento con una riduzione degli interessi sui crediti. Per i crediti di esercizio la «condizione minima assoluta» venne fissata all'8 % ⁽¹⁵⁷⁾.
- (98) La riunione del 21 giugno 1994 del gruppo di discussione «operazioni passive» e del gruppo di discussione «crediti ai privati» (in seduta congiunta con il gruppo di discussione «libere professioni») fornisce in primo luogo un esempio del flusso di informazioni intercorrente tra i gruppi di discussione di Vienna e quelli dei Länder. Come era prassi per ogni riunione del gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive», il

rappresentate di RZB chiese a tutte le direzioni regionali informazioni sui tassi di interesse in vigore, in quella occasione soprattutto in rapporto alla prevista «differenziazione» della remunerazione dei buoni di risparmio ⁽¹⁵⁸⁾. La logistica di questo flusso d'informazione all'interno del gruppo Raiffeisen viene descritta in una lettera della Raiffeisenlandesbank della Carinzia indirizzata all'istituto centrale di Vienna (RZB): «Tramite RZB veniamo informati dell'andamento e dell'esito delle riunioni di vari gruppi di discussione bancari sulla piazza di Vienna, come ad esempio, il gruppo di discussione "operazioni passive" e il Club Lombard, ecc. Per garantire una trasmissione il più possibile tempestiva di queste informazioni direttamente alle casse di credito rurale della Carinzia, Le chiedo di informare sia il rappresentante regionale della Carinzia direttamente per il tramite della direzione che la divisione casse di credito rurale del nostro istituto per mezzo della stessa lettera o dello stesso fax» ⁽¹⁵⁹⁾.

- (99) La menzionata «differenziazione» costituì il tema principale anche di questa riunione del gruppo di discussione «operazioni passive»/«crediti ai privati». Fu in particolare BA ad impegnarsi in tal senso. L'aumento della remunerazione sui libretti di risparmio a cinque anni venne però «decisamente respinto da quasi tutti i partecipanti», poiché si temeva in tal caso di dover aumentare anche gli interessi sui depositi a premi, il che avrebbe vanificato «la diminuzione dei tassi d'interesse attuata negli ultimi tempi». Di conseguenza la proposta di «differenziazione» venne «messa ai voti»: votarono a favore BA e GiroCredit, contro PSK, BAWAG, RZB e NÖ Hypo. Erste e CA si sarebbero allineate al comportamento di BAWAG.
- (100) Nel corso di questa riunione le banche dovettero affrontare un ulteriore problema ossia la maggiore richiesta di crediti a tasso fisso da parte della clientela privata. Concedendo un tasso d'interesse fisso per l'intera durata del credito la banca è vincolata al tasso concesso e di conseguenza non è più in grado di reagire all'andamento dei tassi di rifinanziamento. Era quindi necessario contrastare con un accordo la maggiore richiesta di questa forma di prestito, per le banche piuttosto sfavorevole: «Tutte le banche rappresentate [...] sono concordi nel ritenere che se possibile i tassi di interesse fissi non dovrebbero essere assolutamente accordati». Conformemente all'intenzione del gruppo di discussione gli interessi sui crediti ipotecari sarebbero stati aumentati, tra l'altro da CA, BA e BAWAG, al 7,25 % nel luglio 1994. Su un ulteriore aumento al 7,5 % vi fu invece solo «una decisione di principio» in quanto la sua attuazione «suscitava perplessità». La riunione si concluse con un richiamo al «rispetto dei tassi massimi concordati del 4,25 % per i nuovi depositi» ⁽¹⁶⁰⁾.

⁽¹⁵⁵⁾ 14.483; 38.154 e seg.; 491; 12.212 e seg.; 26.473, 26.475 e 38.174.

⁽¹⁵⁶⁾ 2020; 26.499.

⁽¹⁵⁷⁾ 1235.

⁽¹⁵⁸⁾ 2019.

⁽¹⁵⁹⁾ Cfr. 2018.

⁽¹⁶⁰⁾ 14.474; 706.

(101) Due giorni dopo si riunì il Minilombard. Nel corso della riunione venne constatato che per i crediti di cassa a seconda dei casi venivano offerti tassi d'interesse più vantaggiosi invece del «tasso minimo già da tempo concordato» (VIBOR + 0,5 %) ⁽¹⁶¹⁾. Gli istituti viennesi vennero perciò invitati a fare in modo che, come in passato, «i [rappresentanti] decidano nella prossima riunione del Club Lombard» «di non tollerare oltre» ⁽¹⁶²⁾ l'inosservanza dei tassi d'interesse minimi concordati. L'annotazione «troppo presto» aggiunta a mano sulla nota relativa alla riunione dimostra tuttavia che all'epoca l'intervento dei [rappresentanti] veniva considerato prematuro (in effetti nella loro successiva riunione i [rappresentanti] non riuscirono a raggiungere un accordo su questo punto, cfr. considerando 104). Le altre questioni trattate erano: la durata massima del vincolo (avrebbe dovuto essere pari a 7 anni, e in caso di rimborso anticipato avrebbe dovuto essere applicata una penale corrispondente) e il margine di banca di fiducia (Hausbankenspanne) dello 0,5 % (più in dettaglio sul tema cfr. sezione 12.1), punto quest'ultimo sul quale bisognava contrastare insieme «i molteplici tentativi degli esportatori» volti ad «erodere i margini». Infine venne anche «deciso di ridurre discretamente il prime rate [...] a circa il 9,75 % nel corso del mese di luglio» ⁽¹⁶³⁾.

(102) Sembrerebbe che in quel periodo per alcuni prodotti gli istituti di credito non si attenessero rigidamente agli accordi conclusi. Sebbene, ad esempio per quanto riguarda i depositi a risparmio (a favore del personale di alcune imprese), «tutte le grandi banche abbiano rispettato i tassi d'interesse concordati» (anche BAWAG si sarebbe mostrata «molto disciplinata e collaborativa»), per altri prodotti venne constatata una «mancanza di disciplina nella definizione delle condizioni» che avrebbe assunto «di nuovo le forme manifestatesi nel periodo successivo al venire meno degli accordi regolamentari» ⁽¹⁶⁴⁾. Uno «sforzo comune per migliorare i margini» apparve pertanto necessario. Tuttavia secondo il giudizio comune «solo dopo la presentazione dei risultati semestrali [1994] (previsti piuttosto negativi) [sarebbe] venuto il momento giusto per accordi vincolanti». Solo allora infatti si sarebbe potuto «contare [...] su una maggiore disciplina da parte del Club Lombard» ⁽¹⁶⁵⁾.

(103) La riunione del Club Lombard si tenne il 6 luglio 1994. Di cosa si discusse tra l'altro nel corso di quella riunione dei [rappresentanti] emerge da una nota preparatoria interna per [il rappresentante] di CA dove si legge: «poiché fino ad un colloquio tra Lei e [...] [rappresentante] di BAWAG] noi (riferito a BAWAG, PSK) non abbiamo messo in pratica la proposta del gruppo di discussione "operazioni passive" [riguardante la "differenziazione", cfr. considerando 97 e 99] anche gli altri

istituti non hanno assunto alcuna iniziativa. A quanto pare [...] [rappresentante] di BA] vorrebbe parlarLe». Si discusse anche dei prestiti e dei crediti edilizi, settore per il quale CA «d'accordo con Bank Austria e con Erste ma diversamente da quanto deciso nella riunione del gruppo di discussione "operazioni passive"» [cfr. considerando 100] propose un aumento immediato. Infine si parlò anche dei crediti ai privati a favore del personale di alcune imprese, settore in cui sebbene «le grandi banche di norma si attengono ai tassi d'interesse concordati», era stata comunque presa in considerazione in casi particolari l'offerta di tassi d'interesse inferiori a quelli concordati ⁽¹⁶⁶⁾.

(104) Tuttavia «nel corso della riunione del Lombard non [venne] raggiunto un accordo sui tassi» ⁽¹⁶⁷⁾.

Luglio-settembre: Riduzione coordinata degli interessi passivi, mantenimento coordinato degli interessi attivi, previsione comune degli aumenti delle commissioni

(105) L'11 luglio 1994 i [rappresentanti] di BA e CA si incontrarono per discutere degli interessi attivi e passivi. In una nota interna dell'8 luglio 1994 indirizzata al [rappresentante] di BA in preparazione a questo incontro si legge «[bisogna] immediatamente porre fine alla guerra dei prezzi sul fronte dei tassi attivi e passivi». Le grandi operazioni di finanziamento non avrebbero dovuto essere attuate «in concorrenza rovinosa con un concorrente» ma andavano realizzate a condizioni più elevate «da un consorzio composto dalle grandi banche più importanti». Bisognava ridurre gli interessi sui depositi (cfr. in proposito considerando 108) ⁽¹⁶⁸⁾. Anche il [rappresentante] di CA venne preparato all'incontro dai suoi collaboratori ⁽¹⁶⁹⁾.

(106) Il 13 luglio 1994 [si tenne una riunione a livello dei controllori]. Alla riunione presero parte anche [rappresentanti] del marketing e delle operazioni al dettaglio delle banche in modo da poter «discutere anche azioni effettivamente realizzabili». Una «riduzione rapida» dei tassi passivi venne considerata «urgente». Venne perciò proposto ai [rappresentanti competenti] per i tassi passivi di diminuire le condizioni speciali dello 0,25 % a partire dal 1° agosto 1994 ovvero di non pagare interessi superiori al 4,5 %, nonché di ridurre dello 0,5 % il tasso d'interesse sui libretti di risparmio ad un anno, portandolo al 4 %. Inoltre venne rilevato criticamente che 20-30 imprese (le cosiddette «top 30») costringevano le banche a «aumentare l'offerta» ⁽¹⁷⁰⁾. Per prevenire in futuro questa forma di concorrenza, venne proposto di redigere un elenco di tali imprese e di tenere nei loro confronti un comportamento ispirato ad un «codice di buona condotta» o di agire congiuntamente (credito consortile).

⁽¹⁶¹⁾ Il Vienna Interbank Offered Rate era il tasso d'interesse praticato dalle banche sui prestiti a breve termine concessi ad altre banche, ossia per 3 o 6 mesi (VIBOR a 3 o a 6 mesi); corrispondeva alla media mensile degli interessi a breve termine pubblicati da otto istituti di credito sulla piazza viennese; è stato sostituito dall'Euribor a partire dal 1° gennaio 1999.

⁽¹⁶²⁾ 2467 e seg.

⁽¹⁶³⁾ 16.328.

⁽¹⁶⁴⁾ 14.249; 491.

⁽¹⁶⁵⁾ 15.773 e seg.; 12.210; 26.577.

⁽¹⁶⁶⁾ 2469 e seg.

⁽¹⁶⁷⁾ 34.645.

⁽¹⁶⁸⁾ 31.673.

⁽¹⁶⁹⁾ 26.588.

⁽¹⁷⁰⁾ Si intendono i tentativi dei beneficiari del credito di mettere sotto pressione le banche per mezzo di offerte più vantaggiose di altre banche.

- (107) Infine «venne chiesto al gruppo di discussione «operazioni passive» a livello federale di occuparsi di un'attuazione ad ampio raggio a partire dall'inizio di agosto»⁽¹⁷¹⁾.
- (108) Questa riunione del «gruppo di discussione sugli adeguamenti degli interessi» (gruppo di discussione «operazioni passive» a livello federale) si svolse il 25 luglio 1994, in riferimento esplicito ai «colloqui tenutisi [il 6 luglio 1994] [a livello direttivo]». BA presentò le sue considerazioni sulla riduzione degli interessi «interamente concordate con Creditanstalt» (cfr. considerando 105) sulla base delle quali furono «elaborate le raccomandazioni» seguenti: riduzione delle condizioni speciali dello 0,25 % (come convenuto poco tempo prima nell'ambito del gruppo di discussione «controllori»), in questo senso si era «espresso anche [...] in un colloquio [...]»⁽¹⁷²⁾, «differenziazione» per i buoni di risparmio (ossia riduzione per quelli ad un anno e contestuale aumento per quelli a cinque anni), riduzione degli interessi sui libretti di risparmio aziendali dello 0,25 % e nuovi tassi massimi per le obbligazioni di cassa. Come già raccomandato [a livello dei controllori], le misure andavano messe in atto il più rapidamente possibile (se possibile il 1° agosto 1994), e si convenne di astenersi in agosto da controllo reciproci «per garantire un'attuazione senza problemi».
- (109) Si parlò anche dei tassi attivi. Venne rilevato che nei capoluoghi dei Länder «nella maggior parte dei casi le raccomandazioni sulle condizioni [erano] rispettate», ma che nelle zone rurali venivano spesso offerti tassi inferiori, pratica questa a cui si sarebbe dovuto «porre fine nelle prossime settimane». Si discusse, definendolo «l'obiettivo più importante», dell'aumento dei tassi per i crediti edilizi residenziali il 1° agosto 1994. Mentre Erste, GiroCredit e RBW avrebbero «aderito a questa proposta» ovvero «seguito questo passo», BAWAG si disse disposta ad aumentare i tassi solo a condizione che CA facesse altrettanto; questa a sua volta era in attesa della decisione di BAWAG. Urgeva quindi trovare un accordo, ovvero, come si legge in un verbale, «saranno [rappresentanti a livello direttivo] a doverne parlare»⁽¹⁷³⁾.
- (110) Due giorni dopo, il 27 luglio 1994, si tennero conversazioni telefoniche ad alto livello tra BA, CA, BAWAG, Erste e GiroCredit sul tema della riduzione coordinata dei tassi d'interesse passivi. In una nota interna il rappresentante di BA nel gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» riassume queste telefonate nel modo seguente: «[...] crede di riuscire a convincere [...] della necessità della riduzione concordata degli interessi sui libretti di risparmio [nella riunione del gruppo di discussione «operazioni passive» a livello federale del 25 luglio, cfr. considerando 108], vuole solo assicurarsi che anche PSK diminuisca i suoi tassi. In caso affermativo, BAWAG diminuirà i suoi tassi il prossimo fine settimana». L'autore della nota suggerisce quindi che BA dovrebbe «attenersi al suo programma, GC [GiroCredit] e EÖ [Erste] sono partner abbastanza affidabili a questo riguardo»⁽¹⁷⁴⁾.
- (111) Il 2 agosto 1994 l'APA riferì che «il panorama austriaco dei tassi d'interesse [è] di nuovo in movimento»: secondo quanto affermato dall'agenzia le grandi banche avevano diminuito il 1° agosto 1994 gli interessi praticati sui libretti di risparmio ad un anno nonché ridotto dello 0,25 % le condizioni speciali, altre banche avevano in programma riduzioni analoghe per la metà di agosto. BA e BAWAG attuarono la «differenziazione» convenuta sui libretti di risparmio vincolati, Erste avrebbe seguito [ciò che avvenne il 10 agosto⁽¹⁷⁵⁾]. CA aveva infine deciso di attuare l'aumento concordato dei tassi del credito per l'edilizia residenziale al 7,25 %⁽¹⁷⁶⁾. Erste aveva aumentato i tassi sui crediti edilizi, facendo esplicita menzione del fatto che «i più importanti istituti concorrenti [avrebbero] anch'essi aumentato i loro tassi»⁽¹⁷⁷⁾.
- (112) A settembre era anche giunto il momento per le banche di discutere dell'aumento di una serie di commissioni da attuarsi l'anno successivo. Nella riunione del 14 settembre del gruppo di discussione «operazioni di pagamento» i partecipanti si scambiarono informazioni sull'entità e sulla data previste per gli aumenti delle rispettive commissioni bancarie (tenuta del conto, gestione della partita contabile, operazioni tramite assegni e carte di pagamento)⁽¹⁷⁸⁾.
- (113) Dopo un «riesame [congiunto] della riduzione dei tassi passivi» del luglio 1994 nel corso della riunione del gruppo di discussione «controllori» del 7 settembre 1994⁽¹⁷⁹⁾, il 22 settembre 1994 si riunirono [rappresentanti] nell'ambito del Minilombard. Innanzitutto si constatò che la durata massima di 7 anni per i crediti di cassa, concordata nel giugno 1994 (cfr. considerando 101), era allora rispettata il più possibile «da parte di tutti gli istituti». Un aumento dei tassi attivi non venne ritenuto ragionevole perché altrimenti si sarebbe dovuto procedere anche ad un aumento degli interessi passivi⁽¹⁸⁰⁾.
- (114) A questa conclusione unanime giunsero il giorno seguente anche i partecipanti alla riunione del gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» di Vienna: non dovevano esserci modifiche «in modo che il mercato rimanga tranquillo». Venne registrato «come un successo» il fatto che le condizioni speciali concordate, in particolare dai grandi istituti, «sono state rispettate» come era stato verificato aprendo a titolo di prova depositi presso gli istituti concorrenti. Appena il rendimento sul mercato secondario⁽¹⁸¹⁾ fosse salito al di sopra del 7,5 %, al più tardi però a metà novembre 1994, bisognava convocare una nuova riunione del gruppo «operazioni passive» e «operazioni attive»⁽¹⁸²⁾.

⁽¹⁷⁵⁾ 38.169.

⁽¹⁷⁶⁾ Comunicato stampa dell'APA del 2 agosto 1994.

⁽¹⁷⁷⁾ 38.168.

⁽¹⁷⁸⁾ 22.165 e segg.

⁽¹⁷⁹⁾ 3662.

⁽¹⁸⁰⁾ 14.239 e segg.

⁽¹⁸¹⁾ La nozione di mercato secondario indica il mercato sul quale vengono trattati i valori mobiliari in circolazione (in particolare la borsa). Sulla base del rendimento di questi titoli viene regolarmente calcolato un rendimento medio sul mercato secondario.

⁽¹⁸²⁾ 16.358; 649; 15.755 e segg.; 14.470.

⁽¹⁷¹⁾ 3669; 15.767; 31.686.

⁽¹⁷²⁾ 15.431.

⁽¹⁷³⁾ 20.743 e segg.; 2014 e segg.; 700 e segg.; 26.620.

⁽¹⁷⁴⁾ 26.458.

Ottobre-dicembre: Aumento coordinato degli interessi attivi; evitata la concorrenza tramite la pubblicità sui tassi d'interesse; conferma delle spese minime per il settore dei valori mobiliari

- (115) In occasione dell'incontro del 25 ottobre 1994, [a livello di controllori] [venne discussa] «l'urgenza di un'azione sul fronte dei tassi attivi», con la necessità di «perseguire aumenti dei tassi d'interesse sia nel settore del credito ai privati che in quello dei crediti alle imprese». A questo scopo BA avrebbe convocato una riunione del Minilombard con partecipazione [a livello di controllori]. Per quanto riguarda i clienti «top 30» si insistette nuovamente sulla necessità di un maggiore accordo sui crediti consortili al fine di migliorare le condizioni (cfr. in proposito considerando 106) ⁽¹⁸³⁾.
- (116) La «tabella delle condizioni» per i prodotti standard, elaborata e costantemente aggiornata [a livello di controllori], avrebbe dovuto essere diffusa a tutto il settore tramite «campagne di comunicazione decentralizzate secondo il sistema delle vendite piramidali» ⁽¹⁸⁴⁾.
- (117) Gli aumenti richiesti [a livello di controllori] sul fronte dei tassi d'interesse attivi vennero successivamente discussi in dettaglio da rappresentanti delle banche sia per il settore della clientela privata che per quello della clientela d'affari.
- (118) Innanzitutto l'8 novembre 1994 si riunì il gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive». Nel corso della riunione venne innanzitutto criticato il fatto che alcuni istituti non rispettassero gli accordi conclusi (mentre invece da parte loro le banche viennesi senz'altro «si attengono alle condizioni concordate» per i depositi a risparmio a tasso fisso). Dopo ampie discussioni si decise quindi a sfavore di modifiche dei tassi passivi, mentre per quanto riguarda i tassi attivi vi furono dichiarazioni d'intenti: il rappresentante di BAWAG «annunciò un aumento del tasso d'interesse per i crediti edilizi», decisione che sarebbe stata «influenzata dall'andamento della riunione del Club Lombard». BA annunciò, già nel corso della riunione, che avrebbe anch'essa aumentato i tassi sui crediti edilizi qualora BAWAG avesse effettivamente proceduto all'aumento. Gli altri partecipanti presero in considerazione un aumento compreso tra lo 0,15 % o lo 0,5 %. Si convenne che in futuro, in caso di richieste di informazioni da parte dei mezzi di stampa o del Verein für Konsumenteninformation (associazione per l'informazione dei consumatori) al fine di effettuare confronti delle condizioni, si sarebbero comunicati solo i dati (ufficiali) affissi allo sportello, evitando di rispondere a ulteriori domande. Altrimenti le banche che affiggevano allo sportello i tassi (aumentati) sarebbero apparse «come manipolatrici dei prezzi al rialzo» ⁽¹⁸⁵⁾.

- (119) Infine in futuro si sarebbe dovuto rinunciare del tutto alla pubblicità basata sugli interessi attivi e passivi. A questo scopo ÖVAG propose di concludere, nell'ambito del Club Lombard, un «gentlemen's agreement» tra [...], proposta che raccolse un «ampio assenso» ⁽¹⁸⁶⁾. Grazie a queste e ad altre misure si voleva «porre rimedio alla surriscaldata situazione concorrenziale» ⁽¹⁸⁷⁾.
- (120) Il 16 novembre 1994 si riunirono i partecipanti al Minilombard. In accordo con le proposte del gruppo di discussione «controllori», venne «espresso l'unanime parere che [si procedesse] il più rapidamente possibile ad un aumento generalizzato dei tassi» dello 0,5 % il 1° dicembre. Per i crediti di cassa si «è ritenuto necessario» un margine minimo corrispondente al VIBOR+0,5 % ⁽¹⁸⁸⁾. Per poter «mettere in atto» questi aumenti il 1° dicembre bisognava che avesse luogo «una consultazione telefonica [a livello direttivo]» ⁽¹⁸⁹⁾.
- (121) Nel corso della riunione del gruppo di discussione bancario «crediti documentari» del 17 novembre si parlò delle commissioni applicate ai crediti. Venne ricordato che «già da anni vi è unanimità sulla necessità di applicare tassi che consentano almeno di coprire i costi». Tuttavia alcune banche praticavano nel frattempo condizioni più vantaggiose. L'invito ad una «maggiore disciplina tariffaria» raccolse «il consenso generale» e a questo scopo un «gruppo di discussione apposito» avrebbe dovuto elaborare «valori minimi» per queste condizioni ⁽¹⁹⁰⁾.
- (122) All'ordine del giorno della riunione del gruppo di discussione bancario «valori mobiliari» del 22 novembre 1994 vi era tra l'altro il tema delle «spese minime» per la compravendita di azioni e titoli obbligazionari. Già nella riunione del gruppo di lavoro «tecnica dei valori mobiliari» del 25 novembre 1993 si era discusso delle «modifiche alle commissioni/commissioni minime per l'acquisto/vendita, diritti di custodia dei titoli, diritti di custodia delle emissioni proprie», nonché «della data prevista» allo scopo ⁽¹⁹¹⁾. BA aveva inizialmente suscitato l'impressione di volersi discostare dalle spese minime concordate. Nella riunione del 22 novembre 1994 emerse che si era trattato di un «malinteso» e che BA continuava ad essere «pienamente a favore delle spese minime». BA aveva pensato di non applicare le spese minime concordate esclusivamente nel caso delle «transazioni proprie going public». A questo proposito il rappresentante di GiroCredit presentò un'indagine di mercato effettuata dal suo istituto che dimostrava che PSK e RBW (per titoli obbligazionari nazionali e esteri) e RZB (per titoli obbligazionari nazionali) avevano praticato spese minime «inferiori» a quanto convenuto ⁽¹⁹²⁾.

⁽¹⁸³⁾ 3971 e seg.

⁽¹⁸⁴⁾ 3971 e seg.

⁽¹⁸⁵⁾ 14.463 e seg. 26.778; 36.331.

⁽¹⁸⁶⁾ 20.020 e seg.

⁽¹⁸⁷⁾ 13.704.

⁽¹⁸⁸⁾ 2461.

⁽¹⁸⁹⁾ 14.225.

⁽¹⁹⁰⁾ 19.701.

⁽¹⁹¹⁾ 9683.

⁽¹⁹²⁾ 4521 e seg.; 5562.

(123) Il 23 novembre 1994 un [rappresentante] di CA all'epoca competente per i finanziamenti riferì ai suoi [colleghi] che nei suoi colloqui con i membri dei consigli di amministrazione di BA, RZB e GiroCredit aveva riscontrato un «accordo unanime» in merito all'aumento dei tassi attivi. Per quanto riguardava CA, [un rappresentante a livello direttivo] avrebbe «dato istruzioni definitive su come procedere oltre dopo il suo colloquio con [...] [un rappresentante a livello direttivo di BA]»⁽¹⁹³⁾.

(124) Il 1° dicembre 1994, l'aumento dei tassi sui crediti alle imprese deciso in linea di principio nell'ambito del Minilombard venne «concordato nei seguenti termini tra le banche viennesi»: tutti i tassi d'interesse sui crediti commerciali sarebbero stati aumentati dello 0,5 % il 1° gennaio, il tasso d'interesse minimo per i crediti di esercizio e per i crediti all'investimento sarebbero stati pari all'8,5 %⁽¹⁹⁴⁾. Solo BAWAG non prese alcun impegno definitivo in quanto una discussione sul tema era prevista nella riunione del Club Lombard del 7 dicembre 1994⁽¹⁹⁵⁾.

(125) Da due note interne per il [rappresentante] di CA, redatte in preparazione della riunione del Club Lombard del 7 dicembre 1994, è possibile desumere i temi che vennero trattati nella riunione. Gli autori fanno innanzitutto riferimento alle nuove condizioni «concordate» e si chiedono quindi se il tema sia già stato «discusso nell'ambito dei gruppi di discussione locali sugli interessi». Per quanto riguarda i prodotti sostitutivi dei depositi, BA avrebbe in effetti «diminuito al livello concordato» le sue condizioni, ma CA avrebbe minacciato di emettere obbligazioni di cassa ad alto tasso d'interesse qualora BAWAG non avesse sospeso le sue. BAWAG si sarebbe in seguito «impegnata a sospenderle». Il [rappresentante] di CA sarebbe dovuto «intervenire» ancora una volta presso il [rappresentante] di BAWAG a favore di una «riduzione al livello concordato dei tassi sui prodotti sostitutivi dei depositi a risparmio»⁽¹⁹⁶⁾. Infine i [rappresentanti] concordarono di discutere nell'ambito del Minilombard dell'adeguamento dei tassi d'interesse debitori sui crediti alle imprese e sui crediti di cassa⁽¹⁹⁷⁾.

(126) Lo stesso giorno in cui ebbe luogo la riunione del Club Lombard si svolse anche una riunione del gruppo di discussione «controllori», nel corso della quale venne innanzitutto riferito sull'aumento dello 0,5 % dei tassi dei crediti alle imprese, deciso nella riunione del Minilombard. Venne quindi fatto osservare che i partecipanti al gruppo di discussione «direttori finanziari» e al gruppo di discussione «servizi ai grandi clienti» non si attenevano ai «principi» concordati [a livello di controllori]. Pertanto in futuro si sarebbe dovuto prendere parte alle riunioni del gruppo di discussione «direttori finanziari» [a livello di controllori].

8. ESPOSIZIONE CRONOLOGICA DEI FATTI: 1995

Gennaio-febbraio: Aumento coordinato degli interessi attivi; evitato un aumento degli interessi passivi

(127) Il 5 gennaio 1995 Erste aveva presentato un'offerta ad un cliente potenziale, offerta che il cliente aveva quindi trasmesso a CA per strappare a questa un'offerta ugualmente vantaggiosa. Il funzionario competente di CA annotò a mano a fianco dell'offerta di Erste relativa a «fondi d'istituto e di disponibilità 5 %» che esisteva un «accordo E [Erste], BA CA» di pagare per depositi del genere solo il 4,25 %. Il funzionario competente di Erste si sarebbe dichiarato d'accordo a riportare «il tasso in questione al 4,25 a partire dal 3.3.»⁽¹⁹⁸⁾.

(128) Secondo gli accordi «formali», il 1995 ebbe inizio il 10 gennaio alle 10.00 con una riunione del gruppo di discussione «operazioni attive e operazioni passive» di Vienna. Per le condizioni speciali nel settore dei prodotti a tasso variabile venne «concordato» un tasso d'interesse massimo del 5 %, ovvero del 5,25 % sui nuovi depositi a partire da un milione di ATS, «per non stimolare troppo la concorrenza»; in questo contesto venne naturalmente anche fatto cenno alla mancanza di disciplina nell'attuazione degli accordi. Venne poi ricordata la «decisione» adottata dal gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» nella riunione dell'8 novembre 1994 (cfr. in proposito considerando 118 e 119), di rendere noti, in caso di richieste di informazioni da parte dei mezzi di comunicazione e dei rappresentanti dei consumatori, solo i tassi d'interesse (ufficiali) affissi — invece delle condizioni speciali (inferiori) — per «evitare» la concorrenza tra le banche «a questo livello di informazione».

(129) Sul versante dei tassi attivi la maggioranza dei partecipanti si espresse per un aumento dello 0,5 %. Solo BAWAG aveva ancora problemi con i crediti edilizi e con i cosiddetti crediti allo sportello (Schalterkredite) e si disse quindi disposta a procedere ad un aumento non prima della fine del trimestre. La «decisione definitiva» su questo aumento sarebbe stata quindi «presa nella riunione del Club Lombard del 18 gennaio 1995 in modo che si abbia un aumento uniforme sia sui nuovi che sui vecchi crediti. L'aumento deve essere attuato all'inizio di febbraio». Il rappresentante di CA trasmise il rapporto [ad un rappresentante a livello direttivo] il rapporto sulla riunione annotando a mano «punto importante all'ordine del giorno 18.1. Lombard»⁽¹⁹⁹⁾.

(130) Per le 14.30 era quindi prevista la riunione del gruppo di discussione «direttori finanziari». «Per iniziare in maniera produttiva il nuovo anno» si sarebbe discusso in quell'occasione dei «tassi attivi e passivi a breve termine». I partecipanti che non avevano alcuna influenza sulla fissazione dei tassi per i crediti di cassa del loro istituto avrebbero dovuto farsi «ragionevolmente» accompagnare «da un responsabile dei servizi ai grandi clienti», ad esempio dal loro collega partecipante al gruppo di discussione «servizio ai grandi clienti»⁽²⁰⁰⁾.

⁽¹⁹³⁾ 2466.

⁽¹⁹⁴⁾ 1226; 2343.

⁽¹⁹⁵⁾ 172.

⁽¹⁹⁶⁾ 1226; 2343; 36.334.

⁽¹⁹⁷⁾ 1197.

⁽¹⁹⁸⁾ 36.335.

⁽¹⁹⁹⁾ 1998 e seg.; 12.086; 2321; 2325; 14.455; 1296 e seg.

⁽²⁰⁰⁾ 1318.

- (131) In vista dell'aumento dei crediti ai privati di 0,5 %, che deve essere discusso nell'ambito del Lombard», l'11 gennaio 1995 CA inviò un telefax con l'indicazione «urgente, riservato» a Oberbank (Salisburgo), BTV (Tirolo) e BKS (Carinzia) «con la preghiera di concertazione nei gruppi di discussione "interessi" a livello locale»⁽²⁰¹⁾.
- (132) L'aumento degli interessi proposto dai rappresentanti del gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» di Vienna venne deciso nel corso della riunione del Club Lombard del 18 gennaio 1995: in una nota interna sulla riunione il [rappresentante] di Erste riferisce che «i crediti alle imprese, sia in essere che nuovi, [sarebbero stati] aumentati dello 0,5 % e i nuovi crediti ai privati dello 0,25 % fino ad un massimo dello 0,5 %»⁽²⁰²⁾. La stessa Erste attuò il 1° febbraio 1995 l'aumento concordato dello 0,5 % dei tassi sui crediti alle imprese, sia in essere che nuovi, si astenne però dall'aumentare i tassi sui crediti ai privati, in quanto BAWAG sarebbe stata «disposta a discutere»⁽²⁰³⁾ dell'argomento solo a partire dal febbraio 1995.
- (133) All'inizio del febbraio 1995 arrivò quindi il momento: BAWAG decise di attuare il citato aumento degli interessi così che anche BA, Erste, RBW, PSK-B e altri istituti potessero «procedere ad un aumento dei crediti in essere e di quelli nuovi per un massimo di 0,5 %»⁽²⁰⁴⁾.
- (134) Il 24 gennaio 1995 i partecipanti al gruppo di discussione bancario «valori mobiliari» decisero di costituire un «gruppo di lavoro BA, EÖ, RZB, BAWAG, GIRO, e PSK» incaricato di fornire, su richiesta di CA, un parere sull'importo delle commissioni da calcolare per le valutazioni delle imprese effettuate a seconda dei casi dalle banche⁽²⁰⁵⁾.
- (135) Nel corso della riunione del gruppo di discussione «controllori» del 7 febbraio 1995 le banche riferirono in merito all'aumento degli interessi dello 0,5 % sui crediti alle imprese e sui crediti ai privati attuato secondo gli accordi. Per quanto riguarda gli interessi passivi si discusse innanzitutto del «modello di calcolo attuale». Venne espressa soddisfazione per il fatto che a Vienna «vengono rispettate» le condizioni concordate per i depositi a risparmio; suscitò invece critiche «la mancanza di disciplina tariffaria» nei Länder in merito alle condizioni speciali. BA propose di risolvere il problema isolando i singoli mercati regionali, «ad esempio considerando il Tirolo e la Carinzia come mercati a sé stanti, evitando di estendere all'intero territorio austriaco la politica tariffaria lì praticata».
- (136) Dato che, secondo il parere espresso [a livello dei controllori], la curva degli interessi nel biennio 1995-1996 aveva registrato un'evoluzione meno vantaggiosa che nel 1994, vi era necessità di «intervenire per impedire un aumento dei tassi passivi». Venne quindi presa la «decisione» di «evitare aumenti dei tassi d'interesse passivi». L'aumento dei tassi d'interesse sui crediti ai privati doveva essere «attuata» e gli istituti avrebbero dovuto «scambiare per fax» proposte sui tassi passivi e quindi «discuterne il 2.3.95» (data della successiva riunione del gruppo di discussione «controllori»). Infine Erste chiese di procedere ad uno «scambio di esperienze» in materia di controllo dei costi e di programmazione degli investimenti, «BA e PSK procederanno ad uno scambio di esperienze»⁽²⁰⁶⁾.
- (137) Il tema dell'«evoluzione degli interessi passivi» venne anche discusso in occasione della riunione del Club Lombard dell'8 febbraio 1995⁽²⁰⁷⁾.
- (138) L'8 febbraio 1995 i [rappresentanti per il settore della clientela d'affari] di BA, CA, Erste, GiroCredit e RZB tennero un «colloquio informale». Come «obiettivo diretto» per i crediti di cassa venne indicato un limite minimo pari al VIBOR + 3/8 %. In occasione della successiva riunione del Minilombard del 23 febbraio 1995 (cfr. considerando 145) i partecipanti intendevano «convincere anche gli altri ad aderire» a questo progetto, e si proponevano successivamente di «consolidare» il risultato raggiunto «avviando gruppi di discussione nei Länder». Le condizioni minime così concordate e consolidate avrebbero dovuto essere poi «mantenute almeno per un intero bimestre»; qualora in casi isolati vi fossero stati problemi si sarebbe dovuto «rafforzare la concertazione»⁽²⁰⁸⁾.
- (139) Lo stesso giorno si svolse la riunione, chiaramente la prima, del gruppo di discussione «banche di credito edilizio». Sulla riunione la Commissione non dispone di verbali o note⁽²⁰⁹⁾.
- (140) Il 17 febbraio 1995 si riunirono i rappresentanti delle banche nell'ambito del gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» di Vienna, riunione convocata per trovare un «accordo preventivo in vista della prossima riunione del gruppo "operazioni passive" a livello federale» (cfr. in proposito considerando 142). In quel contesto fu possibile raggiungere un «accordo sui depositi a risparmio a premio». Per «l'insieme del territorio austriaco» vennero «concordati» tassi d'interesse del 5 % allo scopo di attirare nuovi clienti ovvero del 5,25 % per evitare di perdere clienti. Inoltre BAWAG comunicò ai suoi concorrenti che, contestualmente all'aumento dei crediti ai privati, avrebbe aumentato anche i tassi applicati ai libretti di risparmio. Dato che evidentemente BAWAG aveva preso questa decisione senza consultare preventivamente i suoi concorrenti, la comunicazione suscitò la «sorpresa totale» degli altri partecipanti al gruppo di discussione⁽²¹⁰⁾.

(201) 2327; 2333.

(202) 1194.

(203) 1195.

(204) 12.387.

(205) 19.185.

(206) 3618 e seg.

(207) 17.308; 17.311.

(208) 36.338.

(209) 19.532.

(210) 2993; 1292.

(141) Nel febbraio 1995 CA commise un errore. Nonostante il progetto più volte discusso con i concorrenti di non pubblicizzare i tassi d'interesse, la divisione pubblicità di CA — contro l'avviso contrario della divisione crediti ai privati — avviò una campagna pubblicitaria sui prestiti edilizi impostata sui tassi d'interesse. Secondo il giudizio della divisione crediti ai privati ciò avrebbe potuto scatenare come conseguenza indesiderata una «nuova concorrenza sulle condizioni» tra le banche, per non parlare della perdita di «credibilità» di CA presso i suoi concorrenti, dato che CA si era sempre espressa a favore della rinuncia alla pubblicità. D'altro canto il danno era limitato, dato che la pubblicità oggetto delle critiche era destinata esclusivamente alla Carinzia e visto che sul «mercato principale di Vienna» (secondo quanto convenuto) «i tassi di interesse non venivano più pubblicizzati negli annunci» ⁽²¹¹⁾.

Febbraio-marzo: Negoziati sull'aumento dei tassi di interesse passivi, accordo sui crediti di cassa e fiducia incrinata negli impegni di BAWAG

(142) La summenzionata riunione del gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» si svolse il 22 febbraio. Dato che dall'ultima riunione del gruppo del 25 luglio 1994 (cfr. considerando 108) era già trascorso del tempo, RZB, in qualità di ospite, ritenne innanzitutto opportuno pronunciare alcune parole d'introduzione: lo «scambio di informazioni tra le banche sulle condizioni» si era rivelato «uno strumento utile per prevenire una concorrenza incontrollata sui prezzi». Certo, le banche hanno potuto migliorare i loro risultati grazie agli aumenti degli interessi attivi (cfr. in particolare considerando 132) da esse concordati e «praticati su quasi tutto il territorio austriaco», bisogna però ora «unire le forze» e «contrastare l'evoluzione sfavorevole» degli interessi passivi, in particolare «bloccare le tendenze al rialzo degli interessi».

(143) In questo spirito i rappresentanti delle banche cercarono allora insieme «soluzioni costruttive» per il bene dei rispettivi istituti. Tema in discussione era l'aumento dello 0,5 % da parte di BAWAG delle condizioni praticate sui libretti di risparmio, aumento «del tutto a sorpresa», in quanto eccezionalmente non concordato con i concorrenti (cfr. considerando 140). CA e Erste dichiararono che avrebbero «seguito pienamente» l'aumento. BA cercò di «spingere [gli istituti] a fare marcia indietro, [ma] senza successo». BA comunicò quindi agli altri partecipanti che non avrebbe seguito l'esempio di BAWAG, e pertanto non avrebbe aumentato i tassi d'interesse, se anche altre banche si fossero decise in tal senso. Le banche popolari e PSK erano in favore della variante proposta da BA, NÖ Hypo assunse invece una «posizione di attesa». Alla fine dopo «ampia discussione» tutti i partecipanti «concordarono» di procedere all'aumento, solo BA avrebbe «deciso solo nel pomeriggio».

(144) Inoltre per l'area di Vienna venne «fissato» per le condizioni speciali (libretti di risparmio) «un tasso d'interesse massimo del 5 %» (per i depositi in essere e per i nuovi). Per quanto riguarda le obbligazioni di cassa «i partecipanti alla discussione concordarono» di non procedere per il momento ad aumenti degli interessi. «Riassumendo», alla fine vi fu «unanimità» sulla necessità di orientare piuttosto i clienti verso il segmento dei libretti di risparmio per «contrastare» un aumento degli interessi nel settore dei prodotti a premio ⁽²¹²⁾.

(145) Il giorno successivo, 23 febbraio 1995, si tenne una riunione del Minilombard. Come deciso nel corso dei «colloqui informali» dell'8 febbraio 1995 (cfr. considerando 138), i partecipanti «decisero» per i crediti di cassa di «applicare rigorosamente» un aumento minimo di 3/8 %, una durata minima di un mese e un importo minimo di 10 milioni di ATS per operazione, a partire dall'8 marzo 1995, provvisoriamente solo per alcune settimane (naturalmente da prolungarsi in caso di «rispetto della disciplina»). Tramite «accordi regionali», l'«ambito di validità» di questa «intesa» venne «esteso anche ai Länder orientali»: a questo scopo le filiali nei Länder avrebbero dovuto «mettersi d'accordo nell'ambito dei gruppi di discussione regionali» ⁽²¹³⁾.

(146) Vista la «situazione dei tassi attivi/passivi», il 2 marzo 1995 [si tenne una riunione a livello di controllori] per concordare in ogni modo le necessarie «contromisure» ⁽²¹⁴⁾.

(147) Il gruppo di discussione «operazioni attive» di Vienna, nella sua riunione del 13 marzo 1995, si limitò ad uno scambio approfondito di informazioni sulla situazione dei tassi d'interesse, dato che nessuno degli istituti riteneva «possibile e opportuna» una modifica dei tassi d'interesse nel prossimo futuro. Si ritenne piuttosto necessario «ripristinare la fiducia incrinata nelle dichiarazioni dei rappresentanti di BAWAG». Come si ricorderà BAWAG aveva modificato le condizioni senza consultare preventivamente i concorrenti (cfr. considerando 140 e 143), il che naturalmente era stato «considerato poco ragionevole da tutti gli altri istituti». Qualora in futuro un istituto avesse ritenuto di dover assolutamente procedere a «modifiche improvvise degli interessi» esso avrebbe dovuto almeno «informare immediatamente tutti gli altri membri del gruppo di discussione operazioni attive» ⁽²¹⁵⁾.

(148) Il 14 marzo 1995 vi fu un «pranzo informale» dei [rappresentanti] di Erste e di BA. «In preparazione» a questo incontro i dirigenti di Erste vennero pregati di indicare quali temi attinenti al rispettivo settore di competenza il [rappresentante] di Erste avrebbe dovuto trattare, ad esempio: «politica tariffaria aggressiva» o «quote di ripartizione nelle emissioni».

⁽²¹²⁾ 14.326 e seg.; 1991; 1290 e seg.

⁽²¹³⁾ 14.223; 1221 e seg.

⁽²¹⁴⁾ 3610 e seg.

⁽²¹⁵⁾ 20.117; 1454.

⁽²¹¹⁾ 12.388.

Aprile-giugno: Riduzione concordata degli interessi passivi; evitata una riduzione degli interessi attivi

(149) Il 30 marzo 1995 la OeNB ridusse i tassi di riferimento (tasso di sconto dello 0,5 %, tasso Lombard dello 0,25 %, con efficacia a partire dal 31 marzo). Le più importanti banche austriache non adottarono decisioni indipendenti, ma reagirono convocando una riunione del gruppo di discussione «operazioni passive» di Vienna per il 31 marzo 1995, nel corso della quale (di concerto con il gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive», riunitosi il 7 aprile 1995, cfr. considerando 152) venne «concordata in sostanza» la reazione comune alla diminuzione dei tassi di riferimento. I partecipanti erano «unanimesi nel ritenere» che questa diminuzione dei tassi di riferimento offrisse «l'ultima opportunità» per quell'anno di diminuire i tassi d'interesse sui libretti di risparmio. Si convenne di procedere come segue: riduzione delle condizioni speciali e dei prodotti di risparmio aziendali dello 0,5 %, dei libretti di risparmio vincolati dello 0,5 % fino ad un massimo dello 0,25 % e dei prodotti di risparmio a premio dello 0,5 %. PSK venne criticata per le condizioni praticate sui libretti di risparmio a 3 mesi (in quanto non conformi agli accordi); la banca però si giustificò affermando che «questo prodotto è stato concepito come prodotto promozionale e [che sarebbe stato] soppresso».

(150) Furono decise le seguenti ulteriori misure: secondo i partecipanti «anche [il livello dei controllori] [avrebbe dovuto] essere associat[o] al «processo decisionale preventivo per questa riduzione auspicata». Dopo la consultazione nell'ambito delle varie banche era prevista «una verifica telefonica a livello dei consigli di amministrazione» e al termine della 14^a settimana dell'anno un «trasferimento di informazioni da parte dei responsabili». Le riduzioni avrebbero dovuto essere attuate nel corso della settimana santa. «Al fine di concordare ulteriori misure che le banche avrebbero dovuto adottare, il 7 aprile 1995 venne convocata una riunione del gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» (cfr. considerando 152). La «conferma», ovvero nel caso di eventuali problemi, la «decisione finale», doveva essere data [...] in occasione della successiva riunione del Club Lombard, prevista per il 19 aprile 1995 (216).

(151) Nel corso della riunione del Minilombard del 6 aprile 1995, i [rappresentanti delle banche] si trovarono «d'accordo» sulla necessità di non diminuire i tassi d'interesse sui crediti nonostante la diminuzione dei tassi di riferimento. La «prossima diminuzione dei tassi d'interesse passivi» (cfr. in proposito le decisioni del gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» a livello federale del 7 aprile 1995, considerando 152) avrebbe dovuto «se possibile non riflettersi sui tassi attivi». Per determinate forme di finanziamento (crediti in conto corrente, e crediti all'investimento, sconto cambiario, crediti di cassa, crediti a tasso fisso e crediti d'avallo, margine della banca di fiducia sui finanziamenti all'esportazione) vennero «fissati o confermati a titolo orientativo» dei tassi minimi concreti (217).

(152) In occasione della riunione del gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» a livello federale del 7 aprile 1995 venne innanzitutto raggiunto il «consenso» sulla diminuzione dello 0,5 % sulle condizioni speciali (BAWAG solo dello 0,375 %). Inoltre, «allo scopo di calmare il mercato», vennero concordati «tassi massimi» per le condizioni speciali praticate sulle nuove operazioni (4,25 % a partire da 500 000 ATS, 4,5 % a partire da un milione di ATS e 4,75 % a partire da 5 milioni di ATS), tassi massimi che i direttori delle filiali non avrebbero dovuto superare. Le stesse date di attuazione della riduzione erano «leggermente diverse, concentrate però nella prossima settimana». Successivamente BAWAG comunicò di voler procedere alla riduzione solo dopo la riunione del Club Lombard del 19 aprile 1995.

(153) Sui libretti di risparmio vincolati invece non fu possibile raggiungere «per il momento alcun accordo». In effetti BAWAG «aveva preventivato» una diminuzione dello 0,375 % sui tassi, si riservò però di «comunicare» solo il 10 aprile 1995 la sua decisione definitiva «per fax agli altri settori i quali vi si sarebbero uniformati». I tassi attivi dovevano per il resto rimanere invariate (218).

(154) Anche i partecipanti alla riunione del gruppo di discussione «controllori» del 25 aprile 1995 furono unanimi nel ritenere che i tassi attivi dovessero rimanere invariate. Venne approvato il progetto di una proiezione comune dei risultati; a questo scopo sarebbero state unificate le proiezioni effettuate dalle singole banche (219). Un gruppo di esperti avrebbe elaborato una «soluzione comune» per il calcolo della durata residua. Un ulteriore gruppo di esperti avrebbe dovuto occuparsi delle questioni relative alle statistiche sui depositi e alle quote di mercato. Erste avrebbe messo a punto un documento di discussione sui metodi di calcolo interno relativi alle condizioni speciali sui libretti di risparmio. Una «soluzione comune» avrebbe dovuto essere trovata anche per permettere la classificazione uniforme dei 1 000 maggiori clienti aziendali (220).

(155) Nella riunione del gruppo di discussione bancario «valori mobiliari», tenutasi lo stesso giorno (25 aprile 1995), si discusse delle «commissioni di liquidazione» applicate agli operatori di borsa della OeKB, nella sua funzione di stanza di compensazione per le operazioni di liquidazione effettuate alla borsa di Vienna (221). Il [rappresentante] di OeKB «invita tutti ad accettare le proposte commissioni di liquidazione [adeguate a seguito dell'introduzione del sistema di negoziazione automatizzato EQOS]». Successivamente venne «concordata la riorganizzazione

(218) 36.339; 14.321; 1286 e seg.; 2314.

(219) Cfr. 2626.

(220) 3598 e seg.

(221) Tutti i valori mobiliari negoziati alla borsa di Vienna sia sul mercato ufficiale che sul mercato semiufficiale sono ricompresi nel sistema di compensazione e liquidazione vigente. Pertanto di norma le operazioni vengono effettuate in conformità alle disposizioni del regolamento del servizio di compensazione e liquidazione. L'effettuazione delle operazioni di compensazione e liquidazione è assicurato dal versamento di una cauzione di liquidazione da parte dell'operatore.

(216) 1288 e seg.; 250 e seg.; 14.447; 38.153; 20.139 e seg.; 4101.

(217) 2316 e seg.; 14.219.

delle commissioni di liquidazione con i rappresentanti di CA, RZB, BA, GC e Erste». Venne «concordata [anche] la commissione forfetaria annuale con i [rappresentanti] di CA, BA, GC, Erste, RZB e ÖVAG»⁽²²²⁾.

(156) La Commissione non dispone del verbale della riunione del gruppo di discussione «banche di credito edilizio» del 23 maggio 1995, ma secondo l'ordine del giorno del 9 maggio venne discusso dell'«andamento attuale» nonché delle «ulteriori misure comuni»⁽²²³⁾.

(157) In occasione della riunione mensile del Club Lombard il 10 maggio 1995 i [rappresentanti] discussero dell'andamento a loro parere poco soddisfacente del margine sugli interessi. Si trovarono concordi nel ritenere che «al momento i tassi d'interesse sui depositi siano troppo alti (Bank Austria: in genere più alti dell'1 %). Per questi motivi «il [...] [rappresentante] di BA] propone una riunione del gruppo di discussione «operazioni passive» per tagliare i tassi di interesse massimi». La proposta venne «appoggiata da tutti i presenti»⁽²²⁴⁾. Venne inoltre proposto di elaborare premi di rischio uniformi per i crediti alle imprese. Il «gruppo di discussione «controllori» [avrebbe dovuto] presentare proposte» sul tema.

(158) La riunione del gruppo di discussione «operazioni passive» a livello federale che [il Club Lombard] aveva ritenuto necessaria per concordare una diminuzione degli interessi si svolse il 19 maggio. I partecipanti condivisero ampiamente l'opinione [del Club Lombard] che «non [era possibile] sottrarsi ad una riduzione generalizzata dei tassi d'interesse sui depositi».

(159) BA suggerì innanzitutto di diminuire immediatamente gli interessi sulle condizioni speciali, senza però riuscire a raggiungere «un accordo generale». Anche la seconda proposta di aumentare in un primo tempo gli interessi sulle condizioni speciali e successivamente gli interessi sui libretti di risparmio vincolati «non venne accolta». Alla fine venne raggiunto il seguente compromesso: il 20 giugno 1995 dovevano essere diminuite dello 0,5 % tutti i tassi passivi. Da quel momento il «tasso massimo» per le condizioni speciali sarebbe stato pari al 4,5 % ovvero al 4,75 %. «Già da ora» non si doveva più utilizzare il «tasso del 5 %» per attirare nuovi clienti. Come misura di accompagnamento venne deciso di astenersi da «ulteriori azioni pubblicitarie basate sui tassi di interesse bassi ovvero sulle riduzioni delle commissioni e delle spese» nel settore del credito.

(160) Affinché le decisioni adottate venissero attuate anche nei Länder, venne concordata la loro «trasmissione ai gruppi di discussione regionali e il relativo riscontro». Le misure adottate avrebbero dovuto infine essere «nuovamente concordate e fissate» il 7 giugno 1995 «in occasione del prossimo Lombard».

(161) Per quanto riguarda il calendario di attuazione, BA avrebbe avuto un «ruolo di apripista» e avrebbe proceduto ad una riduzione dello 0,5 %, presumibilmente già alla fine di maggio. Come d'accordo, gli altri istituti avrebbero «adottato queste misure» il 20 giugno. Per quanto riguarda le date, CA avrebbe piuttosto seguito BA; a questo riguardo, in una nota interna di CA sull'argomento si trova un'annotazione manoscritta che invitava a chiarire «per quale data il [...] [rappresentante] di CA] avrebbe concordato con [...] [rappresentante] di BA] la diminuzione». Ancora una volta BAWAG si distinse dagli altri istituti, in quanto intendeva procedere alla riduzione non prima della fine di giugno. Andava pertanto «chiarito a livello [direttivo]» se fosse possibile «una rapida attuazione senza tener conto di BAWAG».

(162) Per quanto riguarda i tassi attivi venne raggiunto un «minimo di consenso» a non attuare le riduzioni⁽²²⁵⁾.

(163) Appena alcuni giorni dopo la riunione del gruppo di discussione «operazioni passive» a livello federale, il 24 maggio 1995 venne «convocata urgentemente» una riunione del gruppo di discussione «operazioni passive» di Vienna per «anticipare il più possibile» la «data della riduzione degli interessi sui libretti di risparmio inizialmente preventivata» per le «intese raggiunte nell'ambito del gruppo di discussione «operazioni passive» a livello federale» (cfr. considerando 161). «Come previsto», e come «la maggior parte degli istituti si sono già impegnati formalmente a fare», l'entità della riduzione avrebbe dovuto essere pari allo 0,5 %, e determinare quindi la seguente struttura degli interessi sui libretti di risparmio: 4 % per quelli a un anno, 4,25-4,325 % per quelli a due anni, 4,75 % per quelli a tre anni, 5,25 % per quelli a quattro anni e 5,75 %-6 % per quelli a cinque anni.

(164) Per queste «diminuzioni degli interessi concordate in occasione dell'ultima riunione del gruppo» venne «deciso il seguente calendario»: BA, CA e ÖVAG (per i vecchi clienti) il 1° giugno, GiroCredit e NÖ Hypo il 6 giugno, Erste al più tardi il 7 giugno, ÖVAG (affissione) il 9 giugno, BAWAG e PSK nella seconda settimana di giugno⁽²²⁶⁾.

(165) Lo stesso giorno alcuni rappresentanti ad alto livello di BA, BAWAG, GiroCredit, RZB e PSK si riunirono «in un gruppo più ristretto del Minilombard» per uno «scambio [informale] di esperienze tra banche» e per esaminare la «situazione attuale». Poiché le «riduzioni previste» dei tassi passivi dovevano «restare le ultime per parecchio tempo», il margine così conseguito avrebbe dovuto servire a «migliorare i risultati» e non doveva quindi essere trasferito ai consumatori (non avrebbe cioè portato ad una riduzione dei tassi attivi). Certo, importante era anche «aumentare il margine dei crediti di cassa», aumento che in ogni caso si sarebbe tradotto per ogni banca «in un miglioramento dei risultati per alcuni milioni di scellini», «ancora più importante» era però evitare riduzioni degli interessi attivi.

⁽²²²⁾ 4657 e seg. 38.171, 38.172.

⁽²²³⁾ 19.534.

⁽²²⁴⁾ 1189 e seg. 914 e seg.

⁽²²⁵⁾ 14.315 e seg. 1284 e seg. 914 e seg. 26.500.

⁽²²⁶⁾ 14.445; 2308; 1282.

- (166) Vi era però insoddisfazione per la mancanza di disciplina riscontrata nell'attuazione delle decisioni adottate congiuntamente. Il «rispetto delle condizioni» sarebbe perciò stato «oggetto della riunione del Club Lombard di giugno». A giudizio unanime dei partecipanti, si poteva infatti sperare in una maggiore disciplina «se il rispetto dei margini minimi [fosse diventato] una «questione d'onore» per i membri dei consigli di amministrazione». In una «nota riservata» interna di CA si parla in proposito di «questione per i capi»⁽²²⁷⁾.
- (167) Infine «in occasione della riunione del Club Lombard [dovevano essere] discussi e approvati i seguenti punti: 1) no alla riduzione degli interessi debitori; 2) no ai crediti in conto corrente con interessi sulla base dei tassi VIBOR overnight; 3) durata massima di sette anni per i crediti a tasso fisso; 4) durata massima di 10 anni per i crediti ancorati al rendimento sul mercato secondario; 5) no ai crediti roll-over sulla base degli indicatori a breve termine; 6) margini minimi per i crediti di cassa; 7) limiti minimi per il margine della banca di fiducia sui crediti all'esportazione»⁽²²⁸⁾.
- (168) In una nota interna del 29 maggio 1995 per [rappresentanti a livello direttivo] di CA si afferma che avrebbero dovuto «essere evitati» interessi sui conti correnti pari al tasso VIBOR overnight + 0,5 %. «Relativi contatti» tra le banche si sarebbero svolti «già nell'ambito del Minilombard e del gruppo di discussione direttori finanziari» nei quali «vi era unanimità» in proposito. Ciò avrebbe dovuto «essere un tema prioritario»⁽²²⁹⁾ anche nella riunione del Club Lombard del 7 giugno 1995.
- (169) Il 1° giugno 1995 BA e CA diminuirono i loro tassi d'interesse della percentuale (media) concordata pari a 0,5 %, seguite, il 6 giugno, da Erste⁽²³⁰⁾.
- (170) Il 2 giugno 1995 si svolse una riunione del gruppo di discussione «controllori». In merito al punto all'ordine del giorno «andamento dei tassi, politica delle condizioni», le banche partecipanti si aggiornarono reciprocamente innanzitutto in merito alla «riduzione già attuata ovvero [...] in programma delle condizioni sui depositi a risparmio dello 0,5 % medio». Venne quindi riferito che i clienti si erano «rivolti alle banche» con la richiesta di finanziamenti roll-over al tasso overnight o a 3 mesi. Non bisognava però soddisfare questa richiesta della clientela perché altrimenti si sarebbe corso il rischio di una «pericolosa erosione del margine sui conti correnti». RZB «si dichiarò disposta» a predisporre entro la successiva riunione una proposta di calcolo dei crediti a lungo termine sulla base del VIBOR. GiroCredit presentò le sue stime interne sul risultato d'esercizio (con la relativa ripartizione) per l'esercizio in corso⁽²³¹⁾.
- (171) La discussione sui temi menzionati, prevista⁽²³²⁾ per la riunione del Club Lombard del 7 giugno 1995 (alla quale non parteciparono i [rappresentanti] di BA e CA), venne evidentemente rinviata alla riunione del Club Lombard del 12 luglio 1995.
- Giugno: Azione individuale di BAWAG, critica comune e reazione concordata*
- (172) Poco dopo si verificò un fatto sorprendente: il 19 giugno 1995, «senza preavviso», BAWAG ridusse gli interessi sui crediti ai privati, azione che «evidentemente era stata tenuta segreta» agli altri partecipanti. CA si vide pertanto costretta «a convocare immediatamente una riunione del gruppo di discussione crediti ai privati» per «concordare» almeno tra gli altri concorrenti la reazione a queste misure. La riunione si svolse il 21 giugno 1995 (in seduta comune con il gruppo «libere professioni») negli uffici di CA⁽²³³⁾.
- (173) Nel corso della riunione gli animi si scaldarono. BAWAG, che già in occasione dell'ultima riunione del gruppo di discussione «operazioni passive» non aveva rispettato i termini previsti e che oltre a ciò aveva fornito ai concorrenti informazioni non corrette in merito alle misure adottate, venne pesantemente attaccata dalle altre banche, in particolare da BA, CA e Erste. Vi era «unanimità» nel ritenere che questa azione di BAWAG «non [avesse] alcuna giustificazione» e «contrasta con lo scopo dichiarato di tutti i gruppi di discussione in materia», e nel «non partecipare» ad eventuali riduzioni sui crediti. Una «concorrenza così irragionevole» veniva considerata semplicemente pericolosa.
- (174) Il rappresentante di BAWAG tentò di giustificarsi menzionando «le pretese riduzioni dei tassi sui crediti per il tramite delle aziende che le altre banche avrebbero costantemente praticato», il che scatenò di nuovo uno scambio di accuse reciproche.
- (175) La giustificazione di BAWAG venne respinta dagli altri partecipanti. Se effettivamente venissero praticate «condizioni inferiori a quelle concordate», allora sarebbe più «mirato» «discuterne nell'ambito del gruppo» e quindi «porvi termine», piuttosto che «con un'azione individuale» «appesantire ulteriormente» una situazione sul fronte dei ricavi comunque già difficile. Infine CA minacciò di espellere BAWAG da tutti i gruppi di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive». I partecipanti avrebbero dovuto inoltre «chiedere» che [si intervenisse a livello direttivo] in modo che le condizioni venissero «fissate con il più ampio consenso nell'ambito del settore».

⁽²²⁷⁾ 3984; 2389 e seg.

⁽²²⁸⁾ 3984, 15.832 e seg.

⁽²²⁹⁾ 2310.

⁽²³⁰⁾ 3594.

⁽²³¹⁾ 2626; 27.014.

⁽²³²⁾ 38.161.

⁽²³³⁾ 2516.

(176) In concreto dalla riunione emerse che BA, CA, Erste, RBW e altri istituti si sarebbero «comunque adeguati» per quanto riguarda i crediti per il tramite delle aziende, ma anche i tassi sugli altri prodotti avrebbero dovuto essere ridotti dello 0,5 % circa, secondo l'esempio di BAWAG. Inoltre venne «concordato» di non scendere sotto il limite del 6,75 % per i crediti alle libere professioni⁽²³⁴⁾.

(177) Nella riunione del Minilombard del giorno successivo non vi era più traccia di un tale stato d'animo tra i [rappresentanti delle banche]. In particolare «prevalse l'unanimità» sulla necessità di impedire che alla riduzione degli interessi nel settore dei crediti ai privati, promossa da BAWAG, seguisse «una riduzione generalizzata dei tassi nel settore commerciale». I partecipanti «decisero» di sottoporre ai rispettivi [rappresentanti] «per la riunione del Club Lombard» le raccomandazioni per la fissazione delle condizioni minime già concordate in occasione della loro «riunione informale» del 24 maggio 1995 (cfr. considerando 165)⁽²³⁵⁾.

(178) In occasione della riunione del gruppo di discussione «operazioni passive» di Vienna del 29 giugno 1995 BA propose di «approfittare della pausa estiva per un'ulteriore diminuzione sui depositi a risparmio a premio», e cioè dal 4,5 % al 4,25 % (depositi in essere) ovvero al 3,5 % (i restanti depositi). Per le nuove operazioni vennero proposte due varianti: «i rappresentanti delle restanti grandi banche viennesi» preferirono la variante moderata (4,5 %). Nei Länder bisognava insistere «nei gruppi locali su un modo di procedere analogo». Un «accordo [...] sull'argomento dovrebbe essere raggiunto nella prossima riunione del Club Lombard (12 luglio)»⁽²³⁶⁾.

Luglio: Accordo [a livello direttivo] sulle «raccomandazioni» in materia di condizioni; critiche nei confronti di CA

(179) Il 3 luglio 1995 si riunirono [rappresentanti per il settore] del credito di BA, CA, RZB e Erste. Vennero «confermate le proposte del Minilombard del 22.6.1995 [cfr. considerando 177], ossia: i relativi margini minimi devono comunque essere rispettati». Per quanto riguarda gli swaps alla pari si sarebbe dovuto cercare «di imporre un margine minimo ragionevole», all'epoca la struttura dei tassi delle banche in questo settore era «insensata». Il tema avrebbe dovuto essere trattato nella successiva riunione del Lombard⁽²³⁷⁾.

(180) Prima della riunione del Club Lombard del 12 luglio 1995 il [rappresentante] di CA ricevette un «elenco di richieste» e una nota da parte dei suoi collaboratori sui temi che avrebbero dovuto essere «sollevati» nell'ambito del Club Lombard. Per quanto riguarda i finanziamenti comunali, tra l'altro si sarebbe dovuto applicare una maggiorazione minima di 3/8 % e non si sarebbe dovuto

concedere ai clienti un diritto di recesso unilaterale. Per quanto riguarda i finanziamenti edilizi non dovevano essere offerte né condizioni ancorate ad un indicatore e vincolate ad un interesse massimo né accordi ad interesse fisso con un interesse massimo. Infine, l'accordo di non praticare riduzioni generalizzate dei tassi debitori, venne «ritenuto una soluzione senz'altro praticabile», anche se naturalmente, a causa della riduzione sui depositi a risparmio a premio, concordata nella riunione del gruppo «operazioni passive» di Vienna del 19 giugno 1995 (cfr. considerando 178)⁽²³⁸⁾, la pressione sarebbe aumentata.

(181) Nell'ambito del Club Lombard del 12 luglio 1995 i [rappresentanti] concordarono le seguenti «raccomandazioni»: 1) limiti massimi per i tassi di interesse sui depositi a risparmio (accordi speciali) del 4,75 %, 2) nessuna clausola «lower-of» in contratti di credito, 3) nessun credito di esercizio con collegamento al VIBOR e 4) nessuna riduzione collegata al rendimento sul mercato secondario (SMR). Il limite massimo del 6,25 % per libretti di risparmio vincolati a lungo termine doveva «ancora essere discusso» e dunque il [rappresentante] di Erste incaricò un [rappresentante] di Erste competente in materia di avviare «discussioni con altri istituti di credito»⁽²³⁹⁾.

(182) Due giorni più tardi [rappresentanti a livello dei controllori] si incontrarono per i loro regolari gruppi di discussione. In tale contesto fu sottolineato il fatto che andavano «attuate le raccomandazioni del Club Lombard» sopra citate. A ciò fece seguito un dettagliato scambio di informazioni sui risultati previsti per le banche per il 1995. I partecipanti convennero inoltre di raggiungere «un accordo simile» per la valutazione delle opportunità, «in considerazione della comparabilità reciproca». Venne scambiata una proposta di calcolo anche per i crediti a lungo termine su base del VIBOR⁽²⁴⁰⁾.

(183) In occasione di una riunione del gruppo di discussione «crediti ai privati» del 19 luglio 1995 venne innanzi tutto lamentata la mancanza di una disciplina nell'applicazione dei tassi d'interesse; in particolare nel gruppo di discussione «libere professioni» si sarebbe andati al di sotto del tasso minimo d'interesse consigliato del 6,75 %. CA fu criticata per la sua prassi di finanziare con fondi dell'istituto di credito edilizio non solo progetti edilizi di grandi dimensioni, ma anche costruzioni private. Ciò non era tuttavia «stato previsto». Le altre banche «pretesero» pertanto che CA non offrisse più questo tipo di prestiti a clienti privati. Il rappresentante di CA rifiutò, ma in una nota a [rappresentanti a livello direttivo] di CA [...] fece notare il rischio «di essere presi sempre più come capri espiatori per gli eccessi a livello dei tassi d'interesse»⁽²⁴¹⁾.

⁽²³⁴⁾ 14.439 e seg.; 786 e seg.; 2518; 2398.

⁽²³⁵⁾ 14.218; 2407.

⁽²³⁶⁾ 27.037.

⁽²³⁷⁾ 36.443 e seg.

⁽²³⁸⁾ 2391 e seg.; 2387.

⁽²³⁹⁾ 1184; 3555.

⁽²⁴⁰⁾ Cfr. nota 239.

⁽²⁴¹⁾ 14.437; 27054.

Luglio-agosto: «Le azioni individuali» di BA e reazione concordata

(184) Il 15 luglio 1995 fu BA ad intraprendere una «azione individuale» e ad abbassare senza accordo preventivo dello 0,5 % i tassi di interesse per i depositi di risparmio a premio. I rappresentanti delle banche si incontrarono pertanto il 25 luglio 1995 nell'ambito di un gruppo di discussione «operazioni passive» di Vienna, per discutere in tale sede «ulteriori riduzioni dei tassi». Gli altri istituti di credito erano d'accordo sul fatto di «seguire l'esempio [di BA]» e di effettuare una riduzione generale «silenziosa» (ossia senza modifica delle condizioni pubbliche ufficiali) dello 0,25 % di tutti i depositi in essere. Per la fascia di tassi più alta (5 % e più) ciascun istituto di credito poteva diminuire «a discrezione». Le riduzioni dovevano avvenire al più tardi alla fine della prima settimana di agosto. BAWAG prevedeva un risparmio di 40 milioni di ATS a seguito di questa diminuzione concordata dei tassi.

(185) Questo episodio offre inoltre un esempio dello stretto collegamento esistente tra i gruppi di discussione a Vienna e quelli nei Länder. Nel gruppo di discussione di Vienna in oggetto fu riferito che nei «gruppi di discussione locali» dei capoluoghi dei Länder sarebbe stata già «segnalata la disponibilità alla riduzione dei tassi proposta». Ci si «attendeva» dunque che anche gli istituti nei Länder «concordassero con questo modo di procedere» e CA inviò successivamente il verbale della riunione «a tutti i [rappresentanti regionali]». Quattro giorni più tardi l'istituto che «ospitava» il gruppo di discussione bancario di Graz propose ai concorrenti riuniti di diminuire i tassi di interesse «anche in Stiria, secondo quanto raccomandato nel gruppo «operazioni passive» di Vienna della settimana precedente»⁽²⁴²⁾.

Agosto-settembre: Diminuzione comune dei tassi d'interesse attivi e passivi

(186) La reazione delle banche alla diminuzione dei tassi di riferimento da parte dell'OeNB del 25 agosto 1995 illustra ulteriormente come funzionava il processo decisionale comune in caso di modifica delle condizioni.

(187) Il 25 agosto in una nota interna di CA furono analizzate le possibili reazioni riferite ai tassi passivi. Le misure che CA avrebbe adottato in effetti sarebbero tuttavia dipese «dalle decisioni prese nei gruppi di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» di Vienna»⁽²⁴³⁾. Il 30 agosto 1995 CA convocò un «gruppo di discussione di Vienna informale», per «chiarire le reazioni dei singoli istituti». Mentre BA (sostenuta da GiroCredit) proponeva di abbassare sia i tassi attivi che quelli passivi, le altre banche decisero di «mantenere le posizioni», anche perché vi era stata già una riduzione nel luglio 1995 (cfr.

considerando 184). Chiarirono tuttavia che si sarebbero «immediatamente adeguati» ad un'eventuale riduzione dei tassi da parte di BA.

(188) Dopo lunghe discussioni, le banche non riuscirono alla fine ad «arrivare ad una posizione comune». La «relativa decisione» doveva dunque essere presa con i Länder nell'ambito dei gruppi di discussione federali «operazioni attive» e «operazioni passive» convocati a questo scopo il 7 settembre 1995. Entro tale data doveva essere «elaborata un'opinione nei singoli settori» in modo da poter «ulteriormente trattare» il 7 settembre. Qualora in tale sede si fosse «deciso di diminuire in generale i tassi passivi», il Minilombard previsto per l'8 settembre 1995 avrebbe elaborato una proposta da presentare [...] per il Club Lombard del 13 settembre 1995⁽²⁴⁴⁾.

(189) Due giorni più tardi, il 1° settembre 1995, nei locali di CA si riunirono rappresentanti di alto livello di BA, BAWAG, RZB, GiroCredit e Erste per un «colloquio informale». In tale occasione furono «accettate in generale le proposte fatte» in precedenza nell'ambito del gruppo di discussione informale di Vienna. Innanzi tutto i tassi di interesse sui risparmi (e i tassi per i depositi a vista e i conti correnti) dovevano essere ridotti dello 0,25 % per arrivare allo 0,5 %, e poi dovevano essere ridotti selettivamente gli interessi sui crediti. Il Minilombard dell'8 settembre 1995 doveva in seguito «elaborare la proposta definitiva per il Lombard della settimana successiva»⁽²⁴⁵⁾. Il giorno stesso un [rappresentante] di Erste comunicò «ufficialmente» ai suoi colleghi di CA che Erste preferiva ora «piuttosto una diminuzione dei tassi attivi e passivi», ovviamente «su riserva di accordo con gli altri istituti»⁽²⁴⁶⁾.

(190) Lo «scopo» del gruppo di discussione federale «operazioni attive» e «operazioni passive» del 7 settembre 1995 era «stabilire un approccio quanto più possibile concordato sia nel settore del credito che in quello dei depositi». Risulta evidente che l'atteggiamento era cambiato rispetto all'ultima riunione. Se all'epoca le banche si erano espresse in maggioranza per il «mantenimento dello status quo», ora la maggioranza (CA, Erste [cfr. considerando 189], RBW, PSK-B, NÖ Hypo, Salzburger Sparkasse, WIF-Bank) era per una diminuzione generale dei tassi sia attivi che passivi. BA, GiroCredit, ÖVAG e Erste sostennero addirittura una diminuzione dello 0,5 % per i depositi di risparmio a premio, «senza tuttavia trovare una maggioranza». Dopo lunghe discussioni «è stato infine possibile far passare una riduzione generale dei tassi: diminuzione dello 0,25 % di tutte le forme di deposito a risparmio (compreso il tasso d'interesse di base), successivamente anche nel settore dei conti correnti, diminuzione dello 0,25 % dei depositi di risparmio a premio. I nuovi massimali sarebbero dunque stati compresi tra il 4 % e il 4,25 % (Vienna) e tra il 4,25 % e il 4,5 % (Länder).

⁽²⁴²⁾ 488 e seg. 36.344; 38.175, 23.632.

⁽²⁴³⁾ 36.345 e seg.

⁽²⁴⁴⁾ 1278; 790; 13.175; 1972; 14.431; 12.102.

⁽²⁴⁵⁾ 2371; 1149.

⁽²⁴⁶⁾ 2374.

- (191) I tassi per crediti per il tramite dell'azienda («Betriebsratskredite»: «crediti per il tramite del consiglio di fabbrica») dovevano scendere dall'8,5 % all'8 %-8,25 %. BAWAG minacciò tuttavia una riduzione anche dei crediti edilizi in caso di diminuzione dello 0,5 % e i partecipanti ritennero dunque ragionevole una diminuzione solo dello 0,25 %. Un «chiarimento» al riguardo doveva aver luogo il giorno stesso mediante «accordi telefonici tra Bank Austria, CA, PSK e Erste».
- (192) Per quanto riguarda le date di attuazione «vi erano divergenze di opinioni»: BA voleva abbassare i tassi rapidamente, mentre le altre banche volevano «attendere una decisione analoga (raccomandazione) del Lombard del 13.9.1995»⁽²⁴⁷⁾.
- (193) In occasione del Minilombard del giorno seguente vi furono solo poche discussioni per quanto riguarda le «indicazioni del gruppo di discussione "crediti ai privati"». In base alle riduzioni decise congiuntamente vennero stabiliti nuovi tassi standard e minimi per i crediti di esercizio e all'investimento⁽²⁴⁸⁾.
- (194) «In applicazione della riduzione generale dei tassi dello 0,25 % decisa nel gruppo "operazioni passive" del 7.9.1995» CA ridusse i propri interessi sui depositi dello 0,25 % concordato. CA a livello interno giudicava in effetti i tassi di interesse sui depositi concordati con le altre banche per le obbligazioni di cassa «troppo elevati, ma la concorrenza non [era] disposta a tassi inferiori». Anche per quanto riguarda gli interessi attivi CA modificò le proprie condizioni «in base alle misure previste dai nostri più importanti concorrenti», in particolare vista l'intenzione di BA, nel frattempo confermata, di ridurre i tassi di interesse per i crediti per il tramite dell'azienda solo dello 0,25 %⁽²⁴⁹⁾. Anche i tassi di interesse sui piani di risparmio del personale delle imprese vennero ridotti «in accordo con BAWAG, Bank Austria e Erste» dello 0,25 %⁽²⁵⁰⁾. Secondo gli accordi, Erste ridusse i tassi attivi e passivi dello 0,25 % a partire dal 13 settembre 1995, facendo esplicito riferimento al comportamento analogo di «tutti i concorrenti». Anche NÖ Hypo effettuò la riduzione il 14 settembre 1995, dopo che il «[Lombard] del 13.9» (cfr. considerando 195) non aveva deciso niente di contrario⁽²⁵¹⁾.
- (195) In occasione del Club Lombard del 13 settembre 1995 i [rappresentanti] discussero le riduzioni dei tassi decise congiuntamente nei gruppi di discussione summenzionati⁽²⁵²⁾.
- (196) In una nota interna di NÖ Hypo del settembre 1995, l'autore si chiede se sia opportuno «discostarsi dal comportamento sostanzialmente concordato nei gruppi di discussione sui tassi passivi»: un comportamento di questo tipo, a suo giudizio, non solo avrebbe determinato «osservazioni taglienti dei rappresentanti della concorrenza nei diversi gruppi», ma avrebbe potuto «avere come conseguenza delle azioni, ad esempio in caso di vendite di titoli o di accensione di prestiti sul mercato monetario da parte della nostra impresa». In previsione di conseguenze di questo tipo l'autore della nota propose quindi di «partecipare alla riduzione sia nel settore dei depositi a risparmio che in quello dei conti correnti»⁽²⁵³⁾.
- (197) Il gruppo «operazioni passive» di Vienna del 27 settembre 1995 offrì alle banche la prima occasione per valutare assieme il successo della riduzione dei tassi concordata. Tranne «alcune eccezioni», come BAWAG e PSK, che avevano offerto per i nuovi depositi più del «4,25 % concordato», le banche potevano essere «sostanzialmente soddisfatte» dell'attuazione delle loro decisioni. BAWAG adottò immediatamente «le misure del caso» nei confronti delle tre filiali che avevano continuato ad offrire più del 4,25 % concordato. Non era ancora possibile dire qualcosa di più preciso sulla situazione nei Länder a causa della mancanza di «quadri generali di facile lettura».
- (198) Venne tuttavia criticato il fatto che taluni istituti — furono menzionati BA e BAWAG — non avessero ancora attuato la riduzione concordata per le azioni relative ai crediti per il tramite delle aziende e per le condizioni speciali. Essi motivarono il ritardo con problemi informatici, promettendo tuttavia di «adeguarsi nei prossimi giorni». Il rappresentante di RBW, il cui istituto, come CA, ÖVAG, NÖ Hypo, PSK e Erste, aveva diminuito i tassi puntualmente, fece osservare che i gruppi bancari decentrati non avrebbero «mantenuto la disciplina» se le «condizioni e i termini concordati» nel gruppo «operazioni passive» di Vienna — in particolare per le condizioni offerte ai dipendenti delle imprese — non fossero stati rispettati da tutti gli istituti⁽²⁵⁴⁾.

Ottobre: Bisogno di un intervento comune per le libere professioni e il credito all'edilizia residenziale: condizioni minime e diritti amministrativi

- (199) Nel frattempo «il rispetto delle condizioni» nel settore dei finanziamenti alle libere professioni e all'edilizia residenziale si era «un po' allentato». Come responsabile venne indicata Erste, che richiedeva per un credito ipotecario a tasso fisso (durata un anno) solo il 5 5/8 % di interessi. Erste si giustificò dicendo che si sarebbe trattato di una «azione limitata nel tempo» che «non» sarebbe stata «prorogata». Le altre banche consideravano tuttavia «non più sostenibili» tassi di questo tipo. Si trattava dunque di «tranquillizzare il mercato».

⁽²⁴⁷⁾ 14.309 e seg.; 36.058; 243 e seg.

⁽²⁴⁸⁾ 16.327; 14.310.

⁽²⁴⁹⁾ 2358 e seg.

⁽²⁵⁰⁾ 12.644.

⁽²⁵¹⁾ 38.151; 38.170.

⁽²⁵²⁾ 11.600 e seg.

⁽²⁵³⁾ 38.158.

⁽²⁵⁴⁾ 908 e seg.; 14.430.

- (200) A questo scopo, in occasione del gruppo di discussione «operazioni attive» di Vienna (in riunione congiunta con il gruppo «libere professioni») del 25 ottobre 1995, le banche principali «concordarono i seguenti tassi d'interesse minimi». Per i mutui per edilizia abitativa a tasso fisso si doveva conteggiare almeno il 7 % (durata 3 anni), il 7,5 % (5 anni) e l'8 % (dieci anni). Qualora il mutuatario non offrisse alcuna garanzia ipotecaria si sarebbe dovuto calcolare un interesse aggiuntivo dello 0,5 %. Per i liberi professionisti i tassi minimi erano del 6,875 % per i crediti all'investimento e del 7,25 % per i crediti di esercizio. «Fu inoltre possibile raggiungere un accordo sui seguenti punti: 1) nessun tasso fisso per durate inferiori ai tre anni; 2) diritti amministrativi di almeno l'1 %, tranne per importi elevati, per i quali poteva essere calcolato un importo forfettario; 3) nessuna pubblicità dei tassi di interesse nei mass media. Venne inoltre discussa la possibilità di calcolare un interesse aggiuntivo dell'1 % in caso di collegamento al rendimento sul mercato secondario.
- (201) I partecipanti a questo gruppo di discussione accettarono che i risultati raggiunti venissero «trasmessi anche alle banche regionali non rappresentate alla riunione». Considerando il fatto che alcuni istituti offrivano ancora tassi inferiori a questi, le condizioni minime discusse dovevano essere «oggetto della prossima riunione [a livello direttivo]» ⁽²⁵⁵⁾.
- (202) Poiché all'epoca sempre più banche offrivano ai propri clienti, anziché libretti di risparmio a tasso fisso, obbligazioni di cassa con la stessa scadenza, le banche «concordarono» di mantenere i tassi per le obbligazioni di cassa vicini a quelli per i corrispondenti libretti di risparmio a tasso fisso (non superiori dello 0,125 % a tali tassi) ⁽²⁵⁶⁾.
- (203) Poco dopo la divisione di CA responsabile dei finanziamenti ai privati presentò a [rappresentanti a livello direttivo] di CA [...] il «progetto per la fissazione dei tassi minimi per i crediti ai privati e ai liberi professionisti». Lo scopo di questa raccomandazione, da «discutere con le altre banche e adottare in caso di consenso», era «calmare» la «concorrenza eccessiva» constatata all'epoca. Se le banche più importanti rispettavano queste raccomandazioni, ciò sarebbe servito da «esempio» anche per le banche più piccole, anche se da queste ultime ci si doveva aspettare una «continua indisciplina». Sarebbe tuttavia stato già positivo se soltanto alcuni grandi istituti (filiali comprese) avessero «optato per un comportamento disciplinato» ⁽²⁵⁷⁾.
- (204) Nell'incontro del 15 novembre 1995 [a livello di controllori], nel corso di uno scambio di informazioni riguardo i risultati previsti per il 1995, [venne tracciato] un quadro alquanto negativo, dal punto di vista delle banche, della situazione del mercato. Essi avrebbero pertanto «tentato di far passare una riduzione degli interessi passivi» all'interno dei loro istituti. «I problemi relativi ai tassi d'interesse» dovevano inoltre essere discussi nella «prossima riunione del Lombard». Per quanto riguardava le spese di tenuta dei conti, avrebbero avuto luogo ancora in dicembre «colloqui bancari tra BA e CA» allo scopo di un «aumento dei prezzi» ⁽²⁵⁸⁾.
- (205) Nella riunione del gruppo di discussione «banche di credito edilizio» del 5 dicembre 1995 i partecipanti, dopo un dettagliato scambio di informazioni sulle emissioni effettuate e previste e sulle relative condizioni, «concordarono» di «lasciare invariate» le durate (12/15 anni) ⁽²⁵⁹⁾.
- Dicembre: Diminuzione comune degli interessi attivi e — dopo accesa discussione — degli interessi passivi*
- (206) La diminuzione del tasso GOMEX ⁽²⁶⁰⁾ fu l'occasione per convocare il gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» il 5 dicembre 1995 per discutere assieme «la possibilità di una diminuzione dei tassi passivi». Tutti gli istituti, ad eccezioni di BAWAG, si espressero a favore di una diminuzione dei tassi sia attivi (dello 0,25 %) che passivi (dello 0,375 %-0,5 %) ancora nel 1995. Data la probabilità che la OeNB diminuisse i tassi di riferimento il 14 dicembre 1995, per il giorno successivo fu convocata una riunione del gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive», in modo da poter «reagire già dopo un giorno a questo comportamento [della OeNB]» ed «elaborare una raccomandazione definitiva». Le possibilità di diminuzione dei tassi dovevano anche «essere discusse nella riunione del Lombard [...] del 13.12.1995» ⁽²⁶¹⁾.
- (207) Il 14 dicembre 1995 la OeNB diminuì in effetti il tasso di sconto dello 0,5 %, il che — come concordato (cfr. considerando 206) — determinò immediatamente la convocazione del gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» per il 15 dicembre 1995.
- (208) Per quanto riguarda i tassi attivi «vi era unanimità» su una riduzione degli interessi; le discussioni sui tassi passivi si svolsero invece in maniera meno armonica. Queste discussioni divennero in effetti «sempre più aggressive» e soprattutto BAWAG diventò il «bersaglio principale dell'aggressione» a causa della sua «inattività». BAWAG era infatti l'unico istituto a rifiutare di ridurre i tassi passivi ancora nel 1995. Di fronte all'ostinazione di tale istituto, le altre banche ritennero di non poter «più tener conto di BAWAG» e «concordarono» pertanto le seguenti misure: 1) nessuna diminuzione nel settore dei conti correnti (solo BA sostenne una diminuzione dello 0,25 %); 2) diminuzione dei depositi di risparmio a premio di circa lo 0,5 % per i tassi più elevati; 3) tassi

⁽²⁵⁵⁾ 12.112; 2530; 793, 797 e seg.

⁽²⁵⁶⁾ 1996 e seg.

⁽²⁵⁷⁾ 2535.

⁽²⁵⁸⁾ 3543 e seg.

⁽²⁵⁹⁾ 19.540.

⁽²⁶⁰⁾ Tasso per transazioni a breve termine sul mercato valutario/mercato aperto.

⁽²⁶¹⁾ 905; 1967; 4104.

di interesse massimi per nuovi depositi a partire da 1 milione di ATS del 3,75 % (Vienna) e del 4 % (Länder). Sui libretti di risparmio vincolati ci si poteva invece «accordare solo su una fascia».

(209) Alcuni dettagli, non da ultimo i tempi di attuazione, non poterono essere chiariti in maniera definitiva. Erano dunque ancora necessari «diversi colloqui e accordi», in particolare «un altro giro di telefonate per trovare un accordo». Per il «coordinamento delle misure di attuazione» fu espressamente costituito «un punto di contatto presso la CA», che doveva iniziare le proprie attività il 18 dicembre 1995 ⁽²⁶²⁾.

(210) In considerazione dei «contatti telefonici con gli istituti di Vienna» previsti per il 18 dicembre 1995, la raccomandazione interna di CA invitava a «prendere in considerazione l'ultima settimana di dicembre» per il «gruppo di discussione sulle riduzioni» ⁽²⁶³⁾.

(211) Anche nel Minilombard svoltosi il 18 dicembre 1995 «tutti gli istituti si associarono [agli accordi del gruppo di discussione federale “operazioni attive” e “operazioni passive”], anche se con la riserva che le «decisioni del gruppo “operazioni passive”» fossero approvate dai rispettivi vertici, cosa non ancora avvenuta nella maggior parte dei casi. Inoltre gli ultimi dettagli di tali decisioni sarebbero stati «negoziati in maniera definitiva» solo quel giorno [per la precisione nell'ambito del «giro di telefonate per trovare un accordo», cfr. considerando 209] ⁽²⁶⁴⁾. A condizione che venissero ridotti anche i tassi passivi, i partecipanti infine «decisero quanto segue»: 1) diminuzione dei tassi minimi per i crediti di esercizio e per i crediti all'investimento all'8 %; 2) diminuzione delle prime rate dello 0,25 % e 3) riduzione selettiva dei tassi applicati ai depositi in essere al massimo dello 0,25 % ⁽²⁶⁵⁾.

(212) Il 20 dicembre 1995 il rappresentante di Erste nel gruppo «operazioni passive» informò i colleghi di BAWAG del «comportamento previsto» da parte di Erste (riduzione dei tassi per libretti di risparmio vincolati all'8 gennaio 1996 e delle condizioni speciali al 15 gennaio 1996) ⁽²⁶⁶⁾. PSK diminuì il tasso d'interesse di base nonché le condizioni speciali al 19 gennaio 1996 ⁽²⁶⁷⁾. CA diminuì i tassi sui crediti ai privati (dello 0,375 %) al 28 dicembre 1995 ⁽²⁶⁸⁾. Entro il 17 gennaio 1996 «tutti gli istituti» avevano «diminuito i propri tassi sui depositi a risparmio standardizzati» (ad eccezione di BAWAG e ÖVAG, che li avrebbero diminuiti tra il 19 e il 21 gennaio 1996) ⁽²⁶⁹⁾.

(213) Anche i «colloqui bancari» relativi ad un «aumento dei prezzi» per le spese di tenuta dei conti (cfr. considerando 204) ebbero probabilmente successo, avendo CA e BA aumentato dal 1° gennaio 1996 le proprie spese di tenuta dei conti ⁽²⁷⁰⁾.

9. ESPOSIZIONE CRONOLOGICA DEI FATTI: 1996

Febbraio-marzo: Riduzione comune degli interessi passivi

(214) I primi gruppi di discussione formali del 1996 ebbero luogo il 6 febbraio nei locali di Erste. Dopo le discussioni accese e molto emotive del dicembre 1995 (cfr. considerando 208) l'atmosfera del gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» di Vienna era ora «sorprendentemente tranquilla». BA e BAWAG evitarono qualsiasi discussione sui «rilevanti avvenimenti del recente passato». Dal punto di vista del contenuto, i partecipanti erano «concordi» sul fatto che vi era un «immediato bisogno di ridurre» i tassi passivi, in particolare per i depositi a risparmio. Concretamente il tasso di base doveva essere ridotto all'1,75 % e quello per i conti correnti doveva essere diminuito dello 0,25 %, mentre per i libretti di risparmio vincolati la diminuzione doveva essere tra lo 0,25 % e lo 0,5 %. Per i nuovi depositi il tasso di interesse massimo doveva ammontare al 4 %.

(215) L'attuazione di questi provvedimenti doveva avvenire «nella prima metà di marzo». Prima doveva aver luogo un «accordo ben preciso anche con i rappresentanti dei gruppi di discussione “operazioni attive” e i rappresentanti dei Länder» nell'ambito del gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» del 26 febbraio 1996 (cfr. considerando 221). [...] [Tali] misure [...] [furono discusse anche] nell'ambito del Club Lombard del 7 febbraio 1996. Qualora in tale contesto fosse stato «accelerato il processo», BAWAG avrebbe «coordinato la relativa presentazione [della scadenza per l'attuazione] e fatto funzioni di banca organizzatrice». In vista del gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive», RZB richiese come sempre un «riscontro da parte [dei rappresentanti del settore dei prodotti] nell'ambito delle sedi centrali nei Länder» relativamente alla situazione dei tassi nei Länder nonché la loro opinione sulle «proposte di diminuzione dei tassi sulle quali era iniziata la discussione».

(216) Sul versante delle operazioni attive i tassi non dovevano essere diminuiti (solo BAWAG prese in considerazione una riduzione dello 0,25 %). «Dopo vivace discussione» fu accettata la proposta di sollecitare «l'aumento dei diritti amministrativi» come compensazione per i minori interessi creditor. Tali diritti dovevano all'inizio ammontare almeno all'1 % e in seguito almeno al 2 % (cfr. considerando 263). Anche in questo caso si ci attendeva dal Club Lombard del 7 febbraio 1996 delle «decisioni fondamentali in merito» ⁽²⁷¹⁾.

⁽²⁶²⁾ 14.299; 12.530; 236; 2547.

⁽²⁶³⁾ 36.143 e seg.

⁽²⁶⁴⁾ 895.

⁽²⁶⁵⁾ 1214 e seg.; 16.326.

⁽²⁶⁶⁾ 496.

⁽²⁶⁷⁾ 4144.

⁽²⁶⁸⁾ 12.775.

⁽²⁶⁹⁾ 27.388.

⁽²⁷⁰⁾ Cfr. nota 268.

⁽²⁷¹⁾ 1963 e seg.; 14.423; 2554; 230; 36.055.

- (217) Il 29 (o 30) gennaio 1996 il [rappresentante] di BA invitò a cena i suoi interlocutori di Erste, PSK, RZB e CA. Anche il [rappresentante] di BAWAG era stato invitato ma aveva disdetto l'impegno all'ultimo momento. Lo scopo dell'incontro era la «discussione preliminare» del successivo «Lombard»⁽²⁷²⁾.
- (218) Poiché tuttavia i [rappresentanti] di BA e BAWAG non erano presenti al Club Lombard del 7 febbraio 1996, non fu possibile adottare alcuna decisione. I colloqui si svolsero invece ad un livello inferiore: il gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive»⁽²⁷³⁾ doveva raggiungere «il più ampio consenso possibile, in particolare per gli interessi sui depositi a risparmio al 3 3/4 %-4 %». In tale occasione doveva essere discusso anche un «adeguamento del tasso di interesse di riferimento per i depositi a risparmio». Il [rappresentante] di CA si vedeva esposto alle critiche dei suoi colleghi di Erste in quanto CA a Salisburgo aveva offerto crediti tra l'altro al VIBOR+0,25 %. A tale proposito il [rappresentante] di CA rese noto che [rappresentanti a livello direttivo] non [avevano] approvato tale tasso e che tra l'altro [avevano] già dato «istruzioni di immediata sospensione»⁽²⁷⁴⁾.
- (219) In occasione del gruppo di discussione delle banche di credito edilizio del 6 febbraio 1996 vi fu innanzi tutto il consueto scambio dettagliato di informazioni sulle emissioni effettuate e previste e sui tassi applicati. Il rappresentante di Hypo presentò «per la discussione» un nuovo prodotto di mutuo, mentre «i dettagli dovevano essere discussi nel successivo gruppo "operazioni passive"». «Per la discussione dei nuovi modelli di finanziamento» doveva cominciare ad operare un «gruppo di lavoro» specifico⁽²⁷⁵⁾.
- (220) Per compensare l'aumento dell'imposta sui redditi da capitale sui prestiti delle banche di credito edilizio il rappresentante di CA propose inoltre di «innalzare la riduzione SMR dell'1 %». La discussione sull'entità della riduzione per i prestiti delle banche di credito edilizio proseguì nell'ambito del successivo gruppo di discussione delle banche di credito edilizio del 27 febbraio 1996. CA propose una riduzione dello 0,875 %, Erste, RZB, NÖ Hypo e BA («se tutte le banche utilizzano lo 0,875 %») si dichiararono d'accordo, mentre BAWAG e ÖVAG, che avrebbero «seguito anche le altre banche», proponevano lo 0,75 %⁽²⁷⁶⁾.
- (221) Nel gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» del 26 febbraio 1996 furono discusse le diverse varianti di una diminuzione di tassi di risparmio. BA annunciò alla fine della prima settimana di marzo l'intenzione di ridurre le condizioni speciali dello 0,25 %, il tasso di base all'1,75 % e i depositi a risparmio vincolati almeno dello 0,25 %. Una diminuzione di questo tipo sarebbe stata «sostenuta da tutti i concorrenti». La scadenza per l'attuazione doveva essere fissata nell'ambito di un «colloquio dei [rappresentanti] di Bank Austria-BAWAG». Per stabilire una scadenza il più possibile ravvicinata per questa riduzione, BA propose «che i [rappresentanti] si contattassero telefonicamente mettendosi d'accordo al più presto». Essi avrebbero poi «comunicato telefonicamente ai [rappresentanti] degli altri istituti» i risultati ottenuti. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, si sarebbe discusso in merito «nel successivo Club Lombard il 13.3.1996».
- (222) Anche nei Länder le banche avrebbero «negoziato con i propri concorrenti», in Carinzia ad esempio in vista della diminuzione dei tassi massimi al 4,25 % e in Stiria al 4 %⁽²⁷⁷⁾.
- (223) Al Club Lombard del 13 marzo 1996 il [rappresentante] di BAWAG dichiarò di non voler diminuire il tasso d'interesse di base sotto il 2 %, anche se a BAWAG era stato «richiesto insistentemente» di «partecipare alla riduzione del tasso di riferimento dello 0,25 %». Anche il [rappresentante] di CA comunicò che il suo istituto non voleva scendere sotto la soglia del 2 %. In caso di tassi più elevati, alla fine di aprile si sarebbe dovuti arrivare ad una diminuzione dello 0,25 %. Non fu possibile tuttavia giungere ad un accordo a questo proposito e dunque la discussione fu nuovamente rinviata a livello di esperti: «Il comportamento da adottare successivamente verrà stabilito in occasione del gruppo di discussione "operazioni passive" di venerdì mattina, 15 marzo.»⁽²⁷⁸⁾.
- (224) In tale gruppo di discussione «operazioni passive» del 15 marzo 1996 si trovò innanzi tutto un «accordo» per la diminuzione dei tassi operata da BA. Successivamente fu raggiunto un «accordo» sul fatto che «tutti i grossi istituti» avrebbero diminuito «i tassi di interesse sui depositi a risparmio» come segue: tasso di interesse di base all'1,75 % (tranne BAWAG e CA, che avevano insistito sul 2 % già in occasione del Club Lombard del 13 marzo 1996), tassi dei depositi a risparmio in generale dello 0,25 % (tasso massimo 4 % a Vienna e 4,25 % nei Länder), condizioni di gruppo e condizioni speciali per i depositi a vista in generale dello 0,25 % e libretti di risparmio vincolati in generale dello 0,25 %. BAWAG promise di specificare entro il 20 marzo 1996 se non fosse stata disposta a diminuire il tasso di base all'1,875 % poiché a quel punto un tasso massimo comune di solo 3,75 % (anziché del 4 %) sarebbe sembrato realistico. Per quanto riguarda la posizione di CA sulla questione dei tassi di base, il rappresentante di Erste, nel proprio rapporto a [rappresentanti a livello direttivo], riteneva «molto utile» un «colloquio con [...]» [all'epoca [rappresentante] di CA].

(272) 38.164.

(273) Nel relativo verbale si parla erroneamente di Minilombard, intendendo tuttavia il gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» del 26 febbraio 1996 (cfr. considerando 221).

(274) 1181.

(275) 19.543.

(276) 19.545.

(277) 12.125; 889 e seg.; 1296 e seg.; 27.405.

(278) 38.165 e seg.; 1962; 21.639.

(225) Come scadenze per l'attuazione furono indicate: 20 marzo (ÖVAG), dal 22 al 29 marzo (BAWAG), dal 22 al 23 marzo (Erste), prima della fine di marzo (CA, GiroCredit e RLB-NÖ), 22 marzo (PSK). Fu comunque concordato di «avere ancora colloqui telefonici per accordi» il 20 marzo 1996. Nel successivo gruppo di discussione «operazioni attive e operazioni passive» del 17 aprile 1996 (cfr. considerando 229) doveva essere discusso «il grado di accettazione delle misure», in particolare per quanto riguardava la diminuzione del tasso di base, nonché «un'ulteriore limitazione del tasso di interesse massimo per le condizioni speciali dal 4 % al 3,75 %»⁽²⁷⁹⁾.

Marzo-maggio: Una concorrenza «eccessiva» rende necessarie «contromisure» comuni al più alto livello — «l'accordo di maggio»: tassi minimi per le operazioni attive, diminuzione dei tassi per le operazioni passive ed altre «misure restrittive»

(226) Il 22 marzo 1996, in occasione della loro riunione regolare, [il gruppo di discussione «controllori»] constatò che vi era, a loro giudizio, troppa concorrenza a livello di condizioni dei tassi di interesse. Sarebbe dunque stato opportuno elaborare congiuntamente una «proposta per mitigare la concorrenza volta all'eliminazione», indirizzata [a livello direttivo] dei rispettivi istituti⁽²⁸⁰⁾.

(227) Anche [il livello direttivo] era ovviamente cosciente di questa situazione. Il 29 marzo 1996 i [rappresentanti] di BA, CA, RZB e Erste si incontrarono per un «colloquio proposto da [...] [rappresentante] di BA», in occasione del quale si dichiararono disposti, a nome dei rispettivi istituti, a «sospendere ove possibile» determinate «varianti dei tassi» (tra cui crediti in conto corrente e crediti all'investimento sulla base del VIBOR nonché condizioni lower-of) e anche a «intervenire presso altri grandi istituti» a questo proposito. Essi concordarono inoltre di «informarsi reciprocamente a livello della dirigenza in caso di mancato rispetto»⁽²⁸¹⁾.

(228) Anche in occasione del Club Lombard del 10 aprile 1996 i [rappresentanti] lamentarono la diminuzione degli utili. Tra i grandi istituti, dunque, era «sempre più riconoscibile la disponibilità a ritornare ai principi bancari minimi»⁽²⁸²⁾.

(229) Nel gruppo di discussione «operazioni attive e operazioni passive» di Vienna del 17 aprile 1996 venne innanzi tutto analizzata l'applicazione delle «riduzioni dei tassi concordati» in marzo (cfr. considerando 224). In tale contesto si constatò che tutti gli istituti si erano «sostanzialmente attenuti agli accordi presi a suo tempo». Per un'ulteriore diminuzione dei tassi la maggior parte degli istituti non vedeva «alcun margine di manovra». Per quanto riguarda i tassi attivi, le azioni speciali avviate da alcuni istituti avevano messo sotto pressione i tassi per i crediti ai privati. In particolare la riduzione per i crediti allo sportello e i crediti tramite le aziende effettuata da BAWAG determinò «agitazione nel gruppo di discussione «tassi»».

(230) I rappresentanti delle banche lamentarono il fatto che la concorrenza aveva assunto «nel frattempo proporzioni disastrose». Venne soprattutto criticato il fatto che gli accordi sui tassi d'interesse affissi sarebbero stati disattesi con la concessione di competenze più ampie a [rappresentanti delle filiali]. Questa «iperattività» nel settore del credito doveva dunque essere «perlomeno arginato». A questo scopo BA presentò (via fax) un elenco dei «tassi di interesse minimi» per categoria di credito (ad esempio crediti allo sportello 7 %, crediti per edilizia 6,5 %, crediti ipotecari con durata quinquennale 6,5 %, crediti all'investimento per liberi professionisti 6,5 %). Gli altri concorrenti dovevano «comunicare a breve termine il loro accordo o il loro disaccordo a [...] di Bank Austria». In seguito i tassi di interesse minimi dovevano «essere discussi ed eventualmente concordati anche dai [rappresentanti] nel prossimo Lombard» per «limitare l'iperattività in questo segmento»⁽²⁸³⁾.

(231) Il 18 aprile 1996 OeNB ridusse a sorpresa dello 0,5 % sia il tasso di sconto che il Lombard, il che ebbe come conseguenza un «incontro organizzato con breve preavviso» del gruppo «operazioni passive» di Vienna il 19 aprile 1996.

(232) Innanzi tutto i partecipanti poterono constatare, per quanto riguardava i tassi passivi, che «tutti gli istituti [avevano] eseguito la riduzione dei tassi concordata a marzo [cfr. considerando 224] e si [erano] sostanzialmente attenuti agli accordi presi in tale occasione». L'attuale struttura dei tassi poteva dunque essere «definita sostanzialmente soddisfacente» dal punto di vista delle banche.

(233) Successivamente BA fece riferimento a «l'incontro [a livello direttivo] fissato per il mercoledì successivo, nel quale, data la situazione insoddisfacente degli utili delle banche austriache [...] si doveva discutere — al più alto livello — delle contromisure da adottare». BA comunicò poi, «per dimostrare la propria decisione a migliorare i margini sugli interessi», di voler interrompere la propria formula di protezione straordinaria (7,25 %) al 30 aprile e di voler successivamente aumentare il tasso al 7,75 %. BA annunciò inoltre di voler ridurre le condizioni speciali e i libretti di risparmio vincolati dello 0,5 %, il tasso di base dello 0,25 % (all'1,5 %) e i tassi standard per i conti corrente a zero. Per l'attuazione venne indicato il periodo compreso tra il 4 e il 10 maggio. Le altre banche erano «sostanzialmente del medesimo parere» per quanto riguardava condizioni speciali e libretti di risparmio e «entro il 10.5.1996 tutti i settori dovrebbero aver applicato questa misura».

⁽²⁷⁹⁾ 12.127; 12.407; 1958 e seg.; 14.420; 1267 e seg.

⁽²⁸⁰⁾ 3507 e seg.

⁽²⁸¹⁾ 1147.

⁽²⁸²⁾ 1178.

⁽²⁸³⁾ 12.129; 2577; 36.053; 1954 e seg.

- (234) Per le ulteriori iniziative da adottare venne «ovviamente attribuita una grande importanza [all'incontro a livello direttivo]», durante il quale il [rappresentante] di BA si sarebbe espresso «a favore di un modo di procedere orientato agli utili». Questa «riunione straordinaria [...]» del 24 aprile 1996 doveva «stabilire condizioni quadro per un miglioramento dei margini» e in questo contesto veniva attribuita una «grandissima importanza, oltre ai tassi per i crediti ai privati e per i depositi, alla concorrenza nell'attività commerciale». Successivamente un «gruppo di discussione "crediti e depositi"» del 26 aprile 1996 (cfr. considerando 241) doveva «chiarire le possibilità di azione per i tassi di interesse nel settore depositi, coinvolgendo i Länder»⁽²⁸⁴⁾.
- (235) Con una nota interna del 19 aprile 1996 un [[rappresentante] di Erste responsabile della materia, [...], venne informato della prevista riduzione dello 0,5 % sia per depositi già esistenti che per i nuovi. In riferimento al Minilombard previsto per il 23 aprile, [...] annotò a mano sulla medesima nota interna: «al momento ancora niente di deciso, dunque niente da attuare». In effetti, il 23 aprile 1996 [rappresentanti] delle grandi banche analizzarono insieme se e come reagire alla diminuzione dei tassi di riferimento. Venne «unanimemente constatato che in base alla riduzione dei tassi di riferimento delle settimane precedenti non [vi era] necessità (né margine) per una diminuzione dei tassi per le operazioni attive nel settore commerciale». [...] aggiunse dunque a mano sulla nota interna di cui sopra: «Come da decisione Minilombard del 23.4.96: nessuna diminuzione dei tassi»⁽²⁸⁵⁾.
- (236) Anche i partecipanti al Minilombard concordavano inoltre sul fatto di «normalizzare le condizioni perverse di concorrenza ricorrendo a limiti minimi [...] entro un anno». Per quanto riguardava le necessarie «misure concrete» le opinioni dei singoli istituti erano «tuttavia ancora divergenti». Come «approccio ragionevole» venne citata la limitazione della libertà d'azione in materia di tassi, in base alla quale solo i rispettivi vertici e il primo livello gerarchico (e non più le direzioni dei Länder) potevano proporre tassi inferiori a quelli necessari per coprire i costi. Vi era inoltre accordo sul fatto che né i crediti in valuta estera né i vincoli al VIBOR «avevano a che vedere» con le piccole transazioni (sulla cui definizione vi erano tuttavia opinioni divergenti), «soprattutto nel settore privato».
- (237) In questo contesto il Lombard straordinario del 24 aprile 1996 doveva decidere le seguenti «misure restrittive»: ridurre il volume dei crediti di cassa da 170 milioni di ATS a 70 milioni di ATS, evitare clausole lower-of, concedere crediti in valuta estera nel settore commerciale solo per le grosse transazioni, ridurre la libertà di azione nella fissazione dei tassi, migliorare il margine della banca di fiducia (promozione delle esportazioni), evitare collegamenti al LIBOR per le piccole transazioni. Le successive tappe dovevano essere le seguenti: dopo il Lombard straordinario del 24 aprile, il Minilombard doveva elaborare «misure concrete», che dovevano in seguito «essere decise» in occasione del Minilombard del 2 maggio 1996, dopo il gruppo di discussione federale «operazioni attive e operazioni passive» del 26 aprile⁽²⁸⁶⁾.
- (238) Il 23 aprile 1996 [un rappresentante] del settore clienti privati di CA richiese ai rappresentanti delle direzioni regionali e comunali di CA «di fare in modo che la riduzione dei tassi d'interesse dei depositi a risparmio [venisse] applicata nel modo più coerente possibile». Le condizioni minime inferiori al tasso minimo concordato non dovevano essere concesse «che in casi veramente eccezionali» e non essere «mai trasmesse alle filiali». Le date esatte d'applicazione sarebbero comunicate «dopo gli incontri con gli altri enti creditizi». [Rappresentanti regionali] nei Länder furono infine invitati «ad organizzare non appena possibile gruppi di discussione regionali ed adottare tassi d'interesse conformi. Il miglioramento dei margini di utile farebbe bene a tutti!»⁽²⁸⁷⁾.
- (239) La Commissione non ha potuto ottenere alcun verbale del Lombard straordinario del 24 aprile 1996. In una nota del 26 aprile 1996, il rappresentante di RZB al gruppo di discussione federale «operazioni passive» segnalò che i partecipanti al Lombard straordinario succitato avevano «esaminato la situazione attuale dei tassi d'interesse nel settore dei crediti ai privati ed alle imprese» e «deciso, in un primo tempo, di porre fine alla pubblicità dei tassi d'interesse». «Altre misure» dovevano essere elaborate da «un gruppo di lavoro sul credito ai privati, in stretta collaborazione con il Club Lombard»⁽²⁸⁸⁾. Da un'annotazione nella rubrica telefonica del [rappresentante] di BAWAG del 29 aprile risulta inoltre che il 24 aprile si riunì un «gruppo di discussione bancario», apparentemente con la partecipazione dei [rappresentanti] di BA, RZB, CA e PSK (ma non di BAWAG, secondo quanto da questa dichiarato)⁽²⁸⁹⁾.
- (240) In una nota interna di tale periodo, presentata da BA, si segnala che «ha avuto luogo una discussione sulle condizioni a livello [direttivo] (CA, BA, RZB, PSK)». Gli eventuali «inadempimenti agli accordi [...]» da parte di altre banche avrebbero dovuto essere segnalati immediatamente, ma occorreva discuterne anche con la banca interessata⁽²⁹⁰⁾.

⁽²⁸⁴⁾ 14.411; 882; 36.051.

⁽²⁸⁵⁾ 36.048.

⁽²⁸⁶⁾ 14.201 e seg.; 1206 e seg.

⁽²⁸⁷⁾ 36.160.

⁽²⁸⁸⁾ 1952.

⁽²⁸⁹⁾ 38.163.

⁽²⁹⁰⁾ 27.337.

- (241) Il gruppo di discussione «operazioni passive» si riunì due giorni dopo il Lombard straordinario, con il «principale obiettivo di definire un approccio il più possibile unitario per la riduzione dei tassi passivi». In questo contesto, BA aveva assunto il ruolo di «promotore», annunciando le riduzioni seguenti: — 0,25 % per il tasso d'interesse di base, che passava al 1,5 %, — 0,5 % per i tassi d'interesse dei depositi di risparmio a condizioni speciali, — 0,5 % per il tasso d'interesse dei libretti di risparmio vincolati, — 0,125 % per il tasso d'interesse fisso dei depositi a vista, — 0,5 % per i tassi d'interesse speciali dei depositi a vista e — 0,5 % per il tasso d'interesse dei depositi a risparmio delle imprese. CA dichiarò che intendeva anch'essa procedere ad una «riduzione generale dei tassi d'interesse». Anche Erste e BAWAG avrebbero applicato riduzioni corrispondenti. Il tasso d'interesse massimo per i nuovi depositi (a Vienna) venne «concordato» a 3,5 % (3,75 % per i depositi in essere). Entro l'11 maggio 1996 «tutti i tassi devono essere abbassati», anche nelle «banche regionali». Un gruppo di discussione «operazioni attive» doveva «proseguire la discussione» il 30 aprile, in particolare per quanto riguardava i prestiti a tasso fisso ai privati ed i tassi d'interesse minimi sul versante delle operazioni attive ⁽²⁹¹⁾.
- (242) «In preparazione al Lombard previsto per l'8 maggio» e «in considerazione delle discussioni [...]», in occasione del Lombard straordinario vennero «concordati tassi minimi» nell'ambito del gruppo di discussione straordinario «operazioni attive» del 30 aprile 1996, al quale partecipò «l'80 % del mercato viennese» (BA, CA, BAWAG, Erste, PSK e RBW). L'obiettivo era di ritornare a «prassi più ragionevoli», vista la «concorrenza in costante peggioramento».
- (243) Nessuna banca doveva proporre tassi inferiori ai tassi minimi stabiliti, tanto per i prestiti a tasso variabile che per quelli a tasso fisso. A tale scopo, le banche comunicarono innanzi tutto le loro «condizioni minime calcolabili» sulla cui base venne presentata una «proposta globale» comune per ogni prodotto (crediti allo sportello 7,25 %, crediti tramite le aziende 7 %, crediti edilizi 5,75 %, crediti ipotecari 6,35 %, crediti di esercizio e crediti all'investimento libere professioni 6,5 %, conto corrente 9,5 %). Anche se i tassi dell'una o l'altra banca si situavano alla fine al di sotto della proposta globale comune per un determinato prodotto, ciò sembrava «nel complesso sopportabile».
- (244) Nel settore dei prestiti a tasso fisso, occorre applicare un approccio comune di fissazione delle condizioni, che prevedevano un aumento dello 0,25 % del tasso d'interesse variabile più basso per ogni anno del periodo di validità. Anche se questo sistema permetteva di ottenere «buoni margini», bisognava ammettere che offriva agli istituti di credito «che non desideravano rispettare gli accordi» una «scappatoia relativamente facile».
- (245) Se fossero stati approvati [dal Club Lombard] l'8 maggio 1996, questi tassi minimi avrebbero potuto entrare in vigore a partire dal 20 maggio 1996 e determinare «di fatto un aumento dei tassi ed un'estensione dei margini» anche se bisognava considerare la possibilità che «gli istituti più piccoli si tirino indietro». I partecipanti al Club Lombard dell'8 maggio dovevano inoltre discutere sulla fine di tutte le azioni speciali entro il 30 giugno 1996, nonché dell'aumento dei tassi d'interesse fissi al livello del marzo 1996; in tale contesto era possibile «tollerare leggere divergenze».
- (246) Per «mettere in pratica le conclusioni» del Club Lombard del 8 maggio 1996, venne alla fine deciso di convocare il gruppo di discussione «operazioni attive» il 10 maggio (cfr. considerando 251) ⁽²⁹²⁾.
- (247) L'8 maggio 1996, immediatamente prima del Club Lombard che si riuniva il medesimo giorno, proseguì «il gruppo di discussione bancario» [...] di BA, RZB, CA e PSK (del 24 aprile, cfr. considerando 238), questa volta con la partecipazione di BAWAG. Fra i temi evocati vi era la necessità di evitare di proporre ai privati crediti di cassa, poiché quest'operazione presentava un interesse economico limitato per le banche. Un altro gruppo di discussione informale su questo tema si svolse il 18 luglio 1996 (cfr. considerando 270) ⁽²⁹³⁾.
- (248) In occasione del Club Lombard stesso, in base ad una proposta di BA, [rappresentanti] «decisero i punti fondamentali» seguenti: 1) mantenere il margine di banca di fiducia (promozione delle esportazioni) sopra lo 0,25 % (i partecipanti al club «esportazioni» si erano già accordati su questo punto il 16 marzo 1995, cfr. considerando 340); 2) accordare prestiti in ATS o in valuta soltanto a partire da 30 milioni di ATS ⁽²⁹⁴⁾ (con un aumento minimo del 3/8 %) a partire da 200 milioni di ATS aumento minimo dello 0,25 %, per gli scaglioni fissi inferiori ai 30 milioni di ATS in scadenza tasso minimo del 5,5 %; 3) non proporre crediti di esercizio ad un tasso inferiore al 7 %; 4) non dare ai clienti la possibilità di denuncia unilaterale per i crediti a tasso fisso, non proporre clausole «lower-of»; 6) non proporre tassi d'interesse fissi per durate più che decennali; 7) non proporre crediti di esercizio su base roll-over; 8) non proporre azioni di credito con condizioni aggressive, tutte le azioni speciali in corso dovevano concludersi il 30 giugno 1996; 9) non pubblicizzare i tassi d'interesse tramite i mass media, per posta o con affissioni; 10) organizzare un gruppo di discussione straordinario sul tema dell'edilizia abitativa; 11) applicare i seguenti tassi minimi per i crediti ai privati ed alle libere professioni: crediti tramite le aziende (7 %) crediti allo sportello (7,25 %) crediti edilizi (6,75 %) crediti ipotecari (6,25 %), su conto corrente (9,5 %); 12) calcolare almeno il 2 % di diritti amministrativi; 13) utilizzare una nuova formula di calcolo per i crediti a tasso fisso, conformemente alle proposte del gruppo di discussione «crediti ai privati»; 14) proporre una commissione minima per le operazioni su titoli e le operazioni di pagamento; 15) introdurre rapidamente un nuovo indicatore di rifinanziamento ⁽²⁹⁵⁾.

⁽²⁹¹⁾ 14.287 e seg.; 12.131 e seg.; 12.140; 1952; 36.049.

⁽²⁹²⁾ 2046; 1144; 2582 e seg.

⁽²⁹³⁾ 38.162.

⁽²⁹⁴⁾ Secondo un altro verbale, i [rappresentanti] si accordarono su 20 milioni di ATS anziché 30 milioni di ATS; 27.300.

⁽²⁹⁵⁾ 1172; 27.472; 14.407.

- (249) Il 13 maggio 1996 [rappresentanti a livello direttivo] di BA [...] [adottarono] queste misure concordate con gli altri istituti creditizi ⁽²⁹⁶⁾.
- (250) Due giorni più tardi, il pacchetto di misure deciso dal Club Lombard venne esaminato dai partecipanti al gruppo di discussione «interessi» di Linz, competente per l'Austria Superiore. Il rappresentante di BA poteva già segnalare che questo pacchetto di misure «era già stato diffuso all'interno di BA» e che [...] [membro del consiglio di amministrazione di BA] non avrebbe «autorizzato alcuna eccezione per il momento». Anche i rappresentanti di BAWAG e di GiroCredit confermarono il contenuto del pacchetto di misure. Per ratificare le decisioni del Club Lombard, «il gruppo di discussione di Linz» doveva «riunirsi non appena possibile e decidere di applicare le misure suddette nell'Austria Superiore o eventualmente di modificarle» ⁽²⁹⁷⁾.
- (251) Come già deciso in occasione del gruppo di discussione straordinario «operazioni attive» del 30 aprile 1996 (cfr. considerando 246), i rappresentanti delle banche si riunirono il 10 maggio 1996 per discutere «misure d'attuazione» concrete, in funzione delle indicazioni di base [del livello direttivo] (e delle precedenti proposte del gruppo di discussione straordinario «operazioni attive»). Vennero discussi in dettaglio i seguenti argomenti: 1) attuazione della proposta volta ad aumentare dello 0,25 % il tasso d'interesse variabile più basso per anno del periodo di validità per i prestiti a tasso fisso (cfr. considerando 244), entro il 20 maggio 1996 (eccetto le azioni in corso); 2) concessione di crediti in valuta soltanto a partire da un controvalore di 1 milione di ATS, con un aumento e diritti amministrativi di almeno il 2 %; 3) interruzione di tutte le azioni a partire dal 30 giugno 1996; 4) nessuna pubblicità dei tassi d'interesse; 5) diritti amministrativi di almeno il 2 % per la concessione di crediti. Per quanto riguarda i punti da 1) a 4), «tutti gli istituti presenti si impegnarono a rispettare ed applicare i punti suddetti» ⁽²⁹⁸⁾.
- (252) Il 31 maggio 1996 la sede centrale di CA informò [rappresentanti del settore clienti privati] delle direzioni regionali dei diversi tassi minimi «al sotto dei quali non [si doveva] più scendere». Quest'operazione doveva permettere di «normalizzare» la recente «concorrenza eccessiva in materia di tassi». CA desiderava contribuire a questa «normalizzazione della situazione di aspra concorrenza» applicando anche il divieto della pubblicità ⁽²⁹⁹⁾.
- (253) I partecipanti alla riunione straordinaria del club «esportazioni» del 15 maggio 1996 esaminarono il «margine di banca di fiducia» fissato [a livello direttivo] (cfr. considerando 248). Venne «deciso all'unanimità» che il tasso concordato dello 0,25 % valesse «soltanto tuttavia per le nuove operazioni» e che gli accordi esistenti restavano invariati [«margine minimo 12,5 punti di base» ⁽³⁰⁰⁾] ⁽³⁰¹⁾.
- (254) Il 24 maggio 1996 l'Austria Presse Agentur citò un «membro del consiglio di amministrazione di una banca desideroso di mantenere l'anonimato»: anche se la reintroduzione di accordi formali sui tassi d'interesse, che erano prassi corrente negli anni '80 (cfr. considerando 27) non era più possibile «a causa della normativa in materia di intese», «crescerebbe negli ambienti bancari, date le attuali condizioni del mercato, la nostalgia del tempo in cui si potevano concludere determinati accordi». Questo «nostalgia» si spiegherebbe con i tassi bassi, da un lato, e con la debolezza della domanda di credito, dall'altro. APA sostiene inoltre che questi ed altri fattori «incitano, secondo quando indicato dagli ambienti bancari, a stabilire nuove norme di condotta» ⁽³⁰²⁾.
- Giugno: Analisi collettiva dell'azione, annullamento dell'ultima riduzione dei tassi d'interesse attivi, (nuovo) accordo sui tassi minimi — dopo accese discussioni — e sull'introduzione di diritti amministrativi minimi*
- (255) Nella riunione [...] nell'ambito del Minilombard del 4 giugno 1996, si disponeva già delle «prime esperienze con la nuova struttura dei tassi». Risultava che le banche maggiori avevano «rispettato» le norme relative ai prestiti a breve termine a tasso fisso. Non era stato «possibile controllare» solo il gruppo Raiffeisen e dunque in quel caso le nuove norme erano state «rispettate solo al 70 %». Venne inoltre lamentato il fatto che «nel Salisburghese, nell'Austria Superiore ed in Carinzia gruppi di discussione locali [avrebbero trovato un] accordo su altri tassi (più bassi)», che a volte si discostavano «in modo considerevole» dai «tassi convenuti». I partecipanti erano dunque «concordi» sul fatto che occorreva agire sui «gruppi di discussione "tassi" regionali» per indurli ad «applicare su tutto il territorio le condizioni convenute».
- (256) I rappresentanti delle banche hanno successivamente esaminato alcuni problemi nell'attuazione degli accordi relativi ai prestiti a breve termine a tasso fisso. Erano ad esempio «concordi» sul fatto che era possibile scendere al di sotto dei volumi minimi convenuti in caso di sezioni individuali il cui totale corrispondeva al volume minimo o se i mutuatari erano strettamente collegati tra loro. Fino ad allora, le soglie minime erano state trattate in maniera diversa a seconda che ci si basasse sulla linea di credito o il suo utilizzo effettivo. Ne risultavano dunque dagli aumenti diversi, il che poteva «naturalmente determinare distorsioni della concorrenza». In questo contesto si voleva «procedere in modo pragmatico» e partire d'allora in poi dal volume globale stimato. Inoltre, un aumento minimo del 15 % doveva essere applicato anche ai prestiti a breve termine a tasso fisso in ATS

⁽²⁹⁶⁾ 36.171.⁽²⁹⁷⁾ 43.234 e seg.⁽²⁹⁸⁾ 12.142; 14.407 (cfr. nota 295).⁽²⁹⁹⁾ 2585.⁽³⁰⁰⁾ NB: 1 punto di base corrisponde alla centesima parte di un punto percentuale.⁽³⁰¹⁾ 1171.⁽³⁰²⁾ 39.

compresi tra i 10 e i 20 milioni di ATS, per evitare che «i clienti [ricorressero] sempre più ai prestiti in valute». Infine, un «numero molto limitato» di clienti doveva essere escluso da questi accordi: si trattava dei cosiddetti «operatori del mercato monetario», cioè le grandi società d'assicurazione, le filiali di gruppi stranieri, le imprese pubbliche di energia elettrica, le società petrolifere ed alcune società semi-pubbliche, per i quali potevano essere negoziati tassi diversi⁽³⁰³⁾. In seguito, questo accordo venne tuttavia nuovamente annullato (cfr. considerando 262).

(257) Nella riunione del gruppo di discussione «crediti ai privati» dell'11 giugno 1996 i rappresentanti delle banche spiegavano innanzitutto l'applicazione delle misure già concordate. GiroCredit, BAWAG (che riteneva che quest'opzione fosse «preferibile ad un aumento dei tassi d'interesse»), BA ed Erste avevano già introdotto dei diritti amministrativi del 2 % o erano sul punto di farlo. Come già [rappresentanti della clientela d'affari] (cfr. considerando 255), anche i partecipanti al gruppo di discussione «crediti ai privati» fecero osservare che i tassi debitori minimi applicati nei Länder erano inferiori a quelli convenuti. Tutti i gruppi bancari vennero dunque invitati «ad attivare i gruppi di discussione per ottenere l'impatto più ampio possibile».

(258) Vi era inoltre il «desiderio generale» di «annullare nella misura del possibile» la riduzione dei tassi eseguita in maggio. In concreto, i tassi dovevano essere aumentati nel corso del mese di luglio 1996 (BA già dal 1° luglio, BAWAG a inizio agosto), portandoli al 9,25 % per i crediti allo sportello, al 7,25 % per i crediti per il tramite dell'azienda ed i crediti all'edilizia residenziale (BAWAG al 6,875 % e 6,875 % per i crediti alla costruzione. BAWAG avrebbe presentato «offerte scritte [l'in]domani» nell'ambito del Club Lombard. Furono infine segnalati «problemi» per quanto riguardava le libere professioni, che sarebbero state «ancora privilegiate». Occorreva porre fine a questi vantaggi, conteggiando da allora in poi «diritti amministrativi unici» ed interessi minimi del 6,5 % per i crediti d'investimento. I crediti in valuta dovevano essere proposti soltanto a partire da un controvalore di 2 milioni di ATS e l'aumento doveva essere del 2 % per gli importi inferiori ai 5 milioni di ATS, mentre per gli importi superiori almeno del 1,5 % sulla base del VIBOR.

(259) I partecipanti al gruppo di discussione «crediti ai privati» del 27 giugno 1996 (cfr. considerando 263) dovevano «decidere definitivamente il modo di procedere»⁽³⁰⁴⁾.

(260) I partecipanti al gruppo di discussione «tassi ipotecari» del 18 giugno 1996 discussero «condizioni ragionevoli» per l'edilizia popolare, l'edilizia residenziale, i depositi in essere, nonché per Stato federale, Länder e comuni,

insistendo sul fatto che queste condizioni dovevano «essere applicate». A tale scopo BA avrebbe preparato un «documento che fissi gli obiettivi» per «rafforzare l'efficacia del gruppo di discussione»⁽³⁰⁵⁾. Questo «documento sugli obiettivi relativi alla fissazione dei tassi» venne redatto nell'ambito del gruppo di discussione sui tassi ipotecari del 27 giugno 1996: per ogni settore vennero stabiliti aumenti e tassi minimi⁽³⁰⁶⁾.

(261) Sin dall'aprile 1996 CA era stata criticata da alcuni mass media in quanto conteggiava ai mutuatari delle «penalità di rimborso anticipato» in caso di rimborso anticipato di un credito. Mentre in altre banche questa penalità era compresa tra il 2 % e il 5 %, CA conteggiava almeno il 5 % (in un caso concreto il 18,5 %) della somma ancora dovuta. Il [rappresentante] della divisione «finanziamenti a privati» di CA segnalò questo problema in una nota al [livello direttivo], il quale a sua volta sollevò la questione in occasione del Club Lombard del 12 giugno. Gli altri [rappresentanti] riconobbero in linea di principio che la prassi adottata dai loro istituti, ossia esigere soltanto una penalità ridotta, sarebbe stata «sbagliata». Non erano «naturalmente completamente informati» su tutti i dettagli tecnici e dunque sarebbe stato preferibile affidare l'esame di questo problema ad un «gruppo di discussione di esperti». I [rappresentanti] decisero inoltre che le azioni di credito straordinarie sarebbero state concluse «in generale entro la fine di luglio»⁽³⁰⁷⁾.

(262) Il 25 giugno 1996 i partecipanti al Minilombard confermarono l'avvenuto annullamento dell'esclusione tassativa degli «operatori del mercato monetario» (cfr. considerando 256), decisa il 4 giugno. Riguardo a questa questione ci si sarebbe «rivolti al [livello direttivo] per richiederne il parere». Come alternativa venne proposto di «prendere una decisione comune caso per caso» in caso di concessione di un credito ad un'impresa che avrebbe potuto facilmente prendere in prestito capitali sui mercati internazionali⁽³⁰⁸⁾.

(263) In occasione del gruppo di discussione «crediti ai privati» del 27 giugno 1996 i partecipanti si «accordarono» innanzitutto sull'introduzione di «diritti amministrativi minimi del 2 %» (anziché dell'1 % applicato fino ad allora, cfr. considerando 216) per tutti i prodotti di credito ai privati. Non venne raggiunto invece alcun accordo sul tasso d'interesse minimo per i crediti per il tramite dell'azienda, poiché BAWAG non era disposta ad aumentare nel contempo sia i diritti amministrativi che il tasso d'interesse. Le altre banche, dunque, ritirarono nuovamente la propria proposta. Un ulteriore tentativo comune d'accordo doveva aver luogo in autunno.

⁽³⁰⁵⁾ 19.778.

⁽³⁰⁶⁾ 19.780.

⁽³⁰⁷⁾ 1167; 776 e seg.

⁽³⁰⁸⁾ 37.683 e seg.

⁽³⁰³⁾ 14.195 e seg.; 15.826; 37.681 e seg.

⁽³⁰⁴⁾ 14.405; 773; 12.148.

- (264) La discussione sui tassi d'interesse fissi fu molto animata. Erste «modificò l'accordo sui tassi d'interesse fissi» presentando una nuova scala di tassi e fissandola come «condizione» per «continuare [a rispettare] gli accordi conclusi» (cfr. considerando 242 e segg.). Questo modo di procedere «suscitò una viva indignazione tra i presenti». Erste si giustificò sostenendo che alcuni singoli concorrenti avevano applicato tassi inferiori ai tassi minimi convenuti; i concorrenti replicarono affermando che effettivamente presso i loro istituti «le misure procedevano più lentamente», ma che in sostanza tutto si svolgeva come stabilito e che si doveva dunque «continuare ad attenersi agli accordi conclusi nel maggio 1996». Dopo «vivaci discussioni, fu raggiunto l'accordo» di applicare i tassi minimi indicati da Erste soltanto per le libere professioni e solo per un «periodo transitorio di 2-3 mesi». Per i crediti all'edilizia, Erste non riuscì tuttavia ad imporre il suo punto di vista, poiché BAWAG aveva minacciato in questo caso di ritirare la «sua promessa» di richiedere un tasso d'interesse del 6,75 % per questa forma di credito, cosa che a sua volta «avrebbe fatto saltare l'accordo di maggio». Anche per questa questione, era previsto un nuovo tentativo comune d'accordo all'inizio di settembre.
- (265) Fra i temi discussi vi erano anche le penalità per il rimborso anticipato già evocate nell'ambito del Club Lombard (cfr. considerando 261). CA propose alle altre banche di mettere a loro disposizione il proprio modello di calcolo. Al termine della riunione, le banche discutevano ancora dell'introduzione di nuovi «compensi di consulenza» sia per le operazioni di credito che per il settore dei valori mobiliari. Alla fine si è continuato a considerare insoddisfacente l'attuazione degli accordi nei Länder. Dovevano aver luogo «vari gruppi di discussione regionali "interessi" per ogni Land», per discutere «la condotta a livello regionale». A tale riguardo, BA segnalò di aver «invitato le [proprie] direzioni dei Länder» a «fare in modo che i gruppi di discussione "crediti ai privati" avessero luogo regolarmente»⁽³⁰⁹⁾.
- Giugno-luglio: Successi e insuccessi comuni*
- (266) Nel gruppo di discussione «controllori» del 28 giugno 1996 i rappresentanti delle banche riferirono all'unanimità che la situazione concorrenziale a Vienna si era «calmata», ma che soprattutto nei Länder occidentali «i prezzi venivano [ancora] stabiliti secondo principi economici poco chiari». La clientela nazionale era scesa al minimo storico. Il 29 luglio [a livello dei controllori] venne presentata un'analisi dettagliata, in cui si spiegava che le misure eseguite congiuntamente nell'aprile e nel maggio 1996 rappresentavano di certo «un primo passo importante per interrompere il crollo della clientela delle banche di risparmio», ma che l'aumento dei prestiti a breve termine era invece «controproducente».
- (267) Era pertanto «assolutamente essenziale avviare la seconda fase della politica delle condizioni». In particolare dovevano essere ridotti i crediti di cassa. Gli «accordi conclusi in merito ai tassi d'interesse minimi» non dovevano inoltre avere come conseguenza che «tali tassi minimi [diventassero] i tassi standard sul mercato». Per questo motivo il Minilombard doveva «realizzare la seconda fase della nuova politica in materia di tassi ancora in agosto»⁽³¹⁰⁾.
- (268) La riunione del Minilombard che ebbe luogo tre giorni dopo fu «contraddistinta da un generale disorientamento» di fronte alle dichiarazioni [a livello dei controllori]. Le banche che avevano seguito le «raccomandazioni del [Lombard]» patirono «evidenti contraccolpi». Anche il tentativo congiunto di ridurre in misura consistente i tassi d'interesse sui crediti di cassa sembrò «per il momento fallito». Misure più concrete dovevano essere esaminate nel corso del successivo Minilombard⁽³¹¹⁾.
- (269) Nell'incontro del 4 luglio 1996, dopo il consueto scambio di informazioni dettagliate sulle emissioni effettuate e previste e le condizioni ad esse applicate, i rappresentanti delle banche di credito edilizio discussero le possibilità di armonizzare i tassi attivi offerti dalla sede centrale sui crediti edilizi. I partecipanti giunsero alla conclusione che era possibile «un'armonizzazione solo nei gruppi di discussione "istituto centrale" o nel quadro del gruppo "credito ipotecario"». Si discusse inoltre il problema della concorrenza crescente con gli istituti di credito edilizio⁽³¹²⁾. Per evitare un «confronto» era necessario organizzare «colloqui fra le banche di credito edilizio e le casse di risparmio»⁽³¹³⁾.
- (270) Il 18 luglio 1996 il [rappresentante] di CA invitò alti rappresentanti di BAWAG, BA, GiroCredit, Erste e RZB per un ulteriore colloquio — dopo quello dell'8 maggio 1996 (cfr. considerando 247) — sulle evoluzioni sfavorevoli, dal punto di vista delle banche, dei crediti di cassa. Contrariamente alla loro finalità iniziale, infatti, questi prestiti venivano concessi sempre più alle piccole imprese e a breve termine, cosa che, secondo le banche, non aveva senso sul piano economico. In futuro sarebbe stato pertanto opportuno evitare tale tipo di operazioni⁽³¹⁴⁾.

⁽³¹⁰⁾ 4298 e seg.; 4306 e seg.; 4299 e seg.; 3487.

⁽³¹¹⁾ 14.192.

⁽³¹²⁾ Nel gennaio 1999 l'APA informò in merito a una riduzione degli interessi, accompagnata da raffronto delle condizioni, effettuata dall'istituto di credito edilizio Raiffeisen, che fu aspramente criticata dai concorrenti (s-Bausparkasse, Wüstenrot), perché i cinque istituti di credito edilizio avevano «convenuto di non pubblicare alcun raffronto dei loro prodotti di credito edilizio. Con la pubblicazione della settimana precedente, Raiffeisen aveva violato l'accordo e aperto la strada a una nuova ondata di concorrenza. Con questa politica, gli istituti di credito edilizio sarebbero andate ancora più oltre delle banche stesse, che non pubblicizzavano raffronti fra condizioni». APA del 21 gennaio 1999, Die Presse del 22 gennaio 1999.

⁽³¹³⁾ 19.556 e seg.

⁽³¹⁴⁾ Cfr. sopra nota 293.

⁽³⁰⁹⁾ 36.041; 12.151; 773; 14.396.

(271) Nel corso di un «monitoraggio della concorrenza», il 23 luglio 1996 i collaboratori di CA raccolsero le offerte di credito di sette banche viennesi. «Risultato soddisfacente: in nessun caso si scese al di sotto dei tassi minimi. Evidentemente a Vienna i concorrenti osservano una disciplina rigorosa in questo ambito»⁽³¹⁵⁾.

(272) Il 9 agosto 1996 la BA convocò una riunione del gruppo di discussione di Vienna «operazioni passive» finalizzata all'«armonizzazione degli interessi» nel campo delle condizioni speciali, nel corso del quale si discusse anche un aumento dei tassi di interesse per i libretti di risparmio vincolati. Dopo alcune «piccole correzioni» (Erste, BA, CA e RBW avevano aumentato i libretti di risparmio a due o tre anni dello 0,25 %) il mercato dei libretti di risparmio vincolati offriva ora «un quadro molto omogeneo». Per quanto riguarda le condizioni speciali per i nuovi depositi, il tasso massimo convenuto del 3,5 % (in casi eccezionali 3,75 %; cfr. considerando 240) fu rispettato e si registrarono solo casi sporadici di «sfioramento dei tassi». Fu inoltre discussa la proposta di CA relativa all'introduzione di una nuova «commissione sui libretti di risparmio». La data di introduzione prevista era il 1997. BA, CA e Erste volevano inserire da subito nel documento relativo ai libretti di risparmio un riferimento a questo aspetto. Si concordò infine di affrontare nuovamente questo tema nel successivo gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» a livello federale del settembre 1996⁽³¹⁶⁾.

Settembre: «Tassi aggressivi» della Schoellerbank tedesca e, in reazione, sua eventuale partecipazione agli accordi; modifica dell'accordo sulle soglie minime dei crediti in valuta

(273) A seguito di un calo del tasso GOMEX, il 3 settembre 1996 si svolse un gruppo di discussione «crediti ai privati» in cui tutte le banche partecipanti si dichiararono «d'accordo» a non ridurre i tassi nel settore del credito privato.

(274) Tutti erano soddisfatti del fatto che «i tassi concordati nel giugno 1996 [erano stati] per lo più rispettati» e che «tassi aggressivi» erano stati offerti solo da istituti più piccoli o attivi a livello regionale. In questo contesto si fece notare negativamente la banca tedesca Schoellerbank⁽³¹⁷⁾ (dalla sua acquisizione da parte della Bayerische Vereinsbank⁽³¹⁸⁾ nel 1992) che, nei suoi tentativi di conquistare quote di mercato in questo settore, faceva ricorso «esclusivamente a tassi aggressivi». Poiché non poteva partecipare agli accordi (in quanto «banca straniera») e non c'era dunque «alcuna possibilità di armonizzazione», le banche austriache presero in considerazione l'ipotesi di invitare un rappresentante di tale banca al successivo gruppo di discussione «crediti ai privati». Dopo aver valutato i pro e i contro, tuttavia, si dichiararono contrarie alla partecipazione della Schoellerbank: la pressione concorrenziale esercitata da quest'ultima era

infatti «ancora sopportabile», mentre andava «valutato negativamente» che «Schoellerbank fosse esattamente al corrente delle questioni affrontate in tali gruppi di discussione».

(275) In merito ai crediti in valuta, il limite inferiore convenuto di 2 milioni di ATS si rivelò «solo difficilmente applicabile» sul mercato. «Si decise» pertanto un nuovo importo minimo di 1 milione di ATS. C'era «accordo» anche sul fatto che, nei crediti a tasso fisso, «i tassi recentemente convenuti non [avrebbero] tenuto». Si «decisero [pertanto] le seguenti nuove condizioni minime»: 6,375 % per una durata di tre anni, 7 % per cinque anni, 7,5 % per sette anni e 7,75 % per dieci anni. Per le libere professioni, i tassi dovevano essere inferiori dello 0,25 %. Ai media, invece, dovevano sempre essere comunicati tassi di interesse maggiorati dello 0,5 %.

(276) Infine BA comunicò l'intenzione di offrire, da fine settembre a metà novembre 1996, un credito speciale a interesse più elevato. Essendo in contrasto con l'accordo del maggio 1996 di rinunciare ad azioni speciali (cfr. considerando 248), tale decisione suscitò «forti obiezioni da parte dei rappresentanti di CA, Erster e ÖVAG»⁽³¹⁹⁾.

(277) In una nota interna del 6 settembre 1996 indirizzata a un membro del consiglio di amministrazione, [un rappresentante] della divisione «crediti ai privati» di CA descrisse [rappresentante] di BAWAG, come «un interlocutore importante in materia di condizioni» e «uno stratega abile e un negoziatore molto esperto» in questo settore⁽³²⁰⁾.

(278) Nel Club Lombard dell'11 settembre 1996 i [rappresentanti] discussero la prassi della concessione di crediti di cassa agli istituti di previdenza sociale. Le banche regionali Raiffeisen furono criticate perché non applicavano interessi aggiuntivi, una pratica che veniva considerata una «condizione aggressiva». In futuro si sarebbero dovuti applicare interessi aggiuntivi minimi⁽³²¹⁾.

Settembre: La «commissione sul libretto di risparmio» come occasione comune di profitto

(279) «Tema principale» della riunione del gruppo di discussione «operazioni passive» viennese del 24 settembre 1996 fu l'introduzione di una nuova commissione «libretto di risparmio». Al fine di poter sfruttare questa «nuova occasione comune di profitto», la BA presentò in un documento di seduta le caratteristiche principali di tale commissione: doveva «ottimizzare i benefici», non consentire «eccezioni» né «possibilità di fuga» ed essere introdotta «immediatamente» e «congiuntamente». Tenuto conto dell'«elevata sensibilità» della questione, tuttavia, se ne discussero solo le linee generali (es. importo della commissione fra 30 ATS e 60 ATS). Visto l'interesse generale suscitato dalla nuova commissione, la questione avrebbe dovuto essere approfondita nella successiva

⁽³¹⁵⁾ 2522.

⁽³¹⁶⁾ 1259; 20.457.

⁽³¹⁷⁾ Dal 1998 SKWB Schoellerbank Aktiengesellschaft.

⁽³¹⁸⁾ Dal 1998 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG.

⁽³¹⁹⁾ 14 391 e seg.; 718; 2540.

⁽³²⁰⁾ 2526.

⁽³²¹⁾ 1450.

riunione del gruppo di discussione «operazioni passive» a livello federale del 12 novembre 1996. Nel frattempo dovevano essere elaborate «proposte di soluzioni» concrete e le banche potevano eventualmente cominciare a informarsi, «con prudenza e in misura limitata», in merito all'accordo dei loro clienti. Dovevano inoltre essere consultati i «[rappresentanti] nel Club Lombard»⁽³²²⁾.

Settembre: Relazione — successi collettivi nel settore dei tassi attivi e passivi per la clientela privata, insoddisfazione riguardo alla situazione della clientela d'affari

- (280) I partecipanti al gruppo di discussione «operazioni passive» viennese del 24 settembre 1996 si dichiararono «soddisfatti della situazione attuale in materia di depositi a risparmio e sottolinearono in particolare la disciplina osservata sul mercato viennese [tasso di interesse massimo 3,5 %]. I casi di «sfioramento dei tassi» a livello regionale «non [furono] considerati drammatici». Gli istituti che, «contro il consenso iniziale», avevano messo sul mercato libretti di risparmio con interessi più elevati, «si rammaricarono di tale decisione e pensarono a possibili correttivi»⁽³²³⁾.
- (281) Le banche avevano buoni motivi di essere soddisfatte non solo nel settore degli interessi passivi, ma anche in quello dei crediti ai privati. Nel gruppo di discussione «crediti ai privati» dell'8 ottobre 1996 si «constatò in linea generale che i tassi di interessi convenuti venivano rispettati. Si poteva anche applicare diritti amministrativi minimi»⁽³²⁴⁾.
- (282) Ben diversamente si presentava invece la situazione nel settore della clientela d'affari, dove, nonostante «gli sforzi continui dall'inizio dell'anno», le banche non riuscivano a «migliorare le condizioni a livello più ampio». Nonostante i «successi [registrati] soprattutto nell'area di Vienna», la politica «aggressiva» in primo luogo delle banche locali comportò uno «sgretolamento dei margini minimi convenuti». Oltre a ciò la prassi applicata fino a quel momento di concordare tassi minimi si dimostrava controproducente perché — come temuto [a livello dei controllori] (cfr. considerando 267) — il mercato li considerava tassi standard. Per questo motivo il Minilombard del 2 ottobre 1996 «non adottò alcuna raccomandazione concreta sui tassi»⁽³²⁵⁾.
- (283) Anche nel Club Lombard del 9 ottobre 1996 i [rappresentanti] espressero la loro irritazione per la «mancanza di disciplina in materia di tassi». «[...] [rappresentante] di GiroCredit inviterà le 20 maggiori banche per un colloquio più serio»⁽³²⁶⁾.

Ottobre-Dicembre: Riduzione congiunta dei tassi d'interesse sulle operazioni passive, temporanea rinuncia all'introduzione della «commissione "libretto di risparmio"»

- (284) Il 25 ottobre 1996 i rappresentanti delle banche si incontrarono a Vienna per una riunione straordinaria del gruppo di discussione «operazioni passive», per discutere una riduzione degli interessi per i libretti di risparmio vincolati. Si pronunciarono all'unanimità per una riduzione compresa fra lo 0,25 % e lo 0,5 %. L'unica eccezione fu anche in questo caso BAWAG, che non era disposta ad alcuna riduzione. Le altre banche, tuttavia, volevano ridurre gli interessi solo se BAWAG poteva «essere indotta a livello [direttivo] a modificare la propria posizione». Il gruppo di discussione si separò in quell'occasione senza «risultati concreti». Le discussioni dovevano però servire come base per il gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» a livello federale del 12 novembre 1996 (cfr. considerando 286) dove si doveva raggiungere un «consenso a livello di tutta l'Austria» e si dovevano elaborare «raccomandazioni adeguate per il Lombard [...] del 13 novembre 1996»⁽³²⁷⁾.
- (285) Nel gruppo di discussione «controllori» dell'8 novembre 1996 il rappresentante di Erste dichiarò che [rappresentanti a livello direttivo] del suo istituto aveva invitato, di fronte alla «politica aggressiva dei tassi di BAWAG e di PSK, a parlare con [rappresentanti a livello direttivo] di queste due banche ... (Club Lombard?)». Erste suggerì quindi una riduzione degli interessi sui depositi a risparmio compresa fra lo 0,25 % e lo 0,5 %, che fu «accolta favorevolmente» dalle altre banche. BA si offrì inoltre di «fare un passo in questa direzione nel successivo [gruppo di discussione a livello direttivo] (metà novembre)»⁽³²⁸⁾.
- (286) In «preparazione della riunione del Club Lombard del 13.11.1996» il 12 novembre 1996 si svolse un gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» a livello federale. Come già in precedenza nel gruppo di discussione «controllori» (cfr. considerando 285) BA annunciò l'intenzione di «proporre nel Lombard una riduzione di un 1/4 di punto percentuale di tutte le condizioni sui depositi a risparmio [...]». «Dopo un esame approfondito i rappresentanti delle banche decisero che i [rappresentanti] nel Club Lombard, avrebbero dovuto adottare la seguente riduzione dei tassi di interesse dei depositi a risparmio: 0,25 % per i depositi a premio, 0,25 % per i libretti di risparmio vincolati a breve termine e 0,5 % per quelli a lungo termine. Il risultato del [...] nel Club Lombard doveva «essere discusso» la settimana successiva nel quadro del gruppo di discussione «operazioni passive» (per maggiori particolari, cfr. considerando 289).
- (287) Un altro tema di discussione fu l'introduzione della commissione sui libretti di risparmio (cfr. considerando 279). Riflessioni interne in materia avevano mostrato

⁽³²²⁾ 14.387 e seg.; 2497 e seg.; 1257.

⁽³²³⁾ Cfr. nota 321.

⁽³²⁴⁾ 37.300.

⁽³²⁵⁾ 14.181; 864; 15.831.

⁽³²⁶⁾ 1713.

⁽³²⁷⁾ 1946; 14.282; 854; 1257.

⁽³²⁸⁾ 4250; 4320.

che l'introduzione di tale commissione avrebbe provocato problemi giuridici ed era comunque «ipotizzabile solo nel quadro di un'azione decisa a livello più ampio». Esisteva inoltre il rischio che essa potesse trasformarsi «in uno strumento di politica della concorrenza». Per questo al momento nessuno desiderava portare avanti il progetto. Inoltre, se si fosse soppressa l'anonimità dei libretti di risparmio, sarebbe stato necessario approntare nuovi documenti relativi a tali libretti e questo avrebbe offerto un' «occasione ideale» per introdurre la commissione in questione ⁽³²⁹⁾.

(288) Nel Club Lombard [...] del 13 novembre 1996 fu raggiunto un «accordo» sulla riduzione, già precedentemente esaminata, dei tassi dei libretti di risparmio vincolati (compresa fra lo 0,5 % e lo 0,25 %), nonché su una riduzione generale dello 0,25 % dei depositi a premio ⁽³³⁰⁾. Lo stesso giorno [un rappresentante] della divisione «crediti ai privati» di CA informò un membro del consiglio di amministrazione di CA che «fra CA e BA [c'era] la massima identità di vedute in materia di condizioni» ⁽³³¹⁾.

(289) Dopo che il «Club Lombard dette il via libera a una riduzione dei tassi sui depositi a risparmio prima della fine dell'anno», il 18 novembre 1996 si tenne, come già convenuto nel gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» a livello federale del 12 novembre 1996 (cfr. considerando 286), un «gruppo di discussione in merito», in cui «praticamente tutti» i rappresentanti delle banche resero nota la loro intenzione di applicare «al più presto» la riduzione dello 0,25 % (per il lungo termine). Il tasso massimo per le condizioni speciali doveva pertanto essere del 3,25 % (a Vienna) e del 3,5 % (nei Länder). Le banche comunicarono le seguenti date di applicazione: Erste 30 novembre-4 dicembre, CA 5 dicembre, BA 25-29 novembre, PSK entro metà dicembre, GiroCredit fine novembre/inizio dicembre, Hypo-Verband 30 novembre-5 dicembre, ÖVAG 1° dicembre e RBW 4 dicembre. BAWAG avrebbe «seguito con un certo ritardo, entro la fine dell'anno» ⁽³³²⁾.

(290) Il giorno successivo, il 19 novembre 1996, il gruppo di discussione «libere professioni» si riunì nuovamente dopo parecchio tempo perché la «partecipazione al gruppo di discussione "crediti ai privati" non si [era] rivelata molto efficace». In tale circostanza discusse se «attenersi alle decisioni adottate il giorno precedente dal gruppo di discussione "operazioni passive"», dunque se ridurre al 3,25 % o al 3,5 % i tassi massimi per le condizioni speciali (cfr. considerando 289). Per quanto riguarda le condizioni attive, l'obiettivo era sforzarsi di non concedere crediti di esercizio a un tasso inferiore al 6,25 % e altri finanziamenti a uno inferiore al 6 %, di calcolare almeno 1 % per le commissioni di consulenza, e di non offrire crediti a tasso fisso per una durata

inferiore a tre anni e crediti in valuta per un controvalore inferiore a 1 milione di ATS. NÖ Hypo fu criticata per le sue «attuali condizioni per i medici» ma poté controbattere tale critica mostrando che sul «materiale per i medici viennesi [oggetto delle critiche] non veniva specificato alcun tasso» ⁽³³³⁾.

(291) Lo stesso giorno i partecipanti al gruppo di discussione «banche» sui valori mobiliari discussero l'ipotesi della doppia valutazione/indicazione dei prezzi (in ATS e in EURO) per i certificati di deposito. Ciò avrebbe comportato una maggiore trasparenza per i clienti ma anche costi più elevati per le banche. I partecipanti erano pertanto «concordi sul fatto che in questo settore si doveva evitare la concorrenza fra le banche e si doveva mirare a un approccio uniforme fra le banche austriache» ⁽³³⁴⁾. Per il periodo fino al 31 dicembre 1998 si giunse poco dopo a una «proposta congiunta» secondo cui i certificati di deposito dovevano essere valutati esclusivamente in ATS tralasciando qualsiasi riferimento all'euro. Per il periodo fino al 31 dicembre 2001 le banche non riuscirono a raggiungere un accordo su un approccio comune, ma venne «raccomandata dalla maggioranza» (tutte le banche tranne CA) la doppia valutazione/indicazione dei prezzi ⁽³³⁵⁾.

(292) In occasione della riunione del 28 novembre 1996 tutti i rappresentanti delle banche di credito edilizio espressero preoccupazioni in merito a nuovi campi di azione futuri poiché c'era il rischio che, in futuro, il volume dei prestiti da esse emessi sarebbe stato minore. Per «evitare una concorrenza distruttiva fra banche di credito edilizio» queste ultime dovrebbero rivolgersi verso nuovi mercati, come il finanziamento di infrastrutture comunali ⁽³³⁶⁾.

(293) L'11 dicembre 1996 [si svolse una riunione a livello dei controllori] per uno scambio di informazioni dettagliato in merito ai «risultati previsti per il 1996, nonché ai bilanci e alle condizioni quadro per il 1997» ⁽³³⁷⁾.

10. ESPOSIZIONE CRONOLOGICA DEI FATTI: 1997

Gennaio: Un buon inizio

(294) Per le banche il 1997 cominciò con la constatazione positiva che «nel frattempo tutti i settori» avevano «applicato le riduzioni decise» alla fine del 1996 (cfr. punti (288) e (289)). Anche nei Länder furono «applicate le riduzioni di interessi». I partecipanti al gruppo di discussione viennese «operazioni passive» del 27 gennaio 1997 valutarono «globalmente soddisfacente» la situazione del mercato e di conseguenza i «colloqui dell'inizio dell'anno sui tassi di interesse» si svolsero «tranquillamente» ⁽³³⁸⁾.

⁽³²⁹⁾ 848 e seg.; 14 285 e seg.; 3301 e seg.; 1942 e seg.; 1253; 27.543.

⁽³³⁰⁾ 842 e seg.

⁽³³¹⁾ 2544.

⁽³³²⁾ 842 seg. (cfr. sopra nota 330); 14.282.

⁽³³³⁾ 14.498.

⁽³³⁴⁾ 4471.

⁽³³⁵⁾ 35.837.

⁽³³⁶⁾ 19.565 e seg.

⁽³³⁷⁾ 2637; 1376 e seg.

⁽³³⁸⁾ 4231; 14.370.

Febbraio-marzo: Riduzione generalizzata dei tassi passivi e misure generali per «moderare la concorrenza eccessiva» nel campo degli interessi attivi — disponibilità a tornare a una politica moderata in materia di tassi

- (295) Il 6 febbraio 1997 rappresentanti delle banche di credito edilizio tennero la loro riunione consueta. Il rappresentante di BA propose di portare all'1 % la riduzione SMR (cfr. considerando 220) che, fino a quel momento, tutte le banche avevano convenuto di fissare allo 0,875 %. I partecipanti «decisero che tale modifica doveva essere applicata contemporaneamente da tutte le banche di credito edilizio, indicando come data possibile l'inizio del 1998». Tutti i partecipanti «decisero inoltre che la restituzione anticipata [di un prestito] da parte di un cliente [doveva] comportare una riduzione.» Le banche comunicarono infine il volume previsto di prestiti da concedere nel 1997 ⁽³³⁹⁾.
- (296) In occasione della riunione speciale del gruppo di discussione «operazioni passive» del 14 febbraio 1997 a Vienna si discusse la preparazione per fine marzo di un'ulteriore riduzione degli interessi sui depositi a risparmio, compresa fra lo 0,25 % e lo 0,5 %. Le banche dovevano definire la propria posizione entro il 24 febbraio, data della riunione del gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» a livello federale ⁽³⁴⁰⁾.
- (297) Nel Club Lombard [...] del 19 febbraio 1997 «si decise di lavorare, nell'ambito del gruppo di discussione «operazioni passive», per una riduzione, fino a mezzo punto percentuale, dei depositi a risparmio con tasso di interesse elevato». Esempio a questo proposito è lo scambio di informazioni fra il Club Lombard e i gruppi di discussione specializzati — il gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» a livello federale: il [rappresentante] di RZB trasmise le conclusioni raggiunte nel Club Lombard al rappresentante di RZB nel gruppo di discussione «operazioni passive», il quale a sua volta avrebbe dovuto «tenerne conto il lunedì nel gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive»» ⁽³⁴¹⁾.
- (298) Di conseguenza, nel gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» a livello federale del 24 febbraio 1997 vennero «decise le seguenti riduzioni dei tassi» per gli interessi passivi, che dovevano entrare in vigore «in tutta l'Austria» nella settimana 10-14 marzo 1997: riduzione dei tassi fissi dello 0,25 % (dello 0,5 % per durate a partire da quattro anni), delle condizioni speciali nonché delle condizioni dei risparmi collettivi e aziendali dello 0,25 % (tasso massimo per i nuovi depositi rispettivamente del 3 % o 3,5 % nei Länder, per i depositi in essere del 3,25 %). Per quanto riguarda il tasso di interesse di base, «dopo una breve discussione si concordò di non toccare» il tasso in vigore, pari in linea generale all'1,5 %. Il pubblico doveva «essere informato [delle misure prese] mediante dati «riservati» trasmessi

dall'APA. Coordinamento da parte del settore marketing di BA.»

- (299) Per quanto riguarda gli interessi attivi, invece, furono formulate lagnanze per il fatto che alcuni istituti, «in contrasto con quanto discusso e convenuto nella primavera 1996 — in discussioni tenute su richiesta [del livello direttivo]», offrivano tassi di interesse fissi inferiori alle condizioni variabili (anziché aggiungere una detrazione dello 0,25 % al tasso di interesse variabile più basso per ogni anno di durata, cfr. considerandi 244 e 248). In marzo venne convocato quindi un «gruppo di discussione distinto» per «trovare una soluzione» (cfr. considerando 301). Già in precedenza CA aveva elencato, in una nota interna, alcune «violazioni palesi delle norme di concorrenza» formulate «nell'estate 1996» per il settore degli interessi attivi, quali le maggiorazioni dei margini inferiori all'1,5 % per i crediti in valuta ⁽³⁴²⁾.
- (300) CA si lamentò inoltre di un'iniziativa pubblicitaria di BAWAG in cui venivano citate condizioni. Tale comportamento era in contrasto con la «decisione [a livello direttivo]» (cfr. considerando 248) ⁽³⁴³⁾.
- (301) Poiché nel campo dei crediti ai privati la concorrenza fra le banche «era tornata ad essere, nel frattempo, molto indisciplinata, fu necessario incontrarsi nuovamente poco dopo la riunione del gruppo di discussione a livello federale» [cfr. considerando 299], per «esaminare misure volte a moderare» tale concorrenza. Era diffuso «fra tutti i rappresentanti delle banche il desiderio di tornare ad una concorrenza più ordinata». Successivamente i partecipanti al gruppo di discussione viennese «operazioni attive» del 7 marzo 1997 individuarono alcune «offerte preoccupanti» sul mercato, il cui effetto negativo risultava «accentuato» dalla pubblicità ottenuta, «in violazione di accordi precedenti», con tali tassi di interesse «preoccupanti».
- (302) «In tali circostanze» vennero dunque «raggiunti i seguenti accordi»: per i crediti in valuta il volume minimo, in quel momento di 1 milione di ATS, doveva essere portato a 1,5 milioni di ATS (metà anno) e quindi a 2 milioni di ATS (fine anno); si doveva inoltre applicare diritti amministrativi di un minimo del 2 %. Il margine minimo doveva essere pari al 2,5 %.
- (303) Le decisioni comuni vennero quindi attuate. PSK, ad esempio, fissò il tasso di interesse massimo per le nuove condizioni speciali al 3 % (Vienna) e al 3,25 % (Länder) «in linea con l'accordo del gruppo di discussione «operazioni passive»» (cfr. considerando 298) ⁽³⁴⁴⁾.

⁽³³⁹⁾ 19.573.

⁽³⁴⁰⁾ 1247.

⁽³⁴¹⁾ 1914.

⁽³⁴²⁾ 2560.

⁽³⁴³⁾ 1631 e seg.; 1245; 14.274; 14.360 e seg.; 15.716.

⁽³⁴⁴⁾ 15.716 (PSK).

- (304) I crediti a tasso fisso rappresentavano un problema particolare in quanto la nuova «clausola di indicizzazione dei tassi» rendeva impossibile la prassi seguita fino a quel momento che consisteva nell'«attrarre il cliente con un tasso di ingresso più basso e incrementare in seguito il margine iniziale aumentando il tasso di interesse». Si doveva pertanto fissare il tasso di interesse di uscita già alla conclusione del contratto. All'inizio i partecipanti «non» riuscirono a trovare un «accordo» né sulla formulazione né sulla consistenza del margine da decidere. Tuttavia, poiché «il futuro livello dei tassi [doveva essere] fissato in modo irreversibile» nel quadro di un accordo in merito, si decise di organizzare per il 21 marzo un gruppo di discussione «operazioni attive» speciale (cfr. considerando 306). Contemporaneamente «si [doveva] anche preparare per il Lombard successivo una raccomandazione concreta»⁽³⁴⁵⁾.
- (305) I partecipanti al gruppo di discussione bancario «valori mobiliari» esaminarono, nel corso della riunione del 14 marzo 1997, i tassi da applicare alle nuove introduzioni in borsa. Essi «erano del parere che esse dovessero oscillare fra il 5 % e il 6 %»⁽³⁴⁶⁾.
- (306) Nel gruppo di discussione «operazioni attive» speciale del 21 marzo 1997 — finalizzato a elaborare «raccomandazioni concrete per moderare la concorrenza eccessiva» — i partecipanti «giunsero [prima di tutto] a un accordo» sul tema dei finanziamenti in valuta (cfr. considerando 302): aumento del volume minimo prestato da 1 milione di ATS, quale era al momento, a 1,5 milioni di ATS al 1° luglio e a 2 milioni di ATS al 1° ottobre 1997, margine minimo del 2,5 % (nei Länder orientali a discrezione della filiale 2 %, in Tirolo e in Vorarlberg 1,5 %) e diritti amministrativi in generale al 2 %. Una conferma «[...] nel Lombard successivo non fu ritenuta necessaria».
- (307) Meno proficui risultarono i negoziati relativi ai crediti a tasso fisso e al rispetto del divieto di pubblicità. In merito alla pubblicità dei tassi, la posizione di BAWAG si rivelò «particolarmente dura» e non fu possibile giungere ad alcun accordo.
- (308) Infine, BA propose l'introduzione di una nuova commissione di importo pari a 50 ATS, da imputare a ciascun adeguamento dei tassi di interesse⁽³⁴⁷⁾.
- (309) Nel corso del gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» a livello federale dell'11 aprile 1997, si fece osservare che la riduzione degli interessi passivi decisa a febbraio (cfr. considerando 298) «non [era stata] applicata in modo uniforme» soprattutto in relazione alle condizioni speciali. Seguirono le «consuete accuse reciproche» ma, alla fine, si «convenne di rispettare rigorosamente e da subito» i tassi di interesse massimi concordati.
- (310) In seguito venne esaminata una serie di «proposte di risanamento della situazione» per il settore degli interessi attivi, dove, come in passato, «il mercato era molto indisciplinato» e l'armonizzazione dei tassi di interesse era «sfuggita di mano» alle banche. BAWAG si mostrò disposta a ritirare, a metà 1997, la sua «azione anniversario», aspramente criticata dalle altre banche, a condizione che queste ultime «prendessero misure per risanare la situazione». In merito all'aumento dei tassi per i crediti per il tramite dell'azienda, dovevano ancora «svolgersi incontri a due fra BA e BAWAG», a cui si sarebbero in seguito uniti gli altri istituti perché «tali tassi restano elevati in tutti gli istituti di credito». «Conformemente alla proposta di BA» (cfr. considerando 308) doveva essere prelevata una «commissione sorveglianza interessi» di 50 ATS. Tassi inferiori alla condizione massima del 3,25 % dovevano essere consentiti solo previa autorizzazione della sede centrale. Non dovevano essere offerte combinazioni tasso fisso/tasso variabile e i crediti a tasso fisso a privati dovevano essere previsti solo nel settore ipotecario e solo per la totalità della durata di validità (salvo per i crediti a oltre dieci anni).
- (311) Le «misure concrete» dovevano essere «stabilite» nel quadro di un gruppo di discussione «operazioni attive» speciale all'inizio di maggio⁽³⁴⁸⁾.
- (312) Questo gruppo di discussione «operazioni attive» speciale si incontrò il 5 maggio 1997 «con l'obiettivo di definire nuovamente le soglie minime dei tassi di interesse passivi per i crediti ai privati nonché margini minimi per i crediti a tasso fisso e i crediti in valuta al fine di ottimizzare i profitti». Poiché tutti i partecipanti erano disposti a «tornare a una politica moderata delle condizioni», si poterono confermare o formulare per la prima volta le seguenti raccomandazioni: per i crediti in valuta fu confermato l'accordo raggiunto nel gruppo di discussione «operazioni attive» speciale del 21 marzo 1997 (cfr. considerando 306). Interessi a tasso fisso dovevano essere concessi solo per la totalità della durata di validità (salvo per gli accordi a più di dieci anni, cfr. considerando 310) e solo ai tassi di interesse minimi (7 % per cinque anni, 7,5 % per sette anni, 8 % per dieci anni; scarto massimo dello 0,5 %). In merito alla commissione «sorveglianza interessi» di 50 ATS, alcune banche, anziché introdurre una nuova commissione, preferivano aumentare dello stesso importo la «commissione gestione conto di credito» (cfr. considerando 310). A partire dal 1° giugno 1997 si doveva applicare ai crediti a tasso variabile una soglia minima del 6 % e alle libere professioni una del 5,5 %, che doveva diventare del 6 % a partire dal 1° ottobre 1997. Non dovevano più essere concessi (dal 1° luglio) nuovi crediti per il tramite dell'azienda a tassi inferiori al 7 %. Infine, fu «deciso di non comunicare più ai media, a partire dall'1.6.1997, tassi di interesse inferiori alle soglie minime consigliate». In questo modo le banche speravano di «tenere sotto controllo il dumping sui prezzi»⁽³⁴⁹⁾.

⁽³⁴⁵⁾ 2565; 14.360.

⁽³⁴⁶⁾ 4450.

⁽³⁴⁷⁾ 12.172; 36.168.

⁽³⁴⁸⁾ 2581; 14.270; 4383; 1600; 1243; 12.173.

⁽³⁴⁹⁾ 36.030 e seg.; 38.179 e seg.; 20.682; cfr. sopra nota 141.

(313) In una nota interna apparentemente redatta per preparare il [rappresentante] di CA al Club Lombard dell'11 giugno 1997, [un rappresentante] della divisione finanziamenti ai privati di CA analizzò la situazione nel settore e osservò una «concorrenza eccessiva in materia di tassi». Valutò che l'attuazione del «pacchetto di misure per il miglioramento della disciplina di mercato» esaminata nel gruppo di discussione «operazioni attive» speciale del 5 maggio 1997, «sarebbe fallita per il rifiuto di BAWAG» di portare al 7 % le condizioni per i crediti per il tramite delle imprese e di sospendere l'«azione anniversario» (come promesso da BAWAG in occasione della riunione del gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» a livello federale dell'11 aprile 1997, cfr. considerando 310) ⁽³⁵⁰⁾.

Giugno-settembre: Successi comuni nel campo dei tassi passivi; persistere di problemi nel campo degli interessi attivi rendono necessaria una nuova «politica dei piccoli passi»

(314) Nel gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» a livello federale del 20 giugno 1997 si presentò il quadro consueto. Mentre nel settore degli interessi passivi, gli accordi (tasso massimo per le condizioni speciali del 3,25 %, cfr. considerando 298) «continuavano ad essere rispettati», nel campo degli interessi attivi «non [fu possibile], in generale, raggiungere gli obiettivi ambiziosi fissati in occasione dell'ultimo gruppo di discussione». Il «tentativo di attenuare la lotta per i prezzi sul lato dei tassi attivi» non fu coronata da successo in quanto gli «accordi non venivano rispettati». Solo gli «accordi sui crediti in valuta sembravano tenere e al momento non presentavano pertanto problemi».

(315) Di fronte a tale situazione «tutti si mostrarono d'accordo sul fatto che pacchetti di misure complessi e articolati non erano efficaci e che era preferibile procedere per piccoli passi». In questa ottica furono «raggiunti i seguenti accordi»: BAWAG doveva lasciare «da parte» l'azione anniversario tanto criticata; non dovevano essere fornite informazioni ai media se non previo «accordo»; non dovevano essere rese note condizioni inferiori al 5,5 %.

(316) BA mise inoltre in rilievo che «era difficile» applicare aumenti di commissione immediatamente prima del passaggio all'euro e che essi dovevano pertanto essere introdotti «al più presto» ⁽³⁵¹⁾.

(317) Nel corso del gruppo di discussione «libere professioni» del 24 giugno 1997 si criticò il tasso speciale del 4,75 % concesso da BAWAG ai medici per i crediti di esercizio. Per il resto si registrò «un ampio accordo» sui tassi minimi da imputare: 5,75 % per i crediti di esercizio, 5,5 % per i crediti agli investimenti, miglioramento dell'1,25 % per i crediti legati all'indicatore SMR e dell'1,5 % per quelli a tasso fisso rispetto al relativo tasso di riferimento ⁽³⁵²⁾.

(318) nel gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» a livello federale del 26 settembre 1997 i partecipanti si dichiararono «soddisfatti della disciplina» osservata nel settore dei tassi passivi, dove gli unici «casi di sfioramento dei tassi» riguardavano il Tirolo e il Voralberg. Per contro, c'erano ancora ben pochi motivi di soddisfazione in relazione all'evoluzione del settore degli interessi attivi, dove gli «accordi raggiunti non [erano stati] rispettati». Uno dei «problemi» messi in luce consisteva nel fatto che nei relativi colloqui «non tutti i partecipanti [erano] responsabili delle condizioni» e «non disponevano [pertanto] del potere decisionale esclusivo» in merito agli accordi conclusi nei gruppi di discussione. Era tuttavia importante per tutti i partecipanti discutere condizioni concrete con i rappresentanti delle banche concorrenti incaricati, nell'ambito del rispettivo istituto, di fissare le condizioni esaminate.

(319) Poiché, secondo le banche, la situazione nel settore degli interessi attivi non era migliorata dopo il gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» a livello federale del 20 giugno 1997 (cfr. considerando 314), si propose la convocazione di un gruppo di discussione «controllori», che doveva «elaborare uno scenario per i tassi di interesse». Il risultato doveva quindi «essere esaminato in un gruppo di discussione Lombard al fine di studiare la situazione del mercato a livello della dirigenza». La proposta venne «accettata all'unanimità». Oltre a ciò, a metà novembre, e «dopo avere raggiunto un accordo in un successivo gruppo di discussione», le banche volevano cercare, mediante un aumento dello 0,5 % dei tassi passivi «di dare [un] segnale al rialzo», per potere in seguito applicare un «aumento urgente» dei tassi attivi. Un «esame approfondito dell'applicazione doveva [avere luogo] a metà novembre» 1997 (cfr. considerando 323).

(320) Infine il dibattito tornò sulle commissioni, dove si avvertivano già le avvisaglie del passaggio all'euro: BA richiamò l'attenzione sul fatto che sarebbe stato «difficile applicare» aumenti di commissione immediatamente prima del passaggio all'euro, tenuto conto della prevedibile vigilanza più rigorosa da parte delle «commissioni dei prezzi», e che essi dovevano «pertanto [essere introdotti] al più presto» ⁽³⁵³⁾.

Novembre-gennaio: Aumento concertato dei depositi a risparmio a lungo termine, delle condizioni speciali e delle condizioni attive, discussione in corso sul tasso di base e misure per celare gli accordi

(321) I partecipanti al gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» viennese giunsero, in occasione della riunione del 4 novembre 1997, all'«opinione unanime» che gli interessi dei libretti di risparmio vincolati di durata quinquennale o superiore dovessero essere aumentati di una percentuale compresa fra lo 0,125 % e lo 0,25 %. Le banche volevano anche cercare di ridurre il tasso di base dell'1,5 % di una percentuale compresa fra lo 0,125 % e lo 0,25 % e quello sui depositi

⁽³⁵⁰⁾ 36.362.

⁽³⁵¹⁾ 954; 1241 e seg.

⁽³⁵²⁾ 16.335; 21.132.

⁽³⁵³⁾ 1033; 14.262 e seg., 21.159.

a risparmio a premio dello 0,25 %, ma su questo aspetto si registrava «qualche divergenza». Nel gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» a livello federale del 13 novembre 1997 (cfr. considerando 323) si doveva pertanto «cercare di giungere a una posizione comune motivata».

(322) Le banche esaminarono quindi le conseguenze possibili del reclamo relativo a presunte intese depositato presso la Commissione europea il 30 giugno 1997 contro alcune banche, oggetto in seguito di un'ampia copertura da parte dei media austriaci (cfr. considerando 14). Il rappresentante di BA suggerì in tale contesto di «non redigere più verbali» dei gruppi di discussione. Era opportuno «evitare» le note interne relative ai gruppi di discussione «o celarle» dietro nomi poco sospetti come «osservazioni di mercato». Il servizio giuridico di una banca partecipante sostenne infine anche l'opportunità di «distruggere tutti i vecchi protocolli esistenti». A questo scopo l'estensore del verbale interno della riunione di HYPO invitò tutti i destinatari «a rinviare [la relazione] dopo la lettura all'autore, che si sarebbe incaricato della sua distruzione»⁽³⁵⁴⁾.

(323) Nel gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» a livello federale del 13 novembre 1997 si discussero nuovamente «le misure contemplate nell'ultima riunione in materia di depositi a risparmio» (cfr. considerando 318) e si raggiunsero i «seguenti risultati»: «parere unanimemente favorevole» in merito all'aumento dello 0,25 % circa dei tassi per i libretti di risparmio vincolati di durata quinquennale o superiore. BA propose nuovamente di ridurre il tasso di base allo 0,25 %. Tuttavia, come già era accaduto nell'ultimo gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» viennese del 4 novembre 1997 (cfr. considerando 321), non si riuscì a trovare «un accordo». La questione peraltro «non era considerata chiusa», ma doveva «essere ancora precisata» e «seguita». Infine, BA, CA, Erste, PSK e BAWAG si mostrarono decise a ridurre dello 0,25 % i tassi di interesse dei depositi a premio entro la fine dell'anno. Il gruppo Raiffeisen, NÖ Hypo, ÖVAG e i rappresentanti dei Länder (Carinzia, Stiria, Salisburgo) si dichiararono «scettici» in proposito. Negli «incontri parzialmente bilaterali» svoltisi alla conclusione del gruppo di discussione, emerse tuttavia che anche questi «scettici [sarebbero] stati disposti ad attuare questa misura» se le grandi banche avessero applicato l'aumento come convenuto.

(324) Nel settore degli interessi attivi, tutte le banche resero noto che avrebbero aumentato i tassi di interesse per i crediti ai privati concessi a partire dal 1° marzo 1998 di una percentuale compresa fra lo 0,25 % e lo 0,5 %. I crediti già in essere sarebbero stati aumentati dello 0,375 %, con un massimale compreso fra il 7 % e l'8 %. Per i crediti edilizi ai privati la «soglia minima assoluta» doveva essere al 6 %⁽³⁵⁵⁾.

(325) Nel gruppo di discussione «operazioni di pagamento» che si svolse lo stesso giorno si ritornò — come già era accaduto in occasione del gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive» a livello federale del 26 settembre (cfr. considerando 320) — sull'«importante problematica» delle «commissioni di osservazione dei prezzi di VKI⁽³⁵⁶⁾, AK⁽³⁵⁷⁾, e dell'UE connesse al passaggio all'euro» che, a partire dall'estate 1998, avrebbero reso «più difficili» gli aumenti dei prezzi. I rappresentanti di tutte le banche partecipanti annunciarono dunque che, già a partire dal 1998, le commissioni sulle carte assegni sarebbero ammontate ad almeno 250 ATS, quelle sui moduli di bonifico a 10 ATS (banca nazionale) e 20 ATS (banca straniera) e quelle sugli assegni presentati all'incasso a 9-10 ATS⁽³⁵⁸⁾.

(326) Il 20 novembre 1997, il [rappresentante] di BA annunciò nel corso di un'intervista il progetto di aumentare i tassi d'interesse sui crediti dell'ordine dello 0,5 %. Questo annuncio fu tuttavia accolto da critiche da parte dell'opinione pubblica, che indussero il [rappresentante] di BA a dichiarare, che gli interessi sui crediti non sarebbero più stati aumentati nel 1997. Anche la riduzione del tasso d'interesse di base — proposta da BA nel corso della riunione del gruppo di discussione federale «operazioni attive» e «operazioni passive» svoltasi il 13 novembre 1997 — non rientrava nei progetti, secondo quanto dichiarato dal [...] [rappresentante] di BA.

(327) In relazione al suddetto previsto aumento degli interessi sui crediti fu ventilato pubblicamente il sospetto che vi fossero stati accordi. Di fronte ai media, tuttavia, le banche «negarono l'esistenza di accordi sui tassi [...]»⁽³⁵⁹⁾.

(328) Il 18 dicembre la divisione «finanziamenti ai privati» di CA riferì che «la maggioranza delle grandi banche concorrenti (BA, Erste, BAWAG)» avevano già effettuato «aumenti dei tassi d'interesse» — conformemente a quanto discusso nel corso della riunione del 13 novembre 1997 del gruppo di discussione federale «operazioni attive» e «operazioni passive» (cfr. considerando 324) — e propose pertanto di incrementare anche i tassi d'interesse relativi alle operazioni attive. Tali aumenti sarebbero stati applicati «tenendo conto della linea di condotta scelta dai nostri maggiori concorrenti»⁽³⁶⁰⁾.

11. ESPOSIZIONE CRONOLOGICA DEI FATTI: 1998

(329) Nel documento interno intitolato «Informazioni sul Club Lombard 11.2.1998» destinato al [rappresentante] di PSK, i responsabili in materia hanno riferito che a gennaio tutti gli istituti della regione di Vienna (ad eccezione di BAWAG) avevano diminuito i tassi d'interesse sui depositi a risparmio. Parallelamente erano stati aumentati i tassi dei libretti di risparmio a lungo termine, nonché i tassi d'interesse standard relativi ai crediti ai privati (dello 0,5 %) (cfr. considerando 323)⁽³⁶¹⁾.

⁽³⁵⁶⁾ Verein für Konsumenteninformation (Associazione per l'informazione dei consumatori).

⁽³⁵⁷⁾ Arbeiterkammer (Camera dei lavoratori).

⁽³⁵⁸⁾ 22.189.

⁽³⁵⁹⁾ Cfr. i quotidiani Die Presse del 21 novembre e Salzburger Nachrichten del 25 novembre 1997.

⁽³⁶⁰⁾ 36.365.

⁽³⁶¹⁾ 3884.

⁽³⁵⁴⁾ 14.342; 12.175; 1564.

⁽³⁵⁵⁾ 12.178; 16.582; 1553; 14.258; 823.

Marzo: Realizzazione del ribasso concertato dei tassi d'interesse speciali; eccessivo divario con i Länder

intese». Non vi sarebbe stato «quindi alcun verbale della discussione concreta»⁽³⁶³⁾.

(330) Il 5 marzo 1998 rappresentanti delle banche si incontrarono nel quadro del gruppo di discussione viennese «operazioni attive» e «operazioni passive» e constatarono anch'essi, che il ribasso dei tassi speciali dello 0,25 %, per lo meno sulla piazza di Vienna, «è stato attuato praticamente da tutti gli operatori del mercato nei mesi di gennaio/febbraio e ritengono» perciò che la situazione nella regione di Vienna possa «essere definita stabile e uniforme». Per quanto riguarda invece i tassi di risparmio collettivi e per il tramite dell'azienda, la riduzione non è avvenuta «proprio come auspicato». Per i libretti di risparmio vincolati a scadenza più lunga i partecipanti erano orientati «in modo relativamente uniforme» verso una riduzione dei tassi (il tasso d'interesse massimo per libretti di risparmio vincolati settennali avrebbe dovuto essere del 5 %). Sul versante delle operazioni attive i rappresentanti delle banche confermarono che gli interessi sui crediti erano stati aumentati dello 0,5 % (cfr. considerando 324).

(331) In occasione della riunione del gruppo di discussione federale «operazioni attive» e «operazioni passive» svoltasi il 22 aprile 1998, i rappresentanti delle banche espressero la loro soddisfazione per il livello relativamente uniforme del 3,25 % dei tassi d'interesse per le operazioni passive applicabili ai depositi a risparmio a condizioni speciali. Mentre nella regione di Vienna questi tassi si erano mantenuti «al livello ultimamente convenuto», i valori dei tassi d'interesse massimi concordati nei Länder in talune parti erano superiori dello 0,5 %. Questo divario fu giudicato «eccessivo» e si doveva pertanto cercare, «nel quadro dei gruppi di discussione regionali, di ridurre questo divario tra Vienna e i Länder». In concreto «nell'ambito dei gruppi di discussione regionali si dovevano concordare le riduzioni da applicare nei Länder», e «se possibile, esercitare un'influenza a livello [direttivo]».

(332) BA e RBW da ultimo prospettarono una riduzione dei tassi d'interesse di base tuttavia solo «nel quadro di un'iniziativa collettiva con tutte le altre banche». In caso «di una strategia concertata con tutti i grandi istituti una riduzione potrebbe parimenti essere effettuata nei mesi estivi». Il «Quarto gruppo di discussione di Vienna», composto da BA, CA, Erste e BAWAG si sarebbe dovuto riunire per discutere questo tema. Secondo quanto riferito da BA tale incontro non ha tuttavia avuto luogo. La successiva scadenza fu fissata per il 25 giugno 1998⁽³⁶²⁾.

(333) In occasione della riunione del gruppo di discussione «controllori», tenutasi il 19 maggio 1998, il rappresentante di BA richiamò nuovamente l'attenzione dei partecipanti sul fatto che il servizio giuridico del suo istituto gli avrebbe fatto presente «il problema dei verbali delle riunioni del gruppo dei controllori in considerazione delle riserve sul piano della normativa in materia di

12. RIUNIONI SPECIALI (SELEZIONE)

12.1. Club «esportazioni», Club Lombard «esportazioni»

(334) In questa sede si sono discusse le questioni — segnatamente le condizioni — del finanziamento alle esportazioni. In questo foro oltre alle grandi banche, che partecipavano agli altri gruppi di discussione, aderivano anche le banche estere, attraverso il Centro Internationale Handelsbank AG (di seguito «il Centro»). Quest'ultimo aveva il compito, dopo le discussioni del Club «esportazioni» di «informare conformemente le banche estere». Le domande di adesione individuale da parte di banche estere venivano pertanto respinte⁽³⁶⁴⁾.

(335) Le uniche eccezioni sono state fatte per la Schoellerbank, in considerazione delle sue intense attività in questo settore, e la Internationale Bank für Außenhandel (IBA), che inizialmente aveva avuto un ruolo di «trasgressore dei tassi» e per tale motivo era stata accolta in seno al Club «esportazioni» all'inizio del 1994. Le banche rappresentate nell'ambito del Gruppo Lombard «esportazioni» speravano in questo modo di «far ravvedere»⁽³⁶⁵⁾ la IBA.

(336) Un importante tema ricorrente delle riunioni era il cosiddetto margine di banca di fiducia, ovvero della maggiorazione massima (pari allo 0,5 % dal 1994) del tasso d'interesse di rifinanziamento, stabilita dall'OeKB o dal Fondo di esportazione in qualità di organismi di sostegno per i crediti sovvenzionati. Le banche possono applicare ai propri clienti (gli esportatori) una maggiorazione inferiore, accollandosi di conseguenza il relativo onere nei rapporti con l'OeKB/Fondo di esportazione. L'entità dello scarto negativo dalla maggiorazione massima costituiva quindi un importante parametro della concorrenzialità. Analogamente ad altri settori dell'attività bancaria era quindi evidente, dal punto di vista delle banche, l'interesse a concordare anche in questo settore dei «margini minimi», al fine di giungere ad una «certa attenuazione» della concorrenza⁽³⁶⁶⁾.

⁽³⁶³⁾ 4359.

⁽³⁶⁴⁾ 19.855; 19.858.

⁽³⁶⁵⁾ 19.797; 19.801. Già nel 1992 si era considerato di invitare la ABN Bank Austria e la Westdeutsche Landesbank, essendo all'epoca questi istituti «particolarmente "attivi" nel finanziamento delle esportazioni» e poiché queste operavano con margini minimi inferiori a quelli concordati dalle altre banche (al riguardo si rinvia a quanto indicato subito dopo il considerando 336). Tale problema è stato tuttavia risolto attraverso colloqui diretti tra le due banche: la Westdeutsche Landesbank aveva segnatamente «promesso in modo definitivo», che non avrebbe applicato margini inferiori a quelli concordati; 34.148; 38.177.

⁽³⁶⁶⁾ 19.805; 19.839.

⁽³⁶²⁾ 2049; 2480; 38.173; 4009.

(337) Già nel 1992 nell'ambito del Club «esportazioni» si erano «raggiunti accordi sui tassi minimi futuri (margine di banca di fiducia) per i crediti all'esportazione», che avrebbero dovuto produrre un incremento dei margini allora praticati dallo 0,125 % allo 0,25 %, per giungere alla fine allo 0,5 %. In occasione della riunione del Club «esportazioni» del 27 gennaio 1994, i partecipanti resero noto il loro «successo» relativo «all'aumento dei margini» e all'introduzione della «commissione di avallo» o della «commissione d'impegno», come «raccomandato da [...] del Club Lombard». Vi erano stati tuttavia alcuni «peccatori» e «trasgressori dei prezzi», tra i quali si annoverava anzitutto IBA (cfr. considerando 335). La CA si lamentò ad esempio di aver perso un cliente a causa dei «tassi estremi (non conformi agli accordi)» applicati da due altri istituti ⁽³⁶⁷⁾.

(338) I membri austriaci del Club «esportazioni» manifestarono un certo scetticismo circa le promesse fatte dalle banche estere. I loro rappresentanti, ossia il Centro, avevano infatti riferito che «le banche estere, ad eccezione di una, hanno dichiarato anch'esse che non praticheranno tassi inferiori a quelli minimi concordati», ma le altre banche constatarono che alcune banche estere «in taluni casi applicano tariffe inferiori» ai margini concordati. La promessa trasmessa dal Centro fu «pertanto rimessa in discussione» ⁽³⁶⁸⁾.

(339) Durante l'incontro del 23 novembre 1994 aumentarono le critiche verso gli istituti, che «per acquisire» nuovi clienti applicavano margini inferiori a «quelli concordati» e offrivano «abbuoni del margine di banca di fiducia». CA si lamentò della regolare perdita di affari a vantaggio dei concorrenti, perché — a differenza degli altri istituti — si atteneva «rigorosamente ai patti» ⁽³⁶⁹⁾.

(340) Nel corso della riunione del 16 marzo 1995, i partecipanti fissarono «i seguenti margini minimi»: 0,25 % per i finanziamenti non soggetti a obbligo di copertura e 0,5 % per quelli con obbligo di copertura, nei casi eccezionali comunque non inferiori allo 0,375 %; 0,375 % per i finanziamenti di categoria G3/G9 ⁽³⁷⁰⁾ in caso di obbligo di copertura del 20 %.

(341) Nell'ambito del club «esportazioni», riunitosi il 15 maggio 1996, venne precisata «la fissazione del margine di banca di fiducia» decisa [a livello direttivo] (cfr. considerando 248). In tale sede «si stabilì unanimemente», che il margine dello 0,25 % concordato in seno al Club Lombard per le operazioni non soggette a obbligo

di copertura sarebbe stato applicato «solo ai nuovi contratti» e che gli accordi preesistenti sarebbero rimasti invariati («margine minimo tuttavia di 12,5 punti base»). Per le restanti attività di finanziamento alle esportazioni si sarebbe applicato «l'intero margine di banca di fiducia», ovvero lo 0,5 % ⁽³⁷¹⁾.

12.2. Operazioni di pagamento

(342) Le banche austriache erano solite scambiarsi regolarmente informazioni circa le operazioni di pagamento sia nazionali che transfrontaliere. Nell'ambito delle regolari consultazioni nel quadro del gruppo di discussione «estero», cui partecipavano le grandi banche, i rappresentanti degli istituti regionali nonché le banche estere, si determinava altresì l'entità delle spese di bonifico, delle spese per le lettere di credito, nonché delle competenze interbancarie. Anche nell'ambito del comitato organizzativo delle associazioni austriache degli istituti di credito (ORG) si discutevano tra l'altro le spese di bonifico nonché le competenze interbancarie.

(343) Nella riunione del gruppo di discussione «estero» del 21 aprile 1994 i partecipanti si sono espressi a favore dell'incremento delle spese di bonifico da 70 ATS a 80 ATS. Il 23 giugno 1994, «tutti gli istituti» avrebbero dovuto «accordarsi e fissare la data d'introduzione» (cfr. al riguardo il considerando 344). Si «approvarono» inoltre cambiamenti alle commissioni per lettere di credito sia in scellini sia in valuta estera (rispettivamente tasso percentuale e commissione minima) «all'unanimità». L'esito di tale incontro fu comunicato all'ORG (cfr. al riguardo il considerando 347). Il «regime tariffario comune per le operazioni di riscossione applicabile alle operazioni di pagamento transfrontaliere» (di seguito «regime incassi») avrebbe dovuto «entrare in vigore l'1.9.1994 dopo un'ulteriore discussione» nel corso della successiva riunione. Da ultimo fu «approvato all'unanimità» il regime delle competenze e delle spese interbancarie nonché le norme per la fissazione della data di valuta per le operazioni di pagamento transfrontaliere tra residenti ⁽³⁷²⁾.

(344) Nella riunione del gruppo di discussione «estero» svoltasi il 23 giugno 1994 i partecipanti decisero in primo luogo di aumentare le spese di bonifico tra le banche nazionali da 70 ATS a 80 ATS (cfr. considerando 343). In questo contesto «furono fatti presenti gli aspetti relativi alla normativa in materia di intese». La discussione del «regime incassi» avanzò a tal punto che nella successiva riunione (22 settembre 1994, cfr. considerando 345) «si raggiunse un'intesa» e «niente avrebbe più ostacolato la fissazione definitiva del regime delle tariffe d'incasso» ⁽³⁷³⁾.

⁽³⁶⁷⁾ 19.792 f; 38.176; 26.256.

⁽³⁶⁸⁾ 19.795; 19.800.

⁽³⁶⁹⁾ 19.808; 19.811.

⁽³⁷⁰⁾ Il regime di finanziamento delle esportazioni contempla undici tipi di responsabilità. Il codice G3 si riferisce ai crediti finanziari vincolati e il codice G9 gli acquisti di crediti Forderungsankäufe (complessivamente pari a circa il 53 % delle garanzie di OeKB nel 1997).

⁽³⁷¹⁾ Cfr. nota 295.

⁽³⁷²⁾ 21.229 e seg.

⁽³⁷³⁾ 21.235.

(345) Il «regime incassi» fu concretamente approvato dai partecipanti alla riunione del gruppo di discussione «estero» svoltasi il 22 settembre 1994. Esso fissa le competenze per la riscossione di assegni, cambiali e altri semplici rimesse nonché le norme per la fissazione della data di valuta di questi strumenti. Le competenze fissate per la riscossione di assegni si applicano altresì all'autorizzazione di addebito in conto per le operazioni di pagamento transfrontaliere. In relazione al «regime incassi», il rappresentante di BA rammentò che l'aumento delle tariffe di riscossione per gli assegni tratti su banche nazionali «era stato discusso già due anni fa», ma che poi «era stato rinviato fino a quando si sarebbero aumentate le spese di bonifico». Essendo state ora aumentate le spese di bonifico (cfr. considerando 344), «il gruppo concorda finalmente d'introdurre l'aumento [da 30 ATS a 40 ATS] a partire dall'1.2.1995 »⁽³⁷⁴⁾.

(346) La questione, «se con la fissazione di un regime di tariffe interbancarie si sia violata la normativa in materia di intese», fu discussa nella riunione del gruppo di discussione «estero» del 24 novembre 1994, ma non poté «essere immediatamente chiarita». A tale questione si sarebbe dovuto dedicare un apposito gruppo di discussione⁽³⁷⁵⁾.

(347) Nel corso della riunione del 4 ottobre 1994, l'ORG prese anzitutto formalmente atto — nella consapevolezza degli «aspetti relativi alla normativa in materia di intese» — della decisione di aumentare le commissioni di bonifico (cfr. considerando 345). Detto aumento avrebbe dovuto essere comunicato anche agli istituti «non rappresentati nei diversi gruppi di discussione bancari». Anche in questa riunione uno dei presenti richiamò l'attenzione su «la questione della normativa sulle intese» osservando che «nell'UE vige in materia una diversa concezione giuridica». I servizi giuridici avrebbero quindi dovuto «esaminare questa problematica comunitaria»⁽³⁷⁶⁾.

(348) Il 2 marzo 1995 i partecipanti del gruppo di discussione «estero» convennero di «esaminare al momento opportuno» nell'ambito dei gruppi di discussione «le eventuali implicazioni dal punto di vista della normativa comunitaria in materia di intese»⁽³⁷⁷⁾. Tale esame fu quindi condotto in uno studio interno elaborato da GiroCredit, datato 13 aprile 1995 (cfr. al riguardo il considerando 349).

(349) In occasione della riunione del gruppo di discussione «estero», svoltasi l'11 maggio 1995, «le implicazioni sul piano della normativa in materia di intese di un accordo interbancario sui prezzi» furono discusse alla luce di uno studio interno elaborato apparentemente da GiroCredit, con data 13 aprile 1995. Tale documento esaminava la questione se «le consultazioni regolari condotte nell'am-

bito del gruppo di discussione «estero», nel cui quadro le banche austriache coordinavano le tariffe interbancarie potessero essere pericolose sotto il profilo della normativa in materia di intese». Lo studio conclude che tali accordi si configurano come un'intesa dal punto di vista della normativa, sia austriaca sia europea, in materia di concorrenza e indica da ultimo la possibilità che «la Commissione dell'UE avvii una procedura formale d'esame e infligga delle consistenti ammende»⁽³⁷⁸⁾.

(350) Il 15 aprile 1997, gli aderenti all'ORG approvarono «all'unanimità» l'aumento delle commissioni cambiarie, nell'ambito del «regime incassi», per le operazioni interbancarie⁽³⁷⁹⁾.

(351) Nella riunione del 22 aprile 1997 i partecipanti al gruppo di discussione «estero» approvarono all'unanimità la cosiddetta «autorizzazione di addebito in conto per operazioni transfrontaliere»⁽³⁸⁰⁾.

12.3. «Gruppi di discussione regionali» ovvero gruppi di discussione a livello di Länder

(352) La rete costituita dalle banche copriva l'intero territorio austriaco. Al fine di «estendere ai Länder» gli accordi «di applicazione locale» adottati a Vienna e di ottenere «un impatto della massima vastità» attraverso una siffatta applicazione «a tappeto», le banche avevano istituito innumerevoli gruppi di consultazione in tutti i Länder⁽³⁸¹⁾. Tali gruppi avevano lo scopo, nelle aree geografiche di rispettiva competenza, di stipulare accordi restrittivi della concorrenza, sia dando applicazione agli accordi stabiliti nell'ambito del Club Lombard e dei gruppi di discussione di Vienna, sia adeguando il quadro regionale o con iniziative autonome.

(353) La struttura gerarchica del «Lombard» e dei gruppi di discussione tecnici veniva di volta in volta riprodotta nei gruppi costituiti a livello federale. Ad esempio, rappresentanti delle banche competenti per i tassi d'interesse in Austria Superiore si incontravano «per conto del Club Lombard di Linz» per «concordare i tassi applicabili ai crediti per l'edilizia residenziale». Allorché fu raggiunto

⁽³⁷⁸⁾ 8523 e seg.; 8569 e seg.; 8573 e seg.

⁽³⁷⁹⁾ 7569 e seg.; 7503, 7507 e seg.

⁽³⁸⁰⁾ 8249 e seg.

⁽³⁸¹⁾ Cfr. sopra i considerandi 145 e 257. Questi gruppi di discussione si riunivano in Burgenland, Carinzia (ad es. a Klagenfurt, Villacco), nell'Austria Inferiore (ad es. Stockerau, Wr. Neustadt, Hollabrunn, St Pölten), nell'Austria Superiore (ad es. Linz, Steyr, Wels), a Salisburgo, nella Stiria (ad es. Graz, Weiz, Bruck/Mur), nel Tirolo (ad es. Innsbruck) e nel Vorarlberg (ad es. Bregenz). L'enumerazione, per non parlare della descrizione, di tutte le predette consultazioni regionali dell'intesa difficilmente potrebbe essere contenuta nel quadro della presente decisione. Per tale motivo l'esposizione contenuta nel presente capitolo si concentra sui gruppi di discussione regionali nel contesto generale della rete nonché sui loro legami con i gruppi di discussione organizzati a Vienna.

⁽³⁷⁴⁾ 21. 246 e seg.

⁽³⁷⁵⁾ Cfr. sopra nota 52.

⁽³⁷⁶⁾ Per le prove si rinvia alla nota 51.

⁽³⁷⁷⁾ Cfr. nota 52.

un accordo in merito, si discusse la necessaria riduzione dello 0,25 % dei tassi d'interesse sui depositi a risparmio, per la quale si doveva «comunque attendere l'esito della prossima riunione del gruppo di discussione, di Vienna e di Linz sui tassi d'interesse»⁽³⁸²⁾.

(354) In linea di principio, nei Länder si applicavano i tassi concordati nei gruppi di discussione regionali di appartenenza — nell'ambito dei cosiddetti «accordi locali» — che solitamente erano leggermente inferiori a quelli convenuti per Vienna. Tale differenza veniva talvolta giudicata «eccessiva», per cui si cercava, «nell'ambito dei gruppi regionali di ridurre il divario tra Vienna e i Länder». Concretamente, «i gruppi di discussione regionali dovevano operare delle riduzioni a livello di Länder», e «possibilmente influenzare le discussioni a [livello direttivo]»⁽³⁸³⁾. In occasione della riunione del gruppo «Minilombard», svoltasi il 25 giugno 1996, si «convenne di comune accordo che nei Länder si applicavano i tassi concordati di volta in volta a livello locale» e che questi «sarebbero stati accettati a titolo di soluzione transitoria», anche se si discostavano da quelli stabiliti a Vienna. L'obiettivo restava comunque «l'allineamento con il regime applicato sulla piazza di Vienna»⁽³⁸⁴⁾.

(355) Per garantire un continuo e sistematico feed-back — e il relativo flusso continuo e reciproco d'informazioni — tra i gruppi di discussione di Vienna e i gruppi di discussione a livello federale «operazioni attive» e «operazioni passive», da un lato, e i gruppi di discussione regionali, dall'altro, le banche avevano allestito efficienti canali di comunicazione. In tale contesto si deve distinguere tra i gruppi bancari con un unico livello e quelli a più livelli.

(356) Nelle grandi banche con un unico livello operanti sull'intero territorio nazionale, lo scambio d'informazioni avveniva tra la sede centrale di Vienna e le sedi centrali nei diversi Länder. «Gli istituti di Vienna incoraggiano i rappresentanti regionali a imporre gradualmente le condizioni concordate per la piazza di Vienna» («Minilombard», Vienna 25 giugno 1996)⁽³⁸⁵⁾. A tal fine le «filiali nei vari Länder [delle grandi banche; ndr.] dovevano concertarsi nell'ambito di gruppi di discussione regionali» («Minilombard», Vienna 23 febbraio 1995)⁽³⁸⁶⁾. In concreto, lo scambio d'informazioni avveniva ad esempio attraverso l'invio a [rappresentanti regionali] dei verbali di seduta delle riunioni del gruppo di discussione di Vienna (ad esempio gruppo di discussione di Vienna «operazioni passive» del 25 luglio 1995)⁽³⁸⁷⁾. Il 23 aprile 1996 [un rappresentante] del settore clienti privati di CA (di Vienna) sollecitò [rappresentanti] di CA nei Länder «ad organizzare il più

presto possibile dei gruppi di discussione regionale e a concordare tassi d'interesse uguali». In vista dell'«aumento dei tassi relativi ai crediti ai privati dello 1/2 %, da esaminare in seno al Club Lombard», l'11 gennaio 1995 la CA (di Vienna) inviò un fax «urgente, riservato» a Oberbank (Salisburgo), BTV (Tirolo) e BKS (Carinzia) in cui «si sollecita una concertazione nell'ambito dei gruppi di discussione regionali sui tassi»⁽³⁸⁸⁾. BA aveva «esortato le direzioni nei Länder ad adoperarsi affinché si tenessero delle discussioni a cadenza regolare sui crediti ai privati»⁽³⁸⁹⁾.

(357) Nel caso i gruppi bancari avessero una struttura a più livelli, questi avevano istituito propri meccanismi interni d'informazione e rappresentanza.

(358) Nel gruppo Raiffeisen il flusso d'informazioni era diretto da RZB, l'istituto centrale. Il rappresentante di RZB, ad esempio, raccoglieva informazioni sulla situazione corrente nel campo dei tassi da tutte le sedi centrali nei vari Länder prima di ogni riunione del gruppo di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive»⁽³⁹⁰⁾. I risultati delle riunioni dei gruppi di discussione di Vienna erano a loro volta trasmessi «il più tempestivamente possibile» alle sedi centrali dei Länder⁽³⁹¹⁾. La RLB comunicava l'esito dei gruppi di discussione cui aveva partecipato con una circolare inviata a tutte le banche Raiffeisen (banche rurali) di Vienna e dell'Austria Inferiore.

(359) L'imponente impegno logistico del flusso d'informazioni all'interno del gruppo Raiffeisen è descritto in una missiva della sede centrale regionale Raiffeisen della Carinzia alla sede centrale di Vienna (RZB): «Attraverso RZB siamo stati informati dell'esito di diversi gruppi di discussione bancari sulla piazza di Vienna, quali ad es. i gruppi di discussione "operazioni passive" e "Lombard", ecc. Onde garantire che le informazioni siano trasmesse il più rapidamente possibile alle nostre sedi Raiffeisen nella Carinzia, la prego di informare direttamente il responsabile regionale della Carinzia attraverso la direzione e d'informare contemporaneamente mediante un'identica lettera o fax la nostra divisione "Casse Raiffeisen"»⁽³⁹²⁾. RBW svolgeva talvolta questa funzione, assumendo anche in questi casi, agli occhi delle altre banche, il ruolo di rappresentante dell'intero gruppo Raiffeisen. In occasione della riunione del gruppo di discussione «operazioni passive» di Vienna, svoltosi il 25 luglio 1995, ad esempio, l'esortazione «al settore Raiffeisen di ridurre maggiormente le offerte delle piccole casse di credito rurale» fu rivolta a RBW⁽³⁹³⁾.

⁽³⁸²⁾ 23.178.

⁽³⁸³⁾ Cfr. nota 362.

⁽³⁸⁴⁾ Cfr. nota 308; 25.486.

⁽³⁸⁵⁾ Cfr. nota precedente 384.

⁽³⁸⁶⁾ Cfr. considerando 145.

⁽³⁸⁷⁾ Cfr. sopra nota 242.

⁽³⁸⁸⁾ 2327; 2333.

⁽³⁸⁹⁾ Cfr. sopra nota 287 e considerando 265.

⁽³⁹⁰⁾ 2019.

⁽³⁹¹⁾ Cfr. considerando 98; il rappresentante di RZB trasmise i risultati dei gruppi di discussione «operazioni attive» e/o «operazioni passive» anche alle altre banche (ad es. alla banca WiF o alla Kathrein & Co Bank AG).

⁽³⁹²⁾ Cfr. 2018.

⁽³⁹³⁾ 20.210 e seg.

- (360) Analogamente, la Erste (ovvero GiroCredit) — nella veste di istituto centrale del gruppo costituito dalle casse di risparmio — assicurava il flusso di informazioni verso le casse di risparmio nei Länder e viceversa.
- (361) Nell'ambito dei gruppi di consultazione di Vienna, ÖVAG rappresentava — in qualità di istituto centrale — il gruppo delle banche popolari (Volksbanken), alle cui sedi nei Länder trasmetteva i risultati delle riunioni attraverso «fax settoriali» (i cosiddetti «bollettini d'informazione settoriali») ⁽³⁹⁴⁾.
- (362) Il forte effetto «catalizzatore» delle decisioni adottate a Vienna sui Länder e la stretta interazione tra i gruppi di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive», di Vienna o federali, e i gruppi di discussione regionali è illustrato dai seguenti esempi — riguardanti rispettivamente la Carinzia, l'Austria Superiore e la Stiria.
- (363) Il 22 maggio 1995 — tre giorni dopo la riunione a Vienna del gruppo di discussione federale «operazioni passive» — si svolse a Klagenfurt il regolare «scambio d'informazioni» tra le banche operanti a livello locale. Già a gennaio del 1995 si era concordato in tale sede regionale «di attendere le decisioni di Vienna», e nella riunione svoltasi nella suddetta data furono diramate le riduzioni e i tassi d'interesse massimi, nonché il divieto di fare pubblicità concretamente decisi a Vienna. Per le spese relative alle operazioni di pagamento si attesero ancora le relative raccomandazioni da Vienna, segnatamente l'esito delle consultazioni in seno al gruppo di discussione «operazioni di pagamento» del 7 giugno 1995 ⁽³⁹⁵⁾.
- (364) Nel 1996, pochi giorni dopo la riunione di maggio del Club Lombard in cui si decise un pacchetto di misure, questo fu discusso dal gruppo di discussione «tassi d'interesse» di Linz, competente per l'Austria Superiore. Il rappresentante di BA poté già riferire che tale pacchetto — «era stato diffuso in seno a BA a titolo di direttiva e [...] [un membro del consiglio di amministrazione di BA] che per il momento non vi sarebbero state deroghe». I rappresentanti di BAWAG e GiroCredit confermarono anch'essi il contenuto del pacchetto. Al fine della ratifica delle deliberazioni del Club Lombard occorreva che «il gruppo di discussione “tassi d'interesse” di Linz si incontrasse immediatamente e decidesse di dare esecuzione al documento nell'Austria Superiore o eventualmente di modificarlo» ⁽³⁹⁶⁾.
- (365) Nella riunione di luglio del 1995 del gruppo di discussione «operazioni passive» di Vienna si riferì che dalle «consultazioni locali» nei capoluoghi dei Länder era già «emersa la disponibilità a effettuare le riduzioni dei tassi d'interesse proposte». Ci si «aspettava» quindi che anche gli istituti regionali si «allineassero su questa strategia», e

la CA trasmise conseguentemente il verbale della seduta «a [rappresentanti a livello regionale]». Quattro giorni più tardi, l'istituto che «ospitava» il gruppo di discussione bancario di Graz propose ai concorrenti ivi radunati di abbassare i tassi «anche in Stiria, in conformità di quanto deciso dal gruppo di discussione “operazioni passive” di Vienna riunitosi la settimana precedente» ⁽³⁹⁷⁾.

13. PRINCIPALI ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI IN MERITO AI FATTI

- (366) Le banche in causa non negano i fatti esposti nei precedenti capitoli da 7 a 12. Fanno tuttavia valere che la Commissione a) non ha tenuto conto degli specifici aspetti storici, sociali, politico-economici dell'intesa, nonché della b) assenza di disciplina degli aderenti all'intesa nell'attuazione pratica della stessa. Nei paragrafi che seguono si esamineranno in modo dettagliato queste due obiezioni fondamentali sollevate da tutte le banche. Le argomentazioni giuridiche delle banche sono considerate nella sezione intitolata «valutazione giuridica».

13.1. Specifici aspetti storici, sociali, politico-economici della rete Lombard

- 3) Funzione dei gruppi di discussione
- 4) Argomentazione delle banche

- (367) Le banche fanno presente che alcuni gruppi di discussione esistevano già decenni prima dell'adesione dell'Austria allo Spazio economico europeo e che all'epoca avevano un fondamento giuridico, peculiare dell'ordinamento politico austriaco. Sarebbe pertanto irrealistico pretendere che, con l'adesione allo Spazio economico europeo, le banche potessero rinunciare a detti gruppi di discussione di lunga tradizione e radicati nella profonda comprensione della loro funzione politico-economica. Al contrario: si sarebbe diffuso il «timore delle conseguenze negative di un passaggio troppo rapido e, soprattutto non ben preparato, alla libera concorrenza». Senza eventuali intese le banche «si sarebbero rovinate a vicenda» ⁽³⁹⁸⁾. Tanto più che i dirigenti bancari responsabili non erano in grado «di tenere conto in modo adeguato nella loro politica commerciale di criteri di calcolo di per sé scontati» ⁽³⁹⁹⁾.
- (368) Stando alle banche i gruppi di discussione non costituivano una sede d'incontro per intese restrittive, ma un fenomeno sociale e dinamico di gruppo. Le banche pongono l'accento sulla «importanza sociale» ⁽⁴⁰⁰⁾ delle intese, invocando addirittura «l'obbligo sociale» di partecipare a tale sistema. La totalità delle banche ritengono che il loro concorso all'intesa debba essere considerato

⁽³⁹⁴⁾ Ad es. 21.159, 21.111, 20.944, 20.682.

⁽³⁹⁵⁾ Cfr. 643, 23.027.

⁽³⁹⁶⁾ 43.234 e seg.

⁽³⁹⁷⁾ 488 e seg.; 36.344; 38.175, 23.632.

⁽³⁹⁸⁾ 41.916 (Erste).

⁽³⁹⁹⁾ 42.290 (RLB).

⁽⁴⁰⁰⁾ 41.875 (Erste).

una partecipazione meramente passiva, irrilevante dal punto di vista commerciale e comunque una presenza senza conseguenze a riunioni d'obbligo abituali del settore, essenzialmente fastidiose. Per motivi di prestigio sociale «si voleva essere comunque presenti» ossia «essere partecipi»⁽⁴⁰¹⁾.

- (369) ÖVAG e NÖ Hypo sostengono inoltre che nell'ambito dell'indagine la Commissione avrebbe dovuto dare maggiore risalto al fatto che le decisioni delle imprese partecipanti all'intesa in molti casi erano già state adottate dalla «stretta cerchia di istituti di credito», composta da BA, CA, RZB, Erste, GiroCredit e BAWAG in anticipo sulle riunioni dei rispettivi gruppi di discussione e che queste venivano semplicemente comunicate agli istituti più piccoli nel corso dei suddetti incontri. La BA ha contestato questa analisi e ha posto l'accento sul fatto che — nonostante l'occasionale concertazione preliminare tra le grandi banche per taluni gruppi di discussione — le concrete decisioni d'intesa erano indubbiamente adottate nel quadro del gruppo di discussione competente in merito — con l'attiva partecipazione degli istituti minori.

Posizione della Commissione

- (370) La Commissione è consapevole dell'origine storica di taluni gruppi di discussione (cfr. considerando 27 e seguente), ma rileva che dopo che gli accordi regolamentari decadde nel 1989 — ovvero molto tempo prima dell'adesione allo Spazio economico europeo — non vi furono più misure o accordi generali relativi alla concorrenza sui tassi⁽⁴⁰²⁾. Non si può quindi addurre a giustificazione la brusca scomparsa, il 31 dicembre 1993, delle suddette misure con effetti traumatici per le banche — impreparate e «abituata ad una regolamentazione dettata dall'esterno».
- (371) Dai numerosi verbali di seduta requisiti emerge chiaramente, secondo la Commissione, che i gruppi di discussione avevano unicamente come obiettivo di limitare — a vantaggio economico collettivo delle banche — la concorrenza, percepita come un elemento perturbatore e deleterio. Vi è una montagna di dichiarazioni documentate dei rappresentanti delle banche al riguardo e non occorre ripeterne il contenuto in questa sede⁽⁴⁰³⁾. Altrettanto numerosi sono gli esempi di direttive interne di conformarsi alle decisioni dell'intesa⁽⁴⁰⁴⁾.

⁽⁴⁰¹⁾ Secondo quanto dichiarato dai rappresentanti di ÖVAG e NÖ Hypo nel corso dell'audizione orale di gennaio del 2000.

⁽⁴⁰²⁾ Ad eccezione degli accordi sui tassi dei depositi a risparmio con preavviso legale e degli accordi in materia di concorrenza la cui base giuridica decadde solo alla fine del 1993.

⁽⁴⁰³⁾ Cfr. sopra sezione 5.4.

⁽⁴⁰⁴⁾ Cfr. solo 36.048, 36.316 e gli esempi menzionati alla sezione 14.3.3.

- (372) A prescindere da ciò, la Commissione non reputa credibile che le banche per anni abbiano inviato numerosi collaboratori a partecipare alle diverse centinaia di consultazioni nel quadro dell'intesa, puramente per accrescere il loro prestigio sociale. La Commissione non ritiene che occorra stabilire se oltre all'obiettivo e al — dimostrato — impatto anticoncorrenziale queste avessero anche degli aspetti sociali, socio-psicologici o di dinamica di gruppo.

5) Ruolo dell'OeNB

6) Argomentazioni delle banche

- (373) Tutte le banche ritengono che anche la partecipazione del [rappresentante] dell'OeNB ai pranzi organizzati per i [rappresentanti] nel quadro del Club «Lombard» rivesta una particolare importanza. L'OeNB avrebbe approvato e addirittura promosso attivamente — attraverso reiterati inviti ad una maggiore attenzione ai costi e ai profitti — gli accordi stipulati nell'ambito della rete Lombard, cui avrebbe aderito la quasi totalità delle banche austriache. Le banche avrebbero potuto interpretare tali moniti dell'OeNB come un'istigazione alla stipulazione di accordi restrittivi della concorrenza e presumere che la loro condotta fosse ineccepibile.

7) Posizione della Commissione

- (374) Il [rappresentante] dell'OeNB ha realmente partecipato al pranzo mensile [...] del Club Lombard, in cui si affrontavano anche diversi temi privi di implicazioni per la concorrenza. L'OeNB non era invece rappresentata regolarmente negli altri numerosi gruppi di discussione della rete⁽⁴⁰⁵⁾ — ad ogni modo nei gruppi di discussione a livello centrale.
- (375) In alcun caso i moniti, inclusi nel fascicolo, dell'OeNB alle banche di non compromettere la redditività attraverso una politica commerciale opinabile sotto il profilo aziendale, non possono essere interpretati a posteriori come delle esortazioni a concludere delle intese restrittive. Le banche interessate non hanno saputo spiegare in questo contesto per quale motivo una politica commerciale sana sotto il profilo dei principi economici debba necessariamente tradursi in un'intesa con i concorrenti a scapito dei clienti.

⁽⁴⁰⁵⁾ Gruppi di discussione di Vienna e federali «operazioni attive» e/o «operazioni passive» (compresi i gruppi di discussione «crediti ai privati» e «libere professioni»), «Minilombard» e «controllori»

13.2. Incidenza della rete Lombard sul mercato bancario austriaco

8) Argomentazione delle banche — Studio

(376) Le banche asseriscono che gli accordi pluriennali e globali — peraltro non contestati — non abbiano avuto alcuna incidenza sul mercato bancario austriaco. Uno studio commissionato da una delle banche conclude al riguardo «che il mercato bancario austriaco nel periodo dal 1994 al 1998 rispecchiava le condizioni prevedibili in situazione di intensa concorrenza»⁽⁴⁰⁶⁾.

(377) Lo studio si avvale al riguardo di diversi metodi. In uno si comparano i risultati di mercato — tassi d'interesse sui crediti e sui depositi a risparmio — dell'Austria con quelli della Repubblica federale di Germania (di seguito «BRD»). Non risultando tali valori mediamente meno favorevoli per i clienti austriaci che per i tedeschi, le intese in vigore in Austria non avrebbero apparentemente prodotto alcun effetto. Dall'altro canto, la redditività delle banche austriache risulterebbe inferiore rispetto agli istituti tedeschi. Questa constatazione vale segnatamente anche per la produttività delle banche, dato tuttavia non riconducibile agli accordi restrittivi della concorrenza diffusi in Austria, ma piuttosto ai maggiori costi di personale e alla ridotta dimensione delle imprese. Da ultimo, i tassi d'interesse praticati dalle banche austriache ai loro clienti non corrispondevano — statisticamente — ai tassi d'interesse fissati ad obiettivo durante le consultazioni di concertazione, ma piuttosto ai tassi d'interesse interbancari.

9) Posizione della Commissione⁽⁴⁰⁷⁾

(378) La Commissione reputa che dal raffronto dei mercati bancari di due paesi non sia affatto possibile dedurre se uno dei due mercati in questione si sarebbe sviluppato in modo diverso in assenza degli accordi — dimostratamente — ivi vigenti. Il fatto che il cliente austriaco fruisca di condizioni mediamente uguali a quelle di un cliente della BRD per l'uno o l'altro prodotto può sembrare confortante a prima vista, ma non significa che in condizioni di libera concorrenza in Austria si sarebbero riscontrate le stesse condizioni createsi per effetto delle intese dimostrate.

⁽⁴⁰⁶⁾ Studio (43.186), considerando 163.

⁽⁴⁰⁷⁾ La Commissione ha chiesto in merito il parere di un economista. In tale parere sono state evidenziate diverse carenze metodologiche e scientifiche dello studio. L'autore dello studio ha successivamente respinto tali critiche. La Commissione non terrà conto di questa disputa tra esperti nell'esame che segue, per cui non ci si dovrà occupare della critica espressa dalle banche in merito alla qualità del parere.

(379) Né tanto meno si può dedurre dal fatto che le banche austriache non realizzino dei redditi mediamente superiori a quelli tedeschi che l'intesa, dimostratamente esistente, in Austria non abbia avuto alcun impatto.

(380) La Commissione ritiene che per l'incidenza delle intese conta unicamente se e in quale misura le banche aderenti all'intesa si siano lasciate guidare dagli accordi nella determinazione della loro politica commerciale — in particolare per la fissazione dei tassi e delle commissioni. Nello studio si sostiene — sulla base di indagini per campione e di calcoli di medie statistiche — che non vi sia stato alcun effetto rilevabile.

(381) Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che lo studio non ha preso in considerazione tutte le consultazioni tra i membri dell'intesa in cui si siano presi degli accordi concreti⁽⁴⁰⁸⁾. In un altro caso lo studio ha esaminato l'applicazione di variazioni dei tassi di cambio, la cui attuazione non era stata affatto concordata⁽⁴⁰⁹⁾. Per quanto riguarda gli interessi per operazioni passive, lo studio, da un lato, non ha preso in alcuna considerazione i libretti di risparmio vincolati e i libretti di risparmio che prevedono un tasso d'interesse minimo, e, dall'altro, utilizza quale data di calcolo quella della consultazione anziché quella concordata per l'esecuzione. Le obiezioni della Commissione non si limitano a queste incongruenze. Anche supponendo che lo studio sia ineccepibile, le sue conclusioni non hanno alcuna utilità per le banche.

(382) Lo studio esamina, sulla base di accordi restrittivi di cui si possiedono prove documentarie — sette relativi alle operazioni attive e 13 relativi alle operazioni passive — se il valore medio («Mittelwerte») dei contratti di credito allo sportello o dei contratti di credito di risparmio corrispondano ai tassi d'interesse fissati come obiettivo («Zielwerten»).

(383) L'analisi dei campioni rivela che, per i contratti di credito allo sportello, i valori medi erano inferiori ai valori fissati come obiettivo in quattro dei giorni di rilievo dei campioni e superiori agli stessi in altri tre. Gli scostamenti erano tuttavia molto modesti e oscillavano solo tra lo 0,35 %-1,22 %. Lo studio riporta un risultato analogo anche per i contratti di credito di risparmio.

(384) Nello studio tale evidente coincidenza tra valori mirati e valori medi non è comunque ricondotta all'intesa, ma al fatto che in ciascuno dei casi esaminati anche il tasso interbancario («tasso di riferimento») fosse variato. I valori medi si sarebbero adeguati unicamente a tale tasso e non ai valori concordati come obiettivo. Lo studio afferma quindi, in sostanza, che gli obiettivi non avrebbero avuto «alcuna incidenza indipendente» e «presi di per

⁽⁴⁰⁸⁾ Ad es. l'incremento dello 0,5 % dei tassi relativi ai crediti ai privati di gennaio del 1995 o la riduzione di tassi d'interesse sui risparmi di novembre/dicembre del 1996.

⁽⁴⁰⁹⁾ Cfr. i tassi relativi ai crediti/tassi debitori rimasti espressamente invariati nel quadro della riunione del 19 maggio 1995 del gruppo di discussione «operazioni passive».

sé» non avrebbero avuto alcuna rilevanza per tali valori ⁽⁴¹⁰⁾. La coincidenza dimostrata tra gli obiettivi e i valori medi si spiegherebbe semplicemente con il nesso causale che li lega al tasso di riferimento. Non si è invece riusciti a dimostrare statisticamente un nesso causale diretto tra gli obiettivi e i valori medi.

(385) In questo punto — cruciale — lo studio confuta un'affermazione mai fatta dalla Commissione. La Commissione non ha mai sostenuto che le banche stipulasero gli accordi senza tenere conto del tasso di riferimento. Al contrario: le intese miravano proprio a concertare la risposta alle variazioni del tasso di riferimento (causate da una variazione dei tassi guida). È ovvio che il tasso di riferimento sia un importante fattore di costo per i tassi relativi agli interessi sui risparmi e sui crediti. La Commissione non contesta che le banche abbiano fissato i prezzi dell'intesa senza tenere conto di fattori di costo esterni. Nella fattispecie, la Commissione rimprovera alle banche — sulla base di una quantità schiacciante di prove scritte — di aver risposto in modo concertato alle variazioni del tasso di riferimento.

(386) Questo approccio concordato mirava tra l'altro a far riflettere la riduzione dei tassi di riferimento il più rapidamente possibile sugli interessi passivi, ma il più tardi possibile sugli interessi attivi, applicati alla clientela privata. Le prove documentali offrono vari esempi di questa prassi definita eufemisticamente dalle banche «riduzione asimmetrica dei tassi di interesse».

(387) A questo proposito lo studio presenta solo delle stime, dalle quali risulta che sia sul versante delle operazioni attive che su quello delle operazioni passive vi sarebbero stati ritardi nell'adeguamento alle riduzioni dei tassi di riferimento e che questi ritardi avrebbero comportato una durata media statisticamente analoga. A conti fatti le banche non avrebbe tratto alcun vantaggio.

(388) A questo proposito va detto innanzitutto che, per ammissione degli stessi autori, lo studio è costretto ad utilizzare stime. In secondo luogo che queste stime si riferiscono esclusivamente a valori medi statistici. In terzo luogo che lo studio anche in questo caso si basa sulla premessa erronea che le banche si trovassero in una condizione di concorrenza reciproca illimitata e che non venissero informate in anticipo dei piani dei concorrenti. Se le condizioni fossero state effettivamente tali, la durata del ritardo nell'adeguamento alle variazioni dei tassi di riferimento sarebbe stata determinata dal libero gioco delle forze di mercato, in quanto, come lo studio formula in maniera sostanzialmente corretta, «se non si conosce la reazione dei concorrenti, l'aumento dei tassi d'interesse è sempre problematico» ⁽⁴¹¹⁾. Qui in effetti lo studio centra il nodo della questione poiché è proprio questa incertezza sul comportamento dei

concorrenti che le banche avevano sistematicamente eliminato, in particolare per quanto riguarda la reazione alle modifiche dei tassi di riferimento.

(389) Il presupposto dello studio, secondo il quale le banche si sarebbero fatte, in segreto, un'intensa concorrenza, è anch'esso in contraddizione con la situazione risultante dalla documentazione. Come già illustrato in precedenza, le banche si erano attivamente impegnate a monitorare il rispetto degli accordi da parte dei concorrenti effettuando regolarmente a titolo di prova investimenti presso di loro. Per quanto riguarda le commissioni anche le banche nelle loro osservazioni scritte parlano di «trasparenza naturale» ovvero di «piena trasparenza» del settore bancario ⁽⁴¹²⁾.

(390) Per tutti questi motivi la Commissione non può accettare la conclusione dello studio, in base la quale gli accordi di cartello conclusi nel corso degli anni, in maniera regolare, accordi di vasta portata sia nei contenuti che nella diffusione, non avrebbero avuto alcuna conseguenza sul settore bancario austriaco. Sarebbe in realtà estremamente paradossale se le banche avessero trascorso migliaia di ore, in centinaia di riunioni di cartello, a discutere esattamente dei tassi d'interesse sui libretti di risparmio, dei tassi d'interesse sui crediti o delle commissioni a cui si sarebbe comunque giunti grazie al libero gioco della concorrenza.

(391) È vero che uno o alcuni degli aderenti all'intesa non applicarono esattamente, ovvero non alla data convenuta, una parte non trascurabile dei tassi d'interesse convenuti. Tuttavia, nel caso della rete Lombard questa obiezione non tiene conto del fatto che nei casi in cui vengono concordati degli obiettivi di prezzo è lecito parlare di attuazione dell'accordo già a partire dal momento in cui i prezzi effettivamente praticati evolvono verso gli obiettivi fissati (e non solo dal momento in cui gli obiettivi vengono esattamente raggiunti).

14. VALUTAZIONE GIURIDICA

14.1. Sull'applicazione del diritto della concorrenza al settore bancario

(392) Le banche sostengono che per quanto riguarda il settore bancario si deve «relativizzare» il fatto che accordi orizzontali sui prezzi costituiscano di principio violazioni evidenti e molto gravi dell'articolo 81, del trattato CE. Lo «speciale contesto politico-economico del settore bancario richiede un tipo di riflessione diversa rispetto a quella normalmente applicata nei casi di accordi sui prezzi». In particolare nella valutazione giuridica la Commissione avrebbe ignorato il fatto che le considerazioni giuridiche ed economiche che normalmente si applicano ad una concorrenza «vista in senso generale» non possono «essere trasferite direttamente al settore bancario» ⁽⁴¹³⁾.

⁽⁴¹⁰⁾ Studio, considerandi 103, 104.

⁽⁴¹¹⁾ Studio, considerando 77.

⁽⁴¹²⁾ Cfr. sopra, considerando 7.

⁽⁴¹³⁾ 42.303 (RLB), 42.229 (RZB).

- (393) In altri termini le banche pretendono un ruolo speciale. Esse sostengono che il loro comportamento, a differenza di quello delle imprese di tutti gli altri settori economici, «non può essere valutato con i «normali» criteri dell'Economia di mercato»⁽⁴¹⁴⁾.
- (394) Tale argomentazione non è nuova. Già nella sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 1981 nella causa Züchner la banca interessata aveva sostenuto che a causa della sua particolare importanza per i pagamenti internazionali — l'accusa era di aver concordato un aumento delle commissioni per i bonifici — essa era esentata dal rispetto delle regole di concorrenza. La Corte di giustizia ha espressamente rifiutato tali argomentazioni⁽⁴¹⁵⁾.
- (395) Non convince neppure l'obiezione delle banche che esse non dovrebbero essere esposte al libero gioco delle forze di mercato né valutate con i criteri dell'Economia di mercato perché ciò può portare a fallimenti dalle «conseguenze devastanti per l'economia nazionale»⁽⁴¹⁶⁾. Al contrario la Commissione condivide l'opinione dei partecipanti alla tavola rotonda dell'OCSE (1998) secondo i quali è auspicabile il ritiro dal mercato delle banche che non ottengono profitti⁽⁴¹⁷⁾. Gli Stati membri dispongono di sufficienti strumenti per garantire la regolare liquidazione anche di un ente creditizio di grandi dimensioni e per evitare una crisi del sistema⁽⁴¹⁸⁾. Al riguardo anche la normativa comunitaria prevede il ritiro dal mercato di enti creditizi che si trovano in difficoltà ed esiste una direttiva relativa alla loro liquidazione⁽⁴¹⁹⁾. Qualora una grave insolvenza rischiasse di provocare una crisi del sistema gli Stati membri hanno la possibilità, entro i limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato⁽⁴²⁰⁾, di concedere sovvenzioni dirette.
- (396) In nessuna circostanza è consentito alle imprese stesse, ed è solo di ciò che si tratta nel presente caso, limitare la concorrenza in una misura che ad esse appaia ragionevole mediante accordi di cartello e migliorare così la propria situazione economica con il pretesto di difendere l'interesse generale.
- (397) Infine le banche sostengono ancora che la Commissione in passato ha assunto una posizione «poco chiara» relativamente agli accordi sugli interessi e che «a tutt'oggi non è chiaro se il divieto di intese si applica al settore bancario». Ciò avrebbe creato per le banche una «situazione di fiducia» e le avrebbe poste in una «situazione giuridica confusa»⁽⁴²¹⁾.
- (398) Un semplice sguardo alla giurisprudenza e alla prassi amministrativa ci dà però un'immagine del tutto diversa. Già nella seconda relazione sulla concorrenza (1973) la Commissione ha chiarito che l'articolo 81 del trattato CE si applica agli accordi tra banche, ad esempio relativamente alle generali condizioni commerciali e che non si presenta la questione di un'eventuale applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE in quel settore⁽⁴²²⁾. In ogni caso nel 1981 la Corte di Giustizia ha chiarito ogni dubbio al riguardo statuendo che l'articolo 86, paragrafo 2, si applica solo nel caso di servizi di interesse economico generale affidati alle imprese in forza di un atto della pubblica amministrazione⁽⁴²³⁾. A seguito di tale sentenza la Commissione nell'XI relazione sulla concorrenza (1981) ha stabilito che gli accordi o le pratiche concordate relativi a interessi, commissioni e simili parametri per la concorrenza rientravano da allora senza alcun dubbio nel campo di applicazione dell'articolo 81 paragrafo 1, del trattato CE⁽⁴²⁴⁾.
- (399) In tal senso la Commissione si è sempre espressa con chiarezza contro gli accordi orizzontali tra banche che riguardano i prezzi fatturati ai clienti. Analogamente nel 1989 il Commissario competente per la concorrenza ha preso pubblicamente posizione contro gli accordi sugli interessi tra le banche e ha sostenuto che essi violano l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE in quanto accordi sui prezzi⁽⁴²⁵⁾. Nella decisione Eurochèques — accordo di Helsinki⁽⁴²⁶⁾ la Commissione ha inflitto un'ammonda ai partecipanti di un accordo per l'imposizione di una commissione.
-
- ⁽⁴¹⁴⁾ 42.082 (BAWAG).
- ⁽⁴¹⁵⁾ Causa 172/80, Racc. 1981, pag. 2021, punto 6 e segg.
- ⁽⁴¹⁶⁾ 42.228 (RZB).
- ⁽⁴¹⁷⁾ OECD, Enhancing the Role of Competition in the Regulation of Banks, DAFNE/CLP (98) 16, pag. 9.
- ⁽⁴¹⁸⁾ Credit Lyonnais, decisione 98/490/CE della Commissione, del 20.5.1998, GU L 8 dell'8.8.1998, pag. 28.
- ⁽⁴¹⁹⁾ Direttiva 2001/24/CE del 4 aprile 2001, GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15.
- ⁽⁴²⁰⁾ Cfr. ad esempio i casi Banco di Sicilia, decisione 2000/600/CE della Commissione, del 10 novembre 1999, GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21; Credit Lyonnais, supra; Credit Foncier, decisione 2001/89/CE della Commissione, del 23.6.1999, GU L 34 del 3.2.2002, pag. 36.
- ⁽⁴²¹⁾ 41.579 (BA), 42.106 (BAWAG).
- ⁽⁴²²⁾ ibid, punto 52.
- ⁽⁴²³⁾ Sentenza del 14 luglio 1981 nella causa 172/80, Züchner, Racc. 1981, pag. 2021, punto 6.
- ⁽⁴²⁴⁾ Per quanto riguarda gli accordi sugli interessi la Commissione certo non ha preso espressamente una posizione in tre decisioni consecutive (1986) ma la Corte di giustizia ha confermato nella sentenza del 21 settembre 1988 nella causa 267/88 Van Eyke, Racc. 1988, pag. 4769 l'applicabilità dell'articolo 81, paragrafo 1, agli accordi tra banche sugli interessi; causa 267/88.
- ⁽⁴²⁵⁾ Comunicato stampa del 16 novembre 1989, IP/89/869.
- ⁽⁴²⁶⁾ GU L 95 del 9.4.1992, pag. 50, sostanzialmente confermata dal Tribunale di primo grado nella sentenza del 23 febbraio 1994 nelle cause T-39 e 40/92 CB e Europay/Commissione, Racc. 1994, pag. II-49.

(400) Pertanto già molto prima dell'adesione dell'Austria allo Spazio economico europeo non sussistevano dubbi sul fatto che il divieto di intese fosse applicabile senza limitazioni agli accordi sui prezzi tra enti creditizi. Anche se nella presente decisione l'articolo 81 del trattato CE venisse applicato per la prima volta al settore bancario, il che non è, le banche non potrebbero appellarsi a ciò perché l'incompatibilità degli accordi sui prezzi tra concorrenti è già stabilita espressamente nell'articolo 81, paragrafo 1 lettera a), del trattato CE ed è stata confermata da una giurisprudenza costante ⁽⁴²⁷⁾.

14.2. Sulla competenza della Commissione per l'anno 1994

Argomentazioni delle banche

(401) Le banche sostengono che la Commissione non è competente a sanzionare la violazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE nel 1994 per le ragioni che seguono.

(402) Ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo SEE le autorità di vigilanza EFTA e non la Commissione sono competenti per i casi che riguardano gli scambi tra la Comunità e uno Stato membro dell'EFTA (ma non tra Stati membri) se il fatturato realizzato dalle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA è pari o superiore al 33 % del loro fatturato nel SEE. Secondo le banche austriache ciò corrisponderebbe al presente caso.

(403) Le banche sostengono che dato che le autorità di vigilanza EFTA nel corso del 1994 non hanno avviato alcun procedimento nei loro confronti, al momento dell'adesione dell'Austria alla Comunità non esistevano «casi pendenti» (ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 2, dell'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia) che potessero essere trasferiti alla Commissione. La Commissione sarebbe quindi competente a sanzionare gli accordi in questione solo dal 1° gennaio 1995.

10) La posizione della Commissione

(404) L'interpretazione giuridica adottata dalle banche avrebbe come conseguenza che le violazioni della normativa sulle intese in passato godrebbero di immunità. Alla Commissione non sarebbe abilitata a sanzionare le

violazioni del diritto comunitario, di cui l'accordo SEE fa parte integrante, compiute da imprese dei nuovi Stati membri ⁽⁴²⁸⁾.

(405) Una tale interpretazione sarebbe tuttavia contraria all'«effetto utile» dell'accordo SEE e in particolare delle regole di concorrenza ivi contemplate. La costituzione di un sistema che protegga la concorrenza dalle distorsioni e che garantisca l'osservanza da parte di tutti nella stessa maniera delle regole di concorrenza fa parte degli obiettivi e dei principi dell'accordo SEE espressamente indicati nel suo articolo 1.

(406) La Corte di giustizia tuttavia non si è ancora occupata di tale questione ⁽⁴²⁹⁾. Non essendo la situazione di diritto chiarita, la Commissione rinuncia ad accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE per l'anno 1994.

14.3. Articolo 81 del trattato CE

(407) Le argomentazioni sull'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e l'inquadramento giuridico alla luce di tale articolo dei fatti accertati nelle sezioni precedenti, si articolano come segue.

(408) Dapprima si illustra la giurisprudenza della Corte di giustizia sulla nozione di «accordo» e «pratica concordata» (sezione 14.3.1), esaminando in particolare la valutazione delle «violazioni complesse».

(409) Sulla base di tale esposizione si procede a qualificare la nozione di violazione complessa di lunga durata che comprende sia accordi che pratiche concordate (sezione 14.3.2).

(410) Nella sezione 14.3.3 si illustra che le imprese che hanno preso parte alle pratiche concordate miravano a ridurre la concorrenza. Si trattano inoltre gli effetti concreti che le pratiche concordate hanno prodotto sul mercato.

⁽⁴²⁸⁾ La stessa autorità di vigilanza EFTA infatti non poteva più riprendere il caso dall'aprile 1995; cfr. l'articolo 4 dell'accordo relativo alle misure transitorie per il periodo successivo all'adesione di alcuni Stati dell'AELS (EFTA) all'Unione europea, riprodotto in Tichy/Dedichen, *Securing a Smooth Shift Between the two EEA Pillars*, 32 CMLRev (1995) pagg. 131, 136 e la sentenza della Corte di giustizia del 15 giugno 1999 nella causa C-321/97, *Andersson/Schweden*, Racc. 1999, pag. I-3551.

⁽⁴²⁹⁾ Le decisioni della Corte di giustizia relative all'applicazione delle direttive da parte degli Stati EFTA prima della loro adesione all'UE sembrano indicare che nel presente caso la Commissione non sarebbe competente per l'anno 1994; cfr. al riguardo le conclusioni dell'avvocato generale Saggio nella causa C-290/98, *Commissione/Austria* in cui si sostiene che la Repubblica d'Austria è soggetta al diritto comunitario solo dal momento della sua adesione all'UE.

⁽⁴²⁷⁾ Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado del 20 marzo 2002 nella causa T-16/99, *Lögstör Rör (Germania)/Commissione*, non ancora pubblicata, punto 327.

(411) Segue quindi un'esposizione degli effetti delle pratiche concordate sugli scambi tra Stati membri (sezione 14.3.4), sulle imprese per le quali è stata accertata l'infrazione (sezione 14.4) e sulla durata dell'infrazione (sezione 14.5).

14.3.1. Accordi e pratiche concordate: la giurisprudenza

(412) Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado perché esista un accordo ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE è sufficiente che esista le parti abbiano convenuto in termini generali le attività in questione. È sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Un accordo non presuppone necessariamente un patto formale o scritto, né l'espressa fissazione di misure esecutive o sanzioni ⁽⁴³⁰⁾.

(413) D'altro canto, una pratica concordata ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE non presuppone che i partecipanti abbiano raggiunto un accordo preciso su ciò che ognuno debba fare o meno sul mercato. Tale nozione si riferisce invece a quelle forme di accordo che ai rischi della concorrenza sostituiscono consapevolmente una cooperazione pratica senza che per questo si giunga ad un accordo nel senso sopra descritto (cfr. considerando 412) ⁽⁴³¹⁾.

(414) Una tal cooperazione non richiede l'elaborazione di un piano concreto, ma va accertata alla luce dei principi di concorrenza che sono alla base del trattato CE; ciascun operatore presente nel mercato deve decidere indipendentemente dagli altri quale politica commerciale intende perseguire nel mercato. Se è vero che tale principio di autonomia enunciato dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, esso vieta però

rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato dai concorrenti, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato ⁽⁴³²⁾.

(415) Un comportamento può pertanto configurare una pratica concordata e rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, qualora le parti, pur non avendo concordato o deciso preventivamente la condotta di ciascuna di esse sul mercato, adottino o si adeguino deliberatamente ad una strategia comune che promuova o faciliti il coordinamento delle loro azioni commerciali. È sufficiente che mediante la sua dichiarazione di intenti il concorrente abbia eliminato o, quanto meno, limitato sostanzialmente l'incertezza relativa al comportamento che si può ipotizzare che esso tenga sul mercato. E ciò vale anche se la sua dichiarazione di intenti non si rivela del tutto esatta ⁽⁴³³⁾.

(416) Benché la nozione di pratica concordata presupponga un comportamento delle imprese partecipanti sul mercato, non implica necessariamente che questo produca l'effetto concreto di restringere la concorrenza. Si bisogna tuttavia presumere, fatta salva prova contraria il cui onere incombe agli operatori interessati, che le imprese partecipanti alla concertazione e che rimangono presenti sul mercato tengano conto degli scambi di informazioni con i loro concorrenti per decidere il proprio comportamento sul mercato stesso. Ciò varrà tanto più quando la concertazione abbia luogo regolarmente per un lungo periodo e anche qualora la partecipazione di una o più imprese a riunioni aventi uno scopo anticoncorrenziale si limiti a ricevere informazioni sul futuro comportamento nel mercato dei concorrenti ⁽⁴³⁴⁾.

⁽⁴³⁰⁾ Tribunale di primo grado, sentenza del 24 ottobre 1991 nella causa T-1/89, Rhône-Poulenc/Commissione, Racc. 1991, pag. II-867, punto 120; sentenza del 15 marzo 2000 nelle cause riunite T-25/95, Cimentreries e altri/Commissione, Racc. 2000, pag. II-491, punto 2061.

⁽⁴³¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 1972 nella causa 48/69, ICU/Commissione, Racc. 1972, pag. 619, punto 64.

⁽⁴³²⁾ Giurisprudenza costante; cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 1975 nelle cause riunite 40/73, Suiker Unie e altri/Commissione, Racc. 1975, pag. 1663, punti 173, 174; sentenza del Tribunale di primo grado del 17 dicembre 1991 nella causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. 1991, pag. II-1711, punto 258; del 20 aprile 1999 nelle cause riunite T-305/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Racc. 1999, pag. II-931, punto 720.

⁽⁴³³⁾ Sentenza del 15 marzo 2000 nelle cause riunite T-25/95, Cimentreries e altri/Commissione, Racc. 2000, pag. II-491, punti 1852, 1898.

⁽⁴³⁴⁾ Sentenza dell'8 luglio 1999 nella causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. 1999, pag. I-4125, punto 121; del 12 luglio 2001 nelle cause riunite T-202/98 e altri Tate & Lyle e altri/Commissione, Racc. 2001, pag. II-2035, punto 58; Sentenza del 13 dicembre 2001 nelle cause riunite T-45/98 e T-47/98 Krupp Thyssen Stainless GmbH e altri/Commissione, non ancora pubblicata, punto 152; sentenza del 20 marzo 2002 nella causa T-9/99, HFB e altri/Commissione, punto 284.

(417) Come risulta da una giurisprudenza costante nel caso di una violazione protrattasi per un lungo periodo, la Commissione non è tenuta a qualificare la condotta esclusivamente come accordo o come pratica concordata o che suddividerla nelle due diverse forme di infrazione, dato che entrambe rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE⁽⁴³⁵⁾. Di fatto non sempre è realisticamente possibile fare una distinzione del genere, in quanto un'infrazione può presentare contemporaneamente le caratteristiche delle due forme di comportamento vietato, mentre se considerate separatamente alcune sue manifestazioni possono qualificarsi come l'una piuttosto che l'altra. Dal punto di vista soggettivo entrambe le qualifiche comprendono forme di collusione aventi la stessa natura e che si distinguono solo per la loro intensità e per le forme con cui si manifestano. In particolare sarebbe illogico scindere artificiosamente un comportamento integrato, continuo e istituzionalizzato, avente un'unica medesima finalità, in più infrazioni distinte.

(418) La Commissione ha pertanto il diritto di qualificare una tale violazione complessa come accordo «e/o» pratica concordata, in quanto tale violazione implica elementi che devono essere qualificati come «accordo» e elementi che devono essere qualificati come «pratica concordata»⁽⁴³⁶⁾.

(419) Gli interessi divergenti degli aderenti all'intesa possono far sì che venga meno il consenso su tutte le questioni o che alcuni punti siano formulati in maniera vaga o siano stralciati. È possibile che non si arrivi mai ad un consenso formale su tutte le questioni. D'altro canto è possibile anche che si arrivi a conflitti interni, a trasgressioni delle regole da parte degli aderenti e talvolta a un'aspra concorrenza o addirittura a vere e proprie guerre dei prezzi. Nessuno di tali fattori tuttavia impedisce che i relativi comportamenti costituiscano un accordo e/o una pratica concordata, se essi perseguono un unico comune obiettivo costante.

14.3.2. *Accordi e pratiche concordate: natura della violazione nel caso in esame*

(420) Come già descritto dettagliatamente nei paragrafi che precedono⁽⁴³⁷⁾, le banche partecipanti avevano creato una fitta rete di più di 20 gruppi di discussione diversi, in comunicazione tra loro, il cui oggetto secondo i casi si sovrapponeva. A questi si aggiungeva inoltre un gran numero di gruppi di discussione regionali in tutto il

territorio federale. Nel periodo esaminato nel presente procedimento, secondo quanto si è riusciti a dimostrare, nella sola Vienna (senza considerare cioè i gruppi di discussione regionali) hanno avuto luogo più di trecento incontri diversi con una media di un incontro ogni quattro giorni lavorativi. Inoltre è stato dimostrato che al di fuori della rete istituzionalizzata si sono verificati numerosi contatti, in parte anche ad alto livello, tra i rappresentanti delle imprese coinvolte.

(421) In occasione degli incontri, e in particolare di quelli che avevano come contenuto espressamente le condizioni, i partecipanti cercavano sempre di giungere a un consenso sulla determinazione dei tassi. Lo svolgimento delle discussioni nel quadro dell'intesa è sintetizzato nella sezione 5.3 e illustrato dettagliatamente nei capitoli da 7 a 12 e non occorre trattarlo qui nuovamente.

(422) Dal punto di vista giuridico quegli aspetti del comportamento che, considerati isolatamente come passi per il raggiungimento del consenso, non si qualificano come accordi ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE rientrano comunque nella nozione di pratiche concordate. Si tratta in realtà di una serie di atti aventi un unico e medesimo scopo contrario alla concorrenza, ciascuno dei quali considerato in sé può essere qualificato come accordo o pratica concordata e rappresenta l'espressione di un'unica violazione dell'articolo 81 del trattato CE.

(423) Attraverso lo scambio continuato, regolare, istituzionalizzato ed esteso di informazioni normalmente riservate e banche in questione hanno creato un elevato grado di mutuo consenso, reciprocità e intesa, per lo meno relativa e parziale, sulla condotta che avrebbero adottato sul mercato in quel momento e in futuro, eliminando o almeno riducendo così considerevolmente e sistematicamente qualsiasi incertezza sul comportamento concorrenziale delle altre banche. Gli aumenti e le diminuzioni dei tassi d'interesse venivano regolarmente negoziati tra le banche. Ciò non valeva solo per i tassi, ma anche per le commissioni di qualsiasi genere, per le basi di calcolo o per la pubblicità sui tassi di interesse. «Le azioni individuali» di singoli istituti di credito erano l'eccezione e suscitavano immediatamente aspre critiche da parte degli altri istituti.

(424) Tutti questi incontri e contatti perseguivano un unico e medesimo scopo cioè falsare la concorrenza (cfr. più avanti la sezione 14.3.3).

(425) La Commissione ritiene quindi che la specie descritta nella presente decisione si configuri come una violazione complessa e di lunga durata cui hanno preso parte le imprese per le quali è stata accertata la violazione. Tali imprese hanno partecipato direttamente ai gruppi di

⁽⁴³⁵⁾ Cfr. la sentenza del 20 aprile 1999 nelle cause riunite T-305/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Racc. 1999, pag. II-931, punto 696; causa T-9/99, sentenza del 20 marzo 2002, HFB e altri/Commissione, punto 186.

⁽⁴³⁶⁾ Cfr. la sentenza del 20 aprile 1999 nelle cause riunite T-305/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Racc. 1999, pag. II-931, punto 697.

⁽⁴³⁷⁾ Cfr. sopra la sezione 5.2.

discussione importanti⁽⁴³⁸⁾ ed erano o dovevano essere a conoscenza dell'esistenza di altri gruppi di discussione. Sarebbe assurdo voler scindere artificiosamente nelle sue singole parti — in realtà tra loro strettamente collegate — tale sistema continuato, comune e strettamente connesso dal punto di vista dell'organizzazione e dei contenuti, avente nel suo complesso l'obiettivo di falsare la concorrenza e volervi ravvisare più infrazioni distinte.

14.3.3. Obiettivo o finalità di restrizione della concorrenza

(426) Come è stato indicato dettagliatamente nella sezione 5.4, le banche che hanno partecipato alla pratica oggetto del presente procedimento si prefiggevano attraverso gli accordi da esse stesse definiti «utili» e «costruttivi» di evitare una concorrenza «rovinosa» e di impegnarsi invece in una concorrenza reciproca «controllata», «ragionevole», «normalizzata», «disciplinata», «mitigata», «cauta», «trasferita su un altro livello», «limitata», «moderata» e «ordinata» tutte espressioni eufemistiche per indicare una concorrenza falsata e ridotta⁽⁴³⁹⁾. Tale pratica aveva l'obiettivo di creare un accordo o una concertazione sui prezzi (interessi e commissioni) e di ridurre le attività pubblicitarie.

(427) L'obiettivo di limitare la concorrenza viene ammesso espressamente da una delle banche interessate⁽⁴⁴⁰⁾.

(428) Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune⁽⁴⁴¹⁾.

(429) In principio, non è quindi necessario nel presente caso esaminare gli effetti concreti.

(430) Per ragioni di completezza e di chiarezza va tuttavia rilevato che le pratiche in questione hanno effettivamente inciso sul mercato bancario austriaco. Al riguardo va ricordato che, nei casi in cui si concordino obiettivi di prezzo, si può già parlare di attuazione dell'accordo, se i

prezzi effettivamente applicati si avvicinano a tali obiettivi (e non solo se li raggiungono esattamente)⁽⁴⁴²⁾.

(431) Si rimanda anzitutto agli esempi concreti indicati nella descrizione del caso per l'attuazione delle diverse decisioni dell'intesa. Numerose note interne dimostrano inoltre come le banche hanno dato esecuzione alle decisioni adottate nell'ambito dell'intesa o hanno tenuto conto delle informazioni ottenute nelle discussioni nella fissazione dei loro tassi. PSK fissò alcuni massimali per i tassi «secondo gli accordi del gruppo di discussione «operazioni passive»» o elaborò il piano di marketing «prendendo a riferimento le riflessioni sulle commissioni dei concorrenti»⁽⁴⁴³⁾, BAWAG aumentò gli interessi sui crediti «in sintonia» con le misure concordate dalle altre banche⁽⁴⁴⁴⁾, NÖ Hypo abbassò i propri tassi di interesse sui depositi a risparmio «sulla base delle riduzioni concordate nei gruppi di discussione federali «operazioni attive» e «operazioni passive» e dopo consultazioni telefoniche con gli altri settori»⁽⁴⁴⁵⁾ o «basandosi sulle misure raccomandate nelle ultime due riunioni del gruppo di discussione «operazioni passive»»⁽⁴⁴⁶⁾, Erste ridusse i propri interessi sui crediti «in considerazione della concertazione preliminare nel comitato A/P [gruppi di discussione «operazioni attive» e «operazioni passive»]» o modificò i suoi tassi d'interesse sui depositi a risparmio «in accordo con i concorrenti»⁽⁴⁴⁷⁾ e aumentò il volume dei crediti a interessi fissi come «deciso nel gruppo «direttori finanziari»»⁽⁴⁴⁸⁾ GiroCredit abbassò gli interessi sui crediti «nell'ottica del previsto [perché concordato nei gruppi di discussione federali «operazioni attive» e «operazioni passive»] comportamento degli altri operatori sul mercato»⁽⁴⁴⁹⁾, CA ridusse dello 0,25 % i tassi di interesse sui piani di risparmio del personale delle imprese «d'accordo con BAWAG, Bank Austria e Erste»⁽⁴⁵⁰⁾, la direzione regionale di Salisburgo di CA ha abbassato i tassi d'interesse sui depositi a risparmio «come convenuto con gli istituti di Salisburgo»⁽⁴⁵¹⁾ e il CA dell'Austria Superiore abbassò i tassi d'interesse sui depositi a risparmio conformemente a «l'azione concordata delle banche dell'Austria Superiore»⁽⁴⁵²⁾.

(432) Al riguardo le banche stesse hanno ammesso che orientavano la loro politica dei tassi in base alle informazioni sui piani dei concorrenti avute nei gruppi di discussione⁽⁴⁵³⁾. Una delle banche ha ammesso espressamente nelle osservazioni trasmesse alla Commissione di avere «adeguato» la propria condotta concorrenziale ai progetti delle altre banche o di essersi «conformata agli accordi convenuti»⁽⁴⁵⁴⁾.

⁽⁴³⁸⁾ Ivi compresi i gruppi di discussione viennesi e federali «operazioni attive» e/o «operazioni passive» e i gruppi «credito ai privati», «libere professioni», minilombard e «controllori».

⁽⁴³⁹⁾ A sostegno di ciò cfr. i documenti citati nella sezione 5.4.

⁽⁴⁴⁰⁾ 42.206 (RZB).

⁽⁴⁴¹⁾ Cfr. la sentenza del 20 aprile 1999 nelle cause riunite T-305/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Racc. 1999, pag. II-931, punto 741; la sentenza del 13 dicembre 2001 nelle cause riunite T-45/98 e T-47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH e altri/Commissione, non ancora pubblicata, punto 152.

⁽⁴⁴²⁾ Cfr. la decisione della Commissione del 21 novembre 2001, Vitamine, punto 728.

⁽⁴⁴³⁾ Cfr. sopra nota 344; 22.165 e segg.

⁽⁴⁴⁴⁾ 394.

⁽⁴⁴⁵⁾ 14.634.

⁽⁴⁴⁶⁾ 14.694, 14.648.

⁽⁴⁴⁷⁾ 47.135, 47.138.

⁽⁴⁴⁸⁾ 47.137.

⁽⁴⁴⁹⁾ 47.139.

⁽⁴⁵⁰⁾ 12.644.

⁽⁴⁵¹⁾ 23.493.

⁽⁴⁵²⁾ 23.239.

⁽⁴⁵³⁾ 16.893.

⁽⁴⁵⁴⁾ 42.742, 42.751 (ÖVAG).

(433) Rivelatori sono anche i documenti sequestrati in cui le banche stesse, sulla base delle verifiche effettuate regolarmente presso le altre banche, valutavano l'applicazione concreta degli accordi. In tali documenti ad esempio si legge che «tutte le grandi banche si attengono ai tassi di interesse concordati [e] la nostra politica è di rispettare in principio i valori indicati»⁽⁴⁵⁵⁾, che tutti gli istituti «applicano le riduzioni dei tassi concordate e si attengono sostanzialmente agli accordi presi»⁽⁴⁵⁶⁾, «le raccomandazioni sui tassi sono rispettate»⁽⁴⁵⁷⁾, e che si è «sostanzialmente soddisfatti» dell'applicazione delle decisioni comuni⁽⁴⁵⁸⁾, che «in nessun caso si è scesi al di sotto dei tassi minimi» convenuti⁽⁴⁵⁹⁾, che «le misure di riduzione concordate sono state nel frattempo applicate»⁽⁴⁶⁰⁾, che «i tassi d'interesse decisi sono stati in gran parte rispettati»⁽⁴⁶¹⁾, che «i tassi sono rimasti nel quadro di quanto deciso recentemente»⁽⁴⁶²⁾ o che il mercato presenta «un quadro sotto il profilo dei tassi molto unitario»⁽⁴⁶³⁾. Era già considerato criticabile che un gruppo bancario rispettasse gli accordi «solo al 70 %»⁽⁴⁶⁴⁾. Nelle osservazioni scritte, una delle banche in causa ammette addirittura espressamente che gli aderenti all'intesa «infrangevano solo occasionalmente la disciplina dei tassi»⁽⁴⁶⁵⁾.

(434) Infine, appare improbabile che le banche avessero preso parte a tali riunioni regolarmente e con tale frequenza (nella sola Vienna in media ogni quattro giorni lavorativi) se queste fossero state del tutto inutili ed improduttive.

(435) Per quanto riguarda lo scambio regolare di informazioni dettagliate sui metodi e i parametri di calcolo, in particolare nei gruppi di discussione «controllori», si deve ritenere che gli effetti restrittivi della concorrenza prodotti siano ancor più considerevoli dato che i margini sugli interessi delle banche sono comunque limitati⁽⁴⁶⁶⁾.

(436) La Commissione ritiene che sia quindi certo che gli accordi abbiano avuto effetti sul mercato. Non è né possibile né necessario quantificare esattamente tali effetti, cioè determinare i tassi e le commissioni che le banche aderenti all'intesa avrebbero applicato, se avessero adottato una condotta di mercato autonoma e indipendente, in una situazione di concorrenza non

distorta. Come precedentemente esposto, lo studio commissionato dalle banche non ha potuto dimostrare che l'intesa non ha avuto effetti⁽⁴⁶⁷⁾.

(437) La Commissione non nega che in alcuni settori di attività la «disciplina dei tassi» regolarmente promessa lasciasse spesso a desiderare. Talvolta i tentativi comuni delle banche di migliorare i margini subivano qualche battuta d'arresto o le banche hanno addirittura dovuto ammettere di aver fallito sforzi. Talvolta «la mancanza di disciplina» ha scatenato «guerre sui prezzi». Tale fatto non impedisce tuttavia che gli accordi abbiano inciso sul mercato.

14.3.4. *Impatto sugli scambi tra Stati membri*

(438) Secondo una giurisprudenza costante perché un accordo possa pregiudicare il commercio tra Stati membri, occorre che, in base ad un complesso di elementi di diritto o di fatto, si possa ritenere con un grado di probabilità adeguato che esso sia atto ad avere un'influenza diretta o indiretta, in atto o in potenza, sulle correnti di scambi fra Stati membri, e cioè in modo da far temere che esso possa ostacolare in modo apprezzabile la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri⁽⁴⁶⁸⁾.

(439) Per stabilire che esista un effetto sugli scambi, capace di pregiudicare la realizzazione dell'obiettivo di un mercato comune tra gli Stati membri, è necessario fare un confronto con la situazione ipotetica in cui non vi siano restrizioni della concorrenza, e quindi supporre che la concorrenza non sia distorta. Si tratta unicamente di stabilire se la restrizione alla concorrenza, anche se indiretta o potenziale, è atta a sviare i flussi commerciali dal percorso che avrebbero naturalmente seguito⁽⁴⁶⁹⁾. È irrilevante che un tale influsso sia favorevole, sfavorevole o neutro. Non è necessario che siano ostacolate le importazioni⁽⁴⁷⁰⁾.

⁽⁴⁵⁵⁾ Cfr. nota 165.

⁽⁴⁵⁶⁾ Cfr. nota 282.

⁽⁴⁵⁷⁾ Cfr. note 173, 180, 185.

⁽⁴⁵⁸⁾ Cfr. nota 254.

⁽⁴⁵⁹⁾ Cfr. nota 314.

⁽⁴⁶⁰⁾ Cfr. nota 338.

⁽⁴⁶¹⁾ Cfr. note 319, 323.

⁽⁴⁶²⁾ Cfr. nota 362.

⁽⁴⁶³⁾ Cfr. nota 315.

⁽⁴⁶⁴⁾ Cfr. considerando 255.

⁽⁴⁶⁵⁾ Cfr. nota 530.

⁽⁴⁶⁶⁾ Cfr. la decisione 96/438/CE della Commissione del 5 giugno 1996, FENEX, GU L 181 del 20.7.1996, pag. 28, considerando 51.

⁽⁴⁶⁷⁾ Cfr. considerando 380 e segg.

⁽⁴⁶⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 1997 nella causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. 1997, pag. I-4411, punto 20; sentenza del 21 gennaio 1999 nelle cause riunite C- 215/96, C-216/96, Carlo Bagnasco e altri, Racc. 1999, I-135, punto 47.

⁽⁴⁶⁹⁾ Sentenza del 31 maggio 1979 nella causa 22/78, Hugin/Commissione, Racc. 1979, pag. 1869, punto 22. Sentenza del 29 ottobre 1980 nelle cause riunite da C-209 a 215 e 218/78, Van Landewyck/Commissione, Racc. 1980, pag. 3125, punto 172; sentenza del 21 gennaio 1999, Carlo Bagnasco e altri, cfr. sopra considerando 48.

⁽⁴⁷⁰⁾ Sentenza del 6 aprile 1995 del Tribunale di primo grado Causa 143/89, Ferriere Nord/Commissione, Racc. 1995, pag. II-917, punto 33, sentenza della Corte del 17 luglio 1997 Ferriere Nord/Commissione, cfr. sopra, punti 18 e segg.

(440) Per tale esame è necessario avere una visione globale, poiché è possibile che singoli elementi producano tali effetti se considerati non separatamente ma nel loro insieme⁽⁴⁷¹⁾. Gli accordi o le pratiche in particolare devono essere valutati nella loro totalità⁽⁴⁷²⁾. Occorre tener conto delle peculiarità economiche del settore considerato⁽⁴⁷³⁾.

(441) Al riguardo risulta dalla costante giurisprudenza, recentemente riconfermata, che l'intesa che si estenda a tutto il territorio nazionale di uno Stato membro, ha, per natura, l'effetto di incidere in maniera apprezzabile sugli scambi tra Stati membri⁽⁴⁷⁴⁾. Al fine di valutare in che misura tale incidenza sia sensibile sono rilevanti oltre all'importanza dell'oggetto degli accordi/delle pratiche concordate anche la posizione di mercato dei membri dell'intesa⁽⁴⁷⁵⁾.

(442) La rete Lombard, che era formata da numerosi gruppi di discussione strettamente collegati tra loro, abbracciava tutto il territorio austriaco, collegava quasi tutti gli istituti di credito austriaci, interessava tutta la gamma dei prodotti e dei servizi bancari offerti in Austria, modificava le condizioni della concorrenza in tutta l'Austria, influenzava quindi le decisioni delle banche estere di entrare o meno nel mercato ed era quindi atta ad incidere in misura apprezzabile sugli scambi tra Stati.

11) Argomentazioni delle banche

(443) Le banche sostengono in primo luogo che la Commissione ha erroneamente valutato la capacità della rete di incidere sugli scambi tra Stati membri. Le banche affermano che tale capacità dovrebbe essere esaminata e dimostrata separatamente per ogni singolo gruppo di discussione. Le banche si appellano alla sentenza del

Tribunale di primo grado nella causa VGB e altri/Commissione in cui si stabilisce che l'articolo 81 del trattato CE «*si applica ai soli contratti che contribuiscono in misura significativa a un'eventuale compartimentazione del mercato*»⁽⁴⁷⁶⁾.

(444) In secondo luogo le banche sostengono che nella sentenza del 21 gennaio 1999 nella causa Bagnasco la Corte di giustizia ha sviluppato un test specifico per valutare i servizi bancari. Tale test speciale sarebbe stato utilizzato dalla Commissione nella decisione *Nederlandse Vereniging van Banken* (477). La valutazione separata di ciascun gruppo di discussione sulla base dei criteri del test specifico porterebbe a stabilire, secondo le banche, che la maggior parte dei gruppi di discussione non avrebbe potuto incidere sensibilmente sugli scambi tra Stati e di conseguenza non dovrebbe essere presa in considerazione.

12) Posizione della Commissione

(445) L'argomentazione delle banche si basa sulla premessa che non esisteva un sistema collegato di accordi ma solo numerosi gruppi di discussione tra loro del tutto indipendenti. Alla luce dei fatti attestati dalla documentazione tale premessa risulta tuttavia insostenibile. L'esame isolato dei singoli gruppi di discussione, richiesto dalle banche, sarebbe possibile solo come esercizio di speculazione teorica perché come è stato illustrato dettagliatamente nella descrizione del caso i gruppi di discussione erano in grandissima misura collegati tra loro sia dal punto di vista del contenuto che dell'organizzazione. Ciò è dimostrato anche dal fatto che la separazione tra i singoli gruppi di discussione non veniva sempre mantenuta e talvolta le questioni di un settore venivano affrontate nel gruppo di discussione di un altro settore. La scomposizione artificiosa della rete nei suoi singoli elementi non ha alcun valore per la realtà dell'intesa e i suoi effetti.

(446) Dalla sentenza VGB e altri/Commissione, citata dalle banche, risulta proprio il contrario di quello che esse sostengono. La valutazione, contenuta nella decisione della Commissione impugnata, e il successivo giudizio del Tribunale di primo grado avevano per oggetto un complesso di decisioni e accordi relativi all'esercizio del commercio di prodotti della floricoltura sul terreno del ricorrente ad Aalsmeer (Paesi Bassi). Il complesso di regolamenti comprendeva anche disposizioni sulle commissioni d'uso e i contratti commerciali.

(471) Sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 1994 nella causa C-250/92 P, *Gottrup Klime*, Racc. 1994, pag. I-5641, punto 54; sentenza del 21 gennaio 1999, *Carlo Bagnasco e altri*, cfr. sopra, punto 47.

(472) Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 maggio 1997 nella causa T-77/94, *VGB e altri/Commissione*, Racc. 1997, pag. II-759, punto 126.

(473) Sentenza della corte del 31 maggio 1979, *Hugin/Commissione*, cfr. sopra, considerando 25.

(474) Sentenza del 19 febbraio 2002 nella causa C-309/99, *Wouters e altri*, non ancora pubblicata, punto 95 con rimandi alla giurisprudenza. Cfr. anche la sentenza del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, *Commissione/Italia*, Racc. 1998, pag. I-3851, punto 49, «Tale incidenza è tanto più sensibile nella specie in quanto vari tipi di operazioni d'importazione o di esportazione di merci all'interno della Comunità nonché operazioni effettuate fra operatori comunitari richiedono lo svolgimento di formalità doganali» il corsivo è stato aggiunto).

(475) Cfr. la sentenza del 22 ottobre 1997 nelle cause riunite T-213/95 e T-18/96, *SCK, FNK/Commissione*, Racc. 1997, pag. II-1739, punto 181 in cui si giudica che una quota di mercato di circa il 40 % sia sufficiente perché l'incidenza sia considerata sensibile.

(476) Ad esempio 41.887 (Erste); dichiarazione comune nell'audizione del 18 gennaio 2000 (43.443).

(477) Decisione dell'8 settembre 1999 (causa IV/34.010, 33.793, 34.234 e 34.888, *Nederlandse Vereniging van Banken e altri*), GUL 271 del 21.10.1999, pag. 28.

- (447) Il Tribunale di primo grado ha stabilito che la regolamentazione «nel suo complesso, è atta a pregiudicare il commercio tra Stati membri [...]». Poiché i contratti commerciali costituiscono parte integrante di detta regolamentazione, è irrilevante che, considerati isolatamente, incidano o meno in misura sensibile sul commercio tra Stati membri»⁽⁴⁷⁸⁾. È proprio questo il caso della rete Lombard.
- (448) Il Tribunale di primo grado ha quindi esaminato cinque contratti individuali di acquisto esclusivo che il ricorrente aveva stipulato con grossisti olandesi. Il Tribunale di primo grado ha stabilito che a differenza degli elementi del complesso di regolamenti precedentemente menzionato al considerando 446, i contratti di acquisto esclusivo non erano direttamente collegati a tale complesso. Per questa ragione il Tribunale di primo grado ha esaminato la capacità di ciascuno di quei cinque contratti di incidere in misura apprezzabile sugli scambi tra Stati sulla base del criterio della compartimentazione del mercato utilizzato solitamente per gli accordi verticali. In tale contesto, e proprio non considerando la regolamentazione nel suo complesso, il Tribunale di primo grado, richiamandosi alla sentenza *Delimitis*, ha esaminato «l'eventuale compartimentazione del mercato» chiamata in causa dalle banche.
- (449) Neppure dalle sentenze *Bagnasco* e *Nederlandse Vereniging van Banken* offrono un sostegno all'interpretazione giuridica delle banche, nei predetti casi si trattava solo di servizi bancari comparativamente di scarsa importanza, segnatamente di clausole delle condizioni generali relative alla fideiussione omnibus (*Bagnasco*) o a un sistema di bonifico (*Nederlandse Vereniging van Banken*). Di per sé un servizio bancario quale la «fideiussione omnibus» non ha per natura carattere transfrontaliero ed è di per sé troppo irrilevante per poter incidere sugli scambi tra Stati. Lo stesso vale per il sistema di bonifico menzionato che, nella propria decisione, la Commissione definisce espressamente come un prodotto di «importanza piuttosto limitata».
- (450) La differenza rispetto alla rete Lombard è in realtà considerevole. Quest'ultima infatti non si limitava all'uno o all'altro prodotto marginale e relativamente irrilevante ma trattava tutti gli aspetti dell'attività bancaria tra loro strettamente collegati, quali i tassi d'interesse sui depositi a risparmio, gli interessi sui crediti e le commissioni, e sottraeva tutti i parametri fondamentali al libero gioco della concorrenza.
- (451) In sintesi, tenendo conto della giurisprudenza costante, si può affermare che la vasta portata della rete, estesa a tutto il territorio nazionale e a tutte le tematiche, il suo scopo innegabilmente restrittivo della concorrenza e il suo dimostrato impatto su tutto il territorio nazionale austriaco confermano la valutazione giuridica della Commissione che la rete, costituita da numerosi gruppi di discussione strettamente collegati tra loro, era atta ad incidere in misura sensibile sugli scambi tra Stati.
- (452) Contrariamente a quanto sostenuto dalle banche, è del resto irrilevante se la partecipazione individuale dell'una o dell'altra impresa alle pratiche descritte abbia potuto incidere o meno in misura sensibile sugli scambi tra Stati membri. Essendo la rete Lombard nel suo complesso atta a pregiudicare gli scambi tra Stati membri non è necessario che la Commissione dimostri che anche la singola partecipazione dell'una o dell'altra impresa di per sé ha inciso in misura sensibile sugli scambi⁽⁴⁷⁹⁾.
- (453) La capacità sopra descritta della rete Lombard di incidere sensibilmente sugli scambi tra Stati è illustrata più avanti con una serie di esempi concreti. Tali esempi relativi alla capacità di esercitare un'influenza sia diretta che indiretta riguardano il lato dell'offerta e il lato della domanda.
- Il lato della domanda
- (454) Come è stato esposto, nel 1999 i depositi di entità estere non bancarie presso gli istituti di credito austriaci ammontavano a circa 26 miliardi di EUR e i crediti concessi da istituti di credito austriaci a tale tipo di entità erano pari a circa 36 miliardi di EUR. Gli estesi accordi delle banche austriache in particolare sui tassi d'interessi, sui depositi a risparmio e sui crediti erano quindi suscettibili di interessare direttamente e in misura sensibile cittadini ed imprese di altri Stati membri in quanto risparmiatori e beneficiari di crediti.
- (455) Parti della pratica oggetto del procedimento riguardano servizi che hanno carattere transfrontaliero, e sono quindi già atti a incidere sugli scambi tra Stati membri⁽⁴⁸⁰⁾, o sono per natura strettamente collegati a flussi di merci transfrontalieri. Si possono annoverare tra questi gli accordi relativi ai pagamenti transfrontalieri⁽⁴⁸¹⁾, alle operazioni documentarie o all'acquisto e la vendita di valori mobiliari⁽⁴⁸²⁾.

⁽⁴⁷⁹⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 20 marzo 2002 nella causa T-17/99, *KE KELIT Kunststoffwerk GmbH e altri/Commissione*, non ancora pubblicata, punto 58.

⁽⁴⁸⁰⁾ Sentenza del 14 luglio 1981 nella causa 172/80, *Züchner*, Racc. 1981, pag. 2021, punto 18.

⁽⁴⁸¹⁾ Cfr. 8166 e segg. da cui risulta che il giro d'affari con l'estero con fondi d'investimento internazionali aumenta in misura superiore alle proporzioni. I residenti agli effetti valutari trasferiscono importi di piccola entità direttamente all'entità estera che offre il fondo e che incassa i piccoli importi anche con il sistema dell'addebitamento diretto. Cfr. inoltre 4660, 4663 relativamente a un confronto di costi con la Repubblica federale di Germania da cui risulta che i pagamenti esteri sono più economici rispetto al circuito di pagamento austriaco. Per questa ragione ai clienti non devono essere trasmesse informazioni che indichino la maggiore economicità dei pagamenti esteri.

⁽⁴⁸²⁾ Nel 1998 sono stati acquistati all'estero titoli austriaci per 205 miliardi di ATS mentre dagli austriaci sono stati acquistati titoli esteri per 147 miliardi di ATS; *Die Presse* 21 aprile 1999.

⁽⁴⁷⁸⁾ Cfr. sopra considerando 126.

- (456) Le altre pratiche non connesse per loro natura ad operazioni transfrontaliere incidono comunque su queste ultime in modo indiretto, poiché i tassi sui crediti influenzano le decisioni di investimento e di produzione delle filiali di imprese estere e delle imprese austriache in Austria.
- (457) Al riguardo non si deve tener conto solo della quota molto elevata di esportazioni dall'Austria⁽⁴⁸³⁾, ma anche del legame tradizionalmente molto stretto delle imprese austriache con la «banca di fiducia» e quindi della sua preminente importanza per il reperimento di capitali⁽⁴⁸⁴⁾. Nel 1998, gli investimenti diretti di imprese austriache negli altri Stati membri ammontavano a più di 16 miliardi di ATS⁽⁴⁸⁵⁾.
- (458) Alle imprese che grazie alla loro dimensione potevano sottrarsi, rivolgendosi ai mercati di capitali internazionali gli accordi stipulati si dovevano «applicare in modo limitato». Le banche austriache hanno quindi discusso la possibilità di escludere espressamente tali clienti dagli accordi generali validi per tutta l'altra clientela e di decidere invece in merito «congiuntamente caso per caso»⁽⁴⁸⁶⁾.
- (459) Le considerazioni di cui al considerando 456 valgono anche per gli aspetti delle pratiche attinenti ai tassi accordati alla clientela privata. Questa ricorre spesso al credito bancario in particolare per finanziare l'acquisto di beni duraturi non prodotti in Austria, ma importati da altri Stati membri, come ad esempio gli autoveicoli. È quindi evidente che si debba stabilire che i tassi sui crediti influenzano i flussi di merci tra Stati.

Il lato dell'offerta

- (460) Gli effetti delle pratiche oggetto del procedimento non si limitano tuttavia al lato della domanda. Nei punti che seguono sarà dimostrato che esse sono in grado di incidere sulle condizioni di concorrenza e sull'evoluzione degli scambi tra Stati anche sul lato dell'offerta.
- (461) Come è stato già illustrato dettagliatamente⁽⁴⁸⁷⁾, le pratiche in questione riguardano di fatto tutti i prodotti e i servizi bancari. Inoltre quasi tutte le banche austriache partecipavano almeno ad alcune di tali pratiche e le
-
- (483) Nel 1998 ammontava al 29,3 % del prodotto interno lordo; il 64 % era destinato agli Stati membri. Cfr. sopra nota 482.
- (484) Tradizionalmente il mercato dei capitali austriaco ha un'importanza secondaria per la raccolta dei capitali.
- (485) Cfr. sopra nota 482; Der Standard, 27 aprile 1999, pag. 21.
- (486) Cfr. sopra nota 308; 37.685.
- (487) Cfr. il considerando 8 e più dettagliatamente i capitoli da 7 a 12.

banche di grandi dimensioni a tutte. Lo scopo di tali accordi estesi, di lunga durata che interessavano l'intero paese era — divergendo dall'allocazione ottimale dei fattori che si realizzerebbe se la concorrenza non fosse falsata — di mantenere i prezzi, e quindi gli utili, a un livello superiore a quello che dovrebbe verificarsi in una situazione di concorrenza normale⁽⁴⁸⁸⁾. Tale obiettivo è stato raggiunto in misura non trascurabile, secondo quando calcolato dalle banche, come è dimostrato, tra l'altro dai documenti citati a titolo illustrativo al considerando 433⁽⁴⁸⁹⁾.

- (462) Da quanto esposto alla sezione 5.4 e nei capitoli da 7 a 12 emerge che sia lo scopo sia, in alcuni casi, l'effetto degli accordi era di produrre o di mantenere un aumento dei prezzi e quindi degli utili mediante una politica collettiva e monopolistica dei prezzi. Al tempo stesso gli accordi hanno mantenuto il mercato in una innegabile condizione di inefficienza. I concorrenti esteri ne tenevano necessariamente conto, quando dovevano decidere se, e in che misura, avrebbero operato a tali condizioni nel mercato austriaco. Anche per questa ragione, ovvero per l'incidenza sulle decisioni degli operatori di entrare nel mercato, gli accordi sono quindi suscettibili di sviare i flussi commerciali dalla loro direzione naturale.
- (463) Dato che lo scopo e, in alcuni casi, l'effetto degli accordi era di produrre l'incremento dei prezzi, e quindi degli utili, o di mantenerne il livello, è prevedibile che gli aderenti (nazionali) all'intesa prendessero misure nel caso in cui chi non vi partecipava (istituti esteri) offrisse tassi inferiori a quelli concordati. Se a causa di una tale concorrenza i prezzi, e quindi gli utili, dei partecipanti rischiano di essere sottoposti a pressione, questi cercheranno di neutralizzare la concorrenza e mantenere quindi l'aumento eccessivo dei prezzi e degli utili coinvolgendo il concorrente estero nell'intesa. Se un tale pericolo però non sussiste, ad esempio perché la quota di mercato del concorrente estero è troppo piccola, tale implicazione non avviene.

(488) Dagli stessi documenti delle banche risulta che esse cercavano di sostituire una concorrenza priva di limitazione e secondo loro «rovinosa» con una concorrenza limitata e secondo le loro definizioni «controllata», ragionevole, «disciplinata», «mitigata», «limitata», «moderata», «ordinata». A sostegno di ciò cfr. i documenti citati nella sezione 5.3.

(489) Cfr. le seguenti citazioni tratte da documenti sequestrati: tutte le grandi banche si attenevano «ai tassi d'interesse concordati», o «sostanzialmente agli accordi presi», «le raccomandazioni sulle condizioni reggono», si era «sostanzialmente soddisfatti» dell'applicazione delle decisioni comuni, «in nessun caso [si era] scesi al disotto delle condizioni minime» convenute e «le misure di riduzione concordate [sono state] nel frattempo applicate», o «i tassi d'interesse decisi sono stati in gran parte rispettati» e ciò aveva creato nel mercato «un quadro di condizioni molto unitario».

(464) Nel segmento del finanziamento delle esportazioni le banche estere minacciavano di far «sprofondare i margini» delle banche austriache offrendo tassi inferiori a quelle concordati dalle banche austriache. Le banche austriache si vedevano quindi costrette a coinvolgere ad hoc le banche estere negli accordi come nel caso ad esempio della West-LB o a includerle formalmente nei relativi gruppi di discussione anzitutto attraverso la partecipazione di un rappresentante delle banche estere («club esportazioni», già descritto in dettaglio nella sezione 12.1). Nel caso di un'altra banca estera, la tedesca Schoellerbank, le banche austriache decisero di includerla nel «club esportazioni» poiché questa progettava d'intensificare le attività in tale settore.

(465) Diversa è stata la valutazione delle banche austriache nel settore delle attività della clientela privata, nel quale la tedesca Schoellerbank cercò ugualmente di aumentare la sua quota di mercato offrendo tassi favorevoli. A causa dell'esclusione dall'intesa, avvenuta nel 1992, le banche austriache non avevano più però «alcuna possibilità di concertazione» con tale banca. I membri dell'intesa pensarono quindi di revocare l'esclusione e discussero quindi la possibilità di «invitare un rappresentante della Schoellerbank nelle prossime riunioni del gruppo di discussione "credito alla clientela privata"». Essendo la quota di mercato della Schoellerbank in tale segmento però ridotta, le banche giunsero infine «alla conclusione che la pressione concorrenziale per le grandi banche è ancora sopportabile» e che in fin dei conti «non è bene che Schoeller sappia esattamente di che cosa si discute in queste riunioni»⁽⁴⁹⁰⁾.

13) Argomentazioni delle banche

(466) Le banche ritengono che tali esempi non siano indicativi. Per quanto riguarda a domanda, sostengono che l'esistenza di un rapporto tra il finanziamento e i flussi di merci transfrontalieri sia solo una pura speculazione. Per quanto riguarda l'offerta, le banche ritengono che la Commissione non ha dimostrato il pregiudizio agli scambi tra Stati arrecato dalla compartimentazione del mercato nei confronti dei concorrenti esteri.

14) La posizione della Commissione

(467) La Commissione ritiene che tali obiezioni non siano fondate. In considerazione dell'estrema importanza che le banche rivestono per il reperimento di capitali da parte delle imprese austriache, della quota di esportazioni molto elevata delle suddette imprese e dell'evidente rapporto tra i costi di finanziamento e le decisioni di investimento appare sufficientemente plausibile la possibilità che accordi estesi sulle condizioni di finanziamento incidano direttamente sui flussi di merci transfrontalieri.

(468) Per quanto riguarda l'assenza di compartimentazione del mercato, la valutazione giuridica delle banche è sotto

multi aspetti errata. In primo luogo in base alla giurisprudenza non è necessario che gli scambi tra Stati siano stati ostacoli. Si tratta solamente di appurare se vi è un impatto, in qualsiasi senso. La Commissione inoltre non è tenuta a dimostrare l'effettiva incidenza. Basta la capacità di sviare i flussi di merci transfrontalieri dalla loro direzione naturale. È infine errato il giudizio delle banche che una tale capacità si manifesti solo qualora si renda più difficile l'ingresso nel mercato ai concorrenti esteri, ovvero se vi è una compartimentazione del mercato. Anche in questo caso in base alla giurisprudenza citata precedentemente, ciò che conta non è la creazione di ostacoli bensì l'attitudine a influenzare le decisioni delle imprese estere di entrare nel mercato⁽⁴⁹¹⁾. Anche in tale caso va sottolineato che gli accordi hanno impedito per molto tempo che si instaurassero condizioni di mercato efficienti.

(469) In sintesi, risulta quindi che la rete, costituita da numerosissimi gruppi di discussione tra loro strettamente collegati, era atta a incidere in maniera apprezzabile sugli scambi tra Stati in ragione della sua vasta estensione geografica, dell'ampiezza dei suoi contenuti, della sua innegabile finalità di restringere la concorrenza e del dimostrato impatto su tutto il territorio della Repubblica d'Austria. A ciò si aggiunge la capacità della rete, sul versante della domanda, di incidere direttamente o indirettamente i flussi transfrontalieri di beni e, sul lato dell'offerta, di influenzare le decisioni di entrare nel mercato.

14.4. Imprese per le quali è stata accertata una violazione

14.4.1. Selezione

(470) Un gran numero di banche ha partecipato alle pratiche oggetto del procedimento. I destinatari della presente decisione sono stati scelti sulla base della loro partecipazione particolarmente frequente ai gruppi di discussione più importanti: — gruppi di discussione viennesi e federali «operazioni attive» e/o «operazioni passive» (ivi compresi i gruppi «credito alla clientela privata» e «libere professioni»), Minilombard e «controllori». Inoltre ad eccezione di NÖ Hypo e RBW (dal luglio 1997 RLB)⁽⁴⁹²⁾, le suddette banche hanno un ruolo particolarmente importante sul mercato bancario austriaco a causa delle loro dimensioni.

(471) Alcune banche contestano la selezione effettuata dalla Commissione e asseriscono di essere danneggiate rispetto alle banche, per le quali non si è deciso di infliggere un'ammenda.

⁽⁴⁹¹⁾ Cfr. nota 470.

⁽⁴⁹²⁾ RLB prima della concentrazione non ha preso parte ai gruppi menzionati.

⁽⁴⁹⁰⁾ A sostegno di ciò cfr. sopra il considerando 274.

(472) La Commissione non condivide tale obiezione. Contrariamente a quanto sostenuto dalle banche, il fatto che la Commissione non avvii un procedimento nei confronti di tutte le imprese che possono eventualmente avere partecipato alla violazione, ma effettui una selezione sulla base di criteri oggettivi non costituisce una violazione del principio della parità di trattamento ⁽⁴⁹³⁾.

14.4.2. *Attribuzione della responsabilità*

(473) In caso di successione dei rapporti giuridici, per esempio a causa di una concentrazione, la responsabilità per la violazione delle regole di concorrenza da parte dell'impresa scomparsa ricade sul successore legale ⁽⁴⁹⁴⁾. Al riguardo ai fini del presente procedimento il comportamento di CA è imputabile a BA, quello di PSK-B a PSK e quello di RBW a RLB. Nel corso del procedimento tali imputazioni non state contestate dalle imprese interessate.

(474) Per quanto riguarda BAWAG/PSK e HVB/BA il problema della responsabilità non si pone, perché l'acquisizione ha avuto luogo solo dopo la fine della violazione e perché sia PSK che BA — dopo essere state acquisite rispettivamente da BAWAG e HVB — non sono state semplicemente incorporate da queste ultime, ma hanno continuato la loro attività in qualità di controllate. PSK e BA devono quindi rispondere direttamente delle violazioni commesse e sono destinatarie della decisione di infliggere ammende ⁽⁴⁹⁵⁾. Anche questo non è stato contestato nel corso del procedimento.

(475) Contestata è, invece, la responsabilità del comportamento di GiroCredit, fino all'acquisizione della maggioranza delle quote da parte di Erste, nell'ottobre 1997 (di seguito «momento rilevante»). Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione ha sostenuto che la responsabilità della violazione compiuta da GiroCredit autonomamente deve ricadere su Erste, in seguito all'operazione di concentrazione. Erste sostiene invece che la responsabilità della condotta di GiroCredit debba ricadere su BA, perché GiroCredit, fino al momento rilevante apparteneva al gruppo di BA, anch'essa partecipe all'intesa.

(476) In base alla giurisprudenza, la persona fisica o giuridica che era alla guida dell'impresa al momento dell'infrazione è responsabile delle azioni dell'impresa, anche se quando si è deciso di accertare la violazione un'altra persona è responsabile della sua gestione ⁽⁴⁹⁶⁾.

(477) In determinate circostanze, tuttavia, il comportamento contrario alla concorrenza di un'impresa può anche essere imputato all'impresa cui questa fa capo. Ciò è possibile se la controllata non ha deciso autonomamente il proprio comportamento sul mercato, ma se — a causa dei legami economici e giuridici con l'impresa madre — ne ha seguito sostanzialmente le istruzioni. In tali casi la Commissione può scegliere se imputare all'impresa madre o alla controllata la violazione compiuta dalla controllata ⁽⁴⁹⁷⁾.

(478) Nella fattispecie, la Commissione avrebbe potuto scegliere se imputare la violazione allo stesso GiroCredit o alla sua impresa madre, supponendo che fino al momento rilevante GiroCredit non abbia deciso autonomamente la sua condotta, ma che a causa dei vincoli economici e giuridici con l'impresa madre abbia seguito sostanzialmente le sue istruzioni.

(479) Dai numerosi documenti del fascicolo non emerge alcun elemento che induca a ritenere che la politica commerciale di GiroCredit sia stata influenzata o decisa dall'impresa madre. Secondo la Commissione, dall'analisi dei documenti disponibili — quali verbali di sedute del cartello e documenti interni di GiroCredit, in particolare quelli relativi alle decisioni interne — emerge chiaramente che GiroCredit ha curato gli interessi propri e del gruppo delle casse di risparmio autonomamente, con responsabilità e senza seguire istruzioni ⁽⁴⁹⁸⁾. GiroCredit era quindi unica responsabile della violazione compiuta.

⁽⁴⁹³⁾ Cfr. le recenti sentenze del Tribunale di primo grado del 13 dicembre 2001 nelle cause riunite T-45/98 e T-47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH e altri/Commissione, non ancora pubblicata, punto 298 e del 20 marzo 2002 nella causa T-17/99, KE KELIT Kunststoffwerk GmbH/Commissione, non ancora pubblicata, punto 101.

⁽⁴⁹⁴⁾ Tribunale di primo grado, sentenza del 17. dicembre 1991 nella causa T-6/89, Enichem Anic Spa/Commissione, Racc. 1991, pag. II-1623.

⁽⁴⁹⁵⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 16 novembre 2000 nella causa C-279/98 P, Cascades SA/Commissione Racc. 2000, pag. I-9693, punto 79.

⁽⁴⁹⁶⁾ Sentenza del 13 dicembre 2001 del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-45/98 e T-47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH e altri/Commissione, non ancora pubblicata, punto 57 per la giurisprudenza.

⁽⁴⁹⁷⁾ Tribunale di primo grado, sentenza del 1° aprile 1993 nella causa T-65/89, BPB Industries Plc e British Gypsum Ltd/Commissione, Racc. 1993, pag. II-389, punto 154; Corte di giustizia, sentenza del 6 marzo 1974, nelle cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano S.P.A. ind Commercial Solvents/Commissione, Racc. 1974, pag. 223, punto 41; sentenza del 16 novembre 2000 nella causa C-286/98 P, Stora/Commissione, Racc. 2000, pag. I-9925, punto 26; sentenza del 16 novembre 2000 nella causa C-297/98 P, SCA Holding/Commissione, Racc. 2000, pag. I-10101, punto 11.

⁽⁴⁹⁸⁾ Cfr. i documenti citati sopra al considerando 431.

(480) Alla luce di questi fatti, la Commissione aveva quindi imputato la violazione compiuta da GiroCredit alla medesima. L'imputazione, in alternativa, della responsabilità all'impresa madre non è mai neanche presa in considerazione⁽⁴⁹⁹⁾. A seguito della fusione con Erste, la responsabilità di GiroCredit per la violazione commessa è stata trasferita interamente a Erste in quanto successore legale.

(481) Ne consegue che Erste, in quanto successore legale, è responsabile per l'ammenda che sarebbe da infliggere a GiroCredit per la violazione da questa commessa autonomamente. Tale responsabilità si aggiunge a quella per la violazione commessa da Erste stessa prima della concentrazione.

(482) Dal gennaio 1997 NÖ Hypo è una società del gruppo ÖVAG. La Commissione avrebbe potuto scegliere se imputare la violazione all'impresa stessa (NÖ Hypo) o a ÖVAG, a condizione che da tale data NÖ Hypo non abbia deciso autonomamente la sua condotta, ma che a causa dei legami economici e giuridici con ÖVAG ne abbia seguito in sostanza le istruzioni. Dai numerosi documenti del fascicolo non emerge tuttavia alcuna indicazione che la politica commerciale di NÖ Hypo sia stata influenzata o decisa da ÖVAG. Secondo la Commissione dall'analisi dei documenti disponibili — i quali verbali delle riunioni dell'intesa e i documenti interni di NÖ Hypo, in particolare quelli relativi alle decisioni interne — emerge chiaramente che NÖ Hypo ha curato i propri interessi autonomamente, sotto la propria responsabilità e senza ricevere istruzioni⁽⁵⁰⁰⁾. Dai verbali delle sedute risulta inoltre che rappresentanti di NÖ Hypo hanno preso parte alle riunioni anche dopo il gennaio 1997 fino al termine della violazione. NÖ Hypo era quindi unicamente responsabile della violazione compiuta. Lo stesso vale per PSK-B in rapporto a PSK (prima della fusione)⁽⁵⁰¹⁾.

14.5. Durata della violazione

(483) Le pratiche oggetto del procedimento ricadono dal 1° gennaio 1995 nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

⁽⁴⁹⁹⁾ In considerazione di ciò può rimanere aperta la questione se si debba considerare come impresa madre BA stessa o la sua società di gestione la Anteilsverwaltung-Zentralsparkasse Wien («AVZ»). Al momento dell'acquisto AVZ deteneva a) comprese le quote delle imprese controllate il 49,8 % del capitale con diritto di voto di BA e b) il 56,1 % del capitale con diritto di voto di GiroCredit.

⁽⁵⁰⁰⁾ Cfr. i documenti citati sopra al considerando 431.

⁽⁵⁰¹⁾ Cfr. il verbale del consiglio d'amministrazione AS 3054 e segg.

(484) La Commissione presume che dopo gli accertamenti (giugno 1998), non si siano più svolte riunioni dei gruppi di discussione e che a quel punto la violazione sia cessata.

15. L'OBLIGO DI RISPOSTA DELLE IMPRESE

(485) Le banche sostengono di non essere tenute a rispondere a una gran parte delle domande poste nelle richieste di informazione, e di avervi risposto o di aver fornito i documenti richiesti su base volontaria, ai sensi della comunicazione della Commissione del 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese allora in vigore («comunicazione sulla cooperazione» 1996)⁽⁵⁰²⁾.

(486) A sostegno di ciò affermano in sintesi che la portata delle domande andava al di là di quella consentita, in quanto esse ponevano questioni «interpretative sul contenuto e lo scopo» delle riunioni. Anche le richieste di fornire documenti quali annotazioni e verbali di discussioni sono inammissibili, perché la trasmissione di tali documenti alla Commissione sarebbe equivalsa ad una «ammissione diretta»⁽⁵⁰³⁾.

(487) La Commissione non condivide tale interpretazione giuridica. Secondo una giurisprudenza costante, infatti — per preservare l'effetto utile dell'articolo 11, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 17 — la Commissione può obbligare le imprese interessate a fornirle tutte le informazioni necessarie circa gli eventuali fatti di cui queste ultime sono a conoscenza ed a comunicarle, se del caso, i relativi documenti in loro possesso. Anche nel caso che questi possano servire ad accertare che l'impresa stessa o un'altra impresa hanno tenuto un comportamento anticoncorrenziale. Il diritto al silenzio dell'impresa si limita al caso in cui essa sia obbligata a fornire risposte, con le quali sarebbe indotta ad ammettere l'esistenza dell'infrazione, che spetta alla Commissione di provare⁽⁵⁰⁴⁾.

(488) Ne consegue che a) deve essere data risposta a tutte le domande che riguardano dati oggettivi, ad esempio sui partecipanti alle riunioni b) deve essere dato seguito alla richiesta di trasmettere i documenti disponibili, ad esempio copie degli inviti, ordini del giorno, verbali, note interne, relazioni⁽⁵⁰⁵⁾.

⁽⁵⁰²⁾ GUL 207 del 18.7.1996, pag. 4.

⁽⁵⁰³⁾ Dichiarazione comune sulla comunicazione sulla non imposizione nell'audizione del 18 gennaio 2000.

⁽⁵⁰⁴⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 20 febbraio 2001 nella causa T-112/98, Mannesmannröhrenwerke AG/Commissione, Racc. 2001, pag. II-729, («Mannesmannröhrenwerke») punto 65 con rimandi alla giurisprudenza.

⁽⁵⁰⁵⁾ Mannesmannröhrenwerke, punto 70.

(489) Le richieste di informazioni della Commissione riguardavano proprio domande e documenti di tal genere. La Commissione ha richiesto informazioni sulle date e sui partecipanti sia di determinate riunioni, da quelle del Club Lombard a quelle del gruppo «controllori» e a quelle dei gruppi di discussione regionali, sia di altre riunioni non precisamente definite. Essa inoltre ha richiesto i documenti disponibili redatti nel quadro di tali riunioni. In considerazione del carattere strettamente oggettivo delle domande menzionate è escluso che si possa parlare di «richieste globali della Commissione di ammettere le violazioni»⁽⁵⁰⁶⁾ come sostenuto dalle banche. Secondo l'interpretazione giuridica della Commissione tali richieste rientrano senza eccezione nei limiti indicati dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado.

(490) Anche le domande che miravano ad accertare il contenuto delle discussioni in seno all'intesa — invece delle decisioni — erano consentite secondo la giurisprudenza menzionata. Non è comunque necessario soffermarsi su tale questione di diritto, perché nella presente decisione la Commissione si è basata esclusivamente su documenti già in suo possesso⁽⁵⁰⁷⁾.

16. MISURE CORRETTIVE

16.1. Articolo 3 del regolamento n. 17

(491) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 17, se la Commissione constata una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE può intimare alle imprese interessate di porre fine alla violazione.

(492) La Commissione presume che dalla data degli accertamenti non si siano più svolte riunioni dei gruppi di discussione. Qualora contrariamente all'aspettativa della Commissione ciò non sia accaduto, essa ingiunge ai destinatari della decisione di porre fine alla violazione⁽⁵⁰⁸⁾.

(493) I destinatari della decisione sono inoltre diffidati dallo stipulare accordi o adottare pratiche concordate aventi scopo o effetto simile o uguale a quelli accertati nella presente decisione.

⁽⁵⁰⁶⁾ 42.470 (BAWAG).

⁽⁵⁰⁷⁾ Tribunale di primo grado, sentenza del 20 aprile 1999 nelle cause riunite T-305/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Racc. 1999, pag. II-931, punto 451 e segg.

⁽⁵⁰⁸⁾ Tribunale di primo grado, sentenza del 6 luglio 2000 nella causa T-62/98, Volkswagen/Commissione, Racc. 2000, pag. II-2707, punto 199.

16.2. Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17

16.2.1. Colpe: dolo

(494) Le banche contestano l'esistenza di una colpa sostenendo che non potevano sapere che i loro accordi violavano la normativa europea in materia di intese. A sostegno di ciò fanno presente che: a) i loro accordi erano stati approvati e sostenuti dall'OeNB ed erano solamente il prodotto della politica del consenso tipicamente austriaca; b) fino al 1° gennaio 2000 secondo la normativa austriaca in materia di intese le pratiche oggetto dell'intesa non erano di per sé illegali; c) l'esistenza del Club Lombard era pubblicamente nota e tuttavia le autorità austriache non hanno mai avviato un procedimento; d) la prassi della Commissione nei confronti delle intese sui prezzi — e quindi la situazione giuridica — non era chiara; e) l'Austria faceva parte della Comunità solo da poco tempo e non aveva quindi ancora molta familiarità con il diritto comunitario; f) le banche non potevano rendersi conto che gli accordi erano atti a incidere sugli scambi tra Stati membri. Le banche asseriscono quindi di avere commesso un errore inevitabile di valutazione circa la illiceità degli accordi.

(495) La Commissione non può condividere tali argomenti.

(496) La Commissione si è già espressa in merito all'origine storica dei gruppi di discussione e la partecipazione dell'OeNB (cfr. i considerandi 370 e segg.). Al riguardo si rammenta solo che gli appelli rivolti dall'OeNB alle banche di gestire le loro attività in maniera responsabile sotto il profilo commerciale non possono essere interpretati come un invito a costituire un'intesa. Inoltre l'OeNB non ha partecipato regolarmente alle riunioni centrali della rete.

(497) Come risulta anche da quanto esposto nella sezione 5.1 l'applicabilità della normativa europea in materia di intese⁽⁵⁰⁹⁾, ivi compresa la nozione di potenziale pregiudizio agli scambi tra Stati membri, tradizionalmente interpretato in maniera ampia, era stato oggetto di pubblicazioni sul diritto bancario anche prima dell'adesione dell'Austria allo Spazio economico europeo. Non si riesce a capire come proprio le banche potessero ignorare tali discussioni, tanto più che qualsiasi impresa situata in uno Stato membro della Comunità, indipendentemente dalla data di adesione dello Stato stesso, è tenuta indiscutibilmente ad informarsi sulla normativa vigente (che può presentare differenze da quella nazionale).

⁽⁵⁰⁹⁾ Per quanto riguarda la situazione giuridica e la prassi amministrativa della Commissione che non è né confusa né incerta cfr. sopra la sezione 14.1.

(498) Inoltre i documenti citati alla sezione 5.1 dimostrano che le banche hanno agito nella piena consapevolezza della gravità del loro comportamento sotto il profilo della normativa in materia di intese. Anche il «cambiamento di designazione» e la «distruzione» dei verbali delle riunioni non si possono spiegare altrimenti.

(499) La Commissione respinge per tali ragioni anche l'accusa mossa dalle banche di «voler dare una lezione al settore bancario di uno dei più giovani Stati membri»⁽⁵¹⁰⁾. Né tanto meno condivide l'opinione delle banche che l'imposizione di un'ammenda sarebbe «addirittura controproducente» nella prospettiva dell'adesione degli Stati dell'Europa orientale perché costituirebbe «un esempio negativo del trattamento riservato ai nuovi Stati membri».

(500) È possibile che i pranzi regolari [a livello direttivo] nel quadro del Club Lombard siano stati noti pubblicamente. Non è così tuttavia per gli altri numerosi gruppi di discussione della rete in genere. Non spetta inoltre alla Commissione esprimersi in merito alle possibilità d'azione delle autorità nazionali. Da tutto ciò non si può in ogni caso concludere un'assenza di colpa.

(501) Per stabilire che una violazione è intenzionale è sufficiente che l'impresa non potesse ignorare che il comportamento censurato avesse lo scopo di pregiudicare la concorrenza⁽⁵¹¹⁾. Nel caso in questione le imprese erano consapevoli non solo della finalità restrittiva della concorrenza delle loro pratiche, ma anche della loro incompatibilità con la normativa comunitaria in materia di intese. Non sussistono quindi dubbi circa l'intenzionalità della condotta delle banche, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e della relativa giurisprudenza⁽⁵¹²⁾.

16.2.2. Considerazioni generali

(502) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende che variano da mille a un milione di euro, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 per cento del fatturato realizzato durante l'esercizio finanziario precedente dalle singole imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando queste, intenzionalmente o per negligenza, commettano

una infrazione alle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.

(503) Il ruolo svolto dalle imprese partecipanti alla violazione viene valutato caso per caso. Per determinare l'importo delle ammende si tiene conto delle circostanze aggravanti e attenuanti. A tal fine si fa riferimento alla comunicazione del 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende.

16.2.3. Importo base delle ammende

(504) L'importo base viene calcolato sulla base della gravità e della durata della violazione.

16.2.3.1. Gravità

(505) Secondo la giurisprudenza consolidata la gravità della violazione viene determinata sulla base di una serie di elementi tra cui le particolari circostanze del caso, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende. Non esiste comunque un elenco vincolante o esauriente di criteri di cui si debba tener conto tassativamente⁽⁵¹³⁾.

15) Natura della violazione

(506) Per loro natura gli accordi sui prezzi costituiscono una violazione molto grave dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE⁽⁵¹⁴⁾. La Commissione deve tener conto non solo delle circostanze particolari del caso ma anche del contesto generale della violazione, considerando in particolare se si tratti di una violazione palese particolarmente pregiudizievole, come gli accordi orizzontali sui prezzi. I servizi bancari sono d'importanza capitale sia per i consumatori sia per le imprese, e quindi per l'intera economia. Le intese — in particolare quelle ampie ed istituzionalizzate, come la rete Lombard — non possono in alcun modo essere tollerate in un settore così importante.

(507) La Commissione ritiene che la violazione in oggetto costituisca quindi una violazione molto grave dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

⁽⁵¹⁰⁾ 43.460 (trascrizione dell'audizione del 18 gennaio 2000).

⁽⁵¹¹⁾ Cfr. sopra nota 512.

⁽⁵¹²⁾ Tribunale di primo grado, sentenza del 6. aprile 1995 nella causa T-143/89, Ferriere Nord/Commissione, punto 41; sentenza del 19 maggio 1999, causa T-176/95, Accinauto SA/Commissione, Racc. 1999, pag. II-1635, punto 119; sentenza del 12 luglio 2001 nelle cause riunite T-202/98 e altri Tate & Lyle e altri/Commissione, Racc. 2001, pag. II-2035, punto 127.

⁽⁵¹³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 25 marzo 1996 nella causa C-137/95 P, SPO e altri/Commissione Racc. 1996, pag. I-1611, punto 54; sentenza del 17 luglio 1997 nella causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, cfr. sopra, punto 33.

⁽⁵¹⁴⁾ Al riguardo è irrilevante il fatto che le pratiche in questione non mirassero anche alla compartimentazione del mercato o alla riduzione quantitativa.

16) Attuazione e impatto dell'intesa sul mercato

(508) L'attuazione e l'impatto dell'intesa possono essere esaminati sotto vari aspetti, se si tratta di pratiche che non mirano direttamente a limitare la concorrenza e che quindi possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 81 del trattato CE solo per il loro impatto concreto ⁽⁵¹⁵⁾.

(509) Le banche aderenti hanno partecipato con frequenza e regolarità a numerosi gruppi di discussione. Dai documenti sequestrati relativi al periodo in questione, emerge con chiarezza che le banche hanno attuato gli accordi presi nelle riunioni di tali gruppi e che hanno tenuto in sede decisionale conto delle informazioni ivi ottenute dai concorrenti ⁽⁵¹⁶⁾.

(510) Ne consegue che gli estesi accordi stipulati per parecchi anni hanno avuto un impatto sul mercato. Il fatto che i partecipanti all'intesa abbiano anche incontrato delle difficoltà, o che talvolta abbiano dovuto ammettere agli altri aderenti di aver fallito nei loro sforzi, non esclude l'incidenza degli accordi sul mercato. Come indicato nei precedenti paragrafi, lo studio commissionato dalle banche non è riuscito a dimostrare che l'intesa non abbia avuto effetti ⁽⁵¹⁷⁾.

17) Dimensione del mercato geografico

(511) In considerazione delle particolari circostanze del presente caso e del contesto dell'infrazione, la dimensione relativamente limitata del territorio nazionale dell'Austria non può cambiare la natura particolarmente grave della violazione ⁽⁵¹⁸⁾.

18) Argomentazioni delle banche e conclusioni della Commissione sulla gravità dell'infrazione

(512) Le banche avanzano una serie di argomentazioni volte a sostenere nel caso in esame la minore gravità della violazione: a) l'intesa riguardava solo prezzi e non prevedeva né la compartimentazione del mercato né accordi sulle quote; b) l'intesa ha avuto un impatto solo nel territorio di un piccolo Stato membro; c) tale impatto è stato solo limitato; d) la OeNB era informata della violazione; e) in quanto nuovo Stato membro l'Austria

si è trovata in una «fase di transizione» e le banche austriache hanno dovuto «dall'oggi al domani» adattarsi al principio in vigore nella Comunità di una concorrenza senza restrizioni ⁽⁵¹⁹⁾.

(513) La Commissione si è già espressa in merito alla natura della violazione, alla sua attuazione e al suo impatto. Per le ragioni già indicate, né la partecipazione molto limitata della OeNB, né l'adesione relativamente recente dell'Austria alla Comunità possono attenuare la gravità della violazione ⁽⁵²⁰⁾.

(514) In sintesi la Commissione ha concluso che le imprese interessate dalla presente decisione hanno commesso una violazione molto grave dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

19) Le categorie di partecipanti all'intesa

(515) Per le violazioni qualificate come molto gravi nel caso in esame, la scala delle sanzioni pecuniarie previste consente di fare una differenziazione tra le imprese, a seconda della loro reale capacità economica di arrecare un grave pregiudizio alla concorrenza. Tale scala consente anche di fissare l'importo delle ammende ad un livello che ne garantisca un sufficiente carattere dissuasivo. Un tale differenziazione è particolarmente appropriata nella fattispecie, vista la disparità tra le imprese o dei gruppi che hanno partecipato alla violazione, sotto il profilo delle dimensioni.

(516) Nel presente caso occorre tenere conto delle peculiarità del mercato bancario austriaco. Sarebbe effettivamente irrealistico ridurre l'importanza di Erste, RZB e ÖVAG nell'ambito della rete e la loro capacità di restringere la concorrenza a scapito dei consumatori, alle rispettive attività di banche commerciali.

(517) Dagli atti istruttori emerge invece con chiarezza che tali imprese, conformemente al loro ruolo di istituti centrali nei rispettivi gruppi, hanno contribuito sostanzialmente all'attività della rete in tutta l'Austria mediante intensi scambi di informazioni all'interno dei gruppi. Tali istituti difendevano non solo i propri interessi, ma anche quelli del loro gruppo ed erano considerati dagli altri aderenti all'intesa come i rappresentanti dei rispettivi gruppi. Gli accordi quindi non venivano realizzati solo tra i singoli istituti ma anche tra gruppi ⁽⁵²¹⁾.

⁽⁵¹⁵⁾ Cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Mischo nella causa C-283/98 P, *Mo och Domsjö AB/Commissione*, Racc. 2000, pag. I-9855, punto 101 nonché la sentenza del 13 dicembre 2001 nelle cause riunite *Rs T-45/98 e T-47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH e altri/Commissione*, non ancora pubblicata, punto 199.

⁽⁵¹⁶⁾ Cfr. più in dettaglio il punto (430).

⁽⁵¹⁷⁾ Cfr. considerando 380 e segg.

⁽⁵¹⁸⁾ Sentenza del 16 novembre 2000 nella causa C-279/98 P, *Cascades SA/Commissione*, Racc. 2000, pag. I-9693, punto 62.

⁽⁵¹⁹⁾ Secondo le banche la violazione in questione sarebbe solo «poco grave» o al massimo «grave» ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (di seguito «orientamenti»). GU C 9 del 14 gennaio 1998; cfr. 43.459 (trascrizione dell'audizione del 18 gennaio 2000).

⁽⁵²⁰⁾ Cfr. considerando 374.

⁽⁵²¹⁾ Cfr. al riguardo i considerando 58 e segg.

(518) Ignorando i gruppi che stavano dietro agli istituti centrali — i gruppi delle casse di risparmio, i gruppi delle casse Raiffeisen e i gruppi delle banche popolari — l'ammenda calcolata non rispecchierebbe la realtà economica e non produrrebbe un effetto deterrente. Infatti, tale effetto è raggiunto solo se gli istituti centrali in causa questione si asterranno in futuro dal prender parte a pratiche anticoncorrenziali a titolo di rappresentanti dei rispettivi gruppi.

(519) In un tal contesto le banche e i gruppi di banche in causa possono essere suddivisi in cinque, categorie sulla base dei dati disponibili sulle quote di mercato ⁽⁵²²⁾. La prima categoria comprende GiroCredit (dopo la fusione: Erste) assieme al gruppo delle casse di risparmio e RZB assieme al gruppo delle casse Raiffeisen. La seconda comprende BA e CA, la terza BAWAG, ÖVAG con il gruppo delle banche popolari ed Erste (prima della fusione con GiroCredit). PSK o PSK-B rientrano nella quarta categoria, mentre le imprese più piccole NÖ Hypo e RBW e RLB nella quinta.

(520) In tal modo si ottengono i seguenti importi base per il calcolo delle ammende, in funzione dell'importanza relativa delle imprese e dei gruppi di imprese in causa nel mercato rilevante per ciascuna categoria:

GiroCredit/Erste (dopo la fusione) ⁽⁵²³⁾ :	25 milioni di EUR
RZB:	25 milioni di EUR
BA:	12,5 milioni di EUR
CA:	12,5 milioni di EUR
Erste (prima della fusione) ⁽⁵²⁴⁾ :	6,25 milioni di EUR
BAWAG:	6,25 milioni di EUR

⁽⁵²²⁾ La Commissione si riferisce a quote di mercato per la clientela privata e d'affari (operazioni attive e operazioni passive) che provengono dalle edizioni pubbliche di decisioni della Commissione, da relazioni commerciali, pubblicazioni e altre fonti pubbliche. La clientela privata e quella d'affari rappresentano i più importanti mercati del prodotto dell'attività bancaria. Le quote di mercato in questione forniscono quindi un'immagine rappresentativa della posizione generale sul mercato bancario e dei gruppi di banche in esame e sono quindi idonee ad essere utilizzate per la loro suddivisione in categorie.

⁽⁵²³⁾ Con la fusione tra Erste e GiroCredit viene trasferita a Erste anche la funzione esercitata da GiroCredit di istituto centrale del settore delle casse di risparmio e quindi anche il relativo ruolo di GiroCredit nel quadro della rete Lombard.

⁽⁵²⁴⁾ Erste aveva preso parte al cartello anche prima della fusione con GiroCredit. Dato che Erste in quel periodo aveva preso parte al cartello solo come banca commerciale e non anche come istituto centrale del settore delle casse di risparmio, per il periodo prima della fusione è stata inserita nella terza categoria in base alla propria quota di mercato.

ÖVAG:	6,25 milioni di EUR
PSK:	3,13 milioni di EUR
PSK-B:	3,13 milioni di EUR
NÖ Hypo:	1,25 milioni di EUR
RBW/RLB ⁽⁵²⁵⁾ :	1,25 milioni di EUR

16.2.3.2. Durata

(521) Ai fini del presente procedimento il periodo in cui si sono protratte le pratiche in oggetto va dal 1° gennaio 1995 alla fine del giugno 1998 e la durata quindi è di tre anni e mezzo. Gli importi base delle ammende inflitte a ciascuna impresa, stabiliti in base alla gravità sono quindi maggiorati del 35 %.

(522) GiroCredit e Erste costituiscono un caso particolare. Prima della fusione con GiroCredit, avvenuta nell'ottobre 1997, Erste ha partecipato alla violazione solo come banca commerciale, ma dopo la fusione anche come istituto centrale del settore delle casse di risparmio. La violazione di Erste, in veste solo di banca commerciale, si estende quindi a tre anni (dal 1995 al 1997) mentre GiroCredit ed Erste, dopo la fusione, anche in veste di istituto centrale del settore delle casse di risparmio, hanno partecipato alla violazione per la sua intera durata.

16.2.3.3. Conclusione sugli importi di base

(523) Risultano quindi i seguenti importi base:

GiroCredit/Erste (dopo la fusione):	33,75 milioni di EUR
RZB:	33,75 milioni di EUR
BA:	16,875 milioni di EUR
CA:	16,875 milioni di EUR
Erste (prima della fusione):	8,125 milioni di EUR
BAWAG:	8,438 milioni di EUR
ÖVAG:	8,438 milioni di EUR
PSK:	4,219 milioni di EUR
PSK-B:	4,219 milioni di EUR
NÖ Hypo:	1,688 milioni di EUR
RBW/RLB:	1,688 milioni di EUR

⁽⁵²⁵⁾ Fino al momento della fusione con RBW non sono state accertate per RLB violazioni proprie in quanto prima della fusione RLB non aveva partecipato alle riunioni importanti.

- (524) In una seconda fase, la Commissione ha preso in considerazione per ogni singola impresa le circostanze attenuanti e/o aggravanti e ha applicato, se del caso, le disposizioni della comunicazione sulla cooperazione.

16.2.4. Circostanze attenuanti

Circostanze attenuanti invocate dalla totalità delle banche

- (525) Anche in questo contesto, le banche hanno fatto presente l'adesione recente dell'Austria alla Comunità, la pretesa confusa situazione di diritto, nonché la partecipazione di autorità pubbliche. La Commissione ha già trattato tali argomentazioni nei precedenti paragrafi e per le ragioni già indicate ritiene che nessuno dei suddetti elementi costituisca una circostanza attenuante⁽⁵²⁶⁾.

- (526) Tutte le banche hanno inoltre addotto a loro discolpa la difficile situazione economica del settore. A loro dire, non sarebbero state abituate a tener conto in misura adeguata di criteri di calcolo di per sé scontati, nella loro politica commerciale⁽⁵²⁷⁾. Le banche fanno inoltre valere di non aver tratto alcun profitto dall'intesa e fanno presente di aver cessato le consultazioni dopo gli accertamenti.

20) La posizione della Commissione

- (527) La Commissione ritiene che le eventuali carenze di gestione di un'impresa non costituiscano circostanze attenuanti, anche se incidono sulla sua situazione economica. In una tale situazione è opportuno che ciascuna impresa adotti autonomamente misure per migliorare la redditività, anziché costituire un'intesa. Le intese sui prezzi sono illecite anche qualora le imprese non ne traggono alcun profitto. La Commissione non è tenuta, in sede di calcolo delle ammende, a tener conto della cattiva situazione finanziaria dell'impresa in causa, perché se si sancisse tale obbligo si accorderebbe un illecito vantaggio, sotto il profilo della concorrenza, alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato⁽⁵²⁸⁾.

- (528) Del resto, non è proprio del mercato concorrenziale che tutte le imprese conseguano utili pari al rendimento del capitale proprio, ma bensì che le imprese con una cattiva conduzione non riescano a mantenere la loro posizione nel mercato. Le intese frenano, secondo l'ammissione delle banche stesse, la necessaria ristrutturazione dell'offerta, che si realizza con l'espulsione dal mercato delle imprese non redditizie e il consolidamento di quelle più efficienti. Non costituisce una circostanza attenuante.

- (529) Riguardo alla cessazione della violazione a seguito degli accertamenti, la Commissione deve tener conto delle particolari circostanze di ciascun caso concreto, nel senso che la cessazione della violazione non costituisce automaticamente una circostanza attenuante, e che la sua continuazione non è sempre una circostanza aggravante⁽⁵²⁹⁾. In considerazione del carattere manifesto della violazione in esame, nella fattispecie l'avervi posto fine dopo gli accertamenti non può essere considerato una circostanza attenuante ai sensi degli orientamenti.

- (530) Non costituisce circostanza attenuante neppure il fatto che nel periodo oggetto dell'indagine si siano verificati ripetuti episodi di «scarsa disciplina» fino a giungere a «guerre dei prezzi». Al pari di molte altre intese, anche la Lombard ha avuto alti e bassi ed ha dovuto talvolta affrontare delle crisi. Alcune banche hanno infatti cercato ripetutamente di conquistare quote di mercato offrendo per brevi periodi tassi superiori o inferiori, a seconda del caso, rispetto a quelli concordati. Un tale comportamento è tuttavia caratteristico di molte intese e non può rappresentare una circostanza attenuante. Tutti i partecipanti, anche i trasgressori occasionali dei prezzi concordati, hanno tratto vantaggio in ugual misura sia dalle azioni decise di comune accordo sia dallo scambio regolare di informazioni sulla futura condotta di mercato dei loro concorrenti. Anche le banche che talvolta hanno preso decisioni di politica commerciale che si discostavano dagli accordi hanno sfruttato l'intesa a loro vantaggio.

Circostanze attenuanti fatte valere dalle singole imprese interessate

- (531) La maggior parte degli istituti fa valere di non avere partecipato a tutte le riunioni o di non avervi avuto alcun interesse economico. Quasi tutti dicono di essere delle banche di piccole dimensioni e di scarsa importanza.
- (532) RZB sostiene di non operare molto con la clientela privata e di svolgere scarse attività al dettaglio, e di avere avuto quindi un ruolo solo passivo nella rete Lombard. RZB ammette comunque di avere contribuito al funzionamento dell'intesa, attraverso lo scambio di informazioni da lei organizzato all'interno del gruppo delle casse Raiffeisen.
- (533) Erste, che è pur il secondo maggiore gruppo bancario austriaco, afferma di avere quote di mercato limitate e di non aver quindi avuto alcuna influenza nelle riunioni.

⁽⁵²⁶⁾ Cfr. sopra le sezioni 14.1, 16.2.1.

⁽⁵²⁷⁾ 42.290 (RBW)

⁽⁵²⁸⁾ Tribunale di primo grado, sentenza del 20 marzo 2002, causa T-9/99, HFB e altri/Commissione, non ancora pubblicata, punto 596.

⁽⁵²⁹⁾ Sentenza del 20 marzo 2002 nella causa T-31/99, ABB Asea Brown Boveri Ltd/Commissione, non ancora pubblicata, punto 213.

- (534) PSK fa notare che l'istituto, ovvero la sua controllata PSK-Bank, aveva un ruolo solo secondario nell'attività di credito, e che quindi la sua partecipazione ai relativi gruppi di discussione è irrilevante.
- (535) BAWAG dichiara di avere partecipato ai gruppi di discussione «con estrema riluttanza» e solo «perché costretti dalle circostanze» anche se non desiderava «veramente prendere parte agli accordi». BAWAG, «a differenza della maggior parte degli altri partecipanti alle riunioni» avrebbe perseguito una politica dei prezzi e dei tassi autonoma e «mentre le altre banche concordavano una diminuzione uniforme dei tassi» BAWAG «non si è mai fatta veramente coinvolgere negli accordi». In altri termini BAWAG avrebbe resistito a tutte le tentazioni «a differenza di alcuni dei suoi concorrenti (come ad esempio PSK) che solo saltuariamente trasgredivano la disciplina sui tassi»⁽⁵³⁰⁾.
- (536) RLB fa rilevare la sua dimensione ridotta e il raggio d'azione di RWB, limitato a solo Vienna, e giustifica la sua partecipazione ai gruppi di discussione federali con il ruolo di «esperto del mercato viennese» del rappresentante di RWB, che, in quanto specialista da tutti apprezzato, «veniva chiamato a partecipare, senza però rappresentare in maniera speciale gli interessi di RWB»⁽⁵³¹⁾.
- (537) ÖVAG e NÖ Hypo, secondo quanto dichiarato, si sarebbero limitate a prendere passivamente atto delle decisioni già prese anteriormente alle riunioni «da una cerchia ristretta di banche» e ad approfittare del prestigio sociale derivante dalla partecipazione alle riunioni dell'intesa.

La posizione della Commissione

- (538) Come già affermato, sarebbe contrario alla realtà limitare l'importanza di Erste, RZB e ÖVAG all'interno della rete, viste le loro attività di banche commerciali⁽⁵³²⁾. Dagli atti dell'istruttoria emerge invece con chiarezza che tali imprese — conformemente al loro ruolo di istituti centrali dei rispettivi gruppi — hanno contribuito sostanzialmente all'attività della rete, mediante la circolazione delle informazioni all'interno del rispettivo gruppo. Tali istituti difendevano non solo i propri interessi, ma anche quelli del loro gruppo ed erano considerati dagli altri aderenti all'intesa i rappresentanti del rispettivo gruppo. Essi non possono quindi far valere la portata della loro attività commerciale.

- (539) Per meglio valutare il ruolo di ciascuna banca all'interno della rete, la Commissione ha analizzato approfonditamente le riunioni più importanti anche in tale ottica⁽⁵³³⁾. Ne è emerso che BA/CA aveva ospitato quasi il 60 % di tutte le riunioni dei gruppi di discussione viennesi «operazioni attive» e/o «operazioni passive», più del 40 % delle riunioni dei gruppi di discussione federali «operazioni attive» e/o «operazioni passive» e circa il 30 % delle riunioni dei gruppi «Minilombard» e «controllori». Seguono Erste/GiroCredit rispettivamente con il 20 %, il 25 % e il 30 % delle predette riunioni. RZB, PSK, BAWAG e ÖVAG avevano ospitato circa il 10 % di tutti questi gruppi di discussione⁽⁵³⁴⁾. Anche dall'analisi delle prove documentarie sullo svolgimento delle riunioni dell'intesa risulta che le grandi banche o i gruppi bancari avevano un ruolo più preminente.

- (540) Tale ripartizione dei ruoli nelle riunioni dell'intesa non può tuttavia essere utilizzato per attribuire circostanze aggravanti o attenuanti all'una o all'altra banca. Tutti i partecipanti hanno tratto beneficio in ugual misura sia dalle azioni concertate sia dallo scambio regolare di informazioni sulla futura condotta di mercato dei concorrenti. Anche le banche che in determinati casi hanno preso decisioni di politica commerciale che si discostavano dagli accordi hanno sfruttato l'intesa. È vero comunque che alcune banche sono state ripetutamente criticate dalle concorrenti per non essersi attenute agli accordi. Tali sporadici esempi di condotta aggressiva a livello dei prezzi non dimostrano tuttavia che tali banche si siano costantemente comportate in modo indipendente⁽⁵³⁵⁾. Al contrario, esistono prove documentarie che anche tali banche hanno tenuto conto delle informazioni sul comportamento futuro dei concorrenti, ottenute nei gruppi di discussione, in sede di decisione della politica commerciale aziendale.

- (541) Non fa alcuna differenza se una banca ha partecipato alle riunioni tenutesi nel quadro dell'intesa di buon grado o contro voglia. Nel caso in cui il ruolo delle singole banche o gruppi bancari sia correlato alla rispettiva posizione di mercato, se ne è già tenuto conto in sede di ripartizione tra le categorie. Non vi è dunque motivo di applicare ulteriori maggiorazioni o riduzioni.

⁽⁵³⁰⁾ 42.405, 42.407, 42.411, 42.419, 42.426, 42.437 (BAWAG).

⁽⁵³¹⁾ 42.294 (RLB)

⁽⁵³²⁾ Cfr. i considerando 58 e segg.

⁽⁵³³⁾ I gruppi di discussione viennesi e federali «operazioni attive» e/o «operazioni passive» (ivi compresi i gruppi «credito ai privati» e «libere professioni»), i minilombard e i gruppi «controllori».

⁽⁵³⁴⁾ RZB e ÖVAG tuttavia non hanno mai preso l'iniziativa per gruppi di discussione di Vienna attivi e/o passivi e BAWAG non lo ha mai fatto per i gruppi di discussione federali attivi e/o passivi.

⁽⁵³⁵⁾ Sentenza del 14 maggio 1998, causa T-308/94, Cascades SA/Commissione, Racc. 1998, pag. II-925, punto 230 e segg.

16.2.5. *Risultato provvisorio prima dell'applicazione delle disposizioni della comunicazione sulla cooperazione del 1996*

(542) Da quanto sopra esposto risulta che non vi sono né circostanze aggravanti, né attenuanti. Gli importi di base calcolati rimangono pertanto invariati. Tenendo conto delle modifiche societarie descritte e delle loro implicazioni per l'imputazione delle responsabilità delle violazioni sono stati calcolati provvisoriamente i seguenti importi di base:

Erste (ivi compresi GiroCredit e Erste prima della fusione):	41,88 milioni di EUR
RZB:	33,75 milioni di EUR
BA (ivi compresa CA):	33,75 milioni di EUR
BAWAG:	8,44 milioni di EUR
PSK (ivi compresa PSK-B):	8,44 milioni di EUR
ÖVAG:	8,44 milioni di EUR
NÖ Hypo:	1,69 milioni di EUR
RLB (ivi compresa RBW):	1,69 milioni di EUR

16.2.6. *Applicazione delle disposizioni della comunicazione sulla cooperazione del 1996*

(543) A norma della sezione D della comunicazione del 1996 sulla cooperazione, si può concedere una considerevole riduzione dal 10 % al 50 % dell'importo dell'ammenda da infliggere, se l'impresa in questione a) prima dell'invio della comunicazione degli addebiti fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscono in modo sostanziale all'accertamento dell'infrazione b) dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti informa la Commissione di non contestare i fatti sui quali la Commissione fonda gli addebiti ⁽⁵³⁶⁾.

(544) Invocando tale regime, tutte le banche fanno presente la loro «collaborazione» nell'accertamento dei fatti, segnatamente in sede di risposta alla richiesta di informazioni e della ricostruzione congiunta dei fatti, o la loro decisione di non contestarla.

Le richieste di informazioni

(545) Come già affermato, la Commissione reputa che la richiesta fatta alle banche di indicare le date o i partecipanti dei gruppi di discussione fosse conforme alla giurisprudenza in materia, al pari della richiesta di trasmettere i documenti relativi ai gruppi di discussione già disponibili. Benché i fatti comunicati o i documenti

trasmessi possano essere utilizzati per fornire la prova di una violazione delle regole di concorrenza compiuta da un'impresa, diversamente da quanto sostengono le banche, non equivalgono tuttavia ad una confessione.

(546) Per tali ragioni né la comunicazione delle date delle riunioni o dei partecipanti né la trasmissione dei documenti sono state volontarie. Ciò che è prescritto dalla legge non ha carattere volontario e non può quindi per definizione configurare una «collaborazione», con cui si qualifica una cooperazione volontaria nel comune interesse ⁽⁵³⁷⁾. Dato che la Commissione nella presente decisione si basa esclusivamente su documenti già in suo possesso, le risposte a richieste che riguardavano il contenuto delle riunioni nel quadro dell'intesa non potevano avere alcun valore supplementare ⁽⁵³⁸⁾.

Il resoconto comune dei fatti

(547) Secondo una giurisprudenza consolidata, la riduzione dell'importo dell'ammenda è giustificato se, e nella misura in cui, il contributo dell'impresa ha consentito di agevolare l'accertamento dell'infrazione da parte della Commissione ⁽⁵³⁹⁾. Tale facilitazione può scaturire, in particolare, dalla rivelazione di fatti importanti non noti in precedenza alla Commissione, e da essa non sollecitata, o dal «carattere molto particolareggiato della risposta [...] alla richiesta di informazioni», qualora tale esautività agevoli la Commissione a comprendere il significato dei fatti e documenti, consentendole di trarre le proprie conclusioni al fine dell'accertamento dell'infrazione e della sua cessazione ⁽⁵⁴⁰⁾. Un aiuto puramente pratico o logistico all'attività di indagine della Commissione mediante, ad esempio, la presentazione di documenti ordinati cronologicamente, o in base ad altri criteri, non può invece giustificare una riduzione dell'ammenda.

(548) In passato la Commissione ha pertanto concesso sconti, qualora le imprese avessero contribuito a) volontariamente, al di là del loro obbligo giuridico b) in misura sostanziale c) all'accertamento di fatti importanti ⁽⁵⁴¹⁾.

⁽⁵³⁷⁾ Cfr. la decisione della Commissione del 18 luglio 2001, Graphitelektroden, GU L 100 del 16.4.2002, pag. 1, punto 230.

⁽⁵³⁸⁾ Tribunale di primo grado, sentenza del 20 aprile 1999 nelle cause riunite T-305/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Racc. 1999, pag. II-931, punto 451 e segg.

⁽⁵³⁹⁾ Cfr. al riguardo la sentenza del 13 dicembre 2001 nelle cause riunite T-45/98 e T-47/98 Krupp Thyssen Stainless GmbH e altri/Commissione, non ancora pubblicata, punto 270; sentenza del 20 marzo 2002 nella causa T-16/99, Lögstör Rör (Germania) GmbH/Commissione, non ancora pubblicata, punto 351.

⁽⁵⁴⁰⁾ Tribunale di primo grado, sentenza del 10. marzo 1992 nella causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. 1992, pag. II-1021, punto 393.

⁽⁵⁴¹⁾ Cfr. la decisione della Commissione del 21 ottobre 1998, intesa tubi preisolati, GU L 24 del 30.1.1999, pag. 1, punto 177.

⁽⁵³⁶⁾ Le sezioni B e C della comunicazione sulla non imposizione non riguardano il presente caso perché la Commissione aveva già proceduto a un accertamento (sezione B) e in tale occasione aveva recuperato sufficienti prove (sezione C).

- (549) Sulla base di tale giurisprudenza, la direzione generale della concorrenza ha informato le banche nell'autunno del 1998 — quindi ben prima della trasmissione del resoconto comune dei fatti — che ai fini del calcolo di un'eventuale ammenda conta esclusivamente il valore supplementare dei documenti e delle informazioni forniti dalle banche, spingendosi oltre il limite di quanto è prescritto dalla legge. La riduzione di un'eventuale ammenda è quindi direttamente correlata al valore aggiunto del contributo.
- (550) Tale valore aggiunto è facile da determinare, poiché risulta, da un lato, dai fatti che non emergono né dai documenti sequestrati al momento degli accertamenti, né dai documenti trasmessi o da trasmettere in ottemperanza all'obbligo di fornire informazioni (di seguito «nuovi fatti») e, dall'altro, dalle dichiarazioni che aiutano la Commissione a comprendere il caso. Solo i nuovi fatti e le dichiarazioni che servono a una maggiore comprensione del caso possono facilitare l'accertamento dell'infrazione da parte della Commissione.
- (551) La Commissione non è riuscita a individuare nessuno documento che riguardasse fatti nuovi, tra i documenti allegati al resoconto comune dei fatti. Né le banche sono riuscite a fornire un siffatto documento, quando la Commissione l'ha richiesto. I documenti trasmessi sono invece, da un lato, quelli che erano già stati sequestrati e, dall'altro, quelli che erano stati o dovevano essere inviati a seguito della richiesta di informazioni. Non avendo fornito nuovi fatti, la documentazione trasmessa — anche se voluminosa e ordinata cronologicamente — non ha apportato alla Commissione alcun valore aggiunto. Ciò vale anche per gli ulteriori documenti trasmessi da BA, poco dopo l'invio del resoconto comune dei fatti.
- (552) A ciò si aggiunge il fatto, che le banche non avevano trasmesso tutti i documenti richiesti dalla Commissione. Ad esempio il verbale sul «gruppo di discussione di Halle» del 25 maggio 1998, la cui autenticità non è contestata, è stato trasmesso alla Commissione solo nel gennaio 2001 da una persona che ha insistito, che la sua identità non fosse rivelata⁽⁵⁴²⁾. Anche in risposta alla comunicazione complementare degli addebiti, le banche hanno trasmesso per la prima volta i verbali di gruppi di discussione che avrebbero dovuto già essere trasmessi in ottemperanza alla richiesta di informazioni, e che non erano contenuti nel resoconto comune dei fatti⁽⁵⁴³⁾.
- (553) Il resoconto comune dei fatti di per sé va effettivamente al di là di quanto prescritto. Da un alto, perché descrive dettagliatamente il contesto storico delle rete, non sollecitata nella richiesta di informazioni⁽⁵⁴⁴⁾ e, dall'al-
- tro, perché presenta una sintesi del contenuto delle singole consultazioni.
- (554) Tale documento minimizza tuttavia notevolmente i fatti emersi dai documenti e dà l'impressione che si discutesse solo raramente e marginalmente di tassi d'interesse, commissioni e simili. Gli innumerevoli accordi accertati e le discussioni finalizzate alla restrizione della concorrenza su tassi d'interesse, commissioni e altri parametri della concorrenza sono stati sistematicamente omessi. Nella sintesi di tutte le riunioni dei gruppi di discussione viennesi e federali «operazioni passive» e/o «operazioni attive», dei gruppi «credito ai privati», «libere professioni», Minilombard e «controllori» non si trova neppure un riferimento a un tasso d'interesse concreto o ad una commissione.
- (555) La comunicazione degli addebiti e, successivamente, la presente decisione mostrano invece, rigorosamente sulla base di documenti relativi al periodo considerato, un quadro del tutto diverso. Il resoconto dato dalle banche della riunione del Club Lombard dell'8 maggio 1996 — in cui vi sarebbero stati degli ammonimenti del tutto generici ad OeNB — è indicativo del modo in cui le banche abbiano «filtrato» le informazioni e «abbellito» la realtà. Non vi è alcun accenno all'adozione, comprovata dai documenti, da parte dei [rappresentanti] di ben 15 misure: da tassi d'interesse minimi specifici per numerosi prodotti bancari, alle maggiorazioni minime, fino alle restrizioni della pubblicità.
- (556) Il resoconto comune dei fatti si articola inoltre in modo del tutto diverso dalla comunicazione degli addebiti e dalla decisione, essendo ogni singolo gruppo di discussione presentato isolatamente, omettendo sistematicamente i numerosi legami e i collegamenti trasversali tra i gruppi, conformemente alla tesi delle banche che non esisteva una rete istituzionalizzata. La funzione guida del Club Lombard, che emerge chiaramente dai documenti, è addirittura esplicitamente contestata.
- (557) Il resoconto comune è servito piuttosto alla valutazione del caso, che al suo chiarimento, che non era del resto affatto necessario, visti i numerosi documenti, dal contenuto inequivocabile. La valutazione presentata è tuttavia diametralmente opposta a quella della Commissione. Questo documento, redatto dalle banche con l'unico scopo della difesa e che — per contenuto, descrizione e valutazione — si discosta drasticamente dalla comunicazione degli addebiti e dalla decisione, non può in alcun modo essere equiparato ad una «cooperazione» che giustifichi la riduzione dell'ammenda.

⁽⁵⁴²⁾ 45.049.

⁽⁵⁴³⁾ È ininfluente il fatto che nella presente decisione non siano state riprese le ulteriori contestazioni sollevate nella comunicazione di ulteriori addebiti.

⁽⁵⁴⁴⁾ Tale descrizione rappresenta da sola un terzo del resoconto comune dei fatti.

(558) La mancata contestazione dei fatti descritti nella comunicazione degli addebiti può in linea di massima accelerare il procedimento e/o facilitare l'accertamento e la persecuzione delle infrazioni e quindi giustificare una riduzione dell'ammenda ⁽⁵⁴⁵⁾.

(559) Nella fattispecie appare del tutto logico che le banche non contestino i fatti descritti esclusivamente sulla base dei documenti sequestrati nei loro uffici e dei documenti, che esse successivamente hanno trasmesso alla Commissione a seguito della richiesta di informazioni. D'altronde viste le centinaia di verbali, note interne e documenti simili sequestrati, sarebbe stato difficile pensare di contestare i fatti. Nondimeno, l'eventuale contestazione dei fatti, e le discussioni che ne sarebbero scaturite, avrebbero impegnato le risorse della Commissione, prolungando il procedimento. La mancata contestazione ha pertanto significato un risparmio di lavoro da parte della Commissione e giustifica quindi una riduzione dell'ammenda del 10 %.

16.2.7. Importi finali

(560) Concludendo, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, la Commissione fissa le ammende come segue:

Erste (ivi compresi GiroCredit e Erste prima della fusione):	37,69 milioni di EUR
RZB:	30,38 milioni di EUR
BA (ivi compresa CA):	30,38 milioni di EUR
BAWAG:	7,59 milioni di EUR
PSK (ivi compresa PSK-B):	7,59 milioni di EUR
ÖVAG:	7,59 milioni di EUR
NÖ Hypo:	1,52 milioni di EUR
RLB (ivi compresa RBW):	1,52 milioni di EUR

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1995 al 24 giugno 1998, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Raiffeisenzentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Bank Austria Aktiengesellschaft, Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft, Österreichische Postsparkassen Aktiengesellschaft, Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank Aktiengesellschaft e Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG hanno violato l'articolo 81, para-

grafo 1, del trattato CE, avendo partecipato ad accordi e pratiche concordate su prezzi, commissioni e campagne pubblicitarie, aventi la finalità di restringere la concorrenza nel mercato austriaco dei prodotti e dei servizi bancari.

Articolo 2

Si ingiunge alle imprese elencate all'articolo 1 di porre immediatamente fine, qualora non lo abbiano ancora fatto, alle infrazioni menzionate nel predetto articolo.

Esse si astengono dal ripetere qualsiasi atto o comportamento che possa avere oggetto o effetto equivalente a tale infrazione.

Articolo 3

Per le violazioni di cui all'articolo 1 si infliggono le seguenti ammende:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG,	37,69 milioni di EUR
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft	30,38 milioni di EUR
Bank Austria Aktiengesellschaft,	30,38 milioni di EUR
Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft	7,59 milioni di EUR
Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft	7,59 milioni di EUR
Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft	7,59 milioni di EUR
Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank Aktiengesellschaft	1,52 milioni di EUR
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	1,52 milioni di EUR

Articolo 4

Le ammende di cui all'articolo 3 devono essere liquidate entro tre mesi dalla data di notificazione della presente decisione sul seguente conto bancario della Commissione europea:

Numero di conto: 642-0029000-95
Codice IBAN: BE76 6420 0290 0095
Codice SWIFT: BBVABEBB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) SA
Avenue des Arts, 43
B1040 Bruxelles/Brussel

⁽⁵⁴⁵⁾ Tribunale di primo grado, sentenza del 14 maggio 1998 nella causa T-347/94, Mayr-Melnhof/Commissione, Racc. 1998, pag. II-1751, punto 331.

Scaduto il termine stabilito, saranno addebitati gli interessi pari al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui è adottata la presente decisione, maggiorato di 3,5 punti percentuali, per un totale quindi del 6,75 %.

Articolo 5

Destinatari della presente decisione sono:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG,
Graben 21
A1010 Vienna

Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft
Am Stadtpark 9
A1030 Vienna

Bank Austria Aktiengesellschaft,
Vordere Zollamtsstraße 13
A1030 Vienna

Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft
Seitzergasse 2-4
A1010 Vienna

Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft
Georg- Coch- Platz 2
A1018 Vienna

Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft
Peregringasse 3
A1090 Vienna

Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank Aktiengesellschaft
Kremser Gasse 20
A3100 St. Pölten

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Friedrich Wilhelm Raiffeisenplatz 1
A1020 Vienna

La presente decisione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 256 del trattato CE.

Bruxelles, l'11 giugno 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione